



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 660

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 6 dicembre 2016

I N D I C E

Commissioni riunite

2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro):

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 7) Pag. 5

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri Pag. 6

Plenaria (1^a pomeridiana) » 7

Plenaria (2^a pomeridiana) » 13

2^a - Giustizia:

Plenaria (1^a pomeridiana) » 29

Plenaria (2^a pomeridiana) » 39

3^a - Affari esteri:

Plenaria » 47

4^a - Difesa:

Plenaria (1^a pomeridiana) » 55

Plenaria (2^a pomeridiana) » 57

5^a - Bilancio:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 17) » 63

Plenaria (antimeridiana) » 63

Plenaria (pomeridiana) » 67

Plenaria (notturna) ()*

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 5^a (Bilancio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 660^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 6 dicembre 2016.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-Ipl; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	81
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	82
7 ^a - Istruzione:		
<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	»	89
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	125
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	»	166
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 149)</i>	»	167
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	167
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	»	174
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	176
<i>Plenaria (3^a pomeridiana)</i>	»	186
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 144)</i>	»	188
<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	»	188
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	191
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	207
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 224)</i>	»	213
<i>Plenaria (*)</i>		
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	214
<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	»	214
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	222
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)</i>	»	230
<i>Plenaria</i>	»	230

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:

<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	238
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	248

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 12^a (Igiene e sanità) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 660° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 6 dicembre 2016.

Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:

<i>Ufficio di Presidenza</i>	<i>Pag.</i> 258
<i>Plenaria</i>	» 258

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

6^a (Finanze e tesoro)

Martedì 6 dicembre 2016

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 7

*Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
Mauro Maria MARINO*

Orario: dalle ore 15 alle ore 16,15

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI
LEGGE NN. 988 E 1593 (CODICE DEL PROCESSO TRIBUTARIO)*

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 6 dicembre 2016

Sottocommissione per i pareri

173^a Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 14,50.

(2519) Venera PADUA ed altri. – Disposizioni in materia di procedibilità d'ufficio nei delitti sessuali contro i minori

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi (n. 353)

(Osservazioni alla 12^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

Conviene la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2015/720/UE che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (n. 357)

(Osservazioni alla 13^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 15.

Plenaria

443^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba, per la giustizia Ferri e per l'interno Manzione.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1261-B) Elena FERRARA ed altri. – Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 novembre.

La PRESIDENTE comunica che la senatrice Blundo aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.4, 1.7, 1.8, 1.10, 1.14, 2.2, 2.6, 3.9, 3.11, 4.4, 4.15, 4.17, 5.3, 7.3, 8.2 e 8.5.

Avverte, inoltre, che sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti del relatore, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante istituzione e disciplina del servizio civile universale (n. 360)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 2, lettera *d*), 4 e 5, 2 e 8 della legge. Esame e rinvio)

Il relatore COLLINA (*PD*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, adottato in attuazione della disposizione di delega prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera *d*), e dall'articolo 8 della legge n. 106 del 2016, per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile.

Il provvedimento si compone di sette Capi, suddivisi in 27 articoli.

Il Capo I individua l'ambito di applicazione del decreto legislativo nella revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale. Reca, inoltre, le principali definizioni e dispone l'istituzione del servizio civile universale finalizzato alla difesa non armata e non violenta della Patria, all'educazione alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica. Sono inoltre individuati i settori di intervento, tra cui l'assistenza, la protezione civile e il patrimonio storico, artistico e culturale.

Il Capo II definisce le fasi della programmazione e dell'attuazione del servizio civile universale. In particolare, alla base della programmazione del servizio è collocato il Piano triennale, modulato per Piani annuali; tali Piani sono predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni competenti in base al settore e sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Consulta nazionale per il servizio civile universale e della Conferenza Stato-Regioni.

Il Piano triennale è attuato mediante programmi di intervento proposti dagli enti di servizio civile universale nell'ambito dei settori individuati.

Il Piano triennale e i Piani annuali, in relazione a ciascun anno, prevedono la definizione degli obiettivi e degli indirizzi generali, la programmazione degli interventi, anche a carattere sperimentale, e l'individuazione degli *standard* qualitativi.

Il Capo III individua gli ambiti e le funzioni di competenza dei diversi soggetti coinvolti nel nuovo sistema di servizio civile universale, così individuati: Stato, Regioni, enti del servizio civile, operatori volontari e Consulta nazionale per il servizio civile nazionale.

Il Capo IV reca disposizioni in ordine all'istituzione dell'Albo degli enti di servizio civile universale presso la Presidenza del consiglio dei ministri e alla prestazione del servizio civile in Italia e all'estero.

Il Capo V reca la disciplina del rapporto di servizio civile universale. In particolare, sono individuati i requisiti di partecipazione, con riferi-

mento all'età e alla cittadinanza. Riguardo alla procedura di selezione, il decreto prescrive un bando pubblico e procedure improntate a principi di semplificazione, trasparenza e non discriminazione. Inoltre, si stabilisce una soglia minima di otto mesi e una massima di dodici mesi per la durata del servizio e si disciplina il trattamento economico e giuridico degli operatori volontari, ai quali sono riconosciuti benefici nel campo dell'istruzione e dell'inserimento lavorativo. Infine, è previsto il rilascio di un attestato – con l'indicazione delle attività svolte – agli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il servizio civile.

Il Capo VI prevede il controllo sulla gestione delle attività degli enti da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha il compito di valutare l'impatto dei programmi di intervento sui territori e sulle comunità locali interessate in un rapporto annuale, da pubblicare sul sito istituzionale. Alla Presidenza del Consiglio è attribuito altresì il compito di effettuare verifiche ispettive, da realizzarsi presso gli enti, anche per il tramite delle Regioni e delle Province autonome ovvero del Ministero degli affari esteri per gli interventi all'estero, nonché di presentare al Parlamento una relazione annuale sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile universale.

Infine, il Capo VII prevede che il servizio civile universale sia finanziato dal Fondo nazionale per il servizio civile, alimentato con le risorse derivanti dal bilancio dello Stato, nonché da altre fonti pubbliche e private, comprese quelle comunitarie, destinate all'attuazione degli interventi di servizio civile universale. La Presidenza del Consiglio cura l'amministrazione e la programmazione annuale delle risorse del Fondo e, a tal fine, elabora ogni anno – previo parere della Consulta nazionale del servizio civile universale e della Conferenza Stato-Regioni – un documento di programmazione finanziaria, che dispone la ripartizione delle risorse occorrenti per la realizzazione del servizio civile. Per l'anno 2016, la dotazione del Fondo è incrementata di 146,3 milioni di euro.

Infine, sono previste norme transitorie e finali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

**SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI
DEL RELATORE AL DISEGNO DI LEGGE N. 1261-B**

Art. 2.

2.5/1

CALDEROLI

All'emendamento 2.5, sostituire le parole: «i commi 3 e 4» con le seguenti: «il comma 3».

2.5/2

CALDEROLI

All'emendamento 2.5, sostituire le parole: «i commi 3 e 4» con le seguenti: «il comma 4».

2.5/3

CALDEROLI

All'emendamento 2.5, sostituire le parole: «i commi 3 e 4» con le seguenti: «il comma 3 e, al comma 4, sostituire le parole: "trenta giorni" con le seguenti: "quindici giorni"».

2.5

PALERMO, *relatore*

Sopprimere i commi 3 e 4.

Art. 4.**4.16/1**

SERRA, BLUNDO, ENDRIZZI

All'emendamento 4.16, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e dopo le parole: "formazione e sensibilizzazione." aggiungere le seguenti "A tal fine viene altresì curata la formazione dei dirigenti scolastici prevedendo che a essi vengano attribuite specifiche responsabilità in ordine all'attuazione del presente articolo"».

4.16PALERMO, *relatore*

Al comma 4, sopprimere le parole: «del bullismo e».

Art. 5.**5.2/1**

DE PETRIS, PETRAGLIA

All'emendamento 5.2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, nel secondo periodo, dopo le parole: "del cyberbullismo di cui al comma 3 dell'articolo 4", inserire le seguenti: ", in collaborazione con il Tribunale per i minorenni,"».

5.2PALERMO, *relatore*

Al comma 1, nel primo periodo, sopprimere le parole: «di bullismo o» e, nel secondo periodo, sopprimere le parole: «del bullismo e».

Art. 7.**7.2/1**

CALDEROLI

All'emendamento 7.2, sopprimere le parole: «di età superiore agli anni quattordici».

7.2/2

DE PETRIS, PETRAGLIA

All'emendamento 7.2, capoverso «1.», sostituire le parole da: «è applicabile la procedura di ammonimento» sino alla fine del capoverso con le seguenti: «è applicabile una procedura speciale definita dal Tribunale per i minorenni, che garantisca finalità prioritariamente di ascolto e interlocuzione con il minore al fine di renderlo consapevole della propria condotta, ascoltarlo e responsabilizzarlo con gli strumenti già in essere».

7.2PALERMO, *relatore*

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete *internet*, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale.

3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età».

Plenaria**444^a Seduta (2^a pomeridiana)***Presidenza della Presidente*

FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 17,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2611 e 2611-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

- **(Tabb. 2 e 2-bis)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019 (*limitatamente alle parti di competenza*)
- **(Tabb. 8 e 8-bis)** Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019

(Rapporti alla 5^a Commissione. Esame. Rapporto favorevole e sulle Tabelle 2 e 2-bis, limitatamente alle parti di competenza. Rapporto favorevole sulle Tabelle 8 e 8-bis)

Il senatore COCIANCICH (*PD*), relatore sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le parti relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Tabelle 2 e 2-bis), ricorda preliminarmente che – ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, come modificato dalla legge n. 163 del 2016 – i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità sono ricompresi nella nuova legge di bilancio. Il provvedimento è riferito ad un periodo triennale e articolato in due sezioni: la prima dedicata esclusivamente alle misure volte a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, che svolge quindi le funzioni dell'*ex* disegno di legge di stabilità, mentre la seconda riguarda le previsioni di entrata e di spesa. La seconda sezione del disegno di legge, recante il bilancio di previsione dello Stato, è impostata secondo la struttura contabile per missioni e programmi.

Con riferimento alla missione «Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri», segnala che, a partire dall'esercizio finanziario 2017, è stato soppresso il programma «Organi a rilevanza costituzionale». Le relative risorse finanziarie, destinate al funzionamento di tali organi, sono oggetto di tre nuovi programmi specifici,

sempre all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'economia. In tale missione, restano le risorse per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), che ora sono ricomprese nel programma «Organi costituzionali». Le somme da assegnare al CNEL risultano pari a 7,12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

Gli stanziamenti destinati alle spese della Presidenza della Repubblica, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nel 2017, non registrano variazioni particolari rispetto alle previsioni per l'anno 2016.

Nell'ambito del programma «Organi costituzionali», risulta immutato il capitolo 1999, istituito nell'esercizio finanziario 2013, relativo alle risorse per il funzionamento dell'Ufficio parlamentare di bilancio. Le somme destinate sono pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018.

Risulta soppresso il capitolo 1638, nel quale erano ricompresi i fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali. I finanziamenti, già progressivamente ridotti nei tre esercizi precedenti, cessano a decorrere dal 2017 in dipendenza della riforma operata con il decreto-legge n. 149 del 2013, che ha abolito il finanziamento pubblico diretto dei partiti politici e previsto forme di contribuzione alternative.

Sempre nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono destinati alla Presidenza del Consiglio dei ministri gli stanziamenti per l'organizzazione e funzionamento del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, che sono pari a 634,57 milioni di euro per il 2017, con un incremento di 14 milioni rispetto alle previsioni assestate 2016, 639,25 milioni per il 2018 e 643,99 milioni per il 2019.

Richiama, altresì, gli stanziamenti dedicati al programma «Rapporti con le confessioni religiose», nell'ambito della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», le cui previsioni di competenza a legislazione vigente ammontano a 1.088,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

Ricorda, quindi, gli stanziamenti per il programma «Protezione sociale per particolari categorie», nella missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia». Segnala in particolare che per il capitolo 2108, «Promozione e garanzia delle pari opportunità», le risorse previste nel bilancio integrato divengono pari a 70,1 milioni per il 2017, 24,7 milioni per il 2018 e 22,1 milioni per il 2019. All'interno della medesima missione, le previsioni di competenza a legislazione vigente per il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche risultano pari a 1,04 milioni di euro, mentre le spese connesse agli interventi sono pari a 843.000 euro.

Con riferimento al Fondo occorrente per gli interventi del Servizio civile nazionale, lo stanziamento di competenza per l'anno 2017 ammonta a 112,24 milioni di euro. Tuttavia, la sezione II del bilancio propone un

definanziamento del capitolo di circa 976.000 euro nel 2017 e di 1,9 milioni di euro nel 2018 e nel 2019. Rileva che su tale materia interviene lo schema di decreto legislativo recato dall'atto del Governo n. 360, relativo alla disciplina del servizio civile universale, tuttora all'esame del Parlamento.

Riguardo alla Scuola nazionale dell'amministrazione, la sezione II del bilancio propone un definanziamento di circa 311.000 nel 2017, 337.000 nel 2018 e 342.000 nel 2019; pertanto, le previsioni del bilancio integrato risultano pari a circa 13,8 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

Le somme da assegnare all'Agenzia per l'Italia digitale ammontano a 9,7 milioni per il 2017 e 9,6 milioni per il 2018 e per il 2019. Le sezioni del bilancio non apportano alcuna variazione a tali previsioni, mentre compare un capitolo di nuova istituzione, destinato alle spese per il supporto funzionale ed organizzativo delle attività del commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenzia digitale, le cui risorse ammontano a 11 milioni per il 2017 e 20 milioni per il 2018, in dipendenza dell'articolo 1, commi 585-586 della sezione I.

All'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC), sono destinati 4,27 milioni per il 2017, 4,23 milioni per il 2018 e 4,27 milioni per il 2019, mentre per l'Istituto nazionale di statistica sono stanziati 183,1 milioni di euro per il 2017, con un incremento di 6,7 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2016, 181,7 milioni per il 2018 e 181,9 milioni per il 2019.

Segnala, altresì, i trasferimenti alla Corte dei conti, pari nel bilancio a legislazione vigente a 262,6 milioni per il 2017, analogamente alle previsioni assestate per il 2016, 261,6 milioni per il 2018 e circa 262 milioni per il 2019.

Infine, al Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni e dall'attuazione dei *referendum* è destinato uno stanziamento pari a 300 milioni euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, così ridotto a partire dal 2014, in conseguenza delle disposizioni contenute nella legge di stabilità per il 2014 in materia elettorale.

Tra gli altri programmi di spesa ricompresi nello stato di previsione del Ministero dell'economia, segnala gli stanziamenti dedicati al programma «Protezione civile», che per il 2017 ammontano a 1,06 miliardi, con una diminuzione di 115 milioni rispetto all'assestamento 2016, e quelli relativi al programma «Sostegno all'editoria», la cui dotazione in termini di competenza per il 2017 ammonta a 163,9 milioni, con un incremento di 6 milioni circa rispetto all'assestamento 2016. A tale riguardo, ricorda che si è data attuazione alla legge n. 198 del 2016, istituendo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanza il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nel quale sono confluite tutte le risorse iscritte in bilancio destinate all'editoria.

Passa quindi a illustrare le disposizioni della sezione I del provvedimento di particolare interesse della Commissione affari costituzionali.

I commi 238 e 239 autorizzano, dal 2017, un incremento a regime di 150 milioni di euro, a valere sullo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Conseguentemente viene ridotta dello stesso importo, sempre dal 2017, l'autorizzazione di spesa per il finanziamento dell'Assegno di disoccupazione – ASDI.

I commi 241 e 242 estendono alle lavoratrici autonome il diritto al congedo per motivi connessi al percorso di protezione, debitamente certificato, relativo alla violenza di genere.

Il comma 251 prevede la riattribuzione delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro ai disabili, già trasferite a Regioni e Province autonome e non impegnate a favore dei beneficiari, ai Fondi regionali per l'occupazione dei disabili e prioritariamente utilizzate per finanziare gli incentivi alle assunzioni di persone con disabilità successive al 1° gennaio 2015 non coperte dal Fondo per il diritto al lavoro ai disabili.

Il comma 358 prevede la possibilità di destinare ulteriori risorse per il 2017, nel limite massimo di 20 milioni di euro, al finanziamento delle iniziative per l'attuazione delle politiche delle pari opportunità e non discriminazione. Le risorse si aggiungono a quelle già stanziare nella sezione II del bilancio destinate alle medesime iniziative.

Il comma 359 aumenta di 5 milioni di euro all'anno, nel triennio 2017-2019, la dotazione finanziaria del Fondo per le pari opportunità in favore del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, per le attività di sostegno e potenziamento dell'assistenza alle donne vittime di violenza e dei loro figli, attraverso il rafforzamento della rete dei servizi territoriali e dei centri antiviolenza e delle case rifugio.

I commi 364 e 365, 367 e 369, in materia di pubblico impiego, recano un duplice ordine di previsioni. Un primo ordine di disposizioni concerne l'istituzione di un apposito Fondo per il pubblico impiego, destinato a finanziare: la contrattazione collettiva entro la pubblica amministrazione; nuove assunzioni presso le amministrazioni dello Stato; l'attribuzione di risorse al personale dei Corpi di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Un secondo ordine di disposizioni concerne l'istituzione di un Fondo destinato all'incremento dell'organico dell'autonomia scolastica. Per tale duplice finalità, è complessivamente stanziata la somma di 1,92 miliardi di euro per il 2017 e di 2,63 miliardi di euro a decorrere dal 2018.

Il Fondo per il pubblico impiego è istituito con una triplice finalità: la determinazione degli oneri aggiuntivi – rispetto ai 300 milioni di euro già stanziati dall'ultima legge di stabilità – per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018, nonché per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico; la definizione del finanziamento – per il 2017 e dal 2018 – di assunzioni a tempo indeterminato presso le amministrazioni dello Stato, inclusi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; la definizione dell'incremento – dal 2017 – del finanziamento previsto a legislazione vigente, per dare attuazione alle previsioni della legge-delega n. 124 del 2015 di revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giu-

ridico e progressione in carriera del personale delle forze di polizia e di ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché della legge n. 244 del 2012 per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. Alternativamente, è previsto il finanziamento della proroga, per il solo anno 2017, del contributo straordinario previsto dalla legge n. 208 del 2015 all'articolo 1, comma 972. I destinatari sono le Forze di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le Forze armate.

Il comma 368 proroga fino al 31 dicembre 2017 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 101 del 2013, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, nonché delle graduatorie vigenti del personale dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il comma 372 autorizza il Ministero della giustizia ad assumere, nel triennio 2017-2019, fino a 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, con contratto a tempo indeterminato. La disposizione prevede che alle assunzioni si provveda nelle more dell'espletamento delle procedure di mobilità del personale proveniente dalle Province disciplinate dalla legge di stabilità 2015.

Il comma 381 istituisce un fondo, con risorse per 45 milioni di euro per l'anno 2017, per la realizzazione di interventi relativi all'organizzazione e allo svolgimento del vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7), previsto a Taormina nell'ambito della Presidenza italiana del G7.

I commi da 413 a 424 dispongono in merito all'efficientamento della spesa per acquisti e alla gestione della pubblica amministrazione.

Il comma 425 definisce le modalità attraverso le quali la Presidenza del Consiglio e i Ministeri concorrono alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2017-2019.

Il comma 533 stabilisce che le amministrazioni pubbliche siano tenute a ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici emessi secondo lo *standard* definito dall'Agenzia per l'Italia digitale e trasmessi per il tramite dell'infrastruttura SIOPE (Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici). I commi 585 e 586 autorizzano la spesa di 31 milioni di euro complessivi per il biennio 2017-2018 per il supporto alle attività del commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale. Inoltre, prevedono la possibilità di finanziare tali attività con ulteriori 9 milioni di euro a valere sui fondi strutturali 2014-2020.

Formula, quindi, una proposta di rapporto favorevole.

Il senatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*), relatore sullo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabelle 8 e 8-*bis*), sottolinea che sono previste spese finali, in conto competenza nel bilancio integrato, pari a 21.049,5 milioni per il 2017, 20.680,6 milioni per il 2018 e 20.531,6 milioni per il 2019. In particolare, per il 2017, segnala un decremento di

13,54 milioni sulla missione «Ordine pubblico e sicurezza», un incremento di 6 milioni sulla missione «Soccorso civile» e un incremento di 320 milioni sulla missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti».

La maggiore entità delle risorse stanziata nello stato di previsione del Ministero dell'interno viene assorbita dalla missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» (circa il 42 per cento), comprendente gli stanziamenti per i trasferimenti dello Stato per il funzionamento degli enti locali. La missione «Ordine pubblico e sicurezza», invece, incide per il 35,2 per cento sul totale delle spese del Ministero.

Osserva che, nel 2017, la missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» registra il maggiore incremento degli stanziamenti di competenza a legislazione vigente, pari al 10 per cento.

Passa quindi a illustrare le disposizioni della sezione I del provvedimento di particolare interesse della Commissione affari costituzionali.

All'articolo 1, il comma 148 introduce una specifica disciplina all'interno del Testo unico dell'immigrazione relativa ad un permesso di soggiorno per investitori.

Il comma 211 estende ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti i benefici fiscali in materia di esenzione dall'imposta sui redditi, mentre il comma 371 aumenta di 5 milioni di euro, per l'anno 2017, le risorse del Fondo per le misure anti-tratta.

Il comma 429 prevede che i proventi derivanti dal versamento di 300 euro, effettuato da maggiorenni a corredo della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, sono riassegnati dall'anno 2017, nella misura del 30 per cento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

I commi da 434 a 528 riguardano gli enti territoriali, mentre il comma 600 incrementa di 300.000 euro il Fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, a decorrere dal 2017.

I commi 611 e 612 prevedono l'adozione, da parte dell'Agenzia nazionale, di una strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata, con specifico incremento, per il 2019, del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, nella misura di 3 milioni di euro, e del Fondo per la crescita sostenibile, nella misura di 7 milioni di euro.

Il comma 621 istituisce un fondo nel bilancio del Ministero degli affari esteri per interventi straordinari di dialogo con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie, con una dotazione di 200 milioni di euro per il 2017.

Il comma 623 dispone uno stanziamento di 70 milioni di euro per il 2017 e di 180 milioni per il periodo 2018-2030, per l'acquisto e l'ammmodernamento dei mezzi strumentali in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, istituendo a tal fine un apposito fondo.

Il comma 630 introduce la facoltà di destinare le risorse relative ai programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020, nel limite massimo di 280 milioni di euro, alle attività di trattenimento, accoglienza, inclusione e integrazione degli immigrati, oltre quelle già stanziati nella sezione II del bilancio.

Il comma 637 dispone in ordine all'entità dei fondi speciali, ossia gli strumenti contabili mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale. La Tabella A non reca stanziamenti per il Ministero dell'interno; lo fa invece la Tabella B, nel modo che segue: 4,5 milioni per il 2017, 14 milioni per il 2018 e 40 milioni per il 2019.

Il comma 638 aggiunge la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel senso che le disposizioni del disegno di legge sono inapplicabili agli enti a statuto speciale ove siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione.

Conclude, formulando una proposta di rapporto favorevole.

Ha inizio la discussione.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) osserva criticamente che la politica economica del Governo continua a basarsi su incentivi a categorie specifiche, nonché detrazioni e sgravi fiscali, tutte misure volte, da un lato, a conquistare consenso elettorale e, dall'altro, a sostenere l'economia solo agendo sul lato dell'offerta. A suo avviso, invece, per riavviare la crescita economica sarebbero necessari ben più consistenti misure di stimolo della domanda, quasi di impronta keynesiana. Pertanto, sarebbe opportuno prevedere un piano adeguato di investimenti sia in opere infrastrutturali, per la messa in sicurezza del territorio e la salvaguardia ambientale, sia sul piano sociale, per colmare la disuguaglianza sempre più marcata. In questo modo, a suo avviso, sarebbe possibile creare occupazione e avviare un processo virtuoso di crescita.

Stigmatizza la scelta della maggioranza di accelerare l'esame del disegno di legge di bilancio, a tal punto da impedire perfino l'approfondimento di quelle misure per le quali, secondo gli impegni assunti dal Governo in prima lettura, si sarebbe dovuto trovare adeguata copertura proprio nel corso dell'esame al Senato. Tra queste, per esempio, vi sono gli interventi per l'ILVA di Taranto, il rinnovo contrattuale per il pubblico impiego, i trasferimenti per gli enti locali.

Annuncia, pertanto, il proprio voto contrario.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) chiede se l'incremento delle risorse per la missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» discenda da una riduzione degli stanziamenti per la missione «Ordine pubblico e sicurezza».

Infine, sottolinea che alcune misure della manovra di bilancio risulteranno prive di copertura, a causa della impossibilità di modificare il testo in seconda lettura.

Pertanto, annuncia il proprio voto contrario.

Il senatore CRIMI (*M5S*), in merito alla previsione del comma 372, che consente al Ministero della giustizia di assumere personale amministrativo non dirigenziale, con contratto a tempo indeterminato, chiede di sapere se le 1.000 unità previste siano quelle già computate nell'ambito del procedimento di mobilità del personale delle Province.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) annuncia il voto contrario del Gruppo Forza Italia. Ritiene inaccettabile, infatti, che non sia consentito un esame approfondito della manovra di bilancio da parte del Senato, lasciando peraltro irrisolte alcune questioni, come la copertura delle misure di sostegno degli enti territoriali.

La senatrice LO MORO (*PD*) ricorda che la manovra di bilancio contiene anche alcune novità positive, come le risorse per la contrattazione per il pubblico impiego e il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere.

Riconosce che sarebbe stato opportuno esaminare in modo più approfondito le modalità di copertura di alcune misure, per esempio quelle per lo stabilimento ILVA di Taranto. Tuttavia, dopo l'annuncio delle dimissioni del Presidente del Consiglio, l'accelerazione dell'esame del disegno di bilancio risulta indispensabile, al fine di evitare l'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato.

Pertanto, a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole.

La PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione.

Il sottosegretario PIZZETTI precisa che, proprio in considerazione delle nuove dinamiche politiche determinate dall'annuncio delle dimissioni del Capo del Governo, appare necessario concludere in tempi rapidi l'esame del disegno di legge di bilancio, anche con il ricorso alla questione di fiducia. Le questioni che resteranno eventualmente irrisolte saranno affrontate dal prossimo Esecutivo.

In risposta al quesito del senatore Calderoli, sottolinea che l'incremento dei fondi per l'immigrazione non è stato ottenuto attraverso la riduzione delle risorse per l'ordine pubblico, considerato tra l'altro che le misure previste per entrambi i settori concorrono complessivamente all'attuazione del piano per la sicurezza.

Precisa, infine, che le unità di personale da assumere presso il Ministero della giustizia sono ulteriori rispetto a quelle già previste nell'ambito della ricollocazione dei dipendenti delle Province.

La PRESIDENTE avverte che sono stati presentati due ordini del giorno, pubblicati in allegato, uno riferito alla sezione I del disegno di legge di bilancio, l'altro riferito alle Tabelle 8 e 8-bis.

Comunica, altresì, che i rappresentanti dei Gruppi parlamentari, per le vie brevi, hanno manifestato l'intenzione di rinunciare alla presentazione di emendamenti e di ulteriori ordini del giorno.

Il rappresentante del Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno G/2611 sez I/1/1.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è posta in votazione e approvata la proposta di rapporto favorevole, avanzata dal relatore Cociancich, sulle Tabelle 2 e 2-bis del disegno di legge di bilancio, pubblicata in allegato.

Si procede quindi all'esame dell'ordine del giorno riferito alle Tabelle 8 e 8-bis del disegno di legge di bilancio.

Il Governo accoglie come raccomandazione anche l'ordine del giorno G/2611/1/1/Tab.8.

È quindi posta in votazione e approvata la proposta di rapporto favorevole, avanzata dal relatore Mancuso, sulle Tabelle 8 e 8-bis del disegno di legge di bilancio, pubblicata in allegato.

La seduta termina alle ore 18,40.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER L'ANNO
FINANZIARIO 2017 E PER IL TRIENNIO 2017-2019 E
RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI (DISEGNI DI
LEGGE NN. 2611 E 2611-BIS – TABELLE 2 E 2-BIS)**

La Commissione,

esaminato il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e relativa Nota di variazioni, le allegate tabelle 2 e 2-bis,

formula un rapporto favorevole.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DELL'INTERNO PER L'ANNO FINANZIARIO 2017 E
PER IL TRIENNIO 2017-2019 E RELATIVA NOTA DI
VARIAZIONI (DISEGNI DI LEGGE NN. 2611 E 2611-
BIS – TABELLE 8 E 8-BIS)**

La Commissione,

esaminato il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e relativa Nota di variazioni, le allegate tabelle 8 e 8-bis,

formula un rapporto favorevole.

ORDINI DEL GIORNO PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 2611

G/2611 sez I/1/1

DI BIAGIO

Il Senato,

premesso che:

il ddl in esame reca Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, introducendo altresì misure inerenti la forze di polizia, gli enti locali e la gestione dei territori;

sussiste una forte criticità in capo al personale afferente le polizie locali – circa 65.000 unità dislocate su tutto il territorio nazionale – a motivo delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che hanno definito un'ingiusta disparità di trattamento e una situazione di grave nocumento ai danni del personale della polizia locale;

il citato articolo 6, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha disposto l'abrogazione degli istituti «dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata» per il personale della PA, mantenendoli in deroga per alcune categorie particolarmente esposte a rischio indicate con la dicitura «personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico»;

resta escluso dalle sopraccitate deroghe tutto il personale della polizia locale, afferente il comparto vigilanza degli enti locali. Si tratta di personale che opera quotidianamente in situazioni di potenziale esposizione a rischio, analogamente ai colleghi afferenti i corpi di Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Croce Rossa e Arma dei Carabinieri, già tutelati dalla deroga;

è opportuno evidenziare che la polizia locale, anche in virtù dei Patti per la Sicurezza vigenti tra il Ministero dell'interno e gli enti locali, è ordinariamente impegnata in operazioni di ordine pubblico e sicurezza al fianco delle altre forze di polizia già tutelate dalla deroga, ma rimane l'unico comparto non tutelato di fronte ai rischi oggettivi che il contesto lavorativo impone;

è opportuno ricordare che eventuali oneri derivanti da una rettifica della normativa potrebbero essere modulati anche tramite l'intervento delle Regioni che, come avvenuto in alcuni casi, sono nella disponibilità di implementare con proprie risorse le coperture assicurative della Polizia locale del territorio di loro competenza, stipulando apposite convenzioni con l'Inail;

sarebbe opportuno che in virtù dei citati aspetti il personale di polizia locale fosse inserito tra le deroghe del citato articolo 6, comma 1, anche il personale della polizia locale, al fine di tutelarne i diritti e garantirne l'operatività,

impegna il Governo

ad avviare le opportune rettifiche normative al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, finalizzata ad inserire la polizia locale tra le deroghe per garantirne la tutela e la piena funzionalità in relazione alle situazioni di esposizione a rischio.

G/2611/1/1/Tab.8

MARINELLO, GUALDANI

Il Senato,

premessi che:

l'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG) Onlus è l'ente morale preposto per legge alla rappresentanza e tutela delle vittime civili di guerra e delle loro famiglie. Al contrario di quello che si immagina si tratta di una categoria, quella delle vittime della guerra, ancora molto ampia ed attuale, che solo in Italia conta oltre 120.000 persone (fonte: Elaborazione statistica sulle partite di pensioni di guerra in pagamento per il 2014, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze – Direzione dei servizi del Tesoro). Si tratta di mutilati, invalidi, grandi invalidi, vedove e orfani cui l'associazione offre quotidiana assistenza, anche domiciliare;

a fianco alle tradizionali attività di assistenza diretta, oggi in buona parte anche di carattere domiciliare attraverso le oltre 80 sedi periferiche, l'ANVCG è inoltre impegnata in diverse, attualissime iniziative nazionali ed internazionale, che la vedono coinvolta a fianco di importanti partner istituzionali e non;

a titolo esemplificativo e non esaustivo si possono citare:

la campagna di sensibilizzazione sugli ordigni bellici inesplosi e sullo sminamento umanitario, condotta anche in collaborazione con la RAI, il Ministero degli esteri, il MIUR, l'UNMAS (Agenzia ONU per l'azione contro le mine e gli ordigni inesplosi) ed altri partner italiani ed internazionali;

la partecipazione alle campagne internazionali di sostegno alle vittime civili di guerra in Sierra Leone, Congo e nella striscia di Gaza, in collaborazione con le Agenzie delle Nazioni Unite UNRWA e UNMAS;

la stipula, il 13 novembre 2015, di un protocollo d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la diffusione e la sensibilizzazione di diverse tematiche che ricadono nell'ambito della attività dell'Associazione;

la creazione di un Osservatorio con compiti di ricognizione e studio a livello internazionale nel campo del diritto umanitario, dei diritti umani e delle conseguenze dei conflitti sulla popolazione civile nel mondo;

numerose campagne di sensibilizzazione, tra cui attualmente in corso quella sul tema dei rifugiati, nell'ambito della quale l'Associazione ha anche aderito al «Comitato 3 ottobre» dove sono presenti l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), il Consiglio Italiano per i rifugiati (CIR), Save the Children, Emergency, Amnesty International, Medici Senza Frontiere, eccetera;

la partecipazione al Comitato Nazionale per l'Azione Umanitaria contro le mine anti-persona presso il Ministero degli affari esteri;

la creazione della Scuola di aggiornamento e alta formazione «Giuseppe Arcaroli» sui temi dei diritti umani in relazione alle situazioni di conflitto;

la realizzazione di ricerche e pubblicazioni di carattere storico, di cui da ultimo il progetto di ricerca documentale, attualmente in corso, per un «Atlante dei Bombardamenti e delle vittime civili di guerra», sotto il coordinamento del professor Nicola Labanca, Presidente del Centro interuniversitario di studi e ricerche storico-militari;

come già avvenuto nel 2015 ed anche più incisivamente nell'anno 2016, l'Associazione si attiva fortemente per la promozione dell'azione contro le mine e gli ordigni bellici inesplosi e proprio nella ricorrenza del 4 aprile, data che dal 2006 – per volontà dell'Assemblea Generale dell'ONU – è dedicata alla celebrazione della relativa Giornata Mondiale. Si tratta di una ricorrenza che assume particolare importanza per l'Associazione Nazionale Vittime Civili di guerra, che la celebra all'interno di una attività che si svolge durante tutto l'anno con iniziative sia in Italia (come, ad esempio, la campagna di sensibilizzazione sugli ordigni bellici inesplosi nel nostro Paese), sia all'estero (come, ad esempio, l'impegno contro le mine nella Striscia di Gaza insieme all'UNRWA);

per il 2016 l'evento è stato rivolto in modo particolare al mondo della scuola ed è stato organizzato in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alla presenza del Ministro, nell'ambito del suddetto protocollo d'intesa stipulato nel mese di Novembre 2015;

su tale argomento giova ricordare che ogni anno nel mondo decine di chilometri quadrati di territorio vengono bonificati e tornano a disposizione delle comunità per la ricostruzione e la ripresa delle attività socio-

economiche. Tuttavia molti Paesi rimangono ancora contaminati, migliaia di chilometri quadrati in tutto il mondo sono impraticabili a causa degli ordigni e si registra ovunque un preoccupante, notevole, aumento di incidenti causati da ordigni esplosivi improvvisati (IED), che purtroppo danneggiano in maniera irrecuperabile, oltre che fisicamente anche e soprattutto psicologicamente, i bambini;

molto spesso i paesi sconvolti dalle guerre non hanno risorse sufficienti per affrontare in modo sistematico la bonifica del territorio, che risulta essere un'attività molto impegnativa sotto tutti i punti di vista: di qui l'importanza fondamentale del coinvolgimento e della solidarietà della comunità internazionale, campo in cui il nostro Paese svolge un'attività meritoria e di alto livello e che l'Associazione nazionale vittime civili di guerra supporta con pregevoli risultati;

anche il territorio dell'Italia non è immune da questo flagello, a testimonianza del fatto che si tratta di un problema di lunga durata che finisce con l'interessare diverse generazioni: ogni anno in Italia vengono rinvenuti oltre 60.000 ordigni (dati del Ministero della difesa), principalmente della Seconda Guerra Mondiale, i quali nell'ultimo triennio hanno causato più di 30 feriti, a volte in modo anche assai grave e che pongono comunque a rischio la vita dei civili. Benché questa emergenza sul territorio nazionale sia oggi residuale, l'esperienza di un Paese pesantemente contaminato e con una storia di spessore fornisce alla predetta Associazione l'opportunità di proiettare prospettive di formazione ed educazione alla pace ed alla cooperazione;

la vita dell'Associazione è assicurata principalmente tramite le quote associative dei soci e tramite due tipi di contributi pubblici, uno ordinario annuo specifico, ai sensi del comma 113 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 come modificato dall'articolo 11-*quaterdecies*, comma 10, del decreto-legge n. 203 del 2005 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, allocato nel capitolo 2310 Tab. 8 del Ministero dell'interno e l'altro, soggetto a riparto con altre Associazioni, allocato nel capitolo 2309 Tab. 8 del Ministero dell'interno;

negli ultimi anni, a fronte delle numerose e crescenti attività svolte dall'ANVCG anche in collaborazione con diversi Ministeri, la certezza e la regolarità di tali contributi è stata costantemente compromessa da ripetuti tagli, cui sono sempre seguiti altrettanti interventi del Parlamento diretti al ripristino degli stessi;

l'articolo 11-*quaterdecies*, comma 10, del decreto-legge n. 203 del 2005 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, ha stabilito che in favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, sia erogato un contributo statale annuo di importo pari a 400.000 euro dall'anno 2006;

la voce del contributo di cui al predetto Cap. 2310 del bilancio del Ministero dell'interno, pur essendo a legislazione vigente fissato nella suddetta cifra di 400.000 euro, è invece attualmente indicato in soli 60.500 euro annui;

è necessario che il Governo dia compiutamente attuazione alla previsione di cui all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 10, del decreto-legge n. 203 del 2005, in tal senso indicando nel corrispondente capitolo di bilancio l'effettiva somma di 400.000 euro annui,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative volte a ripristinare nel Cap. 2310 del bilancio del Ministero dell'interno, se del caso anche solo per memoria, l'importo originario di 400.000 euro annui quale contributo ordinario previsto dal comma 113 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 nel testo vigente, nonché il contributo soggetto a riparto di cui al capitolo 2309 Tab. 8 del Ministero dell'interno nell'importo originario di 2.000.000 di euro annui;

ad ogni modo, ad intraprendere azioni dirette ad assicurare stabilità, continuità e certezza nell'allocazione e nella misura delle risorse da stanziare in favore dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 6 dicembre 2016

Plenaria

354^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiaroli.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie (n. 354)

(Parere ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera *n*), della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Esame e rinvio.)

Il senatore CUCCA (*PD*) illustra il provvedimento in titolo, che costituisce attuazione degli articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera *n*), della legge n. 247 del 2012, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. La citata lettera *n*), in particolare, ha previsto che ogni consiglio dell'ordine degli avvocati può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, in conformità a un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge medesima. Il riferimento è, quindi, allo strumento del regolamento ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge n. 400 del 1988 con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e del Consiglio di Stato.

Sullo schema di decreto in esame il Consiglio nazionale forense ha espresso il previsto parere il 22 aprile 2016. Il Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, ha espresso il suo parere nella seduta del 30 agosto 2016.

Lo schema di decreto ministeriale detta le disposizioni regolamentari sulle modalità di costituzione e funzionamento delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie presso i consigli degli ordini circondariali degli avvocati.

Il relatore ricorda peraltro come simili organismi di composizione delle liti sono già operanti presso numerosi Consigli degli ordini forensi territoriali sulla base della legislazione vigente. Il decreto legislativo n. 28 del 2010 aveva previsto che i consigli degli ordini forensi potessero costituire presso gli stessi (articolo 19), per le materie riservate alla loro competenza e previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilità. Tali organismi devono essere iscritti, a domanda, nel registro (presso il Ministero della giustizia) degli organismi abilitati a gestire, su istanza della parte interessata, il procedimento di mediazione. Il regolamento che ha determinato i criteri e le modalità di iscrizione e tenuta del citato registro e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché le relative indennità, è stato adottato con decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010. Analoghi strumenti conciliativi sono stati poi previsti dalla legge sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento (legge n. 3 del 2012), sulla cui base (articolo 15) alcuni consigli degli ordini forensi hanno istituito i relativi organismi di mediazione; il regolamento adottato con decreto ministeriale n. 202 del 2014 ha poi disciplinato i requisiti di iscrizione nel registro presso il Ministero della giustizia di tali organismi, registro presso cui i consigli forensi sono, a domanda, iscritti di diritto. Tra gli ulteriori strumenti di mediazione conosciuti dall'ordinamento ricorda poi le camere di conciliazione presso le Camere di commercio (istituite dalla legge n. 580 del 1993) e quelle operanti presso le Autorità indipendenti di regolazione in base alle discipline di settore.

Passando più nel dettaglio al contenuto del regolamento in esame, questo si compone di 16 articoli divisi in sei Titoli.

Gli articoli 1 e 2 concernono, rispettivamente, l'oggetto del regolamento (ovvero le modalità di costituzione e funzionamento delle camere arbitrali e di conciliazione e generali degli altri organismi di risoluzione alternativa delle controversie), nonché le definizioni volte ad una più immediata comprensione del testo.

L'articolo 3 prevede le modalità di costituzione della camera arbitrale e di conciliazione da parte dei consigli degli ordini circondariali forensi.

Tale costituzione avviene, anche mediante intese con altri consigli dello stesso distretto di corte d'appello, con delibera del consiglio dell'ordine, pubblicata sul suo sito *Internet*, contenente l'atto costitutivo e lo statuto dell'organismo. I contenuti dello statuto riguardano il nome della struttura, lo scopo, la sede, i criteri per l'adozione del regolamento della camera arbitrale e di conciliazione recante le disposizioni sul funzionamento e i costi della stessa.

La disposizione introduce, infine, un obbligo di stipula di una polizza assicurativa volta a cautelarsi dai danni provocati dagli arbitri e dai con-

ciliatori nello svolgimento delle loro attività. La polizza copre, quindi, i soli danni derivanti dalle decisioni di questi ultimi.

L'articolo 4 stabilisce l'autonomia organizzativa, economica e contabile della camera arbitrale e di conciliazione in conformità delle norme regolamentari in esame. In tale ambito, con il regolamento di organizzazione, i cui criteri sono indicati nello statuto, devono stabilirsi le modalità di funzionamento della camera arbitrale nonché di tenuta della propria contabilità.

L'articolo 5 precisa che la camera arbitrale svolge le sue funzioni presso la sede del consiglio dell'ordine o presso altri locali da questo messi a disposizione, avvalendosi del personale dipendente dello stesso consiglio. Per le attività inerenti al suo funzionamento l'organo arbitrale non potrà, quindi, dotarsi di personale autonomamente assunto.

L'articolo 6 detta disposizioni sul consiglio direttivo, definito organo di amministrazione della camera arbitrale, i cui componenti – nominati dal consiglio dell'ordine forense – devono rispondere a requisiti di specifica e comprovata competenza. Ricorda che in relazione a tale disposizione sono stati recepiti diversi rilievi contenuti nel parere del Consiglio di Stato. La consistenza numerica del consiglio direttivo viene determinata dal numero degli iscritti al consiglio forense (il limite massimo a seconda dei casi è individuato in 3, 5 o 7 membri). In relazione a tali limiti, il comma 3 prevede che il numero effettivo dei componenti del consiglio potrà essere, comunque, determinato dal consiglio direttivo dell'ordine in base al numero degli iscritti.

Dopo avere individuato la necessità di specifici requisiti di onorabilità dei consiglieri (si tratta sostanzialmente degli stessi requisiti, ad eccezione dei profili disciplinari, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 28 del 2010 sulla mediazione civile e commerciale, cfr. *ultra* articolo 13), l'articolo 6 prevede che possono essere nominati sia avvocati (con un'anzianità minima di iscrizione all'albo del consiglio dell'ordine di almeno 5 anni) che docenti universitari in materie giuridiche.

L'articolo 8 è rubricato «Funzioni e compiti del consiglio direttivo» della camera arbitrale. Dal punto di vista sistematico tuttavia, una delle principali funzioni, ovvero quella dell'assegnazione degli affari agli arbitri, è disciplinata al successivo articolo 9.

È anzitutto compito del Consiglio direttivo la tenuta ed aggiornamento dell'elenco degli arbitri e dei conciliatori, nel quale iscrive gli avvocati che ne fanno richiesta. L'articolo 8 prevede che gli avvocati che abbiano fatto richiesta debbano indicare preventivamente una o più aree professionali di riferimento tra quelle individuate in una tabella (Tabella A) allegata allo schema di regolamento, documentando le proprie competenze; tale indicazione è, peraltro, modificabile in ogni momento. Il consiglio, verificati positivamente i requisiti, iscrive l'avvocato nell'area professionale richiesta.

L'articolo 9 concerne essenzialmente le modalità di assegnazione degli affari ad arbitri e conciliatori da parte del consiglio direttivo. Anzitutto, è stabilito – in via generale – che gli affari siano attribuiti con un criterio di rotazione automatica (tra gli arbitri e conciliatori inseriti nell'elenco di cui all'articolo 8) mediante sistemi informatizzati (comma 1), rotazione che è, invece, esclusa in caso di scelta concorde dell'arbitro ad opera delle parti (comma 3); la rotazione automatica soccorre anche in caso di sostituzione dell'arbitro (comma 6). Se la controversia appare particolarmente complessa sarà il consiglio direttivo ad individuare l'area professionale in tabella A nel cui ambito designare l'arbitro con le modalità indicate.

Da conto infine, delle due disposizioni che prevedono, rispettivamente, la liquidazione dei compensi da parte del consiglio direttivo ad arbitri e conciliatori (comma 7) in base alle previsioni del regolamento sui parametri per la liquidazione dei compensi degli avvocati (decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 2014); e l'obbligo di pubblicazione degli incarichi assegnati sul sito Internet del Consiglio dell'ordine forense.

L'articolo 7 determina i compiti del presidente del consiglio direttivo della camera arbitrale, nominato a maggioranza dei componenti: convocazione, formazione dell'ordine del giorno e coordinamento delle sedute.

L'articolo 10 riguarda i compiti della segreteria della camera arbitrale, l'organo di supporto amministrativo all'attività della stessa camera. A parte quelle più strettamente amministrative, tra le diverse attività di competenza della segreteria si segnalano, per rilevanza, la tenuta del registro informatico di tutti i procedimenti arbitrali e di conciliazione, nonché la riscossione delle spese e di ogni altro compenso relativo ai procedimenti svolti.

L'articolo 11 prevede un generale obbligo di riservatezza sulle informazioni inerenti ai procedimenti trattati in capo ai soggetti a vario titolo coinvolto nelle attività della camera (dagli arbitri e conciliatori, ai membri del consiglio direttivo, al personale). Previo assenso delle parti, viene, tuttavia, consentita a fini di studio la pubblicazione anonima di atti dei procedimenti arbitrali e dei lodi concordati.

L'articolo 12 individua i casi di incompatibilità alla nomina ad arbitro e conciliatore. Non possono essere nominati i membri e i revisori del consiglio dell'ordine forense che costituisce la camera arbitrale; i membri del consiglio direttivo della stessa camera, i dipendenti della segreteria, i soci, gli associati, i dipendenti di studio e gli avvocati che esercitano negli stessi locali (ove è ubicata la camera arbitrale), il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente, il parente in linea retta dei membri e revisori del consiglio dell'ordine e dei membri del consiglio direttivo e della segreteria della camera arbitrale e tutti coloro che con tali soggetti hanno stabili rapporti di collaborazione. Lo stesso articolo 12 rende più stringente il sistema delle incompatibilità, affermando la necessaria indipendenza e imparzialità di arbitri e conciliatori.

L'articolo 13 detta i requisiti di onorabilità degli arbitri e conciliatori anche in tal caso riproducendo, stavolta integralmente, gli stessi requisiti previsti dal citato regolamento n. 180 del 2010 (articolo 4, comma 3), at-

tuativo del decreto legislativo n. 28 del 2010 sulla conciliazione civile e commerciale.

L'articolo 14 demanda ad uno specifico regolamento la disciplina relativa ad altri strumenti di risoluzione delle controversie (diversi da arbitrato e conciliazione).

Il regolamento deve essere approvato dal consiglio dell'ordine in conformità con le disposizioni della legge e del decreto ministeriale in esame.

L'articolo 15 contiene la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento, mentre l'articolo 16 concerne la sua entrata in vigore.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) osserva che è alquanto bizzarra l'iniziativa del Governo di voler adottare lo schema di provvedimento in titolo, laddove l'esame del disegno di legge sulle camere arbitrali dell'avvocatura (Atto Senato n. 1012) è fermo da tempo in questa Commissione. Peraltro fa notare che è stato dimostrato che, se il citato disegno di legge fosse approvato dal Parlamento, avrebbe effetti assai incisivi sullo smaltimento delle cause pendenti in materia civile; in tal senso è stata stimata una riduzione delle pendenze civili di circa il 30 per cento. Invece l'atto del Governo in esame non sortirà alcun effetto sull'endemico arretrato in materia. Inoltre il testo in esame non prevede alcuno strumento volto a favorire l'accesso semplificato e diretto dei cittadini agli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, recando soprattutto la disciplina delle modalità organizzative e degli organi direttivi delle camere arbitrali. Esprime quindi le proprie perplessità oltre che sul provvedimento in titolo, anche sulla discutibile politica del Governo con riferimento alla materia *de qua*.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/104/UE relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (n. 350)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 novembre.

La relatrice GINETTI (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente D'ASCOLA, previa verifica del prescritto numero legale, mette in votazione il parere proposto dalla relatrice, il quale risulta infine approvato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2134

Il senatore PAGLIARI (PD), in qualità di correlatore sul disegno di legge in materia di modifiche al codice antimafia (Atto Senato n. 2134), esprime il proprio disappunto sulla situazione di stallo dell'esame del disegno di legge in questione, addebitabile unicamente al Governo e non già alla Commissione. Ricordando, peraltro, che da tempo sono scaduti i termini per la presentazione degli emendamenti – che non sono stati ancora esaminati per gli innumerevoli rinvii derivanti in concreto dai ritardi degli uffici ministeriali – ritiene ingiustificabile una simile situazione su un provvedimento molto importante, del quale, oltretutto, numerosi settori della società civile chiedono una rapida approvazione. Chiede pertanto al Presidente D'Ascola che la Commissione prosegua e concluda il prima possibile i lavori sul disegno di legge in questione, al fine di consentire l'avvio dell'esame in Assemblea.

Il senatore LUMIA (PD), anch'egli in qualità di correlatore sul disegno di legge n. 2134, si associa ai rilievi fatti dal senatore Pagliari.

Il presidente D'ASCOLA, convenendo con le osservazioni critiche del senatore Pagliari in ordine ai ritardi verificatisi nell'esame del disegno di legge n. 2134, tiene a precisare che, fin dal 9 settembre scorso, egli ha fatto un'approfondita valutazione delle improponibilità ed inammissibilità degli emendamenti relativi al disegno di legge *de qua*, i quali, tuttavia, non stati ancora esaminati per i numerosi rinvii richiesti dal Governo.

Il senatore PALMA (FI-PdL XVII), dando atto ai relatori della veridicità di quanto essi hanno testé affermato, ricorda che il Gruppo di Forza Italia non aveva presentato emendamenti al disegno di legge n. 2134 in ragione di una dichiarata urgenza dello stesso da parte delle forze di maggioranza, in uno spirito assolutamente collaborativo.

Osserva poi che anche altri disegni di legge – come quelli relativi al reato di tortura (Atto Senato n. 10 e connessi) e alla riforma del processo penale (Atto Senato n. 2067 e connessi) – sono bloccati al Senato per ragioni tutte interne al Governo e alla relativa maggioranza. Auspica quindi che nell'immediato futuro possa essere ripreso e concluso l'esame dei disegni di legge appena citati.

IN SEDE REFERENTE

(2566) Deputato Donatella FERRANTI ed altri. – Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenni, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 novembre.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) osserva che nella relazione introduttiva del disegno di legge in titolo, presentato alla Camera dei deputati, si fa riferimento all'esigenza di prevedere la procedibilità d'ufficio per il delitto di atti sessuali con minorenni per la fascia di età compresa tra i 10 e 14 anni quando a tali atti i minorenni siano indotti dietro corrispettivo economico. Orbene, il delitto di atti sessuali con minorenni è in via generale punibile a querela della persona offesa, salvo i casi tassativamente indicati, in cui è prevista la procedibilità di ufficio. Ma se la ragione del nuovo intervento normativo è voler punire i delitti di atti sessuali con minori infraquattordicenni dietro corrispettivo, essa non si evince dall'articolo unico del disegno di legge, che interviene sull'articolo 609-*septies* e non anche sull'articolo 600-*bis* del codice penale che disciplina il delitto di prostituzione minorile. Sotto questo profilo si chiede se non sia opportuno ampliare la fattispecie del richiamato articolo 600-*bis* o comunque adottare una soluzione che riguardi esclusivamente la questione specificamente considerata. La conseguenza bizzarra dell'intervento normativo in esame, infatti, è che esso investe così tutte le fattispecie di atti sessuali con minorenni, sia dietro corrispettivo in denaro o altra utilità che in mancanza di qualsiasi corrispettivo.

La legge n. 66 del 1996 ha previsto la procedibilità a querela della persona offesa, salvo i casi eccezionali in cui si prevede la procedibilità d'ufficio, per i reati di atti sessuali con minorenni, nell'intento di contemperare l'esigenza di proteggere l'immatùrità dei minori con quella di salvaguardare, entro certi limiti, il loro «diritto alla sessualità», evitando il pericolo di una criminalizzazione indiscriminata dei rapporti tra giovanissimi. Poiché dell'esame presso la Camera dei deputati non emergono le ragioni per un superamento in linea generale di tale impostazione, chiede delucidazioni al riguardo alla relatrice, senatrice Ginetti.

La relatrice GINETTI (*PD*) replica che la relazione iniziale della proposta legislativa presentata alla Camera dei deputati può essere in effetti fuorviante rispetto alle finalità e al contenuto del disegno di legge in esame che sono, a suo avviso, principalmente quelli di colmare un vuoto normativo, nelle ipotesi di atti sessuali con infraquattordicenni, in cui, dovendo la querela essere presentata dal genitore o dal tutore, ovvero da un curatore speciale, si possono verificare situazioni limite nelle quali, nonostante la flagranza del reato, la testimonianza del minore e prove schiaccianti, gravi abusi sessuali a danno dei minori non possono essere perseguiti perché i genitori hanno paura di presentare la denuncia, ovvero nel caso di minori stranieri non accompagnati dai genitori, occorre aspettare la lunga procedura per la nomina del curatore speciale.

Ad ogni modo si dichiara disponibile a valutare eventuali proposte di modifica nella fase emendativa.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*), ringraziando la relatrice Ginetti per la dichiarata disponibilità, ribadisce le ragioni sottese alla procedibilità a querela di parte per i reati con i minorenni tra dieci e quattordici anni,

che ben si evincono dai lavori preparatori della ricordata legge n. 66 del 1996.

Il presidente D'ASCOLA concorda con il rilievo che la legge n. 66 del 1996 ha previsto la procedibilità a querela di parte dei reati in questione in virtù di una mediazione tra il diritto dell'individuo, pur giovanissimo, ad esprimere la propria libertà sessuale, e il dovere dell'ordinamento di tutelare penalmente i comportamenti volti a ledere la libertà suddetta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente D'ASCOLA in previsione dell'imminente inizio della sessione di bilancio – e considerato che il termine per l'espressione dei rapporti alla Commissione bilancio sarà presumibilmente fissato alle ore 20,30 di questa sera – convoca un'ulteriore seduta della Commissione per le ore 18. Sarà inserito all'ordine del giorno della seduta l'esame in sede consultiva dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019, di cui alla tabella 5, e della relativa nota di variazione, nonché delle parti di competenza del disegno di legge n. 2611 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e relativa Nota di variazioni).

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 350

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che

– la direttiva 2014/104/UE reca norme volte a garantire a chiunque il pieno risarcimento del danno derivante dalla violazione delle norme sulla concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea da parte di un'impresa o di un'associazione di imprese. Scopo della direttiva è quello di promuovere, accanto al consolidato sistema pubblico di applicazione affidato alla responsabilità della Commissione e delle autorità nazionali per la concorrenza, un più efficace sistema di applicazione privata del diritto della concorrenza, portando a compimento un progetto avanzato dalla Commissione nel Libro Verde del 2005, sull'applicazione privata del diritto alla concorrenza. In questa direzione la direttiva impone regole sostanziali e processuali omogenee da utilizzare davanti alle giurisdizioni nazionali, per la determinazione del risarcimento del danno conseguente alla violazione delle norme europee in materia di concorrenza (c.d. *private enforcement*);

– la direttiva oggetto di attuazione persegue l'intento di raccordare il *public enforcement* con il *private enforcement* mediante l'attivazione della tutela risarcitoria in sede civile quale conseguenza delle iniziative delle autorità garanti della concorrenza (Commissione europea per i fatti aventi ricadute transnazionali e Autorità garante per la concorrenza e il mercato per i fatti aventi ricadute interne);

– l'articolo 19 dello schema di decreto legislativo in titolo prevede che «le disposizioni procedurali di cui agli articoli 3, 4, 5, 15, comma 2, si applicano anche ai giudizi di risarcimento del danno da violazione del diritto della concorrenza promossi successivamente al 26 dicembre 2014». Le previsioni ivi contenute riguardano rispettivamente, l'ordine di esibizione nei confronti delle parti o dei terzi; l'esibizione delle prove contenute nel fascicolo di un'autorità garante della concorrenza; il potere del giudice, su istanza delle parti, di sospendere sino a due anni il processo pendente per il risarcimento del danno da violazione del diritto della concorrenza quando le parti abbiano fatto ricorso ad una procedura di composizione consensuale della controversia;

considerato che

– la previsione di cui all'articolo 19 dello schema di decreto recante disposizione transitoria presenta taluni elementi di criticità, se letta

in combinato disposto con l'articolo 6 dello schema medesimo in materia di sanzioni;

– in particolare, non viene specificato se le previsioni sanzionatorie di cui all'articolo 6 relative alla violazione delle suddette disposizioni procedurali debbano essere applicate o meno in via retroattiva in attuazione delle norme transitorie e quindi debbano o meno essere applicate a tutti i comportamenti posti in essere successivamente al 26 dicembre 2014;

ravvisato che

– questa incertezza sull'ambito temporale di applicazione delle previsioni sanzionatorie è foriera di problemi applicativi per gli operatori giuridici, con pregiudizio del principio di certezza del diritto;

– qualora si ritenesse di interpretare in via retroattiva la disposizione di cui all'articolo 6 dello schema, ci si porrebbe in contrasto con i principi di eguaglianza e ragionevolezza in conseguenza dell'introduzione di una deroga di cui non si ravvisa la giustificazione al principio di irretroattività delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 1 della legge n. 689 del 1981, nonché con gli articoli 6 e 7 della CEDU, così come interpretati dalla Corte di Strasburgo – e quindi, conseguentemente, con l'articolo 117, comma 1, della Costituzione – la cui giurisprudenza è consolidata nello statuire un analogo principio di irretroattività con riferimento alle sanzioni che, al di là del *nomen iuris* utilizzato nell'ordinamento interno, abbiano natura sostanzialmente penale allorché ricorra almeno una delle seguenti condizioni: la funzione repressiva/dissuasiva della norma sanzionatoria; la circostanza che la condanna e l'applicazione della sanzione dipendano come conseguenza automatica dalla constatazione di una responsabilità; la gravità della sanzione comminata (cfr., da ultimo, *Grande Stevens ed altri c. Italia*, 4 marzo 2014);

rilevata pertanto l'assoluta esigenza di evitare qualsiasi margine di incertezza applicativa sull'ambito temporale di applicazione della normativa in questione, soprattutto con riferimento ai profili sanzionatori;

ravvisata infine la necessità di apportare alcune correzioni all'articolo 6 dello schema di decreto, con particolare riferimento alle previsioni oggetto di rinvio da parte del comma 3, frutto di un refuso;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

a) in relazione all'articolo 19 dello schema di decreto in titolo, occorre specificare che le previsioni sanzionatorie di cui all'articolo 6 si debbano applicare ai fatti commessi successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo;

b) all'articolo 6, comma 3, le parole «a norma dell'articolo 3, comma 5» siano sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 3, commi 4 e 6».

Plenaria**355^a Seduta (2^a pomeridiana)***Presidenza del Presidente***D'ASCOLA**

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiaroli.

La seduta inizia alle ore 18.

IN SEDE CONSULTIVA

(2611) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e relativa Nota di variazione, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 5 e 5-bis)** Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019

(Rapporto alla 5^a Commissione. Esame. Rapporto favorevole)

Il senatore LUMIA (*PD*) riferisce sul disegno di legge in titolo (Atto Senato 2611), già approvato dalla Camera dei deputati, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», per le parti di competenza della Commissione giustizia.

Prima di procedere alla puntuale disamina del provvedimento, è opportuno ricordare che con la recente riforma operata dalla legge n. 163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità sono ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale ed articolata in due sezioni, secondo quanto disposto dal nuovo articolo 21 della legge di contabilità.

La prima sezione contiene le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative destinate a realizzare gli obiettivi programmatici, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio. Essa svolge essenzialmente le funzioni dell'*ex* disegno di legge di stabilità.

La seconda sezione indica le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dell'aggiornamento delle previsioni relative alle spese per oneri inderogabili e fabbisogno e delle proposte di variazioni di fattori legislativi.

L'integrazione in un unico documento dei contenuti degli *ex* disegni di legge di bilancio e di stabilità persegue la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva finora, portando al centro del dibattito parlamentare le priorità dell'intervento pubblico, considerato nella sua interezza.

Il testo del disegno di legge, come licenziato dalla Camera dei deputati, si struttura quindi in una prima parte, composta da un solo articolo ripartito in 638 commi e in una seconda parte composta da 19 articoli.

Passando ai profili di competenza della Commissione, di cui alla prima sezione del disegno di legge, è opportuno sottolineare preliminarmente come rispetto al testo originario siano state inserite, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, varie disposizioni in materia di giustizia.

Fra le norme di interesse si segnala in primo luogo, il comma 14 dell'articolo 1, il quale proroga al 31 dicembre 2017 la possibilità, per gli uffici giudiziari, di avvalersi del personale comunale per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria. Sempre in materia di personale, il comma 372 dell'articolo 1, autorizza il Ministero della giustizia ad assumere, nel triennio 2017-2019, fino a 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, con contratto a tempo indeterminato. Per queste assunzioni non sono stanziati nuove risorse: si dovrà procedere nei limiti delle dotazioni organiche attuali e delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Di indubbio rilievo sono poi i commi da 340 a 343 dell'articolo 1, i quali prolungano di ulteriori 12 mesi il periodo di perfezionamento che può essere svolto presso gli uffici giudiziari dai soggetti che hanno completato il tirocinio formativo presso i medesimi uffici, già previsto dalla legge di stabilità 2013: lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e disoccupati (i cosiddetti precari della giustizia).

Importanti interventi sono stati previsti in materia di indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti. Più nel dettaglio i commi 351 e 352 dell'articolo 1 destinano al Fondo di rotazione antimafia, antiusura e per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti le somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria civile, demandando la riscossione coattiva di tali somme alla società Equitalia Giustizia; il comma 146 dell'articolo 1 prevede che nella determinazione dei limiti dell'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti sia assicurato, in particolare, un maggior ristoro ai figli della vittima di omicidio commesso dal coniuge (o dall'*ex* coniuge) nonché da persona che ad essa è stata legata da relazione affettiva.

Il disegno di legge reca poi vari finanziamenti di Fondi. Più specificamente il comma 359 dell'articolo 1 aumenta di 5 milioni di euro all'anno nel triennio 2017-2019 la dotazione finanziaria del Fondo per le pari opportunità in favore del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, per le attività di sostegno e potenziamento dell'assistenza alle donne vittime di violenza e dei loro figli, attraverso il raf-

forzamento della rete dei servizi territoriali e dei centri anti-violenza e delle case rifugio; il comma 371 dell'articolo 1 aumenta di 5 milioni di euro le risorse del Fondo per le misure anti-tratta per l'anno 2017 e il comma 590 dell'articolo 1, incrementa di 5 milioni di euro per l'anno 2017 il Fondo per le adozioni internazionali, al fine di assicurare il sostegno alle famiglie che hanno concluso le procedure di adozione internazionale.

In materia di contrasto alla criminalità organizzata e alla prevenzione del terrorismo e dei gravi reati si segnalano infine il comma 611, il quale attribuisce all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata il compito di predisporre, entro 120 giorni, la strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata e il comma 608, il quale – ai fini di prevenzione del terrorismo e dei reati gravi, in attuazione della Direttiva 2016/68/UE – reca la copertura finanziaria (per il triennio 2017-2019) per la realizzazione, gestione e manutenzione della piattaforma informatica sull'uso dei dati dei codici di prenotazione nel settore del trasporto aereo (PNR, *Passenger name record*).

Numerose sono poi le disposizioni che, seppure non di stretta competenza della Commissione, interessano la materia «giustizia». Fra queste il comma 32 dell'articolo 1 che prevede l'allungamento dei termini di legge per il ritrasferimento obbligatorio degli immobili ceduti alle imprese, in seno a procedure giudiziarie, con imposizione indiretta agevolata; il comma 36 dell'articolo 1 che integra la normativa in tema di ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore e di tracciabilità degli stessi pagamenti, prevedendo una specifica sanzione amministrativa; il comma 81 dell'articolo 1 che modifica la disciplina della transazione fiscale in caso di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa; i commi 86 e 87 dell'articolo 1 che ricomprendono nella platea dei destinatari della copertura assicurativa INAIL prevista per i volontari impegnati in progetti di utilità sociale anche i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità (condannati per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope; tossicodipendenti condannati per un reato di lieve entità in materia di produzione, traffico, detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; imputati messi alla prova) e il comma 607 dell'articolo 1 che destina al finanziamento degli interventi di decontaminazione e bonifica ambientale degli stabilimenti di interesse strategico nazionale delle società del gruppo ILVA le somme che saranno eventualmente confiscate ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, in conseguenza dei procedimenti penali per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'AIA (autorizzazione integrata ambientale) nei confronti delle società del gruppo ILVA o delle persone giuridiche che prima del commissariamento del medesimo gruppo, operato ai sensi del decreto legge n. 61 del 2013, abbiano esercitato attività di gestione, amministrazione o direzione e coordinamento delle medesime società.

Per quanto concerne le Tabelle A e B, nel disegno di legge originario gli importi della Tabella A (fondo speciale di parte corrente) – Ministero della giustizia – ammontavano a circa 11,300 milioni euro per il 2017, a circa 10,871 milioni per il 2018 e a circa 10,871 milioni per il 2019. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è stato rideterminato l'importo relativo al 2017 in circa 3,300 milioni di euro. La riduzione di 8 milioni di euro per il 2017 è riconducibile alla copertura finanziaria; degli oneri recati dalle norme volte ad aggiungere tra i beneficiari del Fondo sperimentale istituito per gli anni 2016-2017 presso il Ministero del lavoro – finalizzato a reintegrare l'INAIL degli obblighi di copertura assicurativa di malattie e infortuni – anche coloro che sono coinvolti in attività in favore di soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità; degli oneri relativi all'aumento le risorse del Fondo per le misure anti-tratta per l'anno 2017.

La Tabella B (conto capitale), in relazione al Ministero della Giustizia, prevede importi pari a 20 milioni per il 2017, a 30 milioni per il 2018 e a 40 milioni annui a decorrere dal 2019.

Passando ad esaminare le disposizioni della Parte II è opportuno soffermarsi sull'articolo 6, il quale autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2017, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5). La disposizione autorizza, inoltre il Ministro dell'economia e delle finanze a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal CONI, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione di detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e di detenuti e internati, nel programma «Amministrazione penitenziaria» e nel programma «Giustizia minorile e di comunità», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2017.

Relativamente allo stato di previsione del Ministero della giustizia, infine la Tabella n. 5, come rideterminata dalla Nota di variazione, prevede per il 2017 uno stanziamento di competenza pari a 7.932,2 milioni di euro e si articola in due missioni (e sei programmi): 1) *pro quota* (con tale espressione intendendosi che alcuni programmi della medesima missione sono compresi nello stato di previsione di altri ministeri) la missione n. 6, denominata Giustizia, articolata in quattro programmi di spesa; 2) *pro quota*, la missione n. 32, denominata Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, cui fanno riferimento due programmi di spesa.

Più nel dettaglio alla missione Giustizia è assegnata una dotazione pari a 7.806,1 milioni di euro. La missione è articolata in quattro programmi di spesa: 1.1. Amministrazione penitenziaria, per circa 2.665 milioni di euro; 1.2. Giustizia civile e penale, per circa 3.861 milioni di euro; 1.3. Giustizia minorile e di comunità, per circa 236,4 milioni di

euro; 1.4. Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria, per circa 1.043 milioni di euro.

Il relatore Lumia presenta quindi uno schema di rapporto favorevole su cui annunciano un voto contrario, anche a nome dei rispettivi Gruppi parlamentari, per motivi di metodo e di merito, i senatori CALIENDO (*FI-PdL XVII*), MUSSINI (*Misto*) e STEFANI (*LN-Aut*), in particolare ritenendo impropria l'approvazione del disegno di legge in titolo senza un reale passaggio parlamentare anche presso il Senato.

Previa verifica del numero legale, lo schema di rapporto, pubblicato in allegato, viene posto ai voti ed è approvato dalla Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta inizialmente convocata per la giornata di domani, alle ore 14, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 18,10.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA PER L'ANNO FINANZIARIO 2017
E PER IL TRIENNIO 2017-2019, E RELATIVA NOTA
DI VARIAZIONI (DISEGNI DI LEGGE NN. 2611 E
2611-BIS – TABELLE 5 E 5-BIS)**

La Commissione giustizia, esaminato il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno per l'anno finanziario 2017 e il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e relativa Nota di variazioni, le allegate tabelle 5 e 5-bis,

rilevato che:

nella prima sezione del disegno di legge, rispetto al testo originario sono state inserite, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, varie disposizioni in materia di giustizia;

considerati, in particolare, il comma 14 dell'articolo 1, il quale proroga al 31 dicembre 2017 la possibilità, per gli uffici giudiziari, di avvalersi del personale comunale per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, nonché – sempre in materia di personale – il comma 372, che autorizza il Ministero della giustizia ad assumere, nel triennio 2017-2019, fino a 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, con contratto a tempo indeterminato, nei limiti delle dotazioni organiche attuali e delle risorse disponibili a legislazione vigente;

considerati altresì i commi da 340 a 343 dell'articolo 1, i quali prolungano di ulteriori 12 mesi il periodo di perfezionamento che può essere svolto presso gli uffici giudiziari dai soggetti (i c.d. precari della giustizia); che hanno completato il tirocinio formativo presso i medesimi uffici, già previsto dalla legge di stabilità 2013;

ritenuti pure importanti gli interventi previsti in materia di indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti (commi 351 e 352 dell'articolo 1) che destinano al Fondo di rotazione antimafia, antiusura e per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti le somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria civile, demandando la riscossione coattiva di tali somme alla società Equitalia Giustizia, e assicurando, in particolare, un maggior ristoro ai figli della vittima di omicidio commesso dal coniuge (o dall'ex coniuge) nonché da persona che ad essa è stata legata da relazione affettiva (comma 146 dell'articolo 1);

esaminate le disposizioni che recano finanziamenti a diversi Fondi, e, più specificatamente, il comma 359 dell'articolo 1 che aumenta di 5

milioni di euro all'anno nel triennio 2017-2019 la dotazione finanziaria del Fondo per le pari opportunità in favore del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, per le attività di sostegno e potenziamento dell'assistenza alle donne vittime di violenza e dei loro figli, attraverso il rafforzamento della rete dei servizi territoriali e dei centri antiviolenza e delle case rifugio; nonché il comma 371 del medesimo articolo 1 che aumenta di 5 milioni di euro le risorse del Fondo per le misure anti-tratta per l'anno 2017, e il comma 590 che dispone l'incremento di 5 milioni di euro per l'anno 2017 il Fondo per le adozioni internazionali, al fine di assicurare il sostegno alle famiglie che hanno concluso le procedure di adozione internazionale;

considerate le norme che, in materia di contrasto alla criminalità organizzata e alla prevenzione del terrorismo e dei gravi reati (comma 611), attribuiscono all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata il compito di predisporre, entro 120 giorni, la strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata, e le disposizioni (comma 608) che, ai fini di prevenzione del terrorismo e dei reati gravi - in attuazione della Direttiva 2016/68/UE - recano la copertura finanziaria (per il triennio 2017-2019) per la realizzazione, gestione e manutenzione della piattaforma informatica sull'uso dei dati dei codici di prenotazione nel settore del trasporto aereo (PNR, *Passenger name record*), (comma 608);

esaminate inoltre le disposizioni che, seppure non di stretta competenza della Commissione, interessano a vario titolo la materia «giustizia;

rilevato che, con riferimento alla Tabella A (fondo speciale di parte corrente), nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, sono stati rideterminati gli importi, prevedendo una riduzione di 8 milioni di euro per il 2017 che, tuttavia, è riconducibile alla copertura finanziaria degli oneri recati dalle norme volte ad aggiungere tra i beneficiari del Fondo sperimentale istituito per gli anni 2016-2017 presso il Ministero del lavoro - finalizzato a reintegrare l'INAIL degli obblighi di copertura assicurativa di malattie e infortuni - anche coloro che sono coinvolti in attività in favore di soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità; degli oneri relativi all'aumento le risorse del Fondo per le misure anti-tratta per l'anno 2017;

esaminata la Tabella B (conto capitale), che, in relazione al Ministero della Giustizia, prevede importi pari a 20 milioni per il 2017, a 30 milioni per il 2018 e a 40 milioni annui a decorrere dal 2019;

considerate le disposizioni di cui all'articolo 6 della Parte II del disegno di legge in titolo, il quale, autorizzando l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2017, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5), autorizza, il Ministro dell'economia e delle finanze a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal CONI, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza

e per la rieducazione di detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e di detenuti e internati, nel programma «Amministrazione penitenziaria» e nel programma «Giustizia minorile e di comunità», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2017;

considerato, infine, relativamente allo stato di previsione del Ministero della giustizia, che la Tabella n. 5, come rideterminata dalla Nota di variazione, prevede per il 2017 uno stanziamento di competenza pari a 7.932,2 milioni di euro,

formula un rapporto favorevole

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 6 dicembre 2016

Plenaria**126^a Seduta**

Presidenza del Presidente
CASINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Amendola.

La seduta inizia alle ore 17,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2611 e 2611-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 6 e 6-bis)** Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019 (Rapporto alla 5^a Commissione. Esame. Rapporto favorevole)

Il presidente CASINI ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame del disegno di legge n. 2611 e relativa Nota di variazioni, per le parti di competenza.

Fa presente che la legge n. 163 di quest'anno ha modificato la disciplina contabile e che la manovra finanziaria si compone di un unico documento, che incorpora quelli che fino all'anno scorso erano la legge di bilancio e la legge di stabilità

Ricorda che il regolamento del Senato stabilisce una procedura particolare per la sessione di bilancio, che prevede un regime speciale per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti. Ricorda altresì che la Commissione è chiamata a redigere un rapporto alla Commissione bilancio entro le ore 20.30 di oggi.

Dà quindi la parola al relatore SANGALLI.

Il relatore SANGALLI (PD) ricorda che la recente riforma della finanza pubblica (legge n. 163 del 2016) ha apportato alcune importanti innovazioni alla disciplina contabile. I contenuti che erano propri della legge di bilancio e della legge di stabilità sono ora ricompresi in un unico provvedimento denominato sinteticamente «legge di bilancio». Il documento è riferito ad un periodo triennale e si articola in due sezioni. La prima sezione riporta le misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica (corrisponde cioè essenzialmente alla «vecchia» legge di stabilità). La seconda sezione indica invece le previsioni di entrata e di spesa sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile. Questa sezione, che corrisponde alla «vecchia» legge di bilancio, assume ora un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente sugli stanziamenti a legislazione vigente, integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione. La *ratio* sottesa alla riforma è quella di incentrare la decisione di bilancio sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche e non sulla loro variazione al margine come avveniva finora, portando al centro del dibattito parlamentare le priorità dell'intervento pubblico, considerato nella sua interezza.

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione esteri, sottolinea che, nella sezione I del disegno di legge, cioè nell'articolo 1, ci sono diversi aspetti di interesse, che tendenzialmente mirano a rafforzare, sul piano delle risorse finanziarie, la proiezione italiana all'estero.

Per l'organizzazione e lo svolgimento del vertice G7 a Taormina (previsto per maggio 2017), viene autorizzata una spesa di 45 milioni per interventi di adeguamento infrastrutturale e connessi alle esigenze di sicurezza.

Con riguardo agli impegni assunti in sede multilaterale, il disegno di legge, con un emendamento approvato alla Camera, autorizza i fondi per il terzo Piano di azione nazionale su «Donne Pace e Sicurezza», come previsto dalla risoluzione 1325 del 2000 e da successive risoluzioni del Consiglio di sicurezza ONU. Lo stanziamento è di 1 milione di euro per il 2017 e di 500.000 euro per ciascuna annualità 2018 e 2019 (comma 350, articolo 1).

È inoltre autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 20 milioni di euro per l'anno 2019, al fine di consentire la partecipazione italiana a centri di ricerca europei e internazionali ed alle iniziative promosse dai gruppi informali dalle istituzioni e dagli organismi dell'Unione europea e dalle banche e da fondi internazionali di sviluppo (comma 582).

Sul versante della promozione degli investimenti stranieri del nostro Paese, sono previste agevolazioni fiscali e finanziarie volte ad attrarre investimenti esteri, introducendo una specifica disciplina all'interno delle norme in materia di immigrazione, volta a facilitare l'ingresso in Italia di potenziali investitori. Ci sono anche incentivi per il rientro in Italia

di docenti e ricercatori residenti all'estero, rendendo strutturale la misura che consente di abbattere, per un determinato periodo di tempo, la base imponibile in favore di questi soggetti.

Sul versante della razionalizzazione delle spese dell'Amministrazione degli esteri è prevista una maggiore entrata di 16 milioni per ciascun anno del triennio 2017-2019, derivante dalla vendita di immobili all'estero facente capo alla rete diplomatico-consolare. È inoltre resa permanente, a decorrere da questo esercizio finanziario, l'acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato degli introiti, valutati in 6 milioni annui, derivanti dall'aumento della tariffa dei diritti consolari. Rimangono parimenti acquisite all'entrata del bilancio dello Stato i maggiori introiti, rispetto all'esercizio finanziario 2014, pari a 4 milioni di euro, derivanti da tale aumento (comma 426).

Ricorda che, nel corso dell'esame alla Camera è stata anche introdotta una norma che destina al rafforzamento dei servizi consolari una quota del 30 per cento dei proventi derivanti dai versamenti effettuati per le domande di riconoscimento della cittadinanza (comma 429). Tali risorse saranno trasferite agli uffici che hanno operato la percezione del contributo, in proporzione alle percezioni introitate. Le somme saranno destinate prioritariamente alla contrattualizzazione di personale locale per lo smaltimento dell'arretrato.

Ci sono previsioni importanti in materia di promozione della lingua e della cultura italiane. Viene infatti istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) un fondo dotato di 20 milioni euro per il 2017, di 30 per il 2018 e di 50 per ciascuno degli anni 2019 e 2020. La definizione degli interventi da finanziare verrà effettuata con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro degli esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e con il Ministro dei beni culturali (commi 587 e 588).

Una modifica approvata durante l'esame presso la Camera dispone, per il 2017, l'esecuzione di ulteriori interventi per un importo complessivo di 1 milione e 300 mila euro. In particolare, 300 mila euro sono stati destinati alle agenzie specializzate nei servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero, mentre 1 milione è finalizzato ad integrare la dotazione finanziaria dei contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero (comma 589).

Un ulteriore comma aggiuntivo autorizza la spesa di 4 milioni di euro a decorrere dal 2017 con particolare riferimento agli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero (comma 592).

Nell'ambito degli interventi per la cooperazione allo sviluppo e la gestione dei flussi migratori si segnala il fondo (sul bilancio MAECI) finalizzato ad interventi straordinari di dialogo con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie, con una dotazione di 200 milioni per il 2017 (comma 621). Si tratta di un impegno assunto dal Governo italiano in occasione della Conferenza ministeriale Italia-Africa dello scorso maggio, e in coerenza con le linee delle nuove politiche dell'Unione europea in materia di migrazioni e di partenariato regionale.

Sempre in tema di cooperazione allo sviluppo si segnala la possibilità di utilizzare una quota del fondo rotativo costituito presso la Cassa depositi e prestiti per la costituzione di un fondo di garanzia per i prestiti concessi ad iniziative riguardanti la cooperazione, anche per il finanziamento della quota di capitale di rischio per la costituzione di imprese miste in Paesi *partner*, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese (comma 622).

Da ultimo, sempre su questo tema, segnala l'estensione (limitatamente al 2017 e nel limite di 40 milioni di euro) delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal MAECI, del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie (comma 629).

Per quanto riguarda la sezione II del disegno di legge in esame, le principali previsioni di spesa di competenza della Commissione sono ovviamente nello stato di previsione del MAECI (Tabella 6).

Lo stato di previsione del MAECI si articola in 2 missioni e 14 programmi.

Rispetto ai dati del bilancio assestato 2016, l'andamento delle spese finali di competenza nel bilancio integrato presenta un incremento di poco superiore ai 200 milioni, passando da 2.392,8 a 2.603 milioni. In particolare il MAECI registra un aumento delle proprie spese finali (per 2.612 milioni) pari all'8,7 per cento, in relazione soprattutto alle disposizioni della Sezione I. Complessivamente l'incidenza dello stato di previsione del MAECI per il 2017 sul bilancio dello Stato rimane allo 0,43 per cento, in linea con i due esercizi finanziari precedenti.

Per quanto attiene alle principali variazioni, segnala: la cooperazione allo sviluppo (programma 4.2), che passa da 897,48 milioni (assestato 2016) a 950,79 milioni; gli Italiani nel mondo e le politiche migratorie (programma 4.6) che passa da 44,67 milioni a 237,21 milioni; la proiezione nel mondo ed il sistema Paese (programma 4.9) che passa da 145,81 a 165,05 milioni; la rappresentanza all'estero ed i servizi ai cittadini ed alle imprese (programma 4.13) che passa da 566,26 milioni a 574,79 milioni.

Il programma «Promozione della pace e sicurezza internazionale» registra invece una riduzione da 466,47 milioni a 455,12 milioni; così come il programma 4.12, «Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari» che passa da 113,51 milioni a 76,18 milioni.

Nell'allegato conoscitivo sono poi richiamate le autorizzazioni legislative di spesa del MAECI su cui sono state operate variazioni ai sensi della legge di contabilità.

In particolare sono definanziate, fra le altre, le autorizzazioni di spesa riguardanti l'attuazione degli accordi istitutivi dell'OCSE (-2 milioni nel 2017, -1 milione nel 2018 e nel 2019), l'esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite (-1,8 milioni nel 2017, - 900.000 nel 2018 e nel 2019), mentre vengono rifinanziate le risorse per la partecipazione italiana agli aumenti di capitale delle banche multilaterali di sviluppo (28,6 milioni nel 2017, 7,3 milioni nel 2018 e nel 2019), così come il contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei fondi multilaterali di sviluppo e del

Fondo globale per l'ambiente (108 milioni nel 2017, 67 milioni nel 2018 e 97 milioni nel 2019).

Conclude su un tema di particolare interesse, e cioè l'aiuto italiano allo sviluppo. Ricordo che, con la piena entrata in vigore della riforma del settore, anche il sistema di finanziamento ha subito una profonda ristrutturazione. La maggior parte delle somme afferiscono ora ai capitoli destinati al finanziamento della nuova Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

Per quanto concerne l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, per il 2017 i relativi stanziamenti sono raggruppati in tre nuovi capitoli dello stato di previsione del MAECI: le spese per il personale (che reca stanziamenti per 19,11 milioni); le spese di funzionamento (3,38 milioni) e gli interventi di cooperazione (che reca fondi per 392,86 milioni). Il totale dei fondi ammonta a 415,35 milioni di euro.

Restano nello stato generale di previsione del MAECI i soli capitoli riferiti alle retribuzioni ed altri assegni fissi del personale assunto a contratto o in posizione di comando o di fuori ruolo (per una somma complessiva di 1,4 milioni per il 2017), e alle spese per acquisti di beni e servizi (per una somma di 469 mila euro).

Ricorda che la legge di riforma del settore prevede un documento riassuntivo delle somme complessivamente destinate, dai vari Dicasteri, alla cooperazione allo sviluppo. Lo Stato di previsione del MAECI definisce, nell'allegato 18 tale quadro degli stanziamenti, che ammontano a un totale complessivo di 4 miliardi e 819 milioni di euro per il 2017.

Di questa somma complessiva, 1 miliardo e 278 milioni di euro rientrano nello stato di previsione del MAECI. Oltre ai programmi già richiamati, si segnalano, fra gli altri, il capitolo 2306 (470 milioni per l'esecuzione degli accordi di cooperazione tra l'Ue e stati ACP); il capitolo 3393, che reca contributi alle spese delle Nazioni Unite (per circa 67 milioni), dell'OSCE (circa 15 milioni) e del Consiglio d'Europa (12,32 milioni) ed il capitolo 3109 recante fondo da ripartire per i Paesi africani coinvolti dalle rotte migratorie verso l'Europa, con l'importo di 200 milioni.

Per quanto riguarda il Ministero dell'economia e delle finanze, le risorse destinate alla cooperazione sviluppo sono pari a 1.768 milioni di euro. Particolarmente importanti appaiono i capitoli 2751 e 2752 (contributo alla quota del bilancio UE destinata all'aiuto pubblico allo sviluppo indicata dall'Italia, con risorse per circa 1 milione); il capitolo 7175, partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali (con 433 milioni); il capitolo 7179, partecipazione agli aumenti di capitale nelle banche multilaterali di sviluppo (con 161,14 milioni) ed il capitolo 7182, iniziative per la cancellazione del debito dei Paesi poveri, con 50 milioni di euro.

Nello stato di previsione del Ministero dell'interno, che destina alla cooperazione oltre 1 miliardo e 720 milioni si segnalano, le spese per servizi di accoglienza in favore di stranieri (1.320 milioni); il fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (quasi 200 milioni) e il fondo per l'accoglienza minori stranieri non accompagnati, per 170 milioni di euro.

Ricorda infine che concorrono al complesso degli interventi per la cooperazione allo sviluppo, con importi di minore entità, anche alcuni capitoli afferenti agli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico, dell'istruzione, delle infrastrutture, dell'ambiente, della difesa e della salute.

Il Presidente registra l'orientamento dei gruppi a non presentare emendamenti e ordini del giorno.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il relatore SANGALLI (PD) illustra quindi una proposta di rapporto favorevole.

Il senatore ZIN (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dichiara il proprio voto di astensione.

Il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone infine in votazione la proposta di rapporto favorevole, pubblicata in allegato, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 18.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DE-
GLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE IN-
TERNAZIONALE PER L'ANNO FINANZIARIO 2017 E
PER IL TRIENNIO 2017-2019, E RELATIVA NOTA DI
VARIAZIONI (DISEGNI DI LEGGE NN. 2611 E 2611-BIS
– TABELLE 6 E 6-BIS)**

La 3^a Commissione, Affari esteri, emigrazione,

esaminato il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziaria 2017 e il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e relativa Nota di variazioni, le allegate tabelle 6 e 6-bis;

rilevato che nella sezione I del disegno di legge sono presenti misure che puntano a rafforzare, sul piano delle risorse finanziarie, la proiezione italiana all'estero;

preso atto dell'autorizzazione di spesa finalizzata all'organizzazione e allo svolgimento del vertice G7 a Taormina, previsto per il prossimo mese di maggio;

espresso apprezzamento per le misure di sostegno all'impegno italiano in sede multilaterale, in particolare attraverso l'autorizzazione di fondi per il terzo Piano di azione nazionale su «Donne Pace e Sicurezza», in attuazione di quanto previsto dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza ONU n. 1325 del 2000, nonché per consentire la partecipazione italiana a centri di ricerca europei e internazionali ed alle iniziative promosse dai gruppi informali dalle istituzioni e dagli organismi dell'Unione europea e dalle banche e da fondi internazionali di sviluppo;

valutate con favore le misure volte a promuovere gli investimenti stranieri del nostro Paese, con una specifica disciplina all'interno delle norme in materia di immigrazione nonché quelle finalizzate ad incentivare il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all'estero;

preso atto delle misure assunte in materia di razionalizzazione delle spese dell'Amministrazione degli affari esteri, ed in particolare della previsione di maggiori entrate derivanti dalla vendita di immobili all'estero facenti capo alla rete diplomatico-consolare, nonché dell'acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato degli introiti derivanti dall'aumento della tariffa dei diritti consolari;

apprezzata la norma che destina al rafforzamento dei servizi consolari una quota dei proventi derivanti dai versamenti effettuati per le domande di riconoscimento della cittadinanza;

salutate con favore le misure previste in materia di promozione della lingua e della cultura italiane, ed in particolare l'istituzione di un apposito fondo dedicato, nonché il sostegno garantito alle agenzie stampa dedicate agli italiani residenti all'estero e alla stampa italiana all'estero;

espresso apprezzamento per le misure ed i contributi previsti in materia di cooperazione allo sviluppo, ed in particolare per garantire la piena operatività, anche in termini di risorse umane, all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;

segnalata con favore la destinazione di una quota del fondo rotativo fuori bilancio costituito presso la Cassa depositi e prestiti per la costituzione di un fondo di garanzia per i prestiti concessi ad iniziative riguardanti la cooperazione allo sviluppo, ed auspicando che nella gestione di tale fondo venga valorizzato il ruolo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

segnalata altresì positivamente l'estensione (limitatamente al 2017 e nel limite di 40 milioni di euro) delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli esteri, del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, ed auspicando che tale meccanismo sia reso strutturale;

ribadita infine l'importanza delle politiche di aiuto allo sviluppo quali strumento essenziale nella gestione dei fenomeni migratori, ed espresso apprezzamento per la previsione di un Fondo finalizzato ad interventi straordinari di dialogo con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie,

esprime parere favorevole.

DIFESA (4^a)

Martedì 6 dicembre 2016

Plenaria

202^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giocchino Alfano.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta il presidente LATORRE informa la Commissione che nella seduta dell'Assemblea convocata per le ore 16,30 di oggi il presidente del Senato darà avvio alla sessione di bilancio.

In ragione di ciò, propone di convocare una ulteriore seduta al termine degli odierni lavori dell'Assemblea, onde poter dar luogo all'esame del disegno di legge di bilancio per il 2017.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Con riferimento all'interrogazione iscritta all'ordine del giorno, relativa alla possibile chiusura del centro di selezione per volontari in ferma prefissata di un anno dell'Esercito di Palermo, il senatore MARTON (M5S) ricorda che il Gruppo Movimento 5 Stelle aveva presentato un atto simile, a risposta scritta, al quale il Governo non aveva, però, mai fornito risposta.

Auspica quindi che le odierne delucidazioni possano, nei fatti, chiarire anche i quesiti contenuti nel predetto atto di sindacato ispettivo, ancorché di diversa natura.

Il senatore SANTANGELO (*M5S*) si associa a quanto osservato dal senatore Marton.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario ALFANO risponde all'interrogazione n. 3-02585, dei senatori Campanella e Bocchino, sulla possibile chiusura del centro di selezione per volontari in ferma prefissata di un anno dell'Esercito di Palermo, rilevando che il riordino della Sanità militare rientra nel più ampio quadro del processo di ristrutturazione e snellimento dell'organizzazione militare, caratterizzato da vari provvedimenti di soppressione, accorpamento e riorganizzazione delle strutture, avviato ormai da alcuni anni.

In particolare, il progetto di riordino della Sanità militare, approvato nel 2012, prevede, tra le varie misure, la graduale contrazione dei centri di selezione per volontari in ferma prefissata per un anno (VFP1) dell'Esercito, portandoli da sei a uno, determinando, così, una consistente riduzione dei costi di gestione. Nel 2013, poi, si è proceduto alla soppressione dei centri di selezione di Cagliari, Bologna e Bari e, successivamente, lo scorso 1° luglio 2016, è stato chiuso anche il Centro di selezione di Napoli, determinando una redistribuzione del carico di lavoro (ovvero del numero di candidati da selezionare) sugli altri enti competenti alla selezione, nonché il reimpiego funzionale di personale sanitario «specialistico» di Forza armata.

In conseguenza di quanto precede, per non incidere troppo sulle spese a carico dei giovani provenienti dalle due isole maggiori, è stato disposto che le prove fisiche vengano effettuate presso le sedi di Palermo e Cagliari per i candidati siciliani e sardi e quelle di Foligno e Roma per gli altri, e che le selezioni fisio-psico-attitudinali siano svolte a Foligno, Roma e Palermo. In particolare, la razionalizzazione dell'area della selezione prevede la costituzione di un centro di selezione VFP1 unico dell'Esercito a Roma, che sarà attuato solo dopo il trasferimento del Centro di selezione dall'attuale sede della caserma «Manara» alla caserma «Filiberto», nel comprensorio della Cecchignola. Considerato poi che il provvedimento di chiusura del centro di selezione di Palermo è legato alla tempistica di realizzazione del centro unico di selezione di Roma, è stato quindi deciso, in via precauzionale, di non procedere alla soppressione del predetto centro selezione di Palermo, che sarà differita almeno fino al 31 dicembre 2018. Peraltro, nel caso di chiusura del centro di selezione di Palermo, il personale effettivo troverebbe impiego nella stessa sede.

Nello specifico, per il personale militare verranno adottati gli opportuni provvedimenti, affinché siano contemperate le aspettative del personale interessato con quelle istituzionali ed esaminando, comunque, tutte le situazioni personali, familiari che saranno rappresentate. Analogamente si procederà nei riguardi del personale civile, nell'ambito delle procedure di reimpiego previste dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali.

Replica il senatore CAMPANELLA (*Misto-SI-SEL*), osservando che gli spostamenti dei centri di selezione appaiono in ogni caso penalizzanti per coloro che intendono accedere alla vita militare e rilevando che l'attuale stato di cose incide prevalentemente sulle persone meno abbienti.

Rammenta inoltre che nell'atto di sindacato ispettivo a sua firma figurava la proposta di consentire un utilizzo suppletivo della struttura e del personale, anche in sinergia coi locali presidi sanitari civili ed eventualmente in forza di convenzioni ulteriori con prestazioni bilaterali, invitando il Governo a tenere nel debito conto gli indubbi vantaggi derivanti dall'attuazione della predetta misura.

Conclude dichiarandosi insoddisfatto delle delucidazioni ricevute.

Il presidente LATORRE dichiara infine conclusa l'odierna procedura informativa.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente LATORRE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi al termine dei lavori dell'Assemblea per l'esame del disegno di legge di bilancio.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

Plenaria

203^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giocchino Alfano.

La seduta inizia alle ore 17,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2611 e 2611-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

– (Tabb. 11 e 11-bis) Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019
(Rapporto alla 5^a Commissione. Esame. Rapporto favorevole)

Il presidente LATORRE dà brevemente conto delle innovazioni apportate dalla riforma dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, operata dalla legge n. 163 del 2016, illustrando contestualmente gli aspetti procedurali della sessione di bilancio.

Cede quindi la parola al relatore per l'illustrazione del provvedimento.

Il relatore Luciano ROSSI (*AP (NCD-UDC)*) illustra quindi i profili di competenza della Commissione, iniziando dalla prima sezione del disegno di legge, relativa alle misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica, composta da un unico articolo.

In particolare, il comma 84, frutto di una modifica introdotta dalla Camera dei deputati, consente di rimodulare, fermo restando il limite complessivo del quaranta per cento fissato dalla legge, la percentuale delle risorse degli enti di previdenza che possono essere destinate alla sottoscrizione di fondi immobiliari, tra cui figurano i fondi comuni di investimento immobiliare a cui trasferire o conferire immobili non più utilizzati dal Ministero della difesa e suscettibili di valorizzazione (articolo 33, comma 8-*quater*, del decreto-legge n. 98 del 2011).

Per quanto attiene al comma 365, che prevede l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per finanziare rinnovi contrattuali e nuove assunzioni presso talune amministrazioni pubbliche, osserva che, oltre alla modifica operata dalla Camera dei deputati (che prevede il parere del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa per l'adozione del decreto di ripartizione del Fondo stesso), rilevano anche la lettera *b*) (che non ha invece subito modifiche di rilievo e che prevede la destinazione di risorse del fondo, per il 2017 e a decorrere dal 2018, ad assunzioni a tempo indeterminato nelle Amministrazioni dello Stato, inclusi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco), e la lettera *c*) (che prevede invece la destinazione di risorse del fondo all'attuazione della revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera del personale delle Forze di polizia ovvero la destinazione di tali risorse al finanziamento della proroga, per il solo 2017, del contributo straordinario di 960 euro previsto dalla legge n. 208 del 2015 in favore del personale non dirigente delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate). Sempre con riferimento alla predetta lettera *c*), pone inoltre l'accento su una modifica operata dall'altro ramo del Parlamento relativa alle risorse da destinare al riordino delle carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Prosegue quindi la propria esposizione soffermandosi sul comma 377. La disposizione, che non ha subito modificazioni, proroga fino al 31 dicembre 2017 e limitatamente a 7.050 unità l'operatività del piano di im-

piego, concernente l'utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia, al fine di garantire la prosecuzione degli interventi delle forze armate nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili. Viene, in particolare autorizzata, la spesa di 123 milioni di euro per l'anno 2017 con specifica destinazione di euro 120.536.797 per il personale delle forze armate utilizzato nel piano di impiego operativo ed euro 2.463.203 per il personale delle forze di polizia che concorrono, unitamente alle Forze armate, nel controllo del territorio.

Con riferimento alle misure di cui ai commi da 425 a 432, relative all'efficientamento della spesa dei Ministeri, rileva poi che le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati concernono solo i Ministeri degli affari esteri e dell'istruzione e dovrebbero, per quanto attiene alla Difesa, ritenersi ancora validi i dati di cui alla relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato alla Camera. Tali dati elencavano i contributi del Ministero della difesa in 74,9 milioni di euro per il 2017, in 74,8 milioni di euro per il 2018 e in 71,4 milioni di euro per il 2019.

Dopo aver posto l'accento sul comma 596 (introdotto dalla Camera e che autorizza la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dalla Difesa), e sulle misure previste dai commi 597 e 598 (introdotti anch'essi durante l'esame presso la Camera e recanti misure per la riduzione del debito dell'Ente strumentale Croce rossa (soggetto, per quanto di competenza, anche alla vigilanza del Ministero della difesa), nei confronti del sistema bancario, conclude illustrando il comma 623 (non modificato nel corso dell'esame in prima lettura), che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione finanziaria di 70 milioni di euro per l'anno 2017 e di 180 milioni annui per il periodo 2018-2030 per l'acquisto e ammodernamento dei mezzi strumentali in uso alle Forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria), e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Con riferimento alla seconda sezione del disegno di legge si sofferma innanzitutto sull'articolo 12 del provvedimento, che non ha subito modifiche e che reca le consistenze organiche di talune categorie di ufficiali, di sottufficiali e di allievi, nonché le spese derivanti da accordi internazionali ed afferenti alle strutture multinazionali della NATO, ravvisando altresì disposizioni di interesse nell'articolo 18. Quest'ultima norma (che non ha, del pari, subito interventi in prima lettura) prevede, al comma 6, che le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, siano conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il comma 25, inoltre, in relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», pre-

vede che il Ministro dell'economia e delle finanze riassegni nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2017, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse e accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre Amministrazioni.

Procede quindi alla disamina dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il triennio 2017-2019, osservando che esso si compone, in via generale, di 3 missioni e 9 programmi e vede –rispetto alla legge di bilancio precedente- cambiamenti nell'articolazione e nel contenuto anche per effetto del riordino del Corpo forestale dello Stato, assorbito nell'Arma dei carabinieri, nonché di una diversa evidenziazione delle missioni militari internazionali e di altri minori interventi.

Osserva inoltre che la missione «Difesa e sicurezza del territorio», presenta modifiche nell'articolazione dei programmi (con la soppressione di due unità di voto, secondo quanto riportato dalla nota integrativa) che derivano da una diversa ripartizione di alcune voci al suo interno, dall'allocazione delle risorse del cessato programma «Fondi da assegnare», nonché dalla redistribuzione di risorse provenienti dalla missione «Ricerca e innovazione». Rilevante il fatto che, a partire dal 2017, il Ministero della difesa acquisisca una competenza nell'ambito della missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» tramite il nuovo programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare» appositamente istituito a seguito dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Tale programma raccoglie infatti tutte le risorse finanziarie che nel 2016 erano gestite dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per il pagamento degli stipendi al personale e delle spese di funzionamento del Corpo forestale dello Stato.

Prosegue la propria esposizione rilevando che, per quanto riguarda il 2017 il volume finanziario complessivo del bilancio della Difesa, secondo quanto riportato dalla nota integrativa, risulta pari a 20.268 milioni di euro che, rapportati al PIL previsionale per il 2017 (definito in 1.703 miliardi), corrisponde all'1,190 per cento, a fronte dell'1,195 per cento di incidenza del 2016. Rispetto al 2016, le disponibilità per il 2017, pari a 20.281,1 milioni di euro, vedono peraltro un decremento di 29,2 milioni di euro. Sempre con riferimento alla predetta tematica, dà inoltre conto dei lievi cambiamenti derivanti dagli interventi effettuati in prima lettura: nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza riportato dalla nota di variazioni, infatti, le risorse assegnate aumentano leggermente e assommano a circa 20.269 milioni per il 2017 (un milione in più), 20.061 milioni per il 2018 e 20.027 milioni per il 2019.

Conclude soffermandosi sugli stanziamenti di competenza presenti negli stati di previsione di altri Ministeri, ponendo l'accento su quelli relativi alle missioni internazionali contenuti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sul rilevante contributo apportato da quelli contenuti nello stato di previsione del Ministero dello svi-

luppo economico (interventi agevolativi per il settore aeronautico, interventi per lo sviluppo e l'acquisizione delle fregate FREMM e delle relative dotazioni operative e, infine, interventi nel settore marittimo a tutela degli interessi di difesa nazionale).

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti per le ore 18 della giornata odierna, nonché di sospendere temporaneamente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 17,50, riprende alle ore 18,10.

Il presidente LATORRE informa la Commissione che, alla scadenza del termine, non risultano presentati ordini del giorno ed emendamenti. Constata altresì che non vi sono iscritti a parlare in sede di discussione generale.

Il relatore Luciano ROSSI (*AP (NCD-UDC)*) propone alla Commissione uno schema di rapporto favorevole (pubblicato in allegato).

Il presidente LATORRE rileva che non vi sono iscritti a parlare per dichiarazione di voto.

Previa verifica del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di rapporto favorevole del relatore, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 18,15.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DELLA DIFESA PER L'ANNO FINANZIARIO 2017 E
PER IL TRIENNIO 2017-2019, E RELATIVA NOTA DI
VARIAZIONI (DISEGNI DI LEGGE NN. 2611 E
2611-BIS – TABELLE 11 E 11-BIS)**

La Commissione difesa,

esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e relativa Nota di variazioni, le allegate tabelle 11 e 11-bis,

formula un rapporto favorevole.

BILANCIO (5^a)

Martedì 6 dicembre 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 17

Presidenza del Presidente
TONINI

Orario: dalle ore 11,10 alle ore 11,35

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DI UN DOCUMENTO CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO

Plenaria

669^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 12,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2611) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente TONINI (PD), in qualità di relatore, ricorda che la Commissione bilancio del Senato è chiamata a rendere un parere prelimi-

nare, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento, al Presidente del Senato, in ordine alla correttezza della copertura finanziaria del disegno di legge di bilancio, in conformità alle norme di contabilità pubblica. A tale proposito, ritiene utile ricordare che la recente riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune innovazioni alla disciplina contabile, che hanno trovato per la prima volta attuazione nel corso della presente sessione di bilancio. Per il nuovo disegno di legge di bilancio, peraltro, a differenza di quanto avveniva per la legge di stabilità, non si prevede alcun vincolo di copertura finanziaria, posto che il bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 243 del 2012, soggiace ad una regola di equilibrio per effetto della quale il valore del saldo netto da finanziare o da impiegare si raccorda con il percorso programmatico stabilito per gli obiettivi di finanza pubblica. Di tale coerenza si deve dare conto sia nella relazione tecnica che nella nota tecnico-illustrativa, allegate al disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, commi 12-bis, lettera c), e 12-quater, lettera a), della legge n. 196 del 2009 come aggiornati all'atto del passaggio del disegno di legge all'esame del Senato. Alla luce di tali criteri, segnala in premessa che la manovra, sia con riguardo al suo ammontare che alla composizione della stessa tra le diverse misure di entrata e di spesa, ivi comprese quelle destinate al reperimento delle risorse a copertura dell'intervento, è volta a mantenere il percorso di consolidamento fiscale, che prevede per l'Italia il conseguimento del proprio obiettivo di medio termine del pareggio strutturale di bilancio (*Medium Term Objective*, MTO) nel 2019. Rammenta che tale percorso prevedeva nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2016 un indebitamento netto che rispetto al dato tendenziale dello 1,6% di Pil, si posizionava al livello programmatico di 2,0 punti di Pil nel 2017, poi aumentato nel Documento Programmatico di Bilancio (DPB) a 2,3 punti percentuali di Pil. Aumento che, va rammentato, è inferiore a quanto consentito dalle risoluzioni parlamentari di approvazione della Nota di aggiornamento al DEF 2016, che hanno autorizzato un ulteriore spazio fiscale, rispetto al 2,0 per cento della Nota, di 0,4 punti di Pil. La misura complessiva della manovra, che incorpora anche gli effetti del decreto-legge fiscale n.193 del 2016 reperisce risorse per circa 21,3 miliardi, a fronte di impieghi di ammontare superiore, pari a 33,3 miliardi. Il saldo della manovra è pertanto negativo per circa 12 miliardi (0,7 punti percentuali di Pil), che peggiorano per un pari importo il deficit (indebitamento netto), che dai 27,8 miliardi (1,6 per cento del Pil) previsti a legislazione vigente – cioè in assenza di manovra – sale a 39,8 miliardi, vale a dire al livello del 2,3 per cento di Pil indicato nel DPB. Per quanto concerne i profili finanziari, la relazione tecnica aggiornata espone una tavola di raccordo tra il saldo netto da finanziare programmatico e il conto della pubblica amministrazione programmatico, che rappresenta la coerenza tra i saldi programmatici riferiti al bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito nella Nota di aggiornamento del DEF. Si tratta in sostanza, come risulta

dalla medesima relazione tecnica, del raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal quadro generale riassuntivo del disegno di legge di bilancio, e l'indebitamento netto programmatico dello Stato, ossia comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto dello Stato, e del raccordo tra il predetto indebitamento netto e quello programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso. La relazione tecnica, in particolare, illustra i passaggi successivi che, a partire dal disegno di legge di bilancio integrato, permettono di definire gli obiettivi programmatici in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo. In definitiva, dalla tavola di raccordo emerge che, in corrispondenza di un saldo netto da finanziare risultante dal disegno di legge di bilancio pari a 38.599 milioni nel 2017, 27.249 milioni nel 2018 e 8.628 milioni nel 2019, l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni si attesta a circa 41.110 milioni nel 2017, 20.932 milioni nel 2018 e 4.212 milioni nel 2019. Tali valori del saldo netto appaiono coerenti sia con il livello massimo del saldo netto da finanziare fissato dall'articolo 1 del disegno di legge di bilancio, sia con l'indebitamento netto programmatico, come risultante dai valori tendenziali riportati nella Nota di aggiornamento del DEF 2016, modificati alla luce degli effetti complessivi della manovra, come rappresentati dal prospetto riepilogativo allegato al disegno di legge di bilancio 2017.

Propone pertanto di sottoporre all'attenzione del Presidente del Senato un parere di nulla osta in relazione ai profili di cui all'articolo 126, comma 4, del Regolamento.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede un chiarimento circa l'equilibrio finanziario del disegno di legge di bilancio, facendo in particolare riferimento al margine dello 0,1 per cento mancante per raggiungere il parametro massimo concordato in sede europea di rapporto fra indebitamento e PIL. Si domanda se, alla luce del carattere stimato delle fonti di copertura finanziaria derivanti dal decreto-legge correlato alla manovra di bilancio, non si tratti di un quadro eccessivamente ottimistico dal punto di vista della tenuta dei conti pubblici.

Il vice ministro MORANDO conferma che il Parlamento ha autorizzato il Governo a raggiungere un rapporto di indebitamento rispetto al PIL pari al 2,4 per cento e che tale valore non è stato raggiunto nel testo discusso in prima lettura. Gli emendamenti approvati dalla Camera dei deputati hanno struttura compensativa e non sono andati pertanto ad incrementare il ricorso al debito. In conclusione quindi conferma che il disegno di legge di bilancio risponde a criteri prudenziali e che, ove si ritenesse di apportare delle modificazioni durante l'esame presso il Senato, residua ancora il margine dello 0,1 per cento, richiamato dalla senatrice Comaroli, per rispondere ad ulteriori eventuali esigenze.

Nessun altro chiedendo di intervenire il PRESIDENTE propone l'espressione di un parere così formulato: «La Commissione programma-

zione economica, bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo,

premessi che:

la recente riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune significative innovazioni alla disciplina contabile, che riguardano sia l'articolazione che i contenuti della manovra di finanza pubblica;

per quanto riguarda l'articolazione della manovra, la novità più rilevante consiste nel fatto che sono stati accolti in un unico provvedimento (il disegno di legge di bilancio), composto da due sezioni, i contenuti dei due disegni di legge (stabilità e bilancio) che, ai sensi della legislazione previgente, dovevano essere presentati alle Camere;

in questo quadro, il disegno di legge di bilancio, sulla base di quanto previsto dall'articolo 14 della legge n. 243 del 2012, non soggiace ad una regola di copertura ma ad una regola di equilibrio, per effetto della quale il valore del saldo netto da finanziare o da impiegare da esso risultante deve essere coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica;

rilevato che, per quanto concerne i profili finanziari:

la relazione tecnica reca elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare risultante dal disegno di legge di bilancio con gli obiettivi programmatici attraverso una tavola di raccordo tra il saldo netto da finanziare programmatico e il conto della pubblica amministrazione programmatico;

dalla tavola di raccordo emerge che, in corrispondenza di un saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, pari a circa 39 miliardi nel 2017, 27 miliardi nel 2018 e 9 miliardi nel 2019, l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni si attesta a circa 40 miliardi nel 2017, 20 miliardi nel 2018 e 3 miliardi nel 2019;

tali valori del saldo netto appaiono coerenti sia con il livello massimo del saldo netto da finanziare fissato dall'articolo 1 del disegno di legge di bilancio, sia con l'indebitamento netto programmatico risultante dai valori tendenziali riportati nella Nota di aggiornamento del DEF 2016, come modificati alla luce degli effetti complessivi della manovra;

esprime parere favorevole

ritenendo che i valori del saldo netto da finanziare risultanti dal disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 siano coerenti con l'indebitamento netto programmatico risultante dai valori tendenziali riportati nella Nota di aggiornamento del DEF 2016, come modificati alla luce degli effetti complessivi della manovra.».

Esprimono una dichiarazione di voto contraria, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori Silvana Andreina COMAROLI (*LN-Aut*), MANDELLI (*FI-PdL XVII*) e Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*).

Preannuncia un voto di astensione il senatore STEFANO (*Misto-Mov-PugliaPiù*).

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori la proposta di parere, messa ai voti, risulta approvata.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DELLE ORE 15

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata alle ore 15, è posticipata al termine dei lavori dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 12,30.

Plenaria

670^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 17,50.

SUL REGIME DI AMMISSIBILITÀ DEGLI EMENDAMENTI AL DOCUMENTO DI BILANCIO

Il PRESIDENTE avverte che, per la sessione di bilancio in corso, occorre rivedere le regole di ammissibilità degli emendamenti finalizzate al perseguimento dei saldi finanziari definiti nella risoluzione di approvazione del Documento di economia e finanza 2016, come integrato dalla Nota di aggiornamento, con riferimento al saldo netto da finanziare, al saldo di cassa delle pubbliche amministrazioni e all'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, già dettate con l'apposita circolare del Presidente del Senato diramata nel 2003. Le disposizioni che riguardano il regime di ammissibilità degli emendamenti presso la 5^a Commissione permanente (anche in considerazione della norma contenuta nell'articolo

128, comma 6 del Regolamento), devono infatti essere necessariamente interpretate alla luce della nuova articolazione della manovra e delle nuove regole che ne disciplinano i contenuti introdotti con le modifiche alla legge di contabilità di cui alla recente riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta con la legge n. 163 del 4 agosto 2016, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, che ha previsto alcune significative innovazioni alla struttura e ai contenuti del provvedimento, innovazioni che si riverberano anche sul regime di ammissibilità degli emendamenti. Il nuovo disegno di legge di bilancio presenta infatti una nuova articolazione tipica, in due sezioni, i cui contenuti normativi sono previsti dalla legislazione contabile. Pertanto nel bilancio vi sono elementi non emendabili; le modifiche operate dalla I sezione sono poi riversate nella II sezione attraverso la Nota di variazioni. In linea generale, alla luce della nuova articolazione del disegno di legge di bilancio, per quanto riguarda la prima sezione, le ordinarie regole di ammissibilità, prima applicate al disegno di legge di stabilità, sono riassunte nei seguenti termini. Saranno considerati inammissibili gli emendamenti alla parte normativa che introducono disposizioni che prevedono una modifica diretta dei programmi di spesa iscritti nella seconda sezione, in modo da escludere sovrapposizioni tra l'area normativa riservata alla prima sezione e l'area contabile riservata alla seconda sezione. Sono considerati inammissibili gli emendamenti nella parte in cui ci si limiti a specificare i riflessi di natura contabile sulla seconda sezione delle innovazioni normative introdotte nella prima sezione, posto che l'esplicitazione di tali riflessi, avendo valenza meramente tecnica, è rimessa al Governo attraverso l'elaborazione della Nota di variazioni. In particolare, si rammenta che la prima sezione può contenere, a differenza di quanto stabilito dalla precedente normativa, disposizioni di carattere complessivamente espansivo non essendo stata riproposta nella novella della legge n. 163 del 2016 la disposizione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *i*), della legge n. 196 del 2009, ai sensi della quale la legge di stabilità doveva indicare le sole norme che comportassero aumenti di entrata o riduzioni di spesa. In linea generale, sotto il profilo della compensazione finanziaria, gli emendamenti che comportano conseguenze finanziarie peggiorative dei saldi debbono essere costruiti a doppia voce, di cui la seconda è costituita dalla copertura; la compensazione deve riguardare gli effetti sul saldo netto da finanziare di competenza del bilancio dello Stato, sul saldo di cassa delle pubbliche amministrazioni e sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni; per il secondo e il terzo aspetto, occorre tener conto degli effetti, come quantificati nella relazione tecnica, nonché nel prospetto riepilogativo di cui all'articolo 21, comma 12-*bis*, della legge n. 196 del 2009, in relazione ai vari obiettivi e quindi considerando gli eventuali coefficienti di realizzazione assunti dal Governo. La compensazione deve riferirsi agli effetti dell'emendamento per tutta la durata della loro vigenza e deve garantire, dunque, mezzi di copertura di durata e quantità almeno uguale rispetto all'onere. Poiché il provvedimento non presenta in sé margini utilizzabili, tutti gli emendamenti con conseguenze finanziarie deb-

bono essere compensati; non possono essere usati mezzi di parte capitale per coprire oneri correnti. In merito ai limiti di contenuto, si rammenta poi il diverso tenore letterale della norma (articolo 21, comma 1-*quinqüies*) che ora sancisce che la prima sezione «non deve in ogni caso» contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio né interventi di natura localistica o microsettoriale. Tali emendamenti sono pertanto inammissibili. Sono inammissibili emendamenti aggiuntivi privi di effetti finanziari con decorrenza nel triennio di riferimento (articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *b*) della legge 196. Sono inammissibili emendamenti di modifica delle norme di contabilità generale dello Stato (articolo 128, comma 6, del Regolamento). Sono ammissibili, di converso, emendamenti aggiuntivi, purché con esclusivo contenuto ed effetto di miglioramento, nonché emendamenti sostitutivi, nel rispetto della compensazione e del contenuto proprio, e soppressivi, a condizione della compensazione. Sono inammissibili le proposte emendative che dispongono l'uso parziale di risparmi, a meno che non siano destinati all'attuazione degli istituti contrattuali e ai rinnovi contrattuali. Infine, sono ammissibili, ai sensi dell'articolo art. 21, comma 1-*ter*, lettera *f*) della legge n. 196 del 2009, emendamenti recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, commi 12 e 13 della predetta legge 196. Sono altresì ammissibili gli emendamenti relativi alla materia di cui all'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *g*), della legge n. 196 del 2009 (concorso degli enti territoriali). In linea generale, in caso di approvazione, le compensazioni superflue si intendono per non apposte, quelle esuberanti sono computate per il necessario, ove possibile, quelle incerte vengono adeguate, salva la congruità. Gli emendamenti dovranno essere formulati in modo da garantire un chiaro e reciproco collegamento tra la portata della disposizione onerosa e la parte compensativa. Si rammenta inoltre che non sono più allegati alla I sezione la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanenti, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente e le variazioni delle leggi che dispongano spese a carattere pluriennale in conto capitale, di cui alle Tabelle C, D e E della precedente legge di stabilità. Tali determinazioni sono incorporate nell'ambito della II sezione e sono riepilogate in una tabella avente carattere meramente informativo e non emendabile; le Tabelle A e B sono invece allegate alla I sezione. Restano invariati i criteri di emendabilità riguardanti tali tabelle. In particolare, per quanto attiene alla Tabella A gli emendamenti ad essa ad essa riferiti devono essere formulati con esclusivo riferimento alla dotazione relativa ai Ministeri medesimi. Eventuali indicazioni di specifiche finalizzazioni programmatiche devono intendersi come non apposte. Non sono inoltre ammissibili gli emendamenti volti a ridurre gli accantonamenti finalizzati alla copertura finanziaria di ratifiche di accordi internazionali (accantonamento della Tabella A relativo al Ministero degli affari esteri) e quelli volti a ridurre la quota degli accantonamenti corrispondente alle prenotazioni relative a provvedimenti in stato di relazione in Assemblea sui quali le Commissioni bilancio abbiano espresso un parere favorevole prima dell'avvio della sessione di bilancio. L'emendabilità della Tabella B è in li-

nea di massima soggetta alle medesime regole esposte con riferimento alla Tabella A fermo restando che la riduzione di accantonamenti di Tabella B può essere utilizzata al fine di compensazione delle sole spese di conto capitale. Per quanto riguarda, invece, la seconda sezione, ferma restando la regola secondo cui oggetto di deliberazione parlamentare sono i programmi di spesa e le tipologie di entrata, come dianzi esplicitato, sono inammissibili gli emendamenti che dispongono modifiche alle poste contabili che evidenziano le variazioni risultanti dalle modifiche apportate alla legislazione vigente con la prima sezione, posto che tali variazioni risultano meramente consequenziali a innovazioni legislative introdotte dalla medesima prima sezione e possono pertanto essere modificate solo intervenendo sulle predette innovazioni legislative. Sono invece ammissibili gli emendamenti alle rimodulazioni compensative e ai rifinanziamenti, defianziamenti e riprogrammazioni dei fattori legislativi previste dall'articolo 23, comma 3, della legge di contabilità (precedentemente contenute nelle Tabelle C, D ed E della legge di stabilità e ora incorporate negli stati di previsione della seconda sezione). Più in particolare, per quanto concerne lo stato di previsione dell'entrata, in considerazione della pregiudizialità e dell'autonomia delle valutazioni concernenti le entrate, gli emendamenti che propongono aumenti nelle previsioni non possono essere utilizzati in forma compensativa per la contestuale copertura di nuove o maggiori spese. Pertanto, tutti gli emendamenti alla Tabella n. 1 devono essere presentati e motivati, logicamente, come correzione di previsioni giudicate non corrette: essi devono riferirsi esclusivamente ad una determinata tipologia di tributo. Per quanto concerne gli stati di previsione della spesa, si rammenta che l'unità elementare dello stato di previsione oggetto dell'approvazione parlamentare è costituita dal programma. Premesso che in sede di esame dei documenti di bilancio, in senso stretto, non vi è una determinazione esplicita sui saldi di cassa e che ogni incremento della previsione di cassa deve essere coerente con le risorse rappresentate dalla massa spendibile, gli emendamenti che aumentano la cassa (se non compensati) potrebbero avere effetti di peggioramento del fabbisogno e dell'indebitamento netto; in conseguenza eventuali emendamenti che incrementino le dotazioni complessive di cassa sono incompatibili con gli obiettivi fissati nella risoluzione approvata dal Senato e quindi inammissibili. Si rammenta in proposito che con il decreto legislativo n. 90 del 2016 è stata superata la ripartizione delle spese in «rimodulabili» e «non rimodulabili», in favore di una classificazione che distingue direttamente le spese in oneri inderogabili, fattori legislativi e spese di adeguamento al fabbisogno, a seconda della natura dell'autorizzazione di spesa sottostante, cui si collega il grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa. Possono essere pertanto oggetto di emendamento i programmi dei diversi stati di previsione per gli importi corrispondenti alle spese previste dalle lettere b) e c) dell'articolo 21, comma 5 della legge 196 e cioè fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno. Sono pertanto inammissibili emendamenti di tipo compensativo, finalizzati ad aumentare la spesa corrente o a ridurre le entrate correnti, che risultino compensati con riduzioni di

spesa in conto capitale, o con aumenti di entrata in conto capitale. Sono, pertanto, ammissibili gli emendamenti che recano aumenti di spesa su programmi contenenti fattori legislativi o adeguamenti al fabbisogno, provvisti della relativa compensazione finanziaria, tanto in termini di cassa quanto di competenza, a valere su altri programmi di spesa contenenti fattori legislativi o adeguamenti al fabbisogno, fatta salva l'indicazione dell'autorizzazione di spesa oggetto di emendamento. Trattandosi di seconda lettura, per accertare la correlazione tra le disposizioni della I e della II parte, occorre consultare la nota di variazioni relativamente alle singole Tabelle nello stampato Camera, o nel relativo stampato Senato. Non sono, altresì, emendabili in seconda lettura i programmi la cui dotazione sia stata modificata dall'altro ramo del Parlamento in sede di esame del disegno di legge (articolo 129, comma 3, del Regolamento del Senato). Per quanto riguarda, infine, gli emendamenti volti a modificare contemporaneamente la prima e la seconda sezione, questi sono altresì ammissibili, ferma restando la compensazione. Da un punto di vista sostanziale essi appaiono infatti coerenti con la logica sottesa alle modifiche introdotte alla legge n. 196 del 2009 con la legge n. 163 del 2016 che è quella di far sì che la decisione di bilancio sia incentrata sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche anziché sulla loro variazione al margine. Tali emendamenti soggiacciono in ogni caso agli stessi vincoli di ammissibilità validi per gli emendamenti riferiti alla seconda sezione. Infine sono inammissibili gli emendamenti che rechino variazioni lineari o indistinte a più programmi di spesa per evidenti motivi di specificità. Tutti gli emendamenti non possono essere riferiti al capitolo. Laddove l'emendamento presenti un riferimento anche al capitolo, quest'ultimo si intende come non apposto sotto il profilo procedurale, neanche sotto forma di specificazione interna al programma; pertanto, gli emendamenti formulati con riferimento esclusivo a capitoli di bilancio sono inammissibili, mentre da quelli formulati con riferimento al programma sarà espunto ogni eventuale riferimento anche a capitoli. Rammenta che a fini meramente conoscitivi viene comunque presentato un allegato tecnico comprensivo anche della ripartizione per capitoli.

La Commissione prende atto.

SUL CALENDARIO DEI LAVORI DELLA SESSIONE DI BILANCIO

Il PRESIDENTE fa presente che, in considerazione degli esiti dell'odierna riunione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, non è possibile rispettare il calendario che l'Ufficio di Presidenza integrato dai Rappresentanti dei Gruppi della Commissione aveva adottato la scorsa settimana in ordine all'esame del disegno di legge di bilancio. Infatti, alla luce della situazione che si è venuta a creare dopo il *referendum* costituzionale, con un Governo sostanzialmente dimissionario invitato a restare in carica proprio per portare a termine l'approvazione del disegno

di legge di bilancio, il termine per gli emendamenti fissato per giovedì 8 dicembre deve essere anticipato a questa sera alle 19,30 per poter riferire sul disegno di legge n. 2611 alle ore 9,30 di domani all'Assemblea.

La senatrice LEZZI (*M5S*) prende atto delle indicazioni del Presidente sottolineando la situazione paradossale creata dalla decisione del Governo di dimettersi ed imponendo così una tempistica del tutto incongrua per l'esame parlamentare della manovra di bilancio che non potrà essere in alcun modo svolto.

Il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*) stigmatizza a sua volta l'atteggiamento dell'Esecutivo chiarendo che non è solo il metodo ad essere scorretto ma anche il merito, stanti le evidenti carenze del testo proposto per l'approvazione parlamentare e l'impossibilità conseguente di emendarlo in considerazione di tempi incredibilmente brevi.

Il senatore AUGELLO (*CoR*) considera inaccettabile il tentativo della maggioranza di far ricadere sulle forze di opposizione la responsabilità della situazione attuale ricordando come sia stata una scelta del Governo l'indizione di un *referendum* costituzionale di così grande rilevanza proprio nel mezzo del percorso parlamentare per l'approvazione della manovra per il 2017. Ritiene tuttavia che anche in questo caso ci sarebbero stato i tempi tecnici sia per rispettare la scelta di dimissioni da parte del Governo sia per consentire a questo ramo del Parlamento, la cui esistenza è stata confermata proprio dall'esito del *referendum* sopra ricordato, sia per consentire al Senato un esame ragionevole di un provvedimento fondamentale per il Paese.

Il PRESIDENTE ribadisce la necessità di confermare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 19,30 di oggi in quanto tale tempistica è l'unica compatibile con il calendario approvato dalla Conferenza dei Capigruppo. Sottolinea peraltro che il Governo è stato fortemente sollecitato alle dimissioni proprio dai Gruppi di opposizione e che ciò ha necessariamente abbreviato i tempi di esame del disegno di legge di bilancio senza la cui approvazione sarebbe necessario ricorrere all'esercizio provvisorio.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2611 e 2611-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 1 e 1-bis)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019 (*limitatamente alle parti di competenza*)

– (Tabb. 2 e 2-bis) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(Esame e rinvio)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la recente riforma della legge di contabilità e finanza pubblica ha apportato importanti innovazioni alla disciplina contabile, che trovano per la prima volta attuazione nel corso della presente sessione di bilancio. La nuova struttura del disegno di legge di bilancio ha la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull'insieme delle entrate e delle spese, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva finora, portando al centro del dibattito parlamentare le priorità dell'intervento pubblico, valutando allo stesso momento i programmi di spesa nuovi e quelli già esistenti in un quadro di vincoli definito dal complesso delle risorse disponibili e dagli obiettivi programmatici indicati nei documenti di programmazione. La dimensione della manovra è volta a mantenere gli obiettivi di sostegno della crescita prefigurati nei documenti programmatici di bilancio e, nel contempo, a mantenere il percorso di consolidamento fiscale, che prevede per l'Italia il conseguimento del proprio obiettivo di medio termine del pareggio strutturale di bilancio nel 2019. Il disegno di legge in esame fissa l'indebitamento netto nominale ad un livello pari al 2,3 per cento del PIL nel 2017, al 1,2 per cento del PIL per il 2018 e a 0,2 per cento del PIL per il 2019. In coerenza con gli obiettivi programmatici di *deficit*, il saldo netto da finanziare programmatico del bilancio dello Stato è determinato nel limite massimo di – 38,6 miliardi nel 2017, –27,2 miliardi nel 2018 e –8,6 miliardi nel 2019, in termini di competenza. Rispetto al bilancio assestato 2016, tutti i saldi del bilancio integrato evidenziano un miglioramento. Il bilancio integrato evidenzia, poi, un progressivo aumento nel biennio 2018-2019 del risparmio pubblico e dell'avanzo primario, i dati 2019 registrano infatti un miglioramento rispetto al 2017 di circa 30 miliardi di euro. Quanto alla composizione della manovra, sul piano delle entrate si registra nel 2017 una riduzione per circa 4,7 miliardi, imputabile sostanzialmente alla disattivazione dei previsti aumenti IVA ed accise (cosiddetta clausola di salvaguardia), che determina una perdita di gettito di circa 15 miliardi, solo parzialmente compensata dalle maggiori entrate derivanti dal decreto fiscale e dalle misure di maggiore entrata del disegno di legge di bilancio. Per le spese, pur in presenza di diverse misure di contenimento delle stesse, i numerosi interventi onerosi previsti dal provvedimento determinano un aumento netto delle stesse pari a circa 7,2 miliardi che, sommate alle minori entrate, determinano il peggioramento del saldo di indebitamento sopra indicato. Passando ai contenuti specifici della prima sezione, essa si compone di un articolo unico con 638 commi. Le misure contenute nella prima sezione ricomprendono numerosi settori di intervento, operando sia sul piano del diretto rilancio della crescita che su quello del miglioramento del contesto di sostegno al consolidamento della ripresa in atto. Di

seguito si riepilogano le principali misure, raggruppando in sintesi per tipologia d'intervento le disposizioni interessate, ma ritengo utile fin d'ora segnalare come una delle principali direttrici in cui si articolano le misure è costituita dalla spinta agli investimenti, che sono in lieve risalita nel 2015 e anche nel primo semestre dell'anno, ma risultano ancora fortemente incisi dalla contrazione subita durante il periodo di crisi. In tema di fiscalità si prevedono interventi che operano sia sul versante delle politiche fiscali che su quello delle misure per la crescita (ad esempio la cosiddetta «nuova Sabatini», le risorse per l'autoimprenditorialità e le *start-up* innovative). Si segnala il rinvio al 2018 degli aumenti IVA introdotti dalla legge di stabilità 2015 con la contestuale eliminazione degli aumenti di accise introdotti dalla legge di stabilità 2014 con riferimento al 2017 e 2018. Da tali misure si stima che derivi una riduzione della pressione fiscale per 15.133 milioni di euro nel 2017. Assume poi rilevanza l'introduzione dell'imposta sul reddito d'impresa – IRI, già prevista dalla legge di delega fiscale (articolo 11 della legge n. 23 del 2014). Contestualmente è modificata anche la disciplina in materia di aiuto alla crescita economica (ACE) (commi 547-553). Segnala poi le misure volte a rafforzare il contrasto all'evasione fiscale e migliorare il patrimonio edilizio: la proroga al 31 dicembre 2017 dell'*ecobonus*, valevole sino al 2021 per le parti comuni degli edifici condominiali, la detrazione (50 per cento) per gli interventi di ristrutturazione edilizia e la detrazione incentivante per interventi antisismici. Ricorda la conferma della maggiorazione del 40 per cento degli ammortamenti e l'istituzione di una nuova maggiorazione, pari al 150 per cento, per gli ammortamenti su beni alto contenuto tecnologico (commi 8-14). Tra i principali interventi sul fronte della finanza locale vengono in rilievo per le regioni e gli enti locali le nuove regole sull'equilibrio di bilancio, le disposizioni concernenti la dotazione e l'utilizzo delle risorse finanziarie, le norme volte a favorire gli investimenti e, da ultimo, misure specifiche che incidono sulla regolazione dei rapporti finanziari con le autonomie speciali. Nel corso dell'esame della Camera dei deputati sono state inserite norme tese ad agevolare la gestione degli enti locali, con riguardo: alla possibilità di modificare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale; alla previsione di un più ampio periodo temporale (da 3 a 5 anni) per l'effettuazione delle misure di riduzione delle spese correnti cui sono tenuti gli enti che accedano al Fondo di rotazione per la stabilità finanziaria degli enti locali. Si introducono poi regole contabili di favore per gli investimenti: i commi da 485 a 508 assegnano agli enti locali spazi finanziari fino a complessivi 700 milioni annui, di cui 300 destinati all'edilizia scolastica, ed alle regioni fino a complessivi 500 milioni annui, per l'effettuazione di spese di investimento. Quanto alle politiche di coesione, sulla base della nuova disciplina prevista per il disegno di bilancio in esame, che consente di operare direttamente nella II sezione dello stesso operazioni di riprogrammazione di risorse precedentemente effettuabili mediante le Tabelle C, D ed E, l'intervento sulle politiche di coesione è effettuato direttamente nelle pertinenti missioni e programmi degli stati di previsione interessati. In particolare, si dispone una riprogrammazione

delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione attraverso un anticipo di 2.450 milioni, al triennio 2017-2019 (650 milioni al 2017, 800 milioni al 2018 e 1 miliardo al 2019). In materia di infrastrutture, trasporti e comunicazioni si prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo destinato a finanziare interventi in materia di trasporti e viabilità, infrastrutture ed edilizia pubblica, la cui dotazione ammonta a: 1,9 miliardi di euro per il 2017, 3,15 miliardi per il 2018, 3,5 miliardi per il 2019 e 3 miliardi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032 (commi 140-142). Per il comparto agricolo segnala l'esenzione ai fini IRPEF, per il triennio 2017-2019, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (comma 44). In materia di lavoro e occupazione, specifiche misure sono volte ad agevolare fiscalmente le componenti delle retribuzioni legate a incrementi di produttività, le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa e il cosiddetto *welfare* aziendale. Inoltre, si prevede che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e sono quindi esclusi da ogni forma di imposizione, i contributi alle forme pensionistiche complementari e i contributi di assistenza sanitaria, nonché il valore di azioni offerte alla generalità dei dipendenti. Le disposizioni in materia di pubblico impiego e amministrazioni pubbliche contenute nel disegno di legge di bilancio consistono principalmente in due interventi: un primo riguarda il personale pubblico, con l'istituzione di un Fondo per il pubblico impiego, con una dotazione di 1,48 miliardi di euro per il 2017 e 1,39 miliardi di euro a decorrere dal 2018, volto a finanziare (commi 364 e seguenti) la contrattazione collettiva nel pubblico impiego relativa al triennio 2016-2018 (in aggiunta ai 300 milioni di euro già stanziati dall'ultima legge di stabilità). Un secondo attiene ai risparmi di spesa delle amministrazioni centrali e alla riduzione della spesa per acquisti (cosiddetto *spending review*). In tema di salute vanno ricordate le misure dirette a migliorare l'efficienza organizzativa del Servizio sanitario nazionale. Altre norme attengono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale rideterminando il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che viene portato a 113 miliardi di euro per il 2017, a 114 miliardi di euro per il 2018 e a 115 miliardi per il 2019. In tema di politiche sociali e per la famiglia vanno ricordate le misure dirette a fornire un sostegno economico ai nuclei familiari. Viene istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo di sostegno alla natalità». Si riconosce un premio alla nascita, o all'adozione di minore pari ad 800 euro, corrisposto, in unica soluzione dall'INPS e si istituisce dal 2017 un buono per l'iscrizione in asili nido pubblici o privati. In materia previdenziale si prevede la possibilità per l'INAIL di sottoscrivere quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso, dedicati all'attivazione di *start up* innovative, ovvero costituire e partecipare a *start up* di tipo societario, intese all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca (commi 82-83). Si interviene sulla disciplina della cosiddetta «quattordicesima» rideterminandone (dal 2017) l'importo ed i requisiti reddituali dei beneficiari. Per quanto

concerne le misure per l'emergenza sismica, il disegno di legge provvede a stanziare le risorse per gli interventi di riparazione, ricostruzione e assistenza alla popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto e per la ripresa economica nei territori interessati. In materia di scuola, tra i principali interventi segnala: l'istituzione nello stato di previsione del MIUR, di un nuovo Fondo, con una dotazione di 140 milioni per il 2017 e 400 milioni dal 2018, destinato all'incremento dell'organico (docente) (commi 366 e 373-376); ulteriori 128 milioni per il 2017 per la prosecuzione fino al 31 agosto 2017 del programma scuole belle (commi 379-380). Per il comparto sicurezza e difesa, oltre agli stanziamenti per i rinnovi contrattuali e le assunzioni indicati nella precedente sezione sul pubblico impiego, che interessano anche il personale del comparto sicurezza e difesa, nel settore in esame si segnala che per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è disposto uno stanziamento di 70 milioni di euro per il 2017 e di 180 milioni per il periodo 2018-2030, istituendo a tal fine un apposito fondo. Un ulteriore stanziamento, pari a 997 milioni di euro per il 2017, è disposto in favore del fondo missioni internazionali. Venendo ai contenuti della seconda sezione, gli articoli da 2 a 18 del disegno di legge di bilancio recano l'approvazione dei singoli stati di previsione dell'entrata e della spesa, recando per ciascuno di essi anche altre disposizioni formali aventi carattere gestionale. Per quanto riguarda lo stato di previsione dell'entrata (Tabella 1), oggetto dell'articolo 2 del disegno di legge, le previsioni relative alle entrate finali del bilancio dello Stato, come aggiornate per effetto dalla nota di variazioni approvata in seguito alle modifiche apportate al disegno di legge da parte della Camera (Atto Senato 2611/1-bis), ammontano a 567.952 milioni nel 2017, a 585.982 milioni nel 2018 e a 596.836 milioni nell'ultimo anno del triennio di previsione. Il disegno di legge di bilancio rimane impostato secondo la consolidata struttura contabile per missioni e programmi, finalizzata a privilegiare il contenuto funzionale della spesa. La struttura è organizzata in 34 missioni e 175 programmi di spesa, che costituiscono le unità di voto parlamentare. Rispetto ai 182 programmi previsti per il 2016, sono stati individuati 17 nuovi programmi, mentre ne sono stati soppressi 24. Le maggiori risorse derivanti dalle misure di contrasto all'evasione fiscale e per l'efficientamento delle attività di riscossione spiegano in larga parte l'incremento delle entrate ascrivibili alla manovra negli esercizi successivi. Per le entrate *extra-tributarie*, le previsioni integrate presentano un andamento in linea con le stime a legislazione vigente. Per il 2017 incide sulle stesse, in particolare, la disposizione introdotta nella prima sezione che prevede l'autorizzazione, per i titolari dei diritti d'uso delle frequenze di telecomunicazione in banda 900 e 1800 *megahertz*, al cambio di tecnologia, con la contestuale proroga delle concessioni in essere al 2029, stabilendo il pagamento anticipato ed in unica soluzione dei contributi dovuti per l'intero periodo della concessione. Per quanto riguarda le spese finali, esse presentano nel triennio 2017-2019 un andamento sostanzialmente stabile, sebbene in presenza di una correzione rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente a fa-

vore della quota di spesa per investimenti. Complessivamente, a legislazione vigente, le spese finali si attestano 597.142 milioni nel 2017, con una riduzione complessiva di circa 8.634 milioni rispetto alle previsioni assestate 2016. Per gli anni successivi, gli stanziamenti di bilancio sono pari a 598.750 milioni nel 2018 e si riducono nel 2019 a 594.600 milioni. Per l'esercizio finanziario 2017, gli effetti finanziari della manovra ammontano a circa 9,4 miliardi aggiuntivi rispetto agli stanziamenti di competenza a legislazione vigente, di cui 4,2 miliardi derivanti dagli effetti della sezione I del disegno di legge di bilancio e 5,2 miliardi dalle riprogrammazioni e rifinanziamenti determinati con la sezione II. Il complesso delle modifiche «di manovra» da essa operate sono da ricondursi principalmente al fatto che si è ora riservato alla sezione medesima la possibilità di apportare variazioni di autorizzazioni legislative di spesa, sia di parte corrente che a carattere pluriennale in conto capitale, con operazioni prima effettuate con le Tabelle C, D ed E della legge di stabilità. Nel complesso, con la sezione II sono stati effettuati rifinanziamenti per 4,3 miliardi nel 2017, poco più di 2,2 miliardi nel 2018 e 2,5 miliardi nel 2019 e definanziamenti per 3 miliardi nel 2017, 1,8 miliardi nel 2018 e 1,3 nel 2019. Nei definanziamenti, sottolinea, sono ricompresi anche gli effetti delle riduzioni che i singoli Ministeri hanno apportate in relazione alla *spending review* al comma 425 prima ricordato. Considerando l'importo delle riprogrammazioni, tutte riferibili alla parte in conto capitale, poco più di 160 milioni nel 2017, poco meno di 175 milioni nel 2018 e 3,3 miliardi nel 2019, la manovra effettuata con la sezione II comporta maggiori spese per 1,4 miliardi nel 2017 e per 643 milioni nel 2018 e minori spese per poco meno di 2,1 miliardi nel 2019. Tra le modifiche più rilevanti si segnalano lo stanziamento di 900 milioni per il 2017 per le missioni internazionali, la dotazione triennale di poco meno di 12 miliardi del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, i 110 milioni nel 2017 sul fondo per la promozione del *made in Italy*, i 500 milioni di aumento a regime dal 2018 del fondo per la lotta alla povertà, i 1.200 milioni nel triennio del finanziamento della «buona scuola», di cui 500 milioni a regime, ed i 320 milioni nel 2017 per i centri di accoglienza stranieri. A tali rifinanziamenti si aggiunge, tra le riprogrammazioni, l'anticipo dall'annualità 2020 al triennio 2017-2019 di 2.450 milioni delle risorse del Fondo sviluppo e coesione ed infine, tra i definanziamenti, la riduzione di circa 560 milioni dal 2017 del fondo per la riduzione della pressione fiscale. Per i profili relativi alla verifica delle quantificazioni fa rinvio alla nota n.155 del Servizio del bilancio.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) auspica anzitutto che, come avvenuto per la discussione sul decreto-legge n. 193 del 2016 in materia fiscale, pur consentendo a tutti i Gruppi, come previsto dal Regolamento, di poter presentar proposte di modifica che tuttavia, come è noto, non saranno approvate, non si sprechi ulteriore tempo in votazioni estenuanti per

concludere comunque senza un mandato al relatore. Quanto al metodo adottato dall'Esecutivo che ha imposto una tempistica decisamente breve, lamenta l'impossibilità per questo ramo del Parlamento di poter porre rimedio agli evidenti difetti del testo, riconosciuti dallo stesso Governo. Ritiene inoltre paradossale che il voto referendario venga strumentalizzato come se fosse la causa dell'impossibilità di un esame compiuto e di un miglioramento del disegno di legge di bilancio. Nel merito ribadisce che, tra i tanti difetti della manovra, quello più preoccupante riguarda le coperture finanziarie, rappresentate da nuove entrate stimate in modo evidentemente ottimistico e poco credibile.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) definisce surreale il clima politico nel quale si stanno svolgendo i lavori del Senato, clima che non consente, pur potendo disporre del tempo necessario, l'occasione per migliorare l'impianto della legge di bilancio, ossia il cardine del quadro normativo finanziario per gli anni a venire. Ritiene infatti che la manovra penalizzi le imprese, introduca nuovi adempimenti contabili inutili e si contraddistingua per rilevanti interventi asistematici, accomunati dall'unico obiettivo originario del Governo di accumulare consensi in vista del *referendum* costituzionale. Lamenta poi l'assenza di politiche in favore della competitività e della concreta lotta all'evasione fiscale, cui fanno luogo solo forme di controllo opprimenti ma inefficaci. Conclude esprimendo una forte critica per l'evidente penalizzazione del Senato, nonostante la volontà popolare abbia confermato il ruolo e la pienezza dei poteri di questa istituzione.

Il PRESIDENTE, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il relatore e il Rappresentante del Governo a svolgere i propri interventi di replica

Il relatore SANTINI (*PD*) conferma l'assoluta eccezionalità della situazione in cui la Commissione si trova ad esaminare il disegno di legge di bilancio facendo, peraltro, presente che la data del *referendum* costituzionale è stata fissata proprio tenendo conto dell'esigenza di mettere in sicurezza la procedura di esame parlamentare della legge di bilancio qualora si fosse verificato ciò che poi è accaduto, ovvero le dimissioni del Governo. Quanto ai contenuti, ribadisce che la manovra si muove in linea di continuità con gli interventi degli anni precedenti, con l'obiettivo di un abbassamento della pressione fiscale, di un sostegno strutturale agli investimenti e di interventi nell'ambito delle politiche sociali. Rimangono certamente alcuni aspetti che avrebbero necessitato di un'ulteriore definizione, tra questi la destinazione agli enti locali del Fondo costituito a tale scopo, a cui il Senato avrebbe potuto dar seguito qualora vi fosse stata la possibilità di un ordinario esame del disegno di legge.

Il vice ministro MORANDO difende la scelta del Governo di collegare all'esito referendario la scelta politica delle dimissioni, sottolineando

al contrario l'incoerenza di chi chiede contemporaneamente al Presidente del Consiglio di lasciare il suo incarico e la possibilità di un esame ordinario, con l'approvazione di modifiche al testo del disegno di legge di bilancio che dovrebbe, così, tornare per la terza lettura alla Camera dei deputati. Il Governo, peraltro, su invito del Presidente della Repubblica, ha accettato un breve differimento della presentazione formale delle dimissioni proprio al fine di consentire l'approvazione definitiva della manovra finanziaria evitando così l'esercizio provvisorio, al quale conseguirebbe peraltro l'attivazione di clausole di salvaguardia su IVA ed accise per un valore a pari a 15,5 miliardi di euro. La modificazione della legge di bilancio costituisce un atto politicamente impegnativo del tutto incompatibile con la qualità di un Esecutivo dimissionario. In merito al disegno di legge conferma che, durante la prima lettura, in più occasioni si è affermato esplicitamente la necessità di dare soluzione ad alcuni problemi rimasti aperti, che in condizioni normali sarebbero stati oggetto di interventi emendativi al Senato. Tra di essi ricorda l'adattamento delle norme sull'*ecobonus* e sulla ristrutturazione anche per i grandi condomini, ove la presenza di proprietari non capienti sotto il profilo delle detrazioni determina spesso il mancato utilizzo delle agevolazioni, così come sono rimasti aperti i problemi legati all'ILVA di Taranto e a talune questioni relative ai recenti terremoti nell'Italia centrale. Informa poi che il Governo aveva già elaborato una soluzione volta alla cessione del credito a terzi, anche ad istituti bancari, senza che tale operazione possa configurarsi come nuovo debito dal punto di vista dei criteri contabili, così come sarebbe stato necessario intervenire sulla parte riguardante la ripartizione del Fondo unico per gli enti locali, che pure potrebbe essere effettuata con decreto del Presidente del Consiglio. Su tutti questi aspetti ci si era riservati di intervenire durante la seconda lettura. Rispondendo poi all'intervento del senatore Mandelli fa presente che, in materia di entrate, la riduzione del carico IRAP – componente costo del lavoro – pari a 4 miliardi di euro, rappresenta un fatto non contestabile, così come l'agevolazione di 80 euro nelle buste paghe o come l'intervento sull'IRES per un valore di 3 miliardi, già inserito nella legislazione vigente. Alle misure ricordate si aggiungono quelle in favore del settore agricolo e del lavoro parasubordinato. Evidenzia inoltre che il Governo ha posto in atto uno sforzo molto significativo proprio dal punto di vista della minore pressione fiscale e, di conseguenza, della competitività del Paese. Anche sul fronte degli investimenti ritiene inoppugnabile l'impegno significativo che il Governo ha profuso nella previsione del cosiddetto «iperammortamento» e dei crediti di imposta automatici per il Mezzogiorno: tutti presupposti per una ripresa della componente investimenti, duramente colpita negli anni della crisi economica. Conclude sottolineando il carattere strutturale di buona parte degli interventi contenuti nella manovra, ritenendo infondate le critiche avanzate durante il dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata alle ore 21,30 di oggi per il prosieguo dell'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 2611.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 6 dicembre 2016

Plenaria

421^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

La seduta inizia alle ore 16,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MARINO dà conto delle determinazioni della Conferenza dei Capigruppo in merito alla trattazione in Assemblea dei documenti di bilancio. Avverte quindi che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 18 di oggi o comunque quindici minuti dopo il termine dei lavori dell'Assemblea, al fine di definire il proprio programma dei lavori.

La Commissione prende atto.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) ritiene che l'inusitata compressione dei tempi derivante dagli orientamenti della Conferenza dei Capigruppo renda non decorosa qualsiasi ipotesi di trattazione da parte delle Commissioni. Preannuncia pertanto che non prenderà parte ai relativi lavori.

La seduta termina alle ore 16,25.

Plenaria**422^a Seduta (2^a pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

Mauro Maria MARINO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Paola De Micheli.*

La seduta inizia alle ore 17,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2611 e 2611-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

- Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019 (*limitatamente alle parti di competenza*) (**Tabb. 1 e 1-bis**)
- Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019 (*limitatamente alle parti di competenza*) (**Tabb. 2 e 2-bis**)

(Rapporti alla 5^a Commissione. Esame. Rapporto favorevole sulle Tabelle 1 e 1-bis, limitatamente alle parti di competenza. Rapporto favorevole sulle Tabelle 2 e 2-bis, limitatamente alle parti di competenza)

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che il termine per l'espressione dei rapporti alla Commissione di merito è posto alle ore 20,30.

Il relatore MOSCARDELLI (*PD*) rammenta che la recente riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune innovazioni alla disciplina contabile, che hanno trovato per la prima volta attuazione nel corso della presente sessione di bilancio. In particolare, per quanto riguarda l'articolazione della manovra, la novità più rilevante consiste nel fatto che sono stati accolti in un unico provvedimento composto da due sezioni i contenuti dei due disegni di legge (stabilità e bilancio) che, ai sensi della legislazione previgente, dovevano essere distintamente presentati alle Camere. L'integrazione in un unico documento persegue la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva finora, portando al

centro del dibattito parlamentare le priorità dell'intervento pubblico, considerato nella sua interezza.

Il disegno di legge di bilancio fissa l'indebitamento netto nominale ad un livello pari al -2,3 per cento del PIL nel 2017, al -1,2 per cento del PIL per il 2018 e a -0,2 per cento del PIL per il 2019.

In coerenza con gli obiettivi programmatici di deficit, il saldo netto da finanziare programmatico del bilancio dello Stato è determinato nel limite massimo di -38,6 miliardi nel 2017, -27,2 miliardi nel 2018 e -8,6 miliardi nel 2019, in termini di competenza.

In termini di competenza, i provvedimenti della manovra (disegno di legge di bilancio e decreto-legge n. 193 del 2016) comportano un peggioramento del saldo netto da finanziare rispetto alla legislazione vigente di oltre 15 miliardi nel 2017, di 10,6 miliardi nel 2018 e di 6,3 miliardi nel 2019.

Il relatore si sofferma quindi sui principali aspetti di competenza, concernenti la materia fiscale, di cui alla prima sezione.

Segnala in primo luogo il rinvio al 2018 degli aumenti IVA introdotti dalla legge di stabilità 2015 con la contestuale eliminazione degli aumenti di accise introdotti dalla legge di stabilità 2014 con riferimento al 2017 e 2018. Da tali misure il Governo stima che derivi una riduzione della pressione fiscale per 15.133 milioni di euro nel 2017.

È inoltre introdotto un nuovo aumento dell'aliquota IVA di 0,9 punti percentuali dal 1° gennaio 2019.

In tale contesto assume specifica rilevanza l'introduzione dell'imposta sul reddito d'impresa – IRI, già prevista dalla legge di delega fiscale, rivolta agli imprenditori individuali e alle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, previa opzione in tal senso. Essa si calcola sugli utili trattenuti presso l'impresa mediante applicazione dell'aliquota unica IRES al 24 per cento.

Contestualmente è modificata anche la disciplina in materia di aiuto alla crescita economica (ACE): da un lato è diminuita l'aliquota percentuale utilizzata per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, in considerazione dell'andamento dei tassi di interesse; dall'altro lato, la misura è estesa alle persone fisiche, alle società in nome collettivo ed a quelle in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

Segnala poi alcune misure del disegno di legge volte a rafforzare il contrasto all'evasione fiscale ovvero a generare maggiori entrate, misure che si affiancano agli interventi in materia di riscossione, recupero dell'evasione, razionalizzazione degli obblighi di comunicazione (spesometro), definizione agevolata e *voluntary disclosure*, già contenuti nel decreto-legge n. 193 del 2016. In particolare: l'obbligo di pagamento tracciabile per i corrispettivi dovuti per prestazioni relative ad appalti di opere o servizi resi ai condomini; la possibilità di emettere la nota di credito IVA, nel caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, solo una volta che dette procedure si siano concluse infruttuosamente; la quantificazione in 1.600 milioni di euro per il 2017 delle maggiori entrate derivanti dalla *voluntary disclosure*.

Tra i numerosi interventi di carattere fiscale agevolativi o, comunque, destinati a promuovere il rafforzamento della crescita economica, segnala: la proroga al 31 dicembre 2017 dell'*ecobonus*, valevole sino al 2021 per le parti comuni degli edifici condominiali, nonché della detrazione (50 per cento) per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Con riferimento alle spese per interventi antisismici, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 viene prevista una detrazione del 50 per cento, applicabile sia nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), che nella zona sismica 3 (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari). La misura viene elevata se dalla realizzazione di tali interventi deriva una riduzione del rischio sismico. E' infine prorogata al 31 dicembre 2017 la detrazione al 50 per cento per le spese relative all'acquisto di mobili. Il riconoscimento anche per il 2017 e il 2018, e nella misura del 65 per cento, del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere, incluse le attività agrituristiche. La conferma della maggiorazione del 40 per cento degli ammortamenti e istituzione di una nuova maggiorazione, pari al 150 per cento, per gli ammortamenti su beni alto contenuto tecnologico. L'estensione di un anno, fino al 31 dicembre 2020, del periodo in cui possono essere effettuati gli investimenti ammessi al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo.

Il relatore si sofferma quindi sugli articoli da 2 a 18 del disegno di legge di bilancio, i quali concernono l'approvazione dei singoli stati di previsione dell'entrata e della spesa, recando per ciascuno di essi anche altre disposizioni formali aventi carattere gestionale, riprodotte annualmente. L'articolo 2 reca lo stato di previsione dell'entrata e l'articolo 3 lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il PRESIDENTE propone alla Commissione di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 18,15, pur prendendo atto della volontà dei Gruppi di non presentare proposte in tal senso.

La Commissione conviene.

Ha la parola in sede di discussione generale la senatrice BOTTICI (M5S), la quale lamenta l'impossibilità delle istituzioni di recuperare la necessaria credibilità a causa di un'incomprensibile compressione dei tempi di trattazione del disegno di legge di bilancio, da cui consegue l'impossibilità di apportare gli opportuni correttivi al provvedimento. Dopo aver fatto presente il perdurante rischio concernente la tenuta del sistema bancario, costantemente sottovalutato dal Governo, mette in evidenza la necessità di un trattamento maggiormente favorevole per i soggetti danneggiati dai terremoti, cui è garantita una sospensione degli adempimenti tributari fino al 31 dicembre prossimo. Ulteriori ambiti che comportano l'urgenza di interventi da includere nella legge di bilancio riguardano il contrasto all'evasione fiscale e il sistema delle agevolazioni fiscali. È inoltre indispensabile disporre di misure mirate a sterilizzare l'aumento delle

aliquote IVA. Conclude invitando la Commissione a non votare alcun rapporto a meno di una revisione dei tempi di esame, in segno di rispetto nei confronti delle aspettative dei cittadini.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) preannuncia che non parteciperà alle votazioni, considerando le modalità dell'esame inadeguate alla dignità della Commissione. Fa quindi presente che l'attuale situazione di incertezza è dovuta alle scelte del Governo, che ha in primo luogo inteso imporre un progetto di riforma costituzionale in assenza della minima condivisione, quindi ha scelto di legare le proprie sorti e quelle della legislatura all'esito del *referendum* del 4 dicembre. Critica inoltre l'inopportunità di convocare il *referendum* in un periodo nel quale il Parlamento è impegnato nella sessione di bilancio. Il Governo ha quindi rinunciato a onorare gli impegni presi con il Paese in seguito alla bocciatura della riforma costituzionale.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) annuncia la propria intenzione di non partecipare alla fase di votazione, oltre a manifestare perplessità circa l'opportunità di un esame nel merito del disegno di legge di bilancio, destinato a una rapidissima approvazione con voto di fiducia. Segnala peraltro l'incongruità di inserire nel testo unico bancario una disposizione concernente il trattamento fiscale del settore della finanza etica, che avrebbe meritato un'adeguata trattazione da parte della Commissione.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) esprime rammarico per l'atteggiamento della maggioranza, che ha precluso la possibilità di emendare il disegno di legge di bilancio. Ricordando che il disegno di legge n. 2611 deve essere valutato insieme con il decreto-legge n. 193 del 2016, concernente la materia fiscale, quali elementi di un'unica manovra finanziaria, rileva gli aggravii, in termini di adempimento e di carico tributario che saranno comportati dagli interventi riguardanti l'ACE. Il Governo ha in sostanza, peraltro, evitato di ridurre la pressione fiscale allo scopo di privilegiare interventi di carattere clientelare, volti a guadagnare consenso in occasione del *referendum* costituzionale. Manifesta quindi la propria intenzione di non partecipare alla votazione, lamentando come la maggioranza stia assecondando l'atteggiamento incomprensibile del Governo nella fase successiva al *referendum*.

Ha la parola per la replica il sottosegretario Paola DE MICHELI, che specifica come la sospensione degli obblighi tributari per tutti i residenti nei comuni interessati dai terremoti del 2016 sia stata prevista fino al 20 settembre 2017 in forza dei decreti-legge appositamente emanati.

Il relatore MOSCARDELLI (*PD*) propone di esprimere parere favorevole sullo stato di previsione dell'entrata e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di bilancio.

Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta del relatore (pubblicata in allegato) è messa in votazione, risultando approvata.

Il relatore MOSCARDELLI (*PD*) propone di esprimere parere favorevole sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sulle corrispondenti parti del disegno di legge di bilancio.

La Commissione approva la proposta (pubblicata in allegato).

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che le sedute già convocate alle ore 9,30 di domani e alle ore 9 dell'8 dicembre non avranno luogo.

La seduta termina alle ore 18,20.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
PER L'ANNO FINANZIARIO 2017 E PER IL TRIENNIO
2017-2019, E RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI (DISE-
GNI DI LEGGE NN. 2611 E 2611-BIS – TABELLE 1 E
1-BIS)**

La 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro),

esaminato lo stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019, limitatamente alle parti di competenza, e relativa Nota di variazioni (disegni di legge nn. 2611 e 2611-bis – Tabelle 1 e 1-bis),

formula un rapporto favorevole.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER L'ANNO
FINANZIARIO 2017 E PER IL TRIENNIO 2017-2019, E
RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI (DISEGNI DI
LEGGE NN. 2611 E 2611-BIS – TABELLE 2 E 2-BIS)**

La 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro),

esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019, limitatamente alle parti di competenza, e relativa Nota di variazioni (disegni di legge n. 2611 e 2611-bis – Tabelle 2 e 2-bis),

formula un rapporto favorevole.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 6 dicembre 2016

Plenaria

320^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri De Vincenti e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-03159 della senatrice Blundo sul presunto pericolo di perdita di titolarità della sede da parte dei docenti assunti prima dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, premettendo che intende affrontare separatamente le questioni poste. Precisa pertanto che la titolarità e il far parte dell'organico dell'autonomia sono due cose distinte, in quanto tutti i docenti fanno parte dell'organico dell'autonomia, indipendentemente dai posti sui quali vengono assegnati. Puntualizza altresì che i posti di potenziamento, come i posti comuni, sono una definizione che riguarda la quantificazione dell'organico, non le persone che vengono assegnate all'istituzione scolastica. Afferma inoltre che la titolarità su sede o su ambito riguarda l'incarico triennale e non l'assegnazione ad un determinato insegnamento, che è effettuato dal dirigente scolastico sulla base di criteri definiti dagli organi collegiali.

Nega dunque che possa sussistere il rischio paventato nell'interrogazione, poichè i docenti che hanno titolarità sulla scuola conservano tale titolarità solo per mobilità volontaria o perché perdenti posto, in applicazione sia della legge n. 107 del 2015 sia del CCNI sulla mobilità. Lo svol-

gimento delle eventuali attività di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 107, non condiziona in alcun modo la titolarità sulla scuola.

Si sofferma poi sull'utilizzo dell'organico dell'autonomia, che trova la sua fonte normativa nei commi 3 e 5 dell'articolo 1 della legge n. 107, secondo cui l'intero organico dell'autonomia è funzionale al perseguimento del piano dell'offerta formativa (POF). Dopo aver richiamato il comma 63 dell'articolo 1 della sopracitata legge, chiarisce che non ci sono docenti comuni e docenti di potenziamento ma posti comuni, di sostegno e di potenziamento, che concorrono tutti a formare l'organico dell'autonomia. Sottolinea dunque che non esistono due categorie di docenti ma di posti e tutti i docenti fanno parte dell'organico dell'autonomia.

Evidenzia infatti che non è un obiettivo della citata legge creare due categorie di docenti per quanto concerne le attività didattiche e formative loro affidate; si prevede, invece, una diversa situazione giuridica per quanto concerne la titolarità su scuola e la titolarità su ambito (seguita da incarico triennale della scuola), che non mette minimamente in «pericolo» i diritti acquisiti dai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015.

In merito all'asserita arbitrarietà tra la netta distinzione dello stato giuridico dei docenti operata dalla legge n. 107, risulta a suo avviso evidente che le fasi di assunzione e le fasi per la mobilità abbiano scopi diversi da quelli relativi all'assegnazione degli insegnanti e soprattutto che non vi siano differenze di stato giuridico tra i docenti.

Specifica altresì che il potenziamento, come possibilità della scuola, a partire dal POF triennale elaborato dal collegio dei docenti, è un concetto che non riguarda la collocazione dei docenti, ma le attività proposte per ampliare l'offerta formativa. Puntualizza peraltro che le supplenze riguardano tutto l'organico dell'autonomia e non solo i docenti che sono stati assegnati su posti di potenziamento.

Dichiara quindi che la citata nota del 5 settembre 2016 non contiene elementi di illegittimità, perché, al contrario, trae legittimazione giuridica proprio dalla legge n. 107. Informa infatti che nella suddetta nota vengono fornite esemplificazioni e vengono approfonditi gli aspetti culturali e progettuali che possono essere impiegati nell'utilizzo dell'organico dell'autonomia, di cui tutti i docenti assegnati all'istituzione scolastica fanno parte, superando alcune difficoltà segnalate dalle scuole per l'utilizzo corretto dei docenti.

Ribadisce poi, sulla base della normativa vigente in relazione ai criteri definiti dagli organi collegiali e alle responsabilità dirigenziali, che i docenti sono assegnati alle classi e agli insegnamenti. Ciò non ha alcuna conseguenza in merito alla titolarità sulla sede, che deriva da un atto amministrativo diverso e non in capo al dirigente scolastico. D'altra parte, sottolinea come l'utilizzazione dei docenti dell'organico dell'autonomia non sia lasciata all'arbitrio o alle personali convinzioni dei dirigenti scolastici, i quali, nell'attribuzione dei docenti alle cattedre, devono rispettare le competenze degli organi collegiali e devono soprattutto tenere conto degli obiettivi del Piano triennale dell'offerta formativa.

In conclusione, nega l'assunto per cui la legge assegna un ruolo subalterno o marginale ai 50.000 docenti assunti grazie ai posti di potenziamento. Nello stesso tempo, reputa che non si corra alcun pericolo di perdita della titolarità giuridica su scuola dei docenti già in ruolo, perché questa dipende dalla natura giuridica stessa del loro contratto.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) ritiene che la risposta all'interrogazione non faccia che confermare la stortura causata dalla legge n. 107 del 2015. Fa presente infatti che gli insegnanti, prima dell'entrata in vigore della suddetta legge, potevano riscontrare la corrispondenza tra titolarità, classe di concorso ed insegnamento. Tale circostanza risulta invece modificata proprio dalla legge n. 107, che ha a suo avviso stravolto il ruolo dei docenti, potendo separare la titolarità dall'assegnazione effettiva rispetto ad una classe di concorso.

Nel dichiararsi perciò insoddisfatta della risposta, rileva che le supplenze vengono assegnate generalmente ai docenti individuati dal dirigente con incarico di potenziamento, risultando perciò non legati ad una specifica classe di concorso e all'insegnamento di una disciplina ben definita.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

AFFARI ASSEGNATI

Stato di salute dello sport, con particolare riferimento alla candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024 (n. 715)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 68)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 novembre.

La relatrice IDEM (*PD*) dà conto di alcune modifiche allo schema di risoluzione già pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 9 novembre, conseguenti alle osservazioni rese a suo tempo dal Governo e alle proposte di integrazione fatte pervenire dai senatori.

Dopo un breve intervento della senatrice BLUNDO (*M5S*), il sottosegretario DE VINCENTI manifesta un orientamento favorevole sulle proposte della relatrice.

Per dichiarazione di voto favorevole a nome del suo Gruppo interviene la senatrice PUGLISI (*PD*), la quale ringrazia anzitutto la relatrice per aver dato alla Commissione l'opportunità di ascoltare tutte le componenti del mondo sportivo. La Commissione ha infatti stabilito un importante dialogo con il settore, i cui contenuti sono stati a suo avviso ben recepiti nello schema di risoluzione.

Dopo aver richiamato anche il ruolo dei volontari e le funzioni principali dello sport per la salute dei cittadini, giudica opportuno fornire precise indicazioni su temi fondamentali, tra cui menziona la manutenzione degli impianti sportivi e la lotta al *doping*.

Il senatore CONTE (*AP (NCD-UDC)*) ritiene che il lungo lavoro svolto dalla relatrice e dalla Commissione meriti un giusto apprezzamento, anche alla luce delle numerose audizioni effettuate. Da queste ultime è emerso infatti come lo sport rappresenti un fenomeno sociale, culturale ed educativo, benché nella sua struttura permangano alcune criticità.

Ritiene perciò che la risoluzione che la Commissione si accinge ad approvare possa rappresentare un caposaldo anche per le azioni future di carattere normativo, e auspica che si dia seguito alle previsioni in esso contenute.

Manifesta tuttavia rammarico per un ulteriore tema previsto nell'ambito dell'affare assegnato, la possibile candidatura di Roma alle Olimpiadi 2024, che non è stato affrontato in quanto, come è noto, è tramontata tale ipotesi. Nel sottolineare infine come l'Italia abbia perso una importante occasione, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*) dà atto alla relatrice di aver compiuto un esame approfondito e di aver in effetti promosso le audizioni con tutti i rappresentanti del mondo sportivo. Afferma tuttavia che la proposta iniziale di risoluzione recava proposte più interessanti, nel pieno rispetto dell'autonomia del Parlamento. Ritiene invece che l'intervento dell'Esecutivo abbia di fatto sminuito la portata del testo, che ben riconosce peraltro le criticità esistenti, ad esempio, tra sport e scuola e tra sport e impiantistica.

Avrebbe peraltro auspicato un indirizzo più chiaro in merito alla necessità di istituire una effettiva delega allo sport nella compagine governativa, lamentando come durante l'esame dell'affare assegnato sia di fatto mancato il supporto dell'Esecutivo al punto che si demanda in sostanza al CONI il ruolo di ente di riferimento per lo sport. Dichiara pertanto il voto di astensione del suo schieramento.

Il senatore LIUZZI (*CoR*) concorda con la senatrice Petraglia sulla necessità di avere dei chiari riferimenti governativi in materia di sport. Si augura pertanto che in futuro venga istituito un vero e proprio Ministero dello sport, anche per dare voce alla multiforme realtà emersa durante le audizioni.

Rileva poi come l'approfondimento svolto abbia mostrato una certa complessità, fermo restando che la Commissione ha assicurato adeguato ascolto a tutte le componenti del comparto sportivo, incluse le realtà organizzate, il mondo professionistico e quello dilettantistico. Si compiace pertanto della completezza del testo.

Si rammarica tuttavia della mancata inclusione di un orientamento parlamentare rispetto alla candidatura di Roma alle Olimpiadi e motiva con ciò il voto di astensione del suo Gruppo.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) rende merito all'impegno e alla disponibilità della relatrice, dichiarandosi soddisfatta per il testo predisposto soprattutto in fase iniziale, che ha consentito alla Commissione di svolgere un approfondimento sullo stato di salute dello sport in Italia e anche sulla condizione dello sport a scuola. Giudica perciò positivo il percorso intrapreso, la scelta delle audizioni effettuate e i contenuti dello schema di risoluzione, nel quale purtroppo emergono le persistenti criticità del comparto. Riconosce altresì che è stata data adeguata attenzione all'impiantistica sportiva, non soltanto con riferimento a quella correlata ad un evento unico, come le Olimpiadi, che il suo Gruppo ha giudicato non opportuno.

Ringrazia altresì la relatrice per aver accolto le integrazioni del suo schieramento, avanzate anche per bilanciare le richieste del Governo, a suo avviso troppo incisive.

Dopo aver a sua volta svolto alcune considerazioni sul ruolo del CONI, auspica che si possa dar vita ad un'attribuzione più chiara di competenze sullo sport all'interno dell'Esecutivo e che venga messo in atto quanto previsto dallo schema di risoluzione. Dichiarando quindi il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore MARIN (*FI-PdL XVII*) manifesta un sincero ringraziamento alla relatrice, che ha ravvivato l'attenzione sul mondo sportivo, segnando una positiva traccia. Reputa tuttavia che ciò non sia sufficiente per una compiuta riforma, dati i limitati strumenti a disposizione della Commissione, e dichiara il voto di astensione del suo Gruppo.

Il PRESIDENTE si associa ai ringraziamenti rivolgendosi alla relatrice e alla Commissione tutta, non soltanto per il proficuo lavoro svolto ma anche per la spinta data verso una completa consapevolezza dei compiti parlamentari in materia di sport. Preannuncia pertanto l'intenzione di inviare formalmente il testo della risoluzione approvata anche alla Presidente dell'omologa Commissione della Camera dei deputati, al Governo e eventualmente al nuovo Esecutivo, ritenendo infatti che i contenuti rappresentino una proposta utile ai fini di una rinnovata attenzione.

Il sottosegretario DE VINCENTI si unisce all'apprezzamento per il percorso seguito e per l'analisi fornita, sottolineando che il Governo attribuisce allo sport anche un ruolo di integrazione del sistema formativo e di sviluppo culturale.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di risoluzione della relatrice, come riformulato, pubblicato in allegato.

La relatrice IDEM (PD) manifesta a sua volta un vivo ringraziamento per tutte le considerazioni rese, che avrebbero potuto tuttavia emergere all'interno di un confronto in discussione generale e dunque essere recepite nel testo finale. Si compiace comunque per la positiva conclusione dell'iniziativa e ringrazia il Presidente e tutti i Commissari per il sostegno assicurato.

IN SEDE REFERENTE

(2443) *Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri

(2474) *Manuela SERRA ed altri. – Disciplina delle professioni di educatore professionale e pedagogista*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE comunica che è giunta alla Commissione la documentazione della Società italiana psicologi area professionale (SIPAP), che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SULL'ESAME DEI DOCUMENTI DI BILANCIO

Il PRESIDENTE preannuncia che a breve sarà assegnato in sede consultiva il disegno di legge n. 2611 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) per rendere i rapporti alla 5^a Commissione. Propone indi di fissare ad oggi, alle ore 17,30, il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti al disegno di legge n. 2611.

Dopo un intervento del senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*), la Commissione concorda con la proposta del Presidente.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana, già convocata oggi, mercoledì 6 dicembre, alle ore 17,30, è posticipata alle ore 18.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori, già convocato per oggi martedì 6 dicembre, al termine della seduta, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 715 (Doc. XXIV, N. 68)

1. INTRODUZIONE E OBIETTIVI

L’obiettivo dell’affare assegnato è quello di offrire alla Commissione una panoramica completa sullo sport in Italia, al fine di evidenziare punti di forza e principali criticità del settore. La Commissione, stimolata dalla possibilità che si era prospettata di ospitare le Olimpiadi nel 2024, ha voluto cogliere l’opportunità per indagare lo «stato di salute» dello sport in Italia, al fine di sostenere il ruolo e la funzione dello sport e dell’attività fisica e motoria all’interno della nostra società.

Alla luce degli approfondimenti svolti emerge un quadro complessivo abbastanza positivo, all’interno del quale, tuttavia, si avverte l’esigenza di compiere alcune distinzioni e segnalare l’opportunità di alcuni interventi normativi, anche nell’ottica di dare al sistema quella «spinta» che la nostra società dovrebbe imprimere in ragione del ruolo sociale e inclusivo (*in primis* per giovani, anziani, disabili, immigrati) e dei benefici psico-fisici dello sport. Anzitutto, occorre rimarcare come la disciplina legislativa del settore, anche in ragione della risoluzione adottata nella 69esima Assemblea generale delle Nazioni Unite in cui si ribadisce il carattere di indipendenza e autonomia dello sport, necessiti di un’opera di revisione, al fine di adeguare la normativa al mutato contesto sportivo, economico e sociale.

Dal punto di vista dell’ordinamento statale, sarebbe quindi opportuno redigere un testo unico in materia di sport, in modo da semplificare e razionalizzare un quadro giuridico che appare, oltre ché piuttosto «datato» per numerosi aspetti, anche frammentato e stratificato. Si é ritenuto utile, poi, fornire alcuni suggerimenti che potrebbero coadiuvare lo sviluppo di un settore per il quale si tende a ragionare ancora troppo per «compartimenti stagni». Questo significa che bisogna ancora compiere alcuni passi rilevanti: integrare le norme di settore inserendole in un contesto di più ampie vedute, promuovere maggiori interazioni tra il mondo del lavoro e l’istruzione, prevedere soluzioni specifiche per alcune questioni insolute (ad esempio, la mancanza di una disciplina per lo sport dilettantistico o i problemi connessi alla gestione dell’impiantistica sportiva).

Serve, quindi, promuovere l’adozione di politiche sportive «di più ampio respiro» e compiere maggiori investimenti nel settore, temi che l’eventuale assegnazione dei Giochi olimpici in Italia avrebbe facilitato, per interventi «di sistema» volti ad attivare quelle sinergie indispensabili senza cui non si potrà esprimere pienamente quel potenziale, ancora in parte inespresso, connesso alla rilevanza del settore in un Paese nel quale circa la metà della popolazione, più 30 milioni di persone, pratica, anche saltuariamente, un’attività sportiva.

2. COMPETENZE, REQUISITI, CERTIFICAZIONI

2.1 *Dall'istituzione della facoltà e dei corsi di laurea in scienze motorie alla mancanza di sbocchi professionali per i laureati: una riforma incompiuta?*

Il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, emanato in base alle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha disciplinato la trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica (ISEF) e l'istituzione della facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie. In questo modo, prevedendo che la ricerca scientifica e gli studi di livello superiore nel campo delle scienze motorie si svolgessero all'interno delle università, sono stati elevati di rango gli studi inerenti le aree biomedica, manageriale, economica, e psico-pedagogica-sociale connesse con l'attività motoria e sportiva (previste all'articolo 2, comma 2, del citato decreto legislativo). La legge 18 giugno 2002, n. 136, che equiparò il diploma ISEF alla laurea in scienze delle attività motorie, lo fece per assicurare la parità delle condizioni di accesso «ai pubblici concorsi ed alle attività professionali» (articolo 1, comma 1).

Le scienze motorie hanno progressivamente assunto, dunque, un'autonoma connotazione scientifica e, con l'attività didattica, è stato creato un bagaglio di competenze ben definito per gli studenti triennali, magistrali e di dottorati di ricerca. I corsi di studio attivi (L22, LM 47, LM 67, LM 68) sono 83 e coinvolgono 9471 studenti (dati aggiornati a giugno 2016), con richieste di ingresso nelle università in costante crescita. In sostanza, l'obiettivo prefigurato dai corsi di laurea in scienze motorie, soprattutto all'esito di percorsi di studi magistrali, è quello di formare i professionisti del settore, in possesso di un adeguato bagaglio di conoscenze metodologiche e scientifiche (teoriche e pratiche). Su quest'ultimo punto si rileva come i programmi di insegnamento all'interno dei corsi di laurea suddetti andrebbero riformati nella direzione di concedere più ampi spazi alla formazione «pratica», la quale appare indispensabile per la migliore formazione delle professionalità richiamate.

Una questione che affligge però, ormai da tempo, i laureati in scienze motorie riguarda l'inadeguatezza degli sbocchi professionali, motivo per cui molte delle associazioni e degli enti che supportano le loro istanze auspicano la creazione di un albo di riconoscimento della professione, fermo restando il dettato normativo del decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali. Occorre comprendere come questi professionisti, nel rispetto del ruolo del Coni, possano seguire percorsi che gli consentano di essere impiegati, prevalentemente, come allenatori, tecnici sportivi e istruttori di discipline sportive e motorie, gestori di strutture sportive o insegnanti di educazione fisica nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Tuttavia, il sistema di ingresso nel mondo del lavoro appare piuttosto «bloccato», con il rischio che si svaluti sempre più l'attività didattico-for-

mativa e si alimenti la creazione di una corposa (ed in costante crescita) riserva di persone qualificate che non riescono a «spendere» le proprie competenze, nella mancanza di adeguati percorsi che valorizzino la formazione accademica. Va rafforzato, insomma, il nesso tra studi, percorsi formativi e impiego nelle varie realtà del mondo sportivo.

Accade, infatti, spesso che associazioni e società sportive dilettantistiche, su tutti i centri fitness e le palestre al di fuori del modello sportivo organizzato (che rappresentano uno tra i maggiori bacini di utenza cui si rivolgono i laureati in scienze motorie in cerca di occupazione), non richiedano il possesso di determinati requisiti o competenze per lavorare. Prova ne è che per un ampio bacino di utenza, come quello relativo agli istruttori motori e ai gestori con competenze manageriali che operano nei richiamati centri fitness e palestre, non si è ancora provveduto al riconoscimento delle relative qualifiche. A tal fine, invece, si possono far valere, in forma di sostanziale equiparazione al titolo accademico, certificazioni rilasciate tramite corsi di formazione improvvisati, da parte di privati, assolutamente non adeguati a fornire quel bagaglio culturale e quelle conoscenze, teoriche e pratiche, ottenute attraverso corsi universitari. Frequentemente, tali certificazioni risultano di fatto «abilitanti» rispetto all'ingresso nel mondo del lavoro, con conseguenti ripercussioni, in primo luogo, sulla tutela della salute e della sicurezza dei cittadini, esposti alla scarsa professionalità di questi operatori.

In un tale panorama generale, particolare interesse innovativo assume legge della Regione Campania n.18 del 25 novembre 2013, n. 18 «Legge Quadro Regionale sugli interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-educativo-ricreative» che fa specifico riferimento ai requisiti professionali ed alla tutela della salute dei frequentatori delle palestre (in particolare, artt. 22 e 23).

È necessario, dunque, scongiurare la possibilità di utilizzare titoli fittizi (come avviene ad esempio nel settore della danza) al pari di attestazioni rilasciate da autorità preposte a tale scopo (ad esempio, i corsi certificati dal Comitato olimpico nazionale italiano – CONI, anche ove tenuti da enti federali o enti equiparati) o di percorsi di studi universitari, tutelando le opportunità di impiego e carriera che seguono alla formazione professionale e a quella universitaria. È da rilevare come il CONI, per garantire l'adeguatezza dei percorsi formativi e dei formatori dei centri federali, abbia adottato, nel 2009, il Sistema nazionale delle qualifiche degli operatori sportivi (SNaQ), «anticipando» così, per il nostro Paese, la conformità con la normativa e con i principi comuni europei nel settore delle qualifiche sportive e assicurando gli standard previsti dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, in materia di certificazione delle competenze. Rilevata la maggiore interazione e collaborazione con le federazioni sportive, anche al livello territoriale, occorre assicurare l'obbligatorietà dell'utilizzo del sistema ai fini della migliore armonizzazione tecnica dei percorsi formativi, a tutti i livelli federali.

2.2 *La tutela della salute e l'incolumità fisica dei praticanti*

L'articolo 32 della Costituzione italiana stabilisce che la Repubblica tutela la salute come «fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività» ed è in questa prospettiva che la crescente diffusione delle pratiche motorie per la salvaguardia della buona salute, in base a prescrizioni mediche, rende ulteriormente utile un'organica trattazione della questione. Qualora gli istruttori o i promotori del benessere psico-fisico e della salute non fossero professionisti o esperti del movimento, questo potrebbe avere ricadute negative sull'incolumità fisica dei praticanti, lasciati in balia di istruttori/preparatori improvvisati.

In quest'ottica vale richiamare l'approvazione di due ordini del giorno (G3.0.201 e G3.0.203) durante la discussione al Senato della Repubblica del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute» (A.S. 1324, attualmente all'esame della XII Commissione permanente della Camera dei deputati, A.C. 3868) con cui si è impegnato il Governo da una parte, a valutare l'opportunità di regolamentare, nell'ambito delle professioni socio-sanitarie, la figura del chinesologo quale esperto del movimento e, dall'altra, a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche che riguardano l'istituzione, nell'ambito delle professioni sanitarie, della professione di dottore in scienze delle attività motorie e sportive.

Se da un lato la Costituzione italiana non tutela espressamente la promozione dell'attività motoria e sportiva in una norma di rango costituzionale, è indubbio come una previsione del genere possa desumersi dallo spirito del Titolo II della Carta, nella parte in cui si tratta dei rapporti etico-sociali. Né, d'altra parte, il testo costituzionale omette alcun riferimento al mondo dello sport, prevedendo che la materia «ordinamento sportivo» sia annoverata tra quelle concorrenti tra Stato e Regioni, sancendo quindi, la possibilità che il Legislatore nazionale inquadri i principi generali della materia entro cui possa muoversi quello regionale. Peraltro, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, nel dicembre 2009, l'Unione europea ha acquisito una competenza specifica nel settore dello sport. L'articolo 165 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) contiene, infatti, aspetti dettagliati sulla politica europea dello sport, stabilendo che l'Unione, tra l'altro, contribuisca alla promozione dell'integrità fisica e morale degli atleti, in particolare dei più giovani (paragrafo 2).

Oltre, quindi, a contrastare l'idea che l'accesso all'insegnamento nelle attività motorie e sportive possa essere «libero», armonizzando tale esigenza con la disciplina vigente per il riconoscimento delle qualifiche professionali per l'esercizio della libera prestazione di servizi, si constata una lacuna nell'ordinamento giuridico nel momento in cui, con l'assenza di interventi normativi aventi ad oggetto l'istituzione e la disciplina delle

professioni nel settore delle attività motorie e sportive, la tutela dell'incolumità fisica non è considerata. Per il diritto europeo, in via generale, l'attività professionale è soggetta alle regole della concorrenza (articolo 101 del TFUE); tuttavia la direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno stabilisce, all'articolo 16, paragrafo 3, che «allo Stato membro in cui il prestatore si reca non può essere impedito di imporre requisiti relativi alla prestazione di un'attività di servizi qualora siano giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o tutela dell'ambiente». Ed è esattamente il profilo della tutela della sanità pubblica che interessa in questa sede e in ragione della quale si potrebbe prospettare di dar seguito a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, includendo l'insegnamento delle attività motorie e sportive tra quelle sottoposte a regime di autorizzazione allo svolgimento (nel rispetto dei principi europei di non discriminazione, proporzionalità, e necessità traslati nell'ordinamento nazionale).

Inoltre, per quanto concerne gli aspetti legati all'educazione alla salute, alla prevenzione e alla diffusione di stili di vita corretti per tutte le età si auspica un'estensione delle attività dei distretti sanitari afferenti al Servizio sanitario nazionale, con particolare riguardo ai dipartimenti di prevenzione.

Sviluppare per intero un sistema integrato dello sport nel nostro Paese, invero, passa anche dall'ineludibile esigenza di strutturare all'interno di un quadro normativo stabile l'atto della certificazione delle competenze necessarie, e indispensabili, a permettere il migliore esercizio delle attività motorie e sportive, con l'ulteriore conseguenza che tale intervento – da cui però andrebbe tenuto ben distinto il settore del puro volontariato sportivo – sarebbe funzionale a scoraggiare il lavoro sommerso, piaga che affligge da molto tempo il mondo dello sport. D'altra parte, in questo modo, il nostro ordinamento, in cui si constata un progresso con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 15 del 2016 per le professioni sportive regolamentate di competenza del CONI, darebbe pienamente seguito a quanto stabilito dall'articolo 9 della Carta Europea dello Sport nel momento in cui si prospetta (comma 2) che «qualsiasi persona impegnata nella direzione o nella supervisione delle attività sportive dovrebbe possedere le qualifiche appropriate e prestare una cura particolare alla sicurezza e alla salute delle persone che sono la sua responsabilità».

Infine, proprio per creare quel complesso di sinergie finora mancanti nel *post-lauream* universitario, si rende necessario dar maggior rilievo a quanto disposto all'articolo 7 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, che ha sancito nell'ordinamento la possibilità che le università instaurino rapporti convenzionali con il CONI per lo svolgimento di iniziative didattiche relative a: aggiornamento professionale, formazione continua, attivazione di corsi di specializzazione, programmi di ricerca scientifica, uso di strutture, attrezzature e impianti sportivi.

Compiere una ricognizione che abbia ad oggetto tutto il sistema della formazione, universitaria e federale, nel settore sportivo e le dinamiche che essa segue, potrebbe rappresentare un primo passo, fondamentale,

per comprendere quali siano le differenze esistenti, come e se intervenire, le modalità per evitare eventuali non congrue «sovrapposizioni».

In conclusione, l'incompiutezza della riforma che ha sancito l'istituzione della facoltà e dei corsi di laurea in scienze motorie si palesa nel momento in cui se, da una parte, si invita ad intraprendere un percorso universitario, creando un quadro delle competenze in materia ben definito, dall'altra, il sistema consente l'effettiva vanificazione di tale *iter*, permettendo l'ingresso in quel settore del mondo del lavoro (quello sportivo) anche ad operatori improvvisati in quanto privi di un titolo di studio accademico ovvero non certificati ai sensi dello SNaQ e del decreto legislativo n. 13 del 2013, investendo profili che riguardano la sicurezza e la salute dei praticanti. In questa direzione un buon esempio è rappresentato dalla Regione Emilia-Romagna che nel luglio 2016 ha approvato la qualifica di «maestro di danza», che può essere acquisita da insegnanti di danza che abbiano maturato una consistente esperienza professionale e danzatori professionisti che abbiano completato uno percorso di formazione specifico (dando seguito alla risoluzione 1029 approvata nell'ottobre 2015 dalla Commissione V Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport), proprio in ragione di una maggiore tutela della salute, in particolare di «bambine, bambini, adolescenti e giovani».

3. SPORT, SCUOLA, UNIVERSITÀ

3.1 Istruzione e carriera sportiva

L'importanza di proseguire gli studi durante la carriera sportiva rappresenta una delle maggiori sfide del nostro Paese. La sfida del sistema dell'istruzione, in via generale, si rivolge anzitutto a combattere l'elevato tasso d'abbandono scolastico degli studenti, la dispersione scolastica, e a diminuire il numero degli studenti che non concludono l'iter formativo universitario avviato. La Commissione europea ha recentemente mostrato come il nostro Paese, nel 2013, abbia una quota di abbandono universitario tra le più alte in Europa (45 per cento), e un basso numero di laureati fra di età compresa tra i 30 e i 34 anni.

All'interno di tale contesto, tuttavia, per chi pratica sport agonistico livello medio, alto o professionistico, si pongono ulteriori «aggravanti» specifiche, legate alla possibilità, per ragazzi poco più che adolescenti, di diventare sportivi di fama nazionale e mondiale. A proposito, vale richiamare l'articolo 8 della Carta europea dello sport che, in tema di sostegno allo sport di alto livello e al talento, suggerisce l'adozione di un sostegno consistente in una «educazione equilibrata negli istituti scolastici e l'inserimento senza urti nella società attraverso lo sviluppo di prospettive di carriera durante e dopo lo sport di alto livello». In alcuni casi, è da evidenziare una percezione distorta che possono avere alcuni giovani nei riguardi delle prospettive professionali, convinti di non dover pensare al proprio futuro lavorativo in quanto già provvisti di un'attività a tutti gli effetti, peraltro a volte anche molto ben remunerata.

Per un atleta, quindi, la scelta di non proseguire gli studi può rappresentare un terreno ancor più ricco di insidie, qualora non si sia pienamente consapevoli della situazione che potrebbe prospettarsi se la carriera sportiva non dovesse proseguire secondo le aspettative. La sfida di sistema, quindi, è quella di garantire e promuovere le condizioni per tutti i giovani impegnati nello sport di alto livello affinché possano coniugare istruzione e agonismo, in modo che possano essere i creatori del proprio futuro e di non doverlo soltanto subire.

3.2 *Le strategie da implementare per sviluppare i percorsi di carriera duale*

Per contrastare una dispersione scolastica particolarmente diffusa tra i giovani atleti è necessario, quindi, un intervento organico e strutturale su almeno tre livelli: istituzionale, logistico, culturale. In *primis*, vi è l'esigenza di un intervento istituzionale per fornire ai giovani atleti-studenti un adeguato sistema di supporto alle scelte individuali, anche in considerazione delle linee guida della Commissione Europea sulla carriera duale (*EU Guidelines on Dual Careers of Athletes: Recommended Policy Actions in Support of Dual Careers in High-Performance Sport 2012*) e dello studio sui minimum requirements for dual career services, 2016). Esso deve prendere le mosse dall'esatta definizione della questione – la possibilità di portare avanti congiuntamente la carriera professionale e il percorso degli studi – ed orientarsi verso la determinazione di percorsi simultanei che coniughino sport e studio, per il successo dei quali è imprescindibile puntare su un'adeguata formazione degli insegnanti, in modo da valorizzare le migliori caratteristiche della dualità.

L'utilizzo e la diffusione delle più avanzate tecnologie possono rappresentare uno strumento molto efficace e in grado di supportare anche coloro i quali, per esigenze professionali (si pensi agli atleti che fin da giovanissimi intraprendono carriere internazionali, oppure alle assenze del sabato e del lunedì per via delle competizioni), si trovino a fronteggiare difficoltà logistiche insuperabili nelle modalità d'apprendimento tradizionali, come nel caso di obbligo alla frequenza scolastica o universitaria. Un buon esempio, in questa direzione, è rappresentato dal progetto «Calcatori a scuola», presentato e promosso dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (con CONI, CIP e Lega Serie A) nel febbraio 2016, che ha previsto, per il campionato di calcio delle categorie «allievi» e «primavera», lezioni in modalità *e-learning* e due *tutor* (uno scelto dal consiglio d'istituto, l'altro dalla società sportiva) per i giovani calciatori. In ogni caso, simili progetti dovrebbero coinvolgere giovani atleti in un numero maggiore di casi, serie inferiori e discipline sportive diverse, essere strutturati ed estesi in termini qualitativi e quantitativi (in modo da rivolgersi sia al percorso di studi superiori che a quelli universitari).

In secondo luogo, sotto l'aspetto logistico, l'attenzione va rivolta alla platea degli attori interessati. Andrebbero ottimizzate, quindi, le specificità connesse alla diversità di esercizio delle singole discipline sportive e bisognerebbe puntare sull'attivazione di alcune buone pratiche generali quali, ad esempio, l'organizzazione di percorsi di recupero ad hoc per smaltire le assenze causate dalla partecipazione a gare e campionati o programmare interrogazioni, verifiche e/o appelli universitari in modo flessibile e cooperativo. Per sostenere tale percorsi è indispensabile la presenza di figure professionali appositamente formate, i *tutor*, in grado di fornire allo studente-atleta un percorso individualizzato e misurato su esigenze di studio e programmi di allenamenti/gare. Senza pretesa di completezza, dal punto di vista universitario, potrebbero prevedersi misure di agevolazione per meriti sportivi quali: iscrizioni in regime di tempo parziale o esonero dalle tasse universitarie, assegnazione in seduta di laurea di punti sportivi curriculari o riconoscimento di crediti formativi e borse di studio.

Infine, vi è necessità di promuovere interventi sul piano educativo e culturale, rivolgendosi a famiglie, insegnanti ed istruttori-allenatori, particolarmente in quei contesti che sono esposti a maggiori difficoltà socio-economiche, come le periferie urbane. È imprescindibile l'esigenza di sollevare gli studenti-atleti dal peso del conflitto di interessi di parte (i docenti, da una parte, e gli allenatori, dall'altra, che pretendono entrambi il massimo nel percorso di studi e nello sport) e condurli, con competenza e benevolenza, a sempre maggiori gradi di maturazione, nel campo dell'istruzione e in quello atletico, affinché essi possano scegliere, autonomamente, il progetto di vita più consono ad aspirazioni e ambizioni personali. Un obiettivo prioritario, dunque, è quello di definire e promuovere efficaci percorsi di carriera duale valutando anche se demandare l'istituzione e la supervisione sugli stessi ad autorità indipendenti o seguire il modello degli accordi o dei programmi tra istituzioni scolastiche e accademiche e sportive, per superare definitivamente le criticità connesse alla concezione alternativa tra carriera sportiva e prosieguo degli studi.

3.3 Sport e riforma del sistema scolastico

Per quanto concerne la riforma in ambito scolastico attuata con la legge 13 luglio 2015, n. 107, cosiddetta «buona scuola», essa ha previsto, all'articolo 1, comma 7, lettera g), il potenziamento delle discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. Come rappresentato dalla direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le assunzioni di docenti di scienze motorie e sportive, anche a seguito delle assunzioni operate in relazione all'organico per il potenziamento per le classi di concorso A049 (scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado) e A048 (scienze motorie e sportive negli isti-

tuti di istruzione secondaria di II grado), hanno fatto registrare un incremento di 2834 unità di docenti di ruolo di scienze motorie, passando, dal 16 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, da 18.774 unità a 21.608. È il primo passo verso un riconoscimento del ruolo che dovrebbe assumere lo sport nelle scuole di ogni ordine e grado, vettore di promozione dell'inclusione sociale, dell'integrazione, dello spirito di squadra, della solidarietà, della sana competizione, del rispetto delle regole e dell'avversario.

In ragione della predisposizione dei piani triennali dell'offerta formativa (POF), va potenziato, nell'ambito dell'autonomia di scelta delle istituzioni scolastiche, il ruolo dell'educazione fisica, in base alle scelte che possono essere compiute in tale direzione. Permane, tuttavia, una criticità in merito alla scelta, compiuta con l'articolo 1, comma 328, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la legge di stabilità per il 2015, che, in materia di organizzazione e coordinamento periferico dell'attività motoria nelle scuole, ha previsto che essa sia di competenza non più dei coordinatori degli uffici scolastici territoriali ma degli uffici scolastici regionali e del dirigente preposto, con la possibilità di avvalimento della collaborazione di un dirigente scolastico o di un docente di ruolo di educazione fisica. In questo modo sono state prodotte due conseguenze: da una parte, vi è stata una riduzione, in termini prettamente numerici, di chi si occupa di tale attività, essendo stata trasferita la relativa competenza ad un livello territoriale più alto; dall'altra, è stata permessa la possibilità del venir meno di un impegno di sollecitazione e coordinamento in materia di sport. Rimane ferma la necessità di procedere all'ampliamento, attraverso assunzioni, del personale in possesso delle abilitazioni necessarie a insegnare l'attività di educazione fisica nella scuola primaria.

In relazione all'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola primaria, ancora, il progetto «Sport di Classe», nato dall'anno scolastico 2009/2010 con l'accordo tra Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, CONI, CIP e Presidenza del Consiglio dei ministri (per alcuni anni), e con il sostegno di Regioni ed enti locali, ha certamente rappresentato un'evoluzione dell'esperienza realizzata, in precedenza, attraverso il programma sperimentale di «Alfabetizzazione motoria», prevedendo un modello operativo che ha consentito la partecipazione a tutte le classi aderenti all'iniziativa. Tuttavia, rilevati i buoni propositi della stessa, che ha permesso a molti laureati in scienze motorie, in funzione di tutoraggio (i cosiddetti «esperti specialisti» di educazione fisica), un ingresso nel mondo scolastico con il compito di incoraggiare i docenti di ruolo a svolgere con regolarità le lezioni di educazioni fisica, essa non è stata tradotta in assunzioni in ruolo dei laureati in scienze motorie che per via della loro preparazione specifica, dettata dalla specificità dell'insegnamento di questa materia, dovrebbero essere, in maniera esclusiva, titolari di quelle cattedre, garantendo in questo modo una trasmissione adeguata di conoscenze e buone pratiche agli alunni già a partire dai 6 anni. A tal fine, si dovrebbero estendere le previsioni riguardanti le scienze motorie e sportive previste all'articolo 5, comma 5, del decreto

del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, anche alla scuola primaria.

La Commissione rileva tuttavia, nonostante il carattere sperimentale del progetto «Sport di classe», l'alto numero di classi (52.282) e *tutor* (3.504) coinvolti nell'anno scolastico 2015/2016, con numeri in incremento rispetto all'anno scolastico precedente in cui furono interessate, complessivamente, 42.303 classi e 2.373 *tutor*. Infine, assume certamente un rilievo positivo nella prospettiva dello sviluppo dell'attività motoria nella scuola primaria la previsione di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che stabilisce l'utilizzo di docenti abilitati «in possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale» di cui alla medesima legge.

Nei confronti dei cui effetti, però, si rileva indispensabile compiere un monitoraggio specifico, per comprendere gli esiti prodotti e se saranno necessari eventuali interventi legislativi correttivi.

3.4 I licei sportivi e la formazione degli insegnanti

Infine, il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 2013, n. 52, ha regolamentato l'istituzione dei licei sportivi, incardinati nei licei scientifici, nei quali lo sport svolge un ruolo preminente. La scelta per i licei sportivi statali, tuttavia, sconta il surplus burocratico reso necessario dal preventivo passaggio dalle Regioni, con l'effetto di riscontrare oggi uno stallo nella diffusione sul territorio degli stessi, a vantaggio dei licei paritari, privi viceversa di tale passaggio autorizzativo. Ne deriva la necessità di un intervento semplificatore.

È inoltre assolutamente rilevante, all'interno di tali strutture, promuovere una formazione apposita per gli insegnanti, in modo che l'interazione prevista tra lo sport e le altre materie sia funzionale alla migliore valorizzazione dei percorsi di apprendimento e al coinvolgimento, il più possibile, degli studenti/atleti nei percorsi di studio, potenziando, al contempo, alcune tematiche di rilevanza sociale, quali ad esempio il contrasto a fenomeni di bullismo e cyberbullismo e alla pratica del *doping*.

4. LA GOVERNANCE SPORTIVA E IL RAPPORTO TRA CONI E FEDERAZIONI SPORTIVE

4.1 Il modello previsto dalla legge

A seguito delle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 11, è emanato il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, poi modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, sul riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). Il CONI, ente di diritto pubblico e posto al vertice del settore, vigila sull'attività delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, le quali hanno assunto la natura di associazioni con personalità giuridica di diritto

privato. Conviene anche rilevare in questa sede la forte disomogeneità (in termini di: struttura, bilancio, presenza sul territorio) che intercorre tra le diverse federazioni. Vale richiamare, a tal proposito, l'articolo 15 del decreto legislativo 242 del 1999, che stabilisce che i bilanci di tali enti siano approvati annualmente dall'organo di amministrazione federale e sottoposti all'approvazione della Giunta nazionale del CONI.

Se, da una parte, la legge stabilisce che l'attività del CONI e delle federazioni sportive si debba svolgere conformemente ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale e in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale (CIO), dall'altra, il sistema ha mostrato sintomi di debolezza in ragione della strutturazione della *governance* prevista nell'ordinamento. Fermo restando il riconoscimento della potestà statutaria e regolamentare attribuita a CONI e federazioni sportive in ragione dell'attività svolta e degli obiettivi da perseguire, l'articolo 4 del decreto legislativo 242 del 1999 ha stabilito che il consiglio nazionale del CONI sia composto, tra gli altri membri ivi previsti, dai presidenti delle federazioni sportive nazionali (lettera *b*). Tra i compiti principali del consiglio figurano, anche, quelli di: a) stabilire criteri e modalità di esercizio dei controlli sulle federazioni sportive nazionali, sulle discipline sportive associate e sugli enti di promozione sportiva riconosciuti; b) eleggere il Presidente del CONI. Il presidente, eletto dal consiglio nazionale (in base all'articolo 8, comma 2) e nominato con decreto del Presidente della Repubblica, presiede il Consiglio nazionale.

È lo stesso sistema, dunque, che stabilisce che gli enti vigilati eleggano il vertice dell'autorità vigilante, la quale, a sua volta, verifica che l'attività svolta risponda a controlli che la medesima stabilisce. Va comunque affermato, per completare il quadro sulla vigilanza, che il Coni è sottoposto a quella della Presidenza del Consiglio (mentre, in relazione ai profili economici, la Coni Servizi Spa è partecipata interamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e sottoposta ai controlli della Corte dei conti).

Nel corso degli anni sono emerse alcune perplessità sul corretto funzionamento delle elezioni dei vertici federali, dove si è assistito (in alcuni casi) ad un blocco del turnover ed è stato permesso ad alcuni presidenti di essere rieletti «ad oltranza», dal secondo mandato in poi, in deroga alla regola generale di divieto oltre il secondo mandato, con più del 55 per cento dei voti validi (tale possibilità è prevista dalla legge: articolo 16, commi 3 e 4 del decreto legislativo 242 del 1999).

Queste disposizioni, che si tentano di correggere con il disegno di legge recante «Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali», approvato in prima lettura al Senato della Repubblica (A.S. 361) in data 30 giugno 2016 ed attualmente all'esame della VII Commissione permanente della Camera dei deputati (A.C. 3960), hanno permesso, in casi eclatanti, la possibilità di rielezioni plurime e gestioni oltremodo accentratrici delle attività federali. Nell'ottica di potenziare il sistema, con l'obiettivo che le

federazioni divengano non già «centri di potere» quanto, piuttosto, «centri di sapere», sarebbe auspicabile rivolgere un'attenzione particolare all'ideazione di nuove forme organizzative nel rapporto con il CONI, valorizzando l'autonomia del settore.

4.2 *Il potenziamento del ruolo delle federazioni sportive*

Il compito principale delle federazioni sportive é quello di promuovere e sviluppare la preparazione psico-fisica degli atleti nelle singole discipline a carattere agonistico e amatoriale, curando la preparazione tecnica, didattica e metodologica di atleti e tecnici ed organizzando attività specifiche rivolte sia all'avviamento allo sport sia allo sport di alto livello. In quest'ottica, per correlare nel miglior modo possibile le scienze che studiano il come costruire le prestazioni sportive con i luoghi dove si promuove l'attività delle singole discipline (le federazioni), si potrebbe delineare una riforma che strutturi stabilmente queste ultime all'interno delle università, come fatto nell'innovativo sistema olandese, o per lo meno che ne aumenti significativamente l'interazione, in modo da valorizzare al massimo la sinergia tra ricerca e sport praticato. Questa prospettiva potrebbe realmente garantire che l'attività sportiva sia posta al centro delle politiche federali, che vanno gestite secondo criteri manageriali ed imprenditoriali senza per questo tralasciare la missione principale, tenendo ovviamente in considerazione la grande diversità che passa tra una disciplina sportiva ed un'altra e, conseguentemente, tra le federazioni.

5. LA NECESSITÀ DI UNA REVISIONE ORGANICA DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI SPORT

5.1 *La mancanza di una disciplina specifica per il dilettantismo*

La legge 23 marzo 1981, n. 91, ha disciplinato il settore del professionismo sportivo, definendo come sportivi professionisti (articolo 2) «gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica». É stato disposto, dunque, un regime giuridico separato per professionisti e dilettanti; per i primi c'è una disciplina che definisce il regime contrattuale e le tutele sanitaria, assicurativa, previdenziale; per i secondi, invece, il Legislatore non ha stabilito alcuna norma, mancando anche una definizione precettiva di dilettantismo.

Per questo, in ragione della scelta per cui la distinzione tra professionismo e dilettantismo è questione delegata per legge al mondo sportivo, attualmente ci si trova nella situazione per cui le medesime regole sovrintendono all'attività di un atleta che tali svolge per professione, ma a cui manca un riconoscimento formale o giuridico, e a quella saltuaria

dell'amatore o di chi pratica sport nel dopolavoro. Tra l'altro nel novero dei dilettanti sono ricomprese attività del tutto diverse tra loro: ad esempio, quella sportiva parrocchiale e quella di atleti che gareggiano alle Olimpiadi o in competizioni nazionali o internazionali. Se, dunque, da un lato, al professionista è riconosciuta per legge una serie di garanzie specifiche, dall'altro, un dilettante, a prescindere dal fatto che l'attività svolta possa sostanzialmente definirsi tale, si trova del tutto privo di un quadro anche minimo di tutele, pur condividendo con il professionista, in alcuni casi, tutte le caratteristiche relative allo svolgimento dell'attività. Emblematico, in tal senso, il fatto che la prestazione di molti campioni sportivi «riconosciuti» (per esempio in: tennis, nuoto, pallavolo, sci, ciclismo) non sia ritenuta professionistica; tuttavia questa mancata definizione comporta i suoi effetti negativi per gli atleti che lavorano nello sport, a prescindere dal reddito conseguito.

Sarebbe opportuno, dunque, nel pieno rispetto dell'autonomia dello sport, che la legge individui i criteri generali ai fini della distinzione tra prestazione professionistica e dilettantistica, fondando tale differenziazione sulla base del concetto di prevalenza dell'attività, in quanto la prestazione sportiva che viene praticata in modo continuativo e oneroso deve essere riconosciuta, in ogni caso, come professionistica.

5.2 Parità di genere e sport

Altra questione critica è quella relativa alla mancanza del riconoscimento della parità di genere sia al livello della *governance* sportiva di vertice che nel professionismo sportivo. In primo luogo, durante le audizioni è stata segnalata l'assoluta prevalenza del genere maschile ai vertici delle strutture federali e del CONI: si auspica pertanto che, nelle more di un intervento di riforma strutturale del sistema e dell'ordinamento sportivo e nell'ambito dell'organizzazione interna degli enti, possano trovar luogo meccanismi di selezione includenti del genere femminile.

In secondo luogo, occorre segnalare come, attualmente, nessuna disciplina sportiva femminile sia qualificata come professionistica, anche nel caso di quelle federazioni sportive che si sono avvalse della delega prevista dalla legge per il settore maschile od in quelle in cui il ruolo e i risultati ottenuti dalle donne, nelle competizioni nazionali o internazionali, siano stati di indubbio riscontro. Per questo si auspica l'adozione di interventi normativi volti alla promozione dell'equilibrio di genere nei rapporti tra società ed atleti professionisti (esattamente quest'obiettivo propone l'A.S. 1996), dando peraltro seguito alla strategia della Commissione Europea per l'uguaglianza di genere (*Strategy for equality between women and men 2010-2015*) che includeva lo sport tra i settori della vita da considerare per tale finalità. D'altra parte, già la Raccomandazione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa n. 1701 (2005) evidenziava l'esigenza di combattere la discriminazione verso il genere femmi-

nile nella partecipazione e nell'amministrazione nello sport allo stesso modo in cui si combattono le altre forme di discriminazione.

5.3 Associazioni e società sportive dilettantistiche: questioni «aperte»

5.3.1 Redditi diversi, controlli fiscali e società commerciali

Per quanto concerne l'attività di società e associazioni sportive, che costituiscono la base fondamentale del sistema e sono il primo approccio allo sport per molti cittadini italiani, la Commissione ritiene utile evidenziare alcuni aspetti critici emersi durante le audizioni. Innanzitutto, per quanto riguarda l'attività giovanile, va rilevato che l'articolo 16 della legge 23 marzo 1981, n. 91, abbia provveduto ad abrogare solamente per il settore del professionismo il cosiddetto «vincolo sportivo», ovvero le «limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta», le quali, invece, permangono ancora nel settore del dilettantismo (con ripercussioni non indifferenti sulla mobilità e sulla possibilità di cambiare squadra nei settori giovanili).

La distinzione professionismo-dilettantismo, poi, ha rilevanza in particolare ai fini della disciplina fiscale. Gli sportivi dilettanti, compresi tecnici ed allenatori, possono ricevere compensi per lo svolgimento della propria attività secondo un trattamento agevolato, disciplinato dall'articolo 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Tra le altre norme in materia di agevolazioni fiscali, l'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), ha disposto che le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e compensi erogati da CONI, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e «qualunque organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto», rientrino nella categoria dei cosiddetti redditi diversi. L'articolo 35, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha stabilito che vadano ricompresi, anche, «la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica», ossia che la norma sui redditi diversi vada estesa anche a istruttori, tecnici e dirigenti.

I redditi percepiti nel mondo dello sport dilettante, quindi, godono di un regime fiscale agevolato in quanto redditi diversi e, pertanto da collocarsi al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente o autonomo (il reddito percepito deve essere marginale nè può costituire l'unica o la primaria fonte di sussistenza). L'articolo 69, comma 2, del TUIR, ha stabilito che i redditi percepiti da chi svolge attività sportiva dilettantistica non concorrano a formare reddito per un importo complessivamente non superiore, nel periodo d'imposta, a 7.500 euro (tale somma è da riferirsi all'importo complessivo dei compensi/indennità percepiti ai sensi dell'articolo 67 comma 1, lettera *m*), del TUIR); al di sotto della suddetta soglia, dunque, non si è soggetti al pagamento di alcuna imposta. Va rilevato, tuttavia, come l'interpretazione di tale norma, nata per agevolare l'attività sportiva, sia risultata invece escludente nei confronti di chi intende essere occupato in via principale nel settore, come, ad esempio, i laureati in scienze motorie, i quali in virtù della loro qualifica di laureati, vengono, a seguito di una interpretazione eccessivamente restrittiva, ricondotti nella fattispecie del lavoro autonomo o del lavoro dipendente. Tale posizione di fatto scoraggia l'utilizzo nelle associazioni sportive dilettantistiche e nelle società sportive dilettantistiche di tali soggetti qualificati, incentivando l'impiego di lavoro meno qualificato. Appare indispensabile, dunque, intervenire per non penalizzare coloro che, muniti delle opportune competenze e di un titolo di studio qualificante, vogliono svolgere un lavoro di tipo subordinato o autonomo all'interno del mondo sportivo. A tal fine sarebbe auspicabile l'applicazione di aliquote contributive agevolate.

Altra questione fondamentale che merita la massima attenzione, correlata con la precedente, è che è indispensabile distinguere quelle società e quelle associazioni che promuovono lo sport da chi ne ha costituita una per scopi commerciali e per accedere ai benefici fiscali previsti dalla legge, in modo da assicurare la certa rispondenza tra platea dei potenziali destinatari e beneficiari.

In tal senso, si richiama la funzione del CONI quale unico organo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e associazioni sportive, come sancita dall'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. La funzione di certificazione affidata al CONI e gestita attraverso il registro delle società sportive consente, infatti, di avere un dato certo da cui partire per l'individuazione soggettiva dei beneficiari delle norme agevolate previste per l'associazionismo sportivo.

In conclusione, si rileva la necessità di un intervento di sistema che bilanci due interessi contrapposti, salvaguardando il settore del dilettantismo sportivo: va incentivata e finanziariamente sgravata la promozione dell'attività sportiva di base e amatoriale (la disciplina fiscale di agevolazione è pensata per tale finalità, al fine di alleggerire i costi della gestione), distinguendo società e associazioni che svolgono solamente attività commerciali, e va assicurata, allo stesso tempo, un'adeguata tutela al lavoro professionale sportivo nel dilettantismo, promuovendo l'ingresso di istruttori competenti.

5.3.2 Finanziamenti e proposte per favorire lo sviluppo del settore

Nel dilettantismo si evidenzia anche l'esigenza, per favorire lo sviluppo del settore, di prevedere forme di costituzione di società e associazioni sportive, come nel caso della s.r.l. semplificata, che agevolino l'avviamento e lo svolgimento dell'attività d'impresa, limitare la responsabilità solidale dei dirigenti sportivi nel caso delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) non riconosciute e chiarire che la finalità *no profit* può essere perseguita anche attraverso iniziative imprenditoriali volte ad accrescere le risorse da reinvestire nell'attività dilettantistica riducendo i costi di accesso alla pratica sportiva. Quest'ultimo aspetto ha importanti conseguenze da un punto di vista della legge fallimentare, considerato che recenti sentenze considerano lo svolgimento di attività imprenditoriali, ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile, requisito per la fallibilità delle associazioni sportive dilettantistiche a prescindere dalla destinazione a fini non profit dei ricavi derivanti dall'attività commerciale. In relazione ai profili fiscali emersi con maggior enfasi, altra questione critica è apparsa essere quella relativa all'organizzazione di corsi e attività a pagamento.

Per quanto attiene l'Iva, al fine di non creare discriminazioni tra soggetti che usufruiscono dei servizi di una associazione sportiva (soci e non soci) si potrebbe prevedere, per le quote versate dai non soci, l'esenzione dall'imposta, equiparando i servizi sportivi a quelli formativi e medici, in ragione del valore di prevenzione dalle malattie cardiocircolatorie connesso alla pratica sportiva (sulle quote versate da non soci resterebbe applicabile l'imposizione diretta).

Per quanto concerne l'altra fonte principale di finanziamento, le sponsorizzazioni, si rileva la necessità, di riconfermare la natura delle medesime quali spese di pubblicità (articolo 90, comma 8, della legge 289 del 2002), deducibili secondo quanto previsto all'articolo 108, comma 2, del TUIR. L'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la finanziaria 2007, ha introdotto nel TUIR (articolo 15, comma 1, lettera *i-quinquies*) la possibilità di portare in detrazione fino al 19 per cento delle spese sostenute per le attività sportive (come, ad esempio, l'iscrizione in una palestra o in una piscina) svolte dai figli minori, di età compresa tra i 5 e i 18 anni (per una totale massimo di 210 euro per ciascun figlio). Tale previsione, ad esempio, potrebbe essere estesa anche a soggetti di età pari e superiore a 60 anni, in modo da promuovere e incentivare l'attività motoria per la cosiddetta «terza età».

Infine, potrebbero essere aumentate alcune soglie: fino a 400.000 euro il limite di cui all'articolo 90, comma 2, della legge 289 del 2002, che aveva già alzato la soglia prevista all'articolo 1, comma 1, della legge 398 del 1991, ai fini della fruizione dell'esercizio di opzione relativo agli obblighi di tenuta delle scritture contabili di cui alla medesima legge 398 del 1991 (come previsto dall'articolo 1, comma 50, del disegno di legge n. 2611 – legge di bilancio per il 2017, attualmente all'esame del Senato della Repubblica); fino a 10.000 euro quello di cui all'articolo 69, comma

2, del TUIR, in materia di limite massimo esentasse, prevedendo le eccedenze l'applicazione della disciplina fiscale, previdenziale e assicurativa prevista per le collaborazioni coordinate e continuative; fino a 300.000 euro quello di cui all'articolo 90, comma 8, della legge 289 del 2002, in materia di spese di pubblicità.

5.3.3 *L'impiantistica sportiva*

Last but not least, tra le criticità maggiori segnalate durante le audizioni, vi è la questione dell'impiantistica sportiva. Pur in presenza di una situazione piuttosto disomogenea sul territorio nazionale, la necessità di investimenti di risorse per la gestione, la manutenzione (ordinaria o straordinaria), la ristrutturazione, la messa in sicurezza o la realizzazione di nuovi impianti sportivi trova, spesse volte, nei vincoli alle spese per investimenti della finanza pubblica locale e nel rispetto del patto di stabilità interno degli ostacoli insormontabili. È da rilevare inoltre, come, da parte di più auditi, sia stata posta una particolare considerazione sui vincoli introdotti nell'ordinamento dal nuovo codice degli appalti pubblici, nella parte in cui si prevede (articolo 165, comma 2, ultimo periodo) che nelle concessioni di lavori pubblici o servizi il contributo pubblico non possa, in ogni caso, «essere superiore al trenta per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari». Tale norma, quindi, potrebbe disincentivare le forme di partenariato pubblico-privato nella gestione degli impianti, tutt'al più nel caso in cui dovessero esser realizzate opere di manutenzione extra ordinaria, ed essere ulteriormente d'ostacolo alla costruzione di nuovi.

È stato segnalato, tuttavia, come le principali criticità riguardino le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti. Nel caso eclatante di Roma Capitale, è stato riferito che il totale degli impianti comunali, 162, afferenti all'amministrazione comunale, escluse le palestre nelle scuole, non risulti essere a norma. È stato anche rilevato, in via generale, che se lo *status* degli investimenti per le nuove costruzioni appaia piuttosto problematico in tutto il territorio nazionale, al Sud il tessuto impiantistico è assai più sottile rispetto al centro-nord.

La gestione dell'impiantistica, in ragione dei molti interventi di manutenzione da compiere, è apparso come uno dei problemi di maggiore rilievo. Attualmente, quattro regioni (Friuli Venezia Giulia, Toscana, Molise e Calabria) hanno aderito al progetto pilota «Censimento e monitoraggio degli impianti sportivi del territorio» per acquisire dati sul numero di impianti presenti sul proprio territorio (si è permesso, così, di rilevare il numero degli impianti rapportato al numero di abitanti, censendo 11.508 impianti in 1.040 comuni). Al termine delle operazioni conclusive per la mappatura dell'impiantistica sull'intero territorio nazionale potranno essere tratte le opportune conclusioni, in ragione, soprattutto, del come poter intervenire, nell'ambito delle risorse economiche di cui dispongono gli

enti locali e territoriali per la manutenzione o l'ammodernamento. Si rammenta, al riguardo, come il CONI e il Comitato promotore per Roma 2024 abbiano operato un censimento (da aprile a luglio 2016) delle infrastrutture sportive per la Città metropolitana di Roma Capitale, in cui sono stati censiti 2.221 impianti (di cui 1190 sportivi e 791 scolastici), di cui 1.103 di proprietà pubblica 1.118 di proprietà privata, e sono stati rilevati 6.336 spazi d'attività. Gli impianti funzionanti a Roma, secondo il CONI, sono 1983, l'89 per cento del totale (tra le cause di non funzionamento: 37 per cento è dovuto allo stato di conservazione insufficiente, 16 per cento per lavori di ristrutturazione/adequamento e manutenzione in corso, 15 per cento non agibilità).

Si rammenta, poi, come il decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, abbia autorizzato la spesa complessiva di 100 milioni di euro nel triennio 2015-2017 (20 milioni nel 2015, 50 milioni nel 2016, 30 milioni nel 2017), da far confluire nel fondo «Sport e Periferie», secondo le indicazioni di un piano pluriennale degli interventi (rimodulabile entro il 28 febbraio di ciascun anno) da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa presentazione da parte del CONI.

Tale intervento annovera tra i suoi obiettivi quelli di: compiere una ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale, realizzare e rigenerare impianti localizzati nelle aree svantaggiate e nelle periferie e completare e adeguare l'impiantistica esistente.

Come evidenziato durante le audizioni sono emerse criticità da parte delle società sportive, soprattutto nei piccoli centri urbani, in relazione a una generale difficoltà nella gestione degli impianti causata da: esiguità dei ricavi, elevati costi d'esercizio, carenza di finanziamenti privati e pubblici, eccessiva burocratizzazione degli adempimenti amministrativi. Per tale ragione, si auspica un accrescimento delle procedure di finanziamento agevolato, anche tramite l'Istituto per il credito sportivo.

V'è necessità, infine, di valutare gli effetti dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, che ha previsto che le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possano presentare agli enti locali, sul cui territorio insiste l'impianto, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico-finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione (di durata proporzionale al valore dell'intervento e mai inferiore a cinque anni, se è riconosciuto il «pubblico interesse» del progetto), ai fini di un uso per l'aggregazione sociale e giovanile.

Le medesime considerazioni sulla valutazione si estendono all'articolo 16, comma 8, dello stesso decreto, che ha stabilito che per interventi di rigenerazione, ammodernamento e riqualificazione di impianti sportivi non previsti dal piano del CONI, il Comune possa deliberare l'individuazione per l'applicazione di misure agevolative (riduzioni o esenzioni di tributi per periodi limitati e definiti, per specifici tributi e per attività individuate in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere).

5.4 *L'esigenza di una razionalizzazione e semplificazione della disciplina*

In conclusione, dati i numerosi profili critici rilevati nel settore e la generale necessità di interventi che toccano più ambiti, sarebbe opportuno adottare un testo unico in materia di sport, in coerenza con il riparto di competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione. Il testo unico, infatti, avrebbe la funzione di riordinare e coordinare, all'interno di un solo corpo normativo, tutte le norme di settore e la legislazione vigente in materia di sport (come già proposto, tra l'altro, a conclusione dell'indagine conoscitiva n. 37 «Sport di base e dilettantistico», svolta dalla 7^a Commissione permanente del Senato della Repubblica nel settembre 2012, XVI legislatura), agevolando il compito di operatori ed interpreti chiamati finora a districarsi all'interno di una complessa stratificazione normativa.

In sintesi, dovrebbero confluire nel testo, che avrebbe la funzione abrogativa e di coordinamento con la legislazione di altri settori (come la scuola): norme su professionismo, dilettantismo e volontariato; disciplina fiscale, del lavoro e della previdenza; sistema della *governance*; norme di contrasto agli illeciti sportivi. Andrebbero anche incluse norme su due altri temi che non sono stati trattati in questa sede ma che meritano un'attenzione precipua in ragione sia delle ripercussioni economiche che nella struttura stessa dell'ordinamento: scommesse sportive e utilizzo dei diritti televisivi.

6. LA LOTTA AL DOPING

6.1 *L'attività e il ruolo di Nado Italia*

La legge 26 novembre 2007 n. 230, ha ratificato la «Convenzione Internazionale contro il *doping* nello sport», adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale dell'Unesco del 19 ottobre 2005. La Convenzione, il cui scopo è quello di «promuovere la prevenzione del *doping* nello sport e la lotta a tale fenomeno allo scopo di eliminarlo» (articolo 1), ha stabilito il ruolo dell'Agenzia mondiale *antidoping* e ha recepito il Codice mondiale *antidoping*. L'articolo 3 della Convenzione ha disposto l'impegno degli Stati parte ad adottare misure adeguate a livello nazionale e internazionale che siano conformi ai principi sanciti dal Codice, ad incoraggiare ogni forma di cooperazione internazionale per tutelare gli sportivi e l'etica sportiva e a promuovere una cooperazione internazionale nella lotta al *doping* sportivo. L'Agenzia mondiale è l'autorità sovranazionale di riferimento in materia di contrasto al *doping*, con funzioni di monitoraggio e verifica della conformità al Codice delle normative dei singoli Paesi.

Sul piano dell'organizzazione, la normativa internazionale stabilisce che ciascun Paese firmatario debba dotarsi di una propria Organizzazione nazionale *antidoping*, NADO, a cui è riconosciuta la massima autorità e responsabilità in materia di applicazione delle norme *antidoping*, gestione dei controlli ed esercizio della conseguente attività giurisdizionale. Dap-

prima, in Italia, l'organizzazione nazionale *antidoping* è stata inserita all'interno della struttura del CONI; in seguito, a partire dal 15 settembre 2015, è stato istituito un ente autonomo e indipendente, NADO ITALIA, composto da: un comitato di controlli *antidoping* (che predispone un piano dei controlli), un comitato per le esenzioni a fine terapeutici, un ufficio di procura *antidoping* e un tribunale nazionale, articolato in due sezioni. Il quadro funzionale è completato dai medici della federazione medico sportiva italiana, incaricati dal comitato dei controlli di eseguire gli stessi, e dal laboratorio *antidoping* di Roma, che ha la funzione di analizzare i campioni prelevati e informare la procura sulle eventuali positività riscontrate.

Come emerso durante le audizioni, è stato recentemente firmato un protocollo di durata quadriennale, sottoscritto con il CONI, di impegno alla collaborazione congiunta tra Arma dei Carabinieri e NADO ITALIA, ai fini dell'applicazione della normativa *antidoping* e per rendere l'intero sistema ancor più solido.

In relazione ai controlli è anche emerso come siano stati conseguiti, recentemente, altri obiettivi, tra cui: la digitalizzazione di gestione delle informazioni sulla reperibilità degli atleti (cosiddetti «*whereabouts*») attribuendo a ciascun atleta una casella di posta elettronica certificata (pec) che garantisca la ricezione delle comunicazioni inviate con validità legale ed il funzionamento del sistema ADAMS, dell'Agenzia mondiale *antidoping*, per la gestione informatizzata delle reperibilità e la memorizzazione dei dati su controlli ed esiti delle analisi (attivo dal 1° gennaio 2016). I risultati operativi e i numeri hanno fatto registrare, fino a settembre 2016, 4.450 controlli *antidoping*, riscontrando 72 casi di positività: 61 a seguito di controlli effettuati da parte di NADO ITALIA, 11 a seguito di controlli disposti dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive, istituita ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 dicembre 2007, n. 376. Occorre rilevare come il totale delle positività rilevate possa essere interpretato secondo una chiave di lettura «positiva», ovvero quale prova dell'efficacia e dell'efficienza complessiva del sistema dei controlli.

Tuttavia, occorre ribadire una criticità di fondo, che riguarda il mancato coordinamento «di sistema» a livello internazionale dove, pur agendo la Convenzione internazionale contro il *doping* nello sport a fini armonizzanti, si evidenzia la necessità di rendere omogenea l'applicazione della stessa, attraverso un sistema di controlli sull'applicazione stringente, con sanzioni certe in caso di mancato rispetto.

Si evidenzia come l'impegno del Governo italiano, in sede internazionale, debba essere rivolto in questa direzione, chiedendo di valutare, in tale occasione, l'opportunità di introdurre un sistema di ricambio di chi effettua i controlli. Se da una parte, quindi, il nostro Paese dimostra di essersi dotato di un sistema di controlli e sanzioni *antidoping* piuttosto efficace ed adeguato per lo sport di alto livello, parimenti deve essere profuso uno sforzo, sempre maggiore in relazione alla diffusione di corrette

informazioni sui rischi per la salute e l'incolumità fisica nello sport amatoriale e di base.

6.2 *L'attività e il ruolo della sezione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive del Ministero della salute*

Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, ha stabilito, all'articolo 2, il trasferimento all'interno di un unico organo collegiale del Ministero della salute, il Comitato tecnico-sanitario, di una serie di organi, tra cui la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping* (lettera *h*), nata nel 2007. Il Comitato tecnico-sanitario, quindi, è stato articolato in più sezioni (articolo 4), dove ha trovato spazio anche quella per la vigilanza e il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive (lettera *h*).

Tra le funzioni principali della sezione *antidoping*, come emerso nelle audizioni, c'è quella di sostenere e promuovere campagne di corretta informazione, prevenzione e promozione per diffondere il più possibile, soprattutto tra i giovani e tra gli atleti che praticano sport in via amatoriale, una cultura della «competizione sana» che prescindendo dall'uso di sostanze dopanti e renda consapevoli della pericolosità legata all'assunzione, anche sporadica, delle stesse.

In primo luogo, difatti, l'attività della sezione ministeriale è rivolta alla diffusione di informazioni *ad hoc* sugli inquinamenti farmacologici e sulla rischiosità del reperimento e dell'utilizzo, tramite *web* o commercio non autorizzato, di sostanze illegali. Per tale ragione, creare una «rete della consapevolezza» che coinvolga, da una parte, gli sportivi e gli allenatori e, dall'altra, i medici e i farmacisti, è uno degli obiettivi prioritari per giungere a strutturare adeguati percorsi di diffusione di informazioni corrette. In tale ottica, il progetto «Campioni senza trucco», nato dalla collaborazione avviata nel 2012 tra la Commissione *antidoping* della FIGC e Unicef Italia con lo scopo di educare i giovani alla lotta al *doping*, al rispetto dell'etica sportiva e ad una corretta alimentazione, ha rappresentato certamente un'iniziativa meritevole. Essa, tuttavia, dovrebbe essere «strutturata» e replicata su più larga scala (includendo altri sport, oltre al calcio) al fine di coadiuvare insegnanti e studenti nella comprensione di quali e quanti rischi siano connessi al *doping*.

È auspicabile, quindi, una maggiore e più stretta collaborazione e interazione tra Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e scuole e CONI, federazioni sportive e Ministero della salute, per diffondere nelle giovani generazioni una «cultura *antidoping*» che sia la più consapevole ed estesa possibile. Occorre ricordare, infine, come l'Italia abbia ratificato la Convenzione *antidoping* del Consiglio d'Europa fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989 (entrata in vigore l'1 aprile 1996), ai fini dell'armonizzazione dei regolamenti *antidoping* nei Paesi membri, ma non il Protocollo addizionale alla Convenzione, per garantire una

più forte applicazione della stessa e il mutuo riconoscimento in materia di controlli.

7. GLI INDIRIZZI SPORTIVI DELL'UNIONE EUROPEA E I PROVVEDIMENTI IN DISCUSSIONE NELLA XVII LEGISLATURA NEL PARLAMENTO ITALIANO

7.1 *Unione Europea e sport*

Nell'ambito dello sviluppo della dimensione europea dello sport, di cui all'articolo 165 TFUE, nel novembre 2013, il Consiglio ha adottato la Raccomandazione proposta dalla Commissione europea, *Health-Enhancing Physical Activity* «HEPA», sulla promozione trasversale dell'attività fisica. La raccomandazione invita i Paesi membri a sviluppare campagne nazionali e strategie trasversali includendo diversi settori quali lo sport, la sanità, l'istruzione, l'ambiente e i trasporti, tramite lo sviluppo di iniziative che dovrebbero includere azioni concrete per invogliare le persone a svolgere attività motoria con regolarità.

Nel gennaio 2014, la Commissione europea ha presentato la Relazione sull'attuazione del piano di lavoro dell'Unione per lo sport per il 2011-2014 da cui risulta che, nel complesso, le attività svolte hanno ottenuto buoni risultati nei settori prioritari definiti (fra i quali, la promozione dell'attività fisica e la partecipazione nello sport di base).

In seguito, è stato adottato il Piano di lavoro dell'Unione per lo sport 2014-2017, per integrare e rafforzare l'impatto delle attività avviate nel quadro del programma *Erasmus +* nel campo dello sport: esso inserisce fra i settori prioritari d'intervento quello relativo a sport e società, con riferimento, fra l'altro, ai vantaggi in termini di salute provenienti dall'attività fisica. La Commissione europea ha anche promosso, dal 7 al 13 settembre 2015, la prima settimana europea dello sport, con iniziative da svolgere a livello sovranazionale, nazionale, regionale e locale, focalizzando l'attenzione su quattro temi: educazione ambientale, luoghi di lavoro, attività all'aperto e centri di fitness. Sport ed educazione fisica, attività fisica sul posto di lavoro, sport all'aperto e attività nei centri sportivi e fitness sono state, ancora, le tematiche attorno a cui è stata promossa, dal 10 al 17 settembre 2016, la seconda settimana europea.

Anche il Consiglio d'Europa è stato un attore protagonista in materia di sport, anzitutto promuovendo l'adozione della Carta europea dello sport, nella 7^a conferenza dei Ministri europei dello sport tenutasi a Rodi dal 13 al 15 maggio 1992. La Carta, che ha lo scopo di promuovere lo sport quale «importante fattore per lo sviluppo umano» e che richiama il Codice di etica sportiva (dichiarazione di intenti sul gioco leale), impegna i governi nazionali verso politiche di promozione allo sviluppo dell'attività fisica e motoria. Il Consiglio d'Europa ha anche adottato un accordo parziale in materia di sport, l'Epas che coinvolge, attualmente, 36 Paesi ma non l'Italia. L'accordo intende promuovere lo sport nella società moderna, ponendo in risalto i suoi valori positivi: predispone a tal fine politiche e norme, ne assicura il coordinamento e il monitoraggio, sostiene

iniziative per sviluppare le competenze e favorisce lo scambio di buone prassi. Per elaborare le proprie strategie, esso si basa sulle norme in materia di sport già definite dal Consiglio d'Europa nella Carta europea dello sport e nel Codice di etica sportiva (1992); nella Convenzione europea sulla violenza degli spettatori (1985), in quella contro il *doping* (1989) e in quella sulla manipolazione delle competizioni sportive.

7.2 Parlamento italiano e sport

Per quanto riguarda l'attività legislativa del Parlamento italiano nella legislatura in corso si rammenta l'approvazione della legge 12 gennaio 2016 per l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva. In sintesi, la legge stabilisce una procedura agevolata per il tesseramento di minori stranieri regolarmente residenti nel nostro Paese dal compimento del decimo anno d'età.

La proposta di legge (A.C. 3960) in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI e delle federazioni sportive nazionali è, invece, all'esame della VII Commissione alla Camera dei deputati, dopo esser stata approvata dal Senato il 30 giugno 2016. Da segnalare, nella medesima Commissione alla Camera, lo stato di avanzamento delle proposte di legge A.C. 3847, A.C. 3011 e A.C. 3233, in materia di ordinamento delle professioni di montagna, per cui è stato nominato un comitato ristretto dopo l'avvio dell'esame congiunto.

Presenti, infine, in stato di avanzamento, anche altre proposte di legge che vale richiamare, di cui alcune disposizioni potrebbero rientrare nel proposto testo unico in materia di sport, in quanto potrebbe essere necessario adattare questi testi all'interno di una ristrutturazione complessiva del sistema sportivo e della normativa. In particolare, si segnalano per tale finalità due progetti di legge di iniziativa parlamentare: il testo unificato adottato quale testo base recante «Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva» (A.C. 1680 e A.C. 1425) e l'A.C. 3309, recante «Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e della cultura sportiva, per il sostegno del percorso formativo degli studenti atleti e per il riconoscimento delle professioni relative alle attività motorie e sportive».

8. L'ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA E I DISABILI

8.1 *Il ruolo del Comitato italiano paralimpico (CIP)*

Il Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 ha deliberato in esame preliminare, tra gli altri schemi di decreti legislativi previsti nella riforma della pubblica amministrazione, quello sul Comitato italiano paralimpico (CIP), in attuazione della disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, let-

tera *f*) della legge 7 agosto 2015, n. 124, attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari per il parere (atto del Governo n. 349). Il Legislatore ha ritenuto necessario intervenire per disciplinare l'attività e la struttura del CIP quale ente pubblico autonomo.

Il Comitato svolge una funzione sociale di prim'ordine nel recupero, anche psichico, delle persone che, dalla nascita o per cause sopravvenute, sono portatori di una disabilità di tipo cognitivo, sensoriale o motorio. Nell'ambito della disabilità, infatti, lo sport assolve ancor più a quella funzione sociale ed inclusiva svolta nei confronti della popolazione normodotata. Il CIP si occupa in toto dei disabili che praticano sport, con l'obiettivo di fornire risposte diverse ad esigenze diverse. Ogni ragazzo o ragazza, uomo o donna, che riesca a riprendere l'attività sportiva a seguito di un trauma che ne ha ridotto o compromesso l'abilità motoria o che riesca a praticarla nonostante una disabilità congenita, interagendo con la società, «è un cittadino recuperato per il Paese» (così il Presidente del Comitato, Luca Pancalli, durante l'audizione in Senato). Questa funzione rileva anche ben oltre i meriti e i risultati degli atleti che, parallelamente a quanto avviene nelle discipline per normodotati poste sotto la vigilanza del CONI, impegnati in competizioni a livello nazionale, internazionale, olimpico.

Nel corso dell'audizione del CIP è stato evidenziato, altresì, come possa esser potenziata e migliorata l'attività di inclusione e integrazione attraverso lo sport nelle scuole, (nel progetto «Sport di Classe», ad esempio, sono stati individuati, all'incirca, 50.000 alunni con disabilità). L'attività motoria svolta nelle scuole, uno strumento fondamentale nel coinvolgimento dei disabili, non deve e non può in alcun caso rappresentare un fattore di ulteriore mortificazione nei confronti degli alunni con disabilità. In questa direzione, andrebbero promosse attività ludico-motorie che tengano in debito conto della presenza, all'interno di una classe, di bambini o adolescenti con un diverso grado di abilità.

Per quanto concerne l'attività agonistica è stato rilevato come i corpi dello Stato che collaborano con il Comitato Paralimpico ricevano da quest'ultimo un contributo, nonostante gli atleti paralimpici non siano inseriti nei ruoli delle amministrazioni di riferimento, ai fini della fruizione di borse di studio che permettono loro di allenarsi. Nell'ottica di una stabilizzazione lavorativa, quindi, si potrebbero strutturare percorsi di inserimento degli atleti, lanciando, in questo modo, uno straordinario segnale per cui lo sport può svolgere un ruolo attivo per il reinserimento nella società e nel mondo del lavoro (nel *post*-carriera) di un atleta con disabilità.

Da un punto di vista generale, appare necessario incentivare l'attività del CIP e di tutti quegli enti che si occupano della promozione e dell'avviamento allo sport per i disabili, anche per svolgere un'azione sinergica volta ad abbattere i costi, spesse volte proibitivi, degli strumenti o dei macchinari (carrozze o protesi particolari) che sono indispensabili per praticare alcune discipline sportive, come il basket.

Inoltre, andrebbe promossa l'adozione di misure specifiche volte all'ammodernamento delle strutture e dei plessi sportivi per garantire l'ac-

cessibilità agli stessi da parte degli atleti disabili. Da promuovere, anche, interventi mirati sugli allenatori nelle strutture sportive per normodotati, spesse volte non in grado di rispondere in modo efficiente alle esigenze che si presentano nel caso di una persona con disabilità. In particolare, ai fini dell'inclusione sociale, si evidenzia l'esigenza di coinvolgere maggiormente i cittadini e le istituzioni del nostro Paese verso un sistema che, oltre ai parametri dell'accessibilità intesa in termini prettamente «fisici», sappia fornire al personale (amministrativi e istruttori) delle strutture sportive un bagaglio di conoscenze adeguato rivolto alla migliore accoglienza dei disabili, in modo da non «ghettizzarli».

8.2 *Gli enti di promozione sportiva*

Un particolare cenno, in fine, è da riservare, nell'ambito delle attività inclusive e di integrazione, alle attività svolte dagli enti di promozione sportiva per disabili, giovani, anziani, immigrati. In quest'ambito è bene ricordare come la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante una delega al Governo per la riforma del Terzo settore e dell'impresa sociale, rappresenti un'occasione e un'opportunità di sviluppo anche, nell'ambito delle associazioni e delle società iscritte al registro del CONI, tra gli altri, per gli enti di promozione e per quelli che si occupano di volontariato nel settore dello sport. Per quanto concerne i disabili, infine, è certamente da valorizzare la maggiore promozione e diffusione possibile di attività inclusive che si fondano sull'interazione con i normodotati all'interno della stessa disciplina sportiva (come il basket).

9. CONCLUSIONI

Alla luce dell'approfondimento svolto, nell'ottica di fornire una panoramica aggiornata e critica dello «stato di salute» dello sport nel nostro Paese, la Commissione impegna il Governo, nell'ambito delle proprie competenze e nel pieno rispetto dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, della normativa internazionale e europea e delle attribuzioni statutarie e regolamentari del CONI, del CIP, delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, anche paralimpiche, nonché degli enti di promozione sportiva:

1) sul piano del metodo, a promuovere e elaborare politiche sportive in un'ottica quanto più possibile intersettoriale e organica, previo confronto con tutti gli operatori del settore, tenuto conto anche della necessità di produrre una disciplina normativa coerente ed efficace rispetto ai reali bisogni del mondo sportivo, come del resto è emerso nel corso dell'approfondimento svolto dalla Commissione. Si ritiene infatti che l'estrema varietà di competenze, esigenze, ruoli e specificità dello sport richieda un approccio sistemico e ben ponderato, onde colmare il vuoto legislativo che caratterizza alcuni segmenti, da un lato, e risolvere le incertezze nell'attribuzione di funzioni, dall'altro;

2) per quanto riguarda i laureati in scienze motorie, ad attivarsi al fine di sostenere adeguati percorsi di inserimento professionale nel mondo del lavoro, con particolare attenzione nei confronti del settore dello sport dilettantistico, in modo da valorizzare le capacità e le competenze conseguite durante il ciclo degli studi;

3) a distinguere l'attività professionale dei laureati in scienze motorie dal volontariato sportivo; in coerenza con quanto disposto dall'articolo 9 della Carta europea dello sport, tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 15 del 2016 per le professioni sportive regolamentate di competenza del CONI, a valutare l'opportunità di attivarsi rispetto a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, includendo l'insegnamento delle attività motorie e sportive tra quelle sottoposte a regime di autorizzazione allo svolgimento;

4) a promuovere forme di accordo tra università, CONI e CIP, sia a livello nazionale che regionale, al fine di pervenire ad un adeguato riconoscimento della professionalità e delle competenze acquisite dai laureati in scienze motorie;

5) a valutare l'opportunità di prevedere, tramite opportuni atti di propria competenza, l'istituzione, nell'area delle professioni socio-sanitarie di cui all'articolo 3-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, del profilo professionale di chinesologo;

6) per i licei ad indirizzo sportivo, ad alleggerire il peso burocratico e promuovere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e del Piano Nazionale di Formazione per il personale docente, adeguati percorsi di formazione rivolti al citato personale, nonché a favorire l'utilizzo dell'impiantistica sportiva a fini didattici, promuovendo, nel rispetto dell'autonomia scolastica, forme di accordo e/o coordinamento tra le istituzioni scolastiche e gli enti locali;

7) per quanto riguarda l'educazione fisica nella scuola primaria, a sostenere, nell'ambito del pieno riconoscimento all'autonomia didattica, in concordanza e nel pieno rispetto delle norme e dei principi previsti in materia di sport dalla legislazione vigente, il potenziamento dell'insegnamento dell'educazione fisica e della trasmissione di uno stile di vita sano, anche avvalendosi delle possibilità offerte dell'organico dell'autonomia, istituito dalla legge n. 107 del 2015;

8) a valutare l'opportunità, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito della riorganizzazione universitaria dei corsi e conformemente alla volontà condivisa di sostenere le attività motorie e sportive quale parte essenziale e integrante della progettazione educativa, di considerare l'abilitazione specifica all'insegnamento dell'attività motoria nelle scuole primarie all'interno delle facoltà di scienze motorie;

9) a promuovere la creazione di opportuni legami fra le scuole di ogni ordine e grado, i club sportivi scolastici e quelli locali, nel rispetto dell'autonomia scolastica;

10) nell'ambito del potenziamento dei percorsi duali sport-studio, a promuovere progetti specifici sulla contestuale formazione sportiva e acca-

demica, in modo da attivare, sviluppare e potenziare percorsi di istruzione che siano in grado di combinarsi con gli impegni che afferiscono all'attività di un atleta di medio e alto livello;

11) nell'ambito della definizione dei percorsi di carriera duale, nel rispetto dell'autonomia scolastica, a valorizzare forme di individualizzazione dei percorsi di studio, anche tramite l'utilizzo e l'ausilio delle più avanzate tecnologie;

12) ancora, nell'ambito dello sviluppo di tali percorsi e in prosecuzione rispetto alle iniziative già avviate in tal senso, ad attivarsi e promuovere iniziative, ove opportuno anche d'intesa con CONI, CIP, e per il tramite di essi con le federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate, per contrastare l'abbandono scolastico degli studenti-atleti, anche sostenendo campagne informative rivolte a tale finalità;

13) a prevedere, nel rispetto del riparto di competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione, una riforma organica della disciplina del professionismo e del dilettantismo sportivo, nella forma di un testo unico di riordino e razionalizzazione della normativa vigente (disciplina fiscale, previdenziale, assicurativa), assicurando che la sostenibilità complessiva del sistema dello sport italiano si combini con l'esigenza di riconoscere la prevalenza dello svolgimento di un'attività sportiva quale elemento caratterizzante e peculiare nell'ambito della disciplina di un rapporto di lavoro non meramente dilettantistico, a prescindere dal tipo di attività svolta e da valutazioni che corrano il rischio di «scivolare» nel terreno dell'eccessiva discrezionalità;

14) a promuovere, senza oneri, azioni che permettano di mantenere gli sgravi, le agevolazioni e le semplificazioni di cui gode lo sport dilettantistico, operandosi, al contempo, al fine di evitare l'accesso ai benefici da parte di società e associazioni che operano prevalentemente per scopi commerciali;

15) in particolare, all'interno dello sviluppo del contesto suddetto, assumendo un preciso rilievo sociale l'attività sportiva delle atlete per le quali si rileva l'assoluta mancanza di un quadro anche minimo di tutele, ad assumere idonee iniziative volte ad assicurare che l'attività svolta dalle atlete sia tutelata e parificata a quella degli atleti di sesso maschile, corrispondendo necessariamente, nel caso di attività professionistica, una sostanziale equiparazione contrattuale e garantendo in ogni caso adeguate forme di tutela della maternità, mettendo in tal modo le basi per superare l'aberrante ricorso alle clausole anti-maternità tra atlete e società di appartenenza;

16) in materia di promozione della parità di genere nello sport, a sostenere attivamente l'inserimento e l'uguale rappresentanza del genere femminile all'interno dei vertici apicali del mondo della rappresentanza sportiva, ove, finora, si è registrata una «quasi assoluta» prevalenza maschile;

17) nell'ambito di una maggiore attenzione rivolta ai ragazzi che si avviano alla pratica di qualsiasi attività o disciplina sportiva, soprattutto per quanto riguarda le fasce d'età più giovani, a garantire che l'attività al-

l'interno dei settori giovanili e nei vivai sia svolta da istruttori abilitati, con la presenza di almeno uno di essi per ogni squadra, in possesso di conoscenze non solo tecniche e teoriche, bagaglio culturale indispensabile ai fini di un'appropriate trasmissione di saperi nei confronti delle nuove generazioni, ma anche di adeguate competenze psicologiche e pedagogiche, connesse con il ruolo svolto;

18) a prevedere una regolamentazione più stringente in ordine al cosiddetto «vincolo sportivo» nel dilettantismo, ai fini della migliore tutela del diritto di libertà di scelta dell'atleta nei riguardi della società e dell'associazione in cui svolgere la propria attività, prevedendo, in ogni caso, idonei meccanismi di compensazione per le medesime;

19) per quanto riguarda l'impiantistica sportiva nazionale, a prevedere, tramite atti di propria competenza e in prosecuzione rispetto alle iniziative già avviate in tal senso, misure adeguate volte ad agevolare la manutenzione infrastrutturale ordinaria ed straordinaria, previa valutazione di forme di semplificazione delle procedure amministrative, nel rispetto dei vincoli economici e finanziari europei e locali;

20) a favorire l'investimento per l'impiantistica sportiva, anche superando i vincoli del patto di stabilità interno e chiarendo la competenza tra Stato e Regioni;

21) a predisporre e promuovere politiche sull'impiantistica sportiva che incentivino la proprietà e la gestione diretta degli impianti da parte delle associazioni e delle società sportive; a promuovere, in prosecuzione rispetto alle iniziative già avviate in tal senso, forme di accordo e convenzione tra le società e le associazioni sportive dilettantistiche e l'Istituto per il Credito Sportivo, in modo da assicurare adeguate garanzie sui mutui per l'impiantistica eventualmente contratti;

22) a monitorare e valutare gli effetti dell'articolo 16, commi 6 e 8, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185;

23) in materia di *doping*, a valutare l'opportunità di una collaborazione tra Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e istituti scolastici e NADO ITALIA, CONI, federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate e Ministero della Salute ai fini di una sempre maggiore e più larga diffusione di una «cultura *antidoping*» per insegnanti e studenti, in accordo con il Codice europeo di etica sportiva a promuovere, i principi sull'etica sportiva e sul gioco leale nelle scuole di ogni ordine e grado;

24) in ragione dell'elevato numero di casi internazionali che riguardano atleti dopati, a promuovere, insieme a CONI e federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate, incontri a livello internazionale in materia di antidoping per adottare strategie condivise e progettare interventi che siano i più efficaci possibile a livello europeo e sovranazionale;

25) a ratificare il Protocollo addizionale alla Convenzione *antidoping* del Consiglio d'Europa, fatta a Strasburgo nel 1989, al fine di garantire una più forte applicazione della stessa e il mutuo riconoscimento tra gli Stati membri in materia di controlli;

26) promuovere, anche di concerto con gli enti locali coinvolti, campagne di informazione, promozione e prevenzione sull'uso del *doping* che si rivolgano, in via prioritaria, agli sportivi amatoriali;

27) per quanto concerne il mondo della disabilità, a prevedere, nei limiti della legislazione vigente e nell'ambito delle quote appositamente previste, appositi percorsi al fine di favorire l'inserimento degli atleti paralimpici nelle amministrazioni di riferimento o nel settore privato, anche al fine della stabilizzazione lavorativa di tali atleti nel post carriera;

28) a promuovere, per gli studenti disabili, forme integrate di attività motoria e sportiva nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché all'interno dei centri sportivi universitari; in tema di accessibilità, a sostenere, in collaborazione con gli enti locali e gli organi competenti, l'abbattimento delle barriere architettoniche negli impianti sportivi in cui è precluso l'accesso fisico alle persone disabili, nonché a promuovere forme di maggiore accoglienza per le persone disabili all'interno di ogni struttura sportiva;

29) a favorire forme di assistenza per i disabili che intendano praticare sport ai fini dell'acquisto degli strumenti o dei dispositivi che si rendono indispensabili per praticare l'attività motoria e/o sportiva;

30) a promuovere, nell'ambito del volontariato sportivo, forme di collaborazione e di intesa tra associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro del CONI, enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, ed enti pubblici, nazionali e/o territoriali, al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione, sull'intero territorio nazionale, di progetti di integrazione e inclusione sociale rivolti, prioritariamente, alla prevenzione e al contrasto del disagio psico-fisico e sociale, e all'accoglienza di immigrati, extracomunitari e rifugiati.

Plenaria**321^a Seduta (2^a pomeridiana)***Presidenza del Presidente***MARCUCCI**

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri De Vincenti, per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Borletti Dell'Acqua Buitoni e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 18,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2611 e 2611-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, approvato dalla Camera dei deputati

- **Tabb. 2 e 2-bis**) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019 (*limitatamente alle parti di competenza*)
- **(Tabb. 7 e 7-bis)** Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019
- **(Tabb. 13 e 13-bis)** Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019

(Rapporti alla 5^a Commissione. Esame. Rapporto favorevole sulle Tabelle 2 e 2-bis, limitatamente alle parti di competenza. Rapporto favorevole con raccomandazioni sulle Tabelle 7 e 7-bis. Rapporto favorevole sulle Tabelle 13 e 13-bis)

Il PRESIDENTE dichiara aperto l'esame dei documenti di bilancio per le parti di competenza della Commissione, precisando che i rapporti alla 5^a Commissione dovranno essere trasmessi oggi, entro le ore 20,30.

Accenna indi alle principali novità introdotte dalla recente riforma della legge di contabilità: in particolare, sono stati accorpati in un unico provvedimento, il disegno di legge di bilancio, i contenuti dei due disegni di legge di bilancio e di stabilità presentati alle Camere. Segnala quindi che il provvedimento si articola in due sezioni: la prima, dove sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali per realizzare gli obiettivi di finanza pubblica, mentre la seconda reca le previsioni di entrata e di spesa. Fa presente peraltro che le precedenti tabelle C, D ed E della legge di stabilità sono ora incluse nella seconda sezione del disegno di legge di bilancio.

Dopo aver ricordato che in Commissione in sede consultiva possono essere presentati solo gli ordini del giorno relativi alle parti di compe-

tenza, sia della I che della II sezione, evidenzia che non possono essere presentati emendamenti relativi alla I sezione del disegno di legge di bilancio, da presentare in 5^a Commissione. Sono invece proponibili emendamenti sulla II sezione, purché riferiti a singoli programmi all'interno di uno stesso stato di previsione e siano di tipo compensativo.

Rammenta quindi che la Commissione aveva convenuto di stabilire alle ore 17,30 di oggi il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

Sulle Tabelle 13 e 13-*bis* riferisce il relatore CONTE (*AP (NCD-UDC)*), segnalando anzitutto l'introduzione di una specifica disciplina volta a facilitare l'ingresso in Italia di potenziali investitori che intendano effettuare una donazione a carattere filantropico di almeno 1 milione di euro a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nei settori, fra gli altri, della cultura e del recupero dei beni culturali e paesaggistici (articolo 1, comma 148). Fa presente poi che si prevedono interventi sulle Soprintendenze speciali di Roma e Pompei e sugli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale, finalizzati a garantire una razionalizzazione della spesa del Dicastero e maggiore efficienza delle modalità di bi-gliettazione degli istituti e luoghi della cultura indicati, con un adeguamento agli *standard* (articolo 1, comma 432).

Dopo aver accennato alle norme sanzionatorie per la vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetti diversi dai titolari dei sistemi per la loro emissione, rende noto che è autorizzata la spesa di 10 milioni annui per il biennio 2017-2018 e di 15 milioni dal 2019 a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche (articolo 1, comma 583).

Si sofferma indi sull'articolo 1, comma 584, secondo cui alla società Arte lavoro e servizi Spa (ALES) non si applicano le norme di contenimento delle spese previste per le pubbliche amministrazioni, precisando altresì che nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si istituisce un Fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all'estero, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2017, 30 milioni di euro per il 2018 ed 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e si autorizza un'ulteriore spesa di 4 milioni di euro dal 2017 per la medesima finalità, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana (articolo 1, commi 587-589).

Nel richiamare le ulteriori misure per favorire la promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo attraverso la stampa italiana all'estero, fa presente che si prorogano per il quadriennio 2017-2020 i finanziamenti disposti nel triennio 2014-2016 per la realizzazione delle attività di ricerca e formazione dell'Istituto italiano per gli studi storici e dell'Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli.

Rileva altresì che la *Card* cultura per i giovani, introdotta dalla legge di stabilità 2016, viene assegnata ai soggetti che compiono diciotto anni nel 2017 e può essere utilizzata anche per l'acquisto di musica registrata, nonché di corsi di musica, di teatro e di lingua straniera. Rileva poi che

nello stato di previsione del Dicastero si istituisce il Fondo nazionale per la rievocazione storica – con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 – al quale possono accedere regioni, comuni, istituzioni culturali e associazioni (articolo 1, comma 627). Con riferimento alla II sezione del disegno di legge di bilancio, dà conto in particolare degli stanziamenti della missione 21 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici».

Passando alle Tabelle 2 e 2-*bis* in materia di sport e alle disposizioni correlate della I sezione, evidenzia che a decorrere dal 1° gennaio 2017, si eleva da 250.000 a 400.000 euro la soglia massima degli utili conseguiti annualmente dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche che consente l'accesso alle agevolazioni fiscali.

Precisa peraltro che il comma 147 dell'articolo 1 esclude dal piano pluriennale degli interventi per il potenziamento dell'attività sportiva in aree svantaggiate e zone periferiche urbane – finanziato con le risorse del Fondo «Sport e Periferie» – i progetti, ammessi nel piano, già finanziati con altre risorse pubbliche. E' fatta salva la possibilità, in sede di rimodulazione annuale del piano, di destinare le relative risorse al finanziamento di altri interventi presentati dal medesimo soggetto.

Avviandosi alla conclusione, pone l'accento sul contributo assegnato al CONI, per il triennio 2017-2019, pari a 1 milione di euro per lo sviluppo dei settori giovanili delle società di pallacanestro e il sostegno degli investimenti per l'impiantistica dedicata allo stesso sport, nonché sulla spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021 per l'adeguamento della rete viaria interessata dal progetto sportivo delle finali di coppa del mondo di sci del marzo 2020 e dei campionati mondiali di sci alpino del febbraio 2021.

Riferisce sulle Tabelle 7 e 7-*bis* e sulle connesse parti della I sezione la relatrice PUGLISI (*PD*), la quale illustra anzitutto le parti di competenza in materia di scuola. Fa presente preliminarmente che, in relazione all'edilizia scolastica, si prevedono molteplici misure, previste dai commi 85, 140 e da 485 a 489 dell'articolo 1: si stabilisce la destinazione di 100 milioni di euro, nell'ambito del Piano di investimenti immobiliari dell'INAIL, alla realizzazione di nuove strutture scolastiche; si inseriscono fra le finalità di un nuovo Fondo istituito nello stato di previsione del Dicastero dell'economia gli interventi in materia di edilizia pubblica, compresa quella scolastica; si assegnano agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, per il triennio 2017-2019 nel limite complessivo di 300 milioni di euro, a favore di interventi in edilizia scolastica.

Richiama a sua volta la disciplina per facilitare l'ingresso in Italia di potenziali investitori che interessa anche il settore dell'istruzione, evidenziando poi che è introdotto un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato (articolo 1, commi 308-311).

Osserva peraltro che il programma operativo nazionale «Per la Scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento» del periodo di programmazione 2014/2020, riguarda tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, sottolineando altresì l'istituzione, nello stato di previsione del Dicastero di un nuovo Fondo, con una dotazione di 140 milioni di euro per il 2017 ed 400 milioni di euro dal 2018, destinato all'incremento dell'organico dell'autonomia (articolo 1, commi 366 e 373-374).

Rileva poi che l'articolo 1, comma 375, fornisce una interpretazione autentica in materia di durata massima dei contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo e ATA, di cui all'articolo 1, comma 131, della legge n. 107 del 2015, stabilendo che si deve tener conto dei contratti già sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2016. Dopo aver accennato alle ulteriori risorse per la prosecuzione fino al 31 agosto 2017 del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, pone l'accento sull'incremento da 12,2 milioni di euro a 23,4 milioni di euro annui, a decorrere dal 2017, delle risorse per le scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, e sull'assegnazione alle scuole dell'infanzia paritarie, per il 2017, di un contributo aggiuntivo di 50 milioni di euro. Dopo aver dato conto delle misure sulle erogazioni liberali alle scuole paritarie che danno diritto al cosiddetto *school bonus*, riferisce che vengono ridefiniti gli importi massimi per studente per i quali è possibile usufruire della detrazione IRPEF del 19 per cento, relativamente alle spese sostenute per la frequenza di scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione.

Sottolinea inoltre che l'articolo 1, comma 618, posticipa all'anno scolastico 2019-2020 la soppressione della possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi.

Passa indi all'illustrazione delle misure della I sezione in materia di università, tra le quali menziona l'avvio delle attività di progettazione per il trasferimento dei dipartimenti scientifici dell'Università di Milano nell'area Expo 2015 (articolo 1, commi 134-135).

Dà poi conto della nuova disciplina in materia di contributi universitari di cui all'articolo 1, commi da 252 a 267, precisando che il contributo annuale versato dagli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali è onnicomprensivo e include anche i contributi per le attività sportive, potendo comunque essere differenziato per i diversi corsi di laurea e laurea magistrale. Le università non possono dunque imporre ulteriori tasse, fatti salvi i contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente. Quanto ai requisiti per l'esonero dal suddetto contributo onnicomprensivo, si istituisce la cosiddetta «*no tax area*» per quanti appartengono ad un nucleo familiare con ISEE fino a 13.000 euro, fino al primo anno fuori corso. Inoltre, si dispone che gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari. Conseguentemente,

si incrementa di 55 milioni di euro per il 2017 e di 105 milioni di euro dal 2018 il Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università statali. La nuova disciplina si applica anche alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), mentre non si applica alle università non statali, alle università telematiche, alle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale e all'Università di Trento.

Annette altresì particolare importanza alle norme in materia di diritto allo studio, dato che aumenta, a decorrere dal 2017, di 50 milioni di euro il Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio e si istituisce, in ogni regione, un unico ente erogatore dei servizi per il diritto allo studio.

Osserva successivamente che viene cambiata, dal 1° gennaio 2017, la denominazione della Fondazione per il merito, finora non costituita, che si chiamerà «Fondazione Articolo 34», con riferimento all'articolo 34 della Costituzione. Detta Fondazione, entro il 30 aprile di ogni anno, bandisce – sulla base di requisiti di merito e di reddito – almeno 400 borse di studio nazionali per il merito e la mobilità, ciascuna del valore di 15.000 euro annui, destinate a favorire l'iscrizione degli studenti ai corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico nelle università statali o ai corsi di diploma accademico di primo livello nelle istituzioni statali AFAM, anche aventi sede differente da quella di residenza del nucleo familiare (articolo 1, commi 273-289).

Dopo aver descritto analiticamente le modalità di attuazione di tale norma, fa presente che le università e le istituzioni AFAM sono chiamate ad organizzare iniziative di orientamento – durante gli ultimi due anni di corso della scuola secondaria di secondo grado – per sostenere gli studenti nella scelta del percorso universitario o accademico mentre le sole università avviano di iniziative di tutorato. Ai fini indicati, si dispone un incremento di 5 milioni di euro dal 2017 del FFO.

Nel rilevare che è prevista la possibilità di detrarre o dedurre le erogazioni liberali in favore degli Istituti tecnici superiori, invita a prestare particolare attenzione all'istituzione nel FFO, a decorrere dal 2017, di una sezione denominata «Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca», destinata a incentivare l'attività base di ricerca dei professori di seconda fascia e dei ricercatori a tempo pieno, nonché a tempo definito, delle università statali, e dotata di uno stanziamento di 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2017. L'assegnazione del finanziamento deve soddisfare il 75 per cento delle domande presentate dai ricercatori e il 25 per cento di quelle presentate dai professori di seconda fascia. L'importo individuale del finanziamento annuale è di 3.000 euro, per un totale di 15.000 euro di finanziamenti individuali; l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con riferimento a ciascun settore scientifico-disciplinare, predispone gli elenchi di ricercatori e professori di seconda fascia che possono presentare la domanda, sulla base di parametri definiti. È stabilita peraltro una precisa tempistica, perchè gli elenchi sono predisposti dall'ANVUR entro il 31 luglio, entro il 30 settembre si può presentare domanda e entro il 30 novembre il Mini-

stero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde le risorse necessarie all'università. Si prevedono, inoltre, ulteriori misure di semplificazione, molto attese dal settore, tra cui l'eliminazione del controllo preventivo della Corte dei conti sugli atti e sui contratti stipulati dalle università con esperti di particolare specializzazione. Le università statali sono altresì esentate dai limiti di spesa per missioni e per attività di formazione, con una conseguente riduzione del FFO di 12 milioni di euro, e si innalza la percentuale di assunzioni possibili, nel triennio 2017-2019, per determinate categorie di atenei.

Dopo aver accennato all'assunzione, da parte dell'ANVUR, dal 2017, di 17 unità di personale, segnala l'istituzione, sempre nell'ambito del FFO, a decorrere dal 2018, di un'altra sezione, denominata «Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza», destinata a finanziare – con uno stanziamento pari a 271 milioni di euro annui – dipartimenti delle università statali, anche ad ordinamento speciale. Si prevede che, ai fini della quota riservata alle chiamate a professore di ruolo di soggetti esterni all'università chiamante, sono considerati tali anche coloro che sono stati titolari di contratti di insegnamento (a tempo determinato). Inoltre, si inseriscono fra i soggetti con i quali possono essere stipulati contratti di ricercatore universitario di «tipo b», coloro che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale o sono in possesso del titolo di specializzazione medica. In proposito, dopo aver ricordato le misure già disposte dal decreto-legge n. 210 del 2015, ritiene che siano ora stati recuperati tutti i contenuti del disegno di legge n. 1873, all'esame della 7^a Commissione.

Specifica altresì che viene concesso un contributo *una tantum* pari al 65 per cento del prezzo finale, per un massimo di 2.500 euro, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, nel 2017, agli studenti iscritti ai percorsi di studio specifici.

Quanto alle misure della I sezione in materia di ricerca, pone l'accento sulla istituzione, coerentemente con il Programma nazionale per la ricerca (PNR), della nuova Fondazione per la creazione di un'infrastruttura scientifica e di ricerca di interesse nazionale, multidisciplinare e integrata nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, e per la realizzazione del progetto scientifico e di ricerca «*Human Technopole*» (articolo 1, commi 116-123). Dà indi conto in dettaglio della composizione di tale Fondazione e delle risorse ad essa destinate, ricordando che è in corso un affare assegnato con la 12^a Commissione proprio in merito al progetto «*Human Technopole*».

Accenna poi ai contenuti dell'articolo 1, comma 124, sull'infrastruttura di ricerca FERMI, segnalando inoltre che si inseriscono anche gli interventi in materia di ricerca fra le finalità di un nuovo Fondo istituito nello stato di previsione del Dicastero dell'economia per il finanziamento di investimenti in materia di infrastrutture.

Si modificano altresì – prosegue la relatrice – i vigenti incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all'estero, rendendo strut-

turale la misura che consente di abbattere, per un determinato periodo di tempo, la base imponibile a fini IRPEF e IRAP in favore dei predetti soggetti.

Riferisce inoltre che si incrementa di 25 milioni di euro, dal 2017, il Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE), destinando l'incremento al sostegno delle attività di ricerca a valenza internazionale (articolo 1, comma 305) e si autorizza la spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 20 milioni di euro per il 2019 per la partecipazione italiana, fra l'altro, a centri di ricerca europei ed internazionali (articolo 1, comma 582). Rileva altresì positivamente lo stanziamento di circa un miliardo nel triennio per l'attuazione delle deleghe previste dalla legge n. 107 del 2015.

Dopo aver dato conto alle risorse per garantire la partecipazione italiana ai programmi di ricerca e sviluppo dell'Unione europea e per il rafforzamento della ricerca nel campo della meteorologia e della climatologia, fornisce maggiori dettagli sulle dotazioni delle missioni di spesa del Dicastero, contenute nella II sezione. In ultima analisi, osserva che nella tabella B, recante i fondi speciali di parte capitale destinati alla copertura di provvedimenti approvati in corso d'anno, sono presenti 10 milioni di euro per il 2017, 20 milioni di euro per il 2018 e 30 milioni di euro per il 2019.

Il PRESIDENTE dichiara quindi aperta la discussione generale congiunta.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) riconosce che nel provvedimento siano contenute alcune misure positive richieste dai diversi settori. Permangono tuttavia a suo avviso talune criticità e reputa paradossale che si elargiscano contributi aggiuntivi alle scuole paritarie nonché fondi ulteriori per quegli istituti paritari che accolgono i disabili, mentre nella scuola pubblica gli alunni disabili non hanno ancora gli insegnanti di sostegno.

Un'ulteriore criticità è rappresentata a suo avviso dalle norme che prevedono l'esonero contributivo per i datori di lavoro che assumono studenti in alternanza scuola-lavoro, tenuto conto che si erano registrate difficoltà proprio per l'attuazione di tale percorso, come è risultato in risposta ad un atto di sindacato ispettivo.

Afferma altresì che, pur tentando di sanare in via interpretativa il problema della durata dei contratti a termine, non si risolve il taglio degli organici e la limitazione delle supplenze, con difficoltà organizzative specialmente se ci sono numerose assenze.

Ritiene peraltro insufficienti le misure per quanto riguarda l'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), tanto più che non sono stanziati le previste risorse per la statizzazione degli *ex* istituti musicali pareggiati. Lamenta infatti che la voluta fretta di concludere oggi l'esame del provvedimento rende impossibile un intervento per salvaguardare quantomeno i precari del settore.

Deplora altresì che siano stati sacrificati numerosi posti di dottorato di ricerca e che molti ricercatori non ricevono le risorse cui hanno diritto a seguito dell'inserimento in appositi bandi. Stigmatizza poi, in merito al precariato della scuola, la scarsa chiarezza con riferimento ai docenti che hanno già svolto corsi a pagamento di abilitazione e che non hanno superato il concorso, rilevando con disappunto la mancanza di regole certe e serie sul reclutamento. Coglie peraltro l'occasione per ricordare che, secondo alcune pronunce giurisdizionali, il cosiddetto algoritmo non si è dimostrato così trasparente.

Invita conclusivamente a chiarire la portata della norma riguardante la società ALES, paventando il rischio che essa divenga uno strumento finalizzato a soddisfare appetiti clientelari.

La senatrice IDEM (PD), soffermandosi sulle risorse destinate alla Federazione di pallacanestro, fa notare come la legge di bilancio non rappresenti la sede più idonea per le politiche dello sport. Nel richiamare la risoluzione approvata nell'ambito dell'affare assegnato sullo stato di salute dello sport, nella quale peraltro vi era già un riferimento all'innalzamento delle soglie per l'accesso alle agevolazioni fiscali, sottolinea ancora una volta che le politiche sportive necessitano di interventi strutturali e di sistema.

La senatrice FASIOLO (PD) ritiene che il provvedimento abbia un'alta valenza sociale e manifesta apprezzamento per le iniziative inerenti la valorizzazione dell'alternanza scuola-lavoro e l'apprendistato, giudicandole un'esperienza innovativa.

Plaude altresì all'attenzione mostrata verso le diversità e alle misure per favorire il diritto allo studio, tra cui l'introduzione della *no tax area* per le famiglie con ISEE inferiore a 13.000 euro.

La senatrice Elena FERRARA (PD) invita a considerare positivamente le norme previste sulla cultura e sulla promozione della lingua italiana all'estero, peraltro oggetto di una indagine conoscitiva in corso con il Comitato per le questioni degli italiani all'estero.

Pone altresì l'accento sulle ulteriori misure di carattere «minore», come il contributo per l'acquisto di strumenti musicali, le quali mettono in condizione gli studenti di incrementare l'interesse verso i settori culturali. Si dichiara tuttavia insoddisfatta per il percorso inerente l'AFAM, auspicando che si giunga comunque ad una positiva soluzione relativamente al riordino e alla statizzazione degli *ex* istituti musicali pareggiati. Si compiace infine per gli stanziamenti previsti per le fondazioni lirico-sinfoniche.

Concluso il dibattito, i relatori CONTE (AP (NCD-UDC)) e PUGLISI (PD), nonché i rappresentanti del GOVERNO rinunciano alle rispettive repliche.

Si passa indi alla illustrazione degli ordini del giorno presentati con riferimento alla I sezione del disegno di legge, pubblicati in allegato.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) illustra l'ordine del giorno G/2611/SEZIONE I/11/7, rilevando che l'accorpamento dei comparti di contrattazione non può soddisfare adeguatamente le necessità dell'AFAM. Dà per illustrati i restanti ordini del giorno a sua firma.

Il relatore CONTE (*AP (NCD-UDC)*) illustra gli ordini del giorno G/2611/SEZIONE I/5/7, G/2611/SEZIONE I/6/7, G/2611/SEZIONE I/7/7 e G/2611/SEZIONE I/8/7, sottolineando anzitutto positivamente l'incremento delle risorse per le scuole dell'infanzia paritarie. Invita pertanto il Governo a rendere strutturale e pluriennale tale stanziamento. Quanto ai dirigenti scolastici, sollecita un impegno affinché si risolva l'attuale situazione oggetto di contenzioso.

La senatrice Elena FERRARA (*PD*) dà conto dell'ordine del giorno G/2611/SEZIONE I/10/7, ribadendo l'esigenza di completare il processo di riordino dell'AFAM.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA accoglie l'ordine del giorno G/2611/SEZIONE I/1/7, mentre dichiara di non accogliere l'ordine del giorno G/2611/SEZIONE I/2/7. Con riferimento all'ordine del giorno G/2611/SEZIONE I/3/7 propone una riformulazione che inserisca le parole «valutare di» negli impegni al Governo. Accoglie altresì gli ordini del giorno G/2611/SEZIONE I/4/7, G/2611/SEZIONE I/5/7, G/2611/SEZIONE I/6/7 e G/2611/SEZIONE I/7/7.

Relativamente all'ordine del giorno G/2611/SEZIONE I/8/7 invita a riformularlo introducendo, negli impegni al Governo, le parole «a valutare».

Quanto all'ordine del giorno G/2611/SEZIONE I/9/7 reputa necessario riformularlo espungendo il secondo impegno al Governo, in quanto senza i contratti atipici si metterebbero in crisi gli Istituti superiori di studi musicali e le Accademie.

Dichiara poi di accogliere l'ordine del giorno G/2611/SEZIONE I/10/7.

Circa l'ordine del giorno G/2611/SEZIONE I/11/7 suggerisce di eliminare la terza premessa, di sopprimere, nell'impegno al Governo, le parole da «universitario» a «inquadramenti economici», e di inserire le parole «con l'attuale inquadramento economico».

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) accoglie l'invito del Sottosegretario e riformula l'ordine del giorno G/2611/SEZIONE I/3/7 in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta accolto dal sottosegretario Angela D'ONGHIA.

Il relatore CONTE (*AP (NCD-UDC)*), recependo il suggerimento del rappresentante del Governo, riformula l'ordine del giorno G/2611/SEZIONE I/8/7 in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta accolto dal sottosegretario Angela D'ONGHIA.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) fa presente che il secondo impegno al Governo contenuto nell'ordine del giorno G/2611/SEZIONE I/9/7 ha la finalità di individuare le forme contrattuali più garantiste nei confronti di lavoratori atipici. Recepisce comunque l'indicazione del rappresentante del Governo e riformula il predetto ordine del giorno in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA accoglie l'ordine del giorno G/2611/SEZIONE I/9/7 (testo 2).

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) fa notare in merito all'ordine del giorno G/2611/SEZIONE I/11/7 che l'analogia cui si accenna per il comparto AFAM riguarda il regime pubblicistico universitario. Riformula comunque l'ordine del giorno in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA accoglie l'ordine del giorno G/2611/SEZIONE I/11/7 (testo 2).

Concluso l'esame degli ordini del giorno, si passa all'illustrazione degli schemi di rapporto.

Il relatore CONTE (*AP (NCD-UDC)*) illustra uno schema di rapporto favorevole sulle Tabelle 13 e 13-bis, pubblicato in allegato.

Dà altresì conto di uno schema di rapporto favorevole sulle Tabelle 2 e 2-bis, pubblicato in allegato.

Il PRESIDENTE dispone una breve sospensione della seduta per consentire alla relatrice Puglisi di ultimare lo schema di rapporto sulle Tabelle 7 e 7-bis.

La seduta, sospesa alle ore 19,10, riprende alle ore 19,15.

La relatrice PUGLISI (*PD*) dà conto di uno schema di rapporto favorevole con raccomandazioni sulle Tabelle 7 e 7-bis, pubblicato in allegato.

Su tale schema di rapporto prende la parola il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*), manifestando le proprie difficoltà nell'avallare un parere che richiami la riforma dell'AFAM nonostante il relativo provvedimento legislativo non sia stato completamente discusso in Commissione. Ritene perciò che si tratti di un eccessivo salto in avanti, a suo avviso impossibile da supportare.

Sollecita peraltro la relatrice ad inserire un'ulteriore raccomandazione sullo sblocco del cosiddetto «tesoretto» giacente presso la Banca d'Italia sulla contabilità dell'Istituto italiano di tecnologia (IIT), in quanto dette risorse possono essere utilizzate per la ricerca pubblica. Ricorda in proposito le affermazioni rese dal ministro Stefania Giannini nell'ambito dell'affare assegnato sul progetto *Human Technopole* nonché le proposte emendative presentate in prima lettura presso la Camera dei deputati. Occorre infatti a suo giudizio dare un segnale in linea con il percorso intrapreso.

Il senatore MARTINI (PD) suggerisce di modificare la raccomandazione n. 1 introducendo il tema del precariato storico dell'AFAM.

La relatrice PUGLISI (PD) accoglie la proposta del senatore Martini e riformula conseguentemente lo schema di rapporto favorevole con raccomandazioni, pubblicato in allegato. Risponde poi al senatore Bocchino sottolineando che secondo quanto emerso durante l'audizione dell'IIT, tale tesoretto potrà essere messo a disposizione della Fondazione *Human Technopole*. Non ritiene dunque di dover modificare lo schema di rapporto su tale punto.

Per dichiarazione di voto di astensione a nome del suo Gruppo prende la parola la senatrice BLUNDO (M5S), la quale pur apprezzando la raccomandazione n. 1, ritiene che non vi sia certezza circa lo stanziamento delle risorse per il comparto AFAM.

Verificato il prescritto numero di senatori, con successive e separate votazioni, la Commissione approva lo schema di rapporto favorevole sulle Tabelle 13 e 13-bis, lo schema di rapporto favorevole sulle Tabelle 2 e 2-bis, limitatamente alle parti di competenza, nonché lo schema di rapporto favorevole con raccomandazioni sulle Tabelle 7 e 7-bis, come riformulato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani, mercoledì 7 dicembre, alle ore 10, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,25.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER L'ANNO
FINANZIARIO 2017 E PER IL TRIENNIO 2017-2019 E
RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI (DISEGNI DI
LEGGE NN. 2611 E 2611-BIS – TABELLE 2 E 2-BIS)**

La Commissione, esaminati lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019, per le norme di competenza, nonché le corrispondenti parti della sezione I del medesimo disegno di legge;

per quanto concerne la parte prima del disegno di legge n. 2611, considerato in particolare che:

– a decorrere dal 1° gennaio 2017, si eleva da 250.000 a 400.000 euro la soglia massima degli utili conseguiti annualmente dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche che consente l'accesso alle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 90, comma 2, della legge n. 289 del 2002 (articolo 1, comma 50);

– si escludono dal piano pluriennale degli interventi per il potenziamento dell'attività sportiva in aree svantaggiate e zone periferiche urbane – finanziato con le risorse del Fondo «Sport e Periferie» i progetti, ammessi nel piano, già finanziati con altre risorse pubbliche. E' fatta salva la possibilità, in sede di rimodulazione annuale del piano, di destinare le relative risorse al finanziamento di altri interventi presentati dal medesimo soggetto (articolo 1, comma 147);

– si assegna al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per il triennio 2017-2019, un contributo annuo di 1 milione di euro per lo sviluppo dei settori giovanili delle società di pallacanestro e il sostegno degli investimenti per l'impiantistica dedicata allo stesso sport (articolo 1, comma 593);

– si autorizza la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021 al fine di adeguare la rete viaria interessata dal progetto sportivo delle finali di coppa del mondo di sci del marzo 2020 e dei campionati mondiali di sci alpino del febbraio 2021 (articolo 1, comma 604);

per quanto concerne la parte seconda del disegno di legge n. 2611, rilevato che risultano incrementate le risorse a favore del CONI e si registra il rifinanziamento delle attività istituzionali del Comitato paralimpico nazionale;

formula un rapporto favorevole.

SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DALLA RELATRICE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA PER L'ANNO FINANZIARIO 2017 E PER IL TRIENNIO 2017-2019 E RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI (DISEGNI DI LEGGE NN. 2611 E 2611-BIS – TABELLE 7 E 7-BIS)

La Commissione, esaminati lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019 nonché le corrispondenti parti della sezione I del medesimo disegno di legge;

valutate le norme di competenza contenute nella parte prima del disegno di legge di bilancio in materia di scuola, secondo le quali:

si introducono diverse misure relativamente all'edilizia scolastica;

si prevede una specifica disciplina volta a facilitare l'ingresso in Italia di potenziali investitori che intendano effettuare una donazione a carattere filantropico di almeno 1 milione di euro a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nel settore, fra gli altri, dell'istruzione (articolo 1, comma 148) a determinate condizioni;

si prevede un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato presso il medesimo datore di lavoro e si destinano le risorse relative all'attuazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, oltre che alle istituzioni scolastiche statali, anche alle scuole paritarie private e degli enti locali (articolo 1, commi 308-311);

si chiarisce che il programma operativo nazionale »Per la Scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento« del periodo di programmazione 2014/2020, riguarda tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e si riconosce al Ministero la possibilità di condurre i controlli previsti in materia di utilizzo dei Fondi strutturali europei avvalendosi dei propri revisori dei conti (articolo 1, commi 312-313);

si stabilisce l'istituzione di un nuovo Fondo, con una dotazione di 140 milioni di euro per il 2017 ed 400 milioni di euro dal 2018, destinato all'incremento dell'organico dell'autonomia (articolo 1, commi 366 e 373-374);

si fornisce una interpretazione autentica in materia di durata massima dei contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo e ATA, di cui all'articolo 1, comma 131, della legge n. 107 del

2015, stabilendo che si deve tener conto dei contratti già sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2016 (articolo 1, comma 375). Inoltre, si rifinanzia, nella misura di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, il fondo per il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione dei medesimi contratti (articolo 1, comma 376);

si stanziavano ulteriori 128 milioni di euro per il 2107 per la prosecuzione fino al 31 agosto 2017 del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici e si interviene con un'ulteriore proroga – sempre fino al 31 agosto 2017 – in materia di svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari negli stessi edifici (articolo 1, commi 379-380);

si incrementa il contributo per le scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità e si assegna alle scuole dell'infanzia paritarie un contributo aggiuntivo di 50 milioni di euro (articolo 1, commi 616 e 619-620);

si ridefinisce l'importo massimo per studente per il quale è possibile usufruire della detrazione IRPEF del 19 per cento, relativamente alle spese sostenute per la frequenza di scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione (articolo 1, comma 617);

si posticipa all'anno scolastico 2019/2020 la soppressione della possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi (articolo 1, comma 618);

esaminate le norme di competenza contenute nella parte prima del disegno di legge di bilancio in materia di università, secondo le quali:

si prevede l'avvio delle attività di progettazione per il trasferimento dei dipartimenti scientifici dell'Università di Milano nell'area Expo 2015, autorizzando a tal fine uno stanziamento per il 2017 di 8 milioni di euro, finanziato a valere, per 3 milioni, a carico del Fondo integrativo statale per la ricerca e, per 5 milioni, a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (articolo 1, commi 134-135);

si ridefinisce la disciplina in materia di contributi universitari, stabilendo fra l'altro la cosiddetta «no tax area» per quanti appartengono ad un nucleo familiare con ISEE fino a 13.000 euro, fino al primo anno fuori corso;

si dispone che gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca non beneficiari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari, incrementando di 55 milioni di euro per il 2017 e di 105 milioni di euro dal 2018 il Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università statali (articolo 1, commi 252-267);

si aumenta, a decorrere dal 2017, di 50 milioni di euro il Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio e si prevede

la determinazione dei fabbisogni finanziari regionali (articolo 1, commi 268-272);

si introducono bandi per l'assegnazione di almeno 400 borse di studio nazionali per il merito e la mobilità, destinate a favorire l'iscrizione degli studenti ai corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico nelle università statali o ai corsi di diploma accademico di primo livello nelle istituzioni statali AFAM, anche aventi sede differente da quella di residenza del nucleo familiare (articolo 1, commi 273-289);

si prevede l'organizzazione, da parte delle università e delle istituzioni AFAM, di iniziative di orientamento finalizzate a sostenere gli studenti nella scelta del percorso universitario o accademico nonché l'organizzazione, da parte delle sole università, di iniziative di tutorato, incrementando di 5 milioni di euro dal 2017 il FFO (articolo 1, commi 290-293);

si stabilisce la possibilità di detrarre o dedurre le erogazioni liberali in favore degli Istituti tecnici superiori (articolo 1, comma 294);

si istituisce nel FFO, a decorrere dal 2017, una sezione denominata «Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca», destinata a incentivare l'attività base di ricerca dei professori di seconda fascia e dei ricercatori a tempo pieno, nonché a tempo definito, delle università statali, e dotata di uno stanziamento di 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 (articolo 1, commi 295-304);

si autorizza l'assunzione, da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dal 2017, di ulteriori, complessive, 17 unità (articolo 1, comma 306);

sempre nell'ambito del FFO, si istituisce, a decorrere dal 2018, un'altra sezione, denominata «Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza» (articolo 1, commi 314-337);

si prevede che, ai fini della quota riservata alle chiamate a professore di ruolo di soggetti esterni all'università chiamante, sono considerati tali anche coloro che sono stati titolari di contratti di insegnamento (a tempo determinato). Inoltre, si inseriscono fra i soggetti con i quali possono essere stipulati contratti di ricercatore universitario di «tipo b», coloro che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale o sono in possesso del titolo di specializzazione medica (articolo 1, comma 338);

si concede un contributo *una tantum* pari al 65 per cento del prezzo finale, per un massimo di 2.500 euro, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, nel 2017, agli studenti iscritti ai percorsi di studio specifici (articolo 1, comma 626).

considerate le norme di competenza contenute nella parte prima del disegno di legge di bilancio in materia di ricerca, secondo le quali:

si istituisce, coerentemente con il Programma nazionale per la ricerca (PNR), una nuova Fondazione per la creazione di un'infrastruttura scientifica e di ricerca di interesse nazionale, multidisciplinare e integrata nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza

dei dati e delle decisioni, e per la realizzazione del progetto scientifico e di ricerca «*Human Technopole*» (articolo 1, commi 116-123);

si definisce di natura non commerciale della gestione (da parte della società consortile per azioni Sincrotrone di Trieste) dell'infrastruttura di ricerca FERMI (articolo 1, comma 124);

si inseriscono anche gli interventi in materia di ricerca fra le finalità di un nuovo Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 1, comma 140);

si modificano i vigenti incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all'estero, rendendo strutturale la misura che consente di abbattere, per un determinato periodo di tempo, la base imponibile a fini IRPEF e IRAP in favore dei predetti soggetti e si introduce una specifica disciplina volta a facilitare l'ingresso in Italia di potenziali investitori che intendano effettuare una donazione a carattere filantropico di almeno 1 milione di euro a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nel settore, fra gli altri, della ricerca scientifica (articolo 1, commi 148-149);

si incrementa di 25 milioni di euro, dal 2017, il Fondo ordinario per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR (FOE), destinando detto aumento al sostegno delle Attività di ricerca a valenza internazionale (articolo 1, comma 305);

si autorizza la spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 20 milioni di euro per il 2019 per la partecipazione italiana, fra l'altro, a centri di ricerca europei ed internazionali (articolo 1, comma 582);

si autorizza la spesa complessiva di 50 milioni di euro per il triennio 2017-2019 e di 2 milioni di euro dal 2020 per garantire la partecipazione italiana ai programmi di ricerca e sviluppo dell'UE e per il rafforzamento della ricerca nel campo della meteorologia e della climatologia, nonché per la realizzazione delle infrastrutture necessarie a sostenerne il relativo progetto di localizzazione (articolo 1, comma 606);

esaminate, con riferimento alla seconda sezione, le autorizzazioni di spesa relative alle missioni di competenza del Ministero;

formula un rapporto favorevole con le seguenti raccomandazioni:

1. si prevedano adeguate risorse per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati e delle accademie legalmente riconosciute, nonché per l'istituzione di politecnici delle arti procedendo al riordino della normativa dell'AFAM;

2. si introduca la possibilità di supplenze dopo i trenta giorni di assenza del personale delle segreterie scolastiche delle scuole di ogni ordine e grado e le supplenze brevi del personale ATA e docente delle scuole dell'infanzia;

3. si preveda il potenziamento del personale docente delle scuole dell'infanzia;

4. si introducano ulteriori misure di semplificazione per l'università a partire dallo sblocco del *turn over* e l'eliminazione del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RI-
CERCA PER L'ANNO FINANZIARIO 2017 E PER IL
TRIENNIO 2017-2019 E RELATIVA NOTA DI VARIA-
ZIONI (DISEGNI DI LEGGE NN. 2611 E 2611-BIS – TA-
BELLE 7 E 7-BIS)**

La Commissione, esaminati lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019 nonché le corrispondenti parti della sezione I del medesimo disegno di legge;

valutate le norme di competenza contenute nella parte prima del disegno di legge di bilancio in materia di scuola, secondo le quali:

si introducono diverse misure relativamente all'edilizia scolastica;

si prevede una specifica disciplina volta a facilitare l'ingresso in Italia di potenziali investitori che intendano effettuare una donazione a carattere filantropico di almeno 1 milione di euro a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nel settore, fra gli altri, dell'istruzione (articolo 1, comma 148) a determinate condizioni;

si prevede un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato presso il medesimo datore di lavoro e si destinano le risorse relative all'attuazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, oltre che alle istituzioni scolastiche statali, anche alle scuole paritarie private e degli enti locali (articolo 1, commi 308-311);

si chiarisce che il programma operativo nazionale »Per la Scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento« del periodo di programmazione 2014/2020, riguarda tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e si riconosce al Ministero la possibilità di condurre i controlli previsti in materia di utilizzo dei Fondi strutturali europei avvalendosi dei propri revisori dei conti (articolo 1, commi 312-313);

si stabilisce l'istituzione di un nuovo Fondo, con una dotazione di 140 milioni di euro per il 2017 ed 400 milioni di euro dal 2018, destinato all'incremento dell'organico dell'autonomia (articolo 1, commi 366 e 373-374);

si fornisce una interpretazione autentica in materia di durata massima dei contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo e ATA, di cui all'articolo 1, comma 131, della legge n. 107 del

2015, stabilendo che si deve tener conto dei contratti già sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2016 (articolo 1, comma 375). Inoltre, si rifinanzia, nella misura di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, il fondo per il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione dei medesimi contratti (articolo 1, comma 376);

si stanziavano ulteriori 128 milioni di euro per il 2107 per la prosecuzione fino al 31 agosto 2017 del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici e si interviene con un'ulteriore proroga – sempre fino al 31 agosto 2017 – in materia di svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari negli stessi edifici (articolo 1, commi 379-380);

si incrementa il contributo per le scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità e si assegna alle scuole dell'infanzia paritarie un contributo aggiuntivo di 50 milioni di euro (articolo 1, commi 616 e 619-620);

si ridefinisce l'importo massimo per studente per il quale è possibile usufruire della detrazione IRPEF del 19 per cento, relativamente alle spese sostenute per la frequenza di scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione (articolo 1, comma 617);

si posticipa all'anno scolastico 2019/2020 la soppressione della possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi (articolo 1, comma 618);

esaminate le norme di competenza contenute nella parte prima del disegno di legge di bilancio in materia di università, secondo le quali:

si prevede l'avvio delle attività di progettazione per il trasferimento dei dipartimenti scientifici dell'Università di Milano nell'area Expo 2015, autorizzando a tal fine uno stanziamento per il 2017 di 8 milioni di euro, finanziato a valere, per 3 milioni, a carico del Fondo integrativo statale per la ricerca e, per 5 milioni, a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (articolo 1, commi 134-135);

si ridefinisce la disciplina in materia di contributi universitari, stabilendo fra l'altro la cosiddetta «no tax area» per quanti appartengono ad un nucleo familiare con ISEE fino a 13.000 euro, fino al primo anno fuori corso;

si dispone che gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca non beneficiari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari, incrementando di 55 milioni di euro per il 2017 e di 105 milioni di euro dal 2018 il Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università statali (articolo 1, commi 252-267);

si aumenta, a decorrere dal 2017, di 50 milioni di euro il Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio e si prevede

la determinazione dei fabbisogni finanziari regionali (articolo 1, commi 268-272);

si introducono bandi per l'assegnazione di almeno 400 borse di studio nazionali per il merito e la mobilità, destinate a favorire l'iscrizione degli studenti ai corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico nelle università statali o ai corsi di diploma accademico di primo livello nelle istituzioni statali AFAM, anche aventi sede differente da quella di residenza del nucleo familiare (articolo 1, commi 273-289);

si prevede l'organizzazione, da parte delle università e delle istituzioni AFAM, di iniziative di orientamento finalizzate a sostenere gli studenti nella scelta del percorso universitario o accademico nonché l'organizzazione, da parte delle sole università, di iniziative di tutorato, incrementando di 5 milioni di euro dal 2017 il FFO (articolo 1, commi 290-293);

si stabilisce la possibilità di detrarre o dedurre le erogazioni liberali in favore degli Istituti tecnici superiori (articolo 1, comma 294);

si istituisce nel FFO, a decorrere dal 2017, una sezione denominata «Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca», destinata a incentivare l'attività base di ricerca dei professori di seconda fascia e dei ricercatori a tempo pieno, nonché a tempo definito, delle università statali, e dotata di uno stanziamento di 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 (articolo 1, commi 295-304);

si autorizza l'assunzione, da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dal 2017, di ulteriori, complessive, 17 unità (articolo 1, comma 306);

sempre nell'ambito del FFO, si istituisce, a decorrere dal 2018, un'altra sezione, denominata «Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza» (articolo 1, commi 314-337);

si prevede che, ai fini della quota riservata alle chiamate a professore di ruolo di soggetti esterni all'università chiamante, sono considerati tali anche coloro che sono stati titolari di contratti di insegnamento (a tempo determinato). Inoltre, si inseriscono fra i soggetti con i quali possono essere stipulati contratti di ricercatore universitario di «tipo b», coloro che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale o sono in possesso del titolo di specializzazione medica (articolo 1, comma 338);

si concede un contributo *una tantum* pari al 65 per cento del prezzo finale, per un massimo di 2.500 euro, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, nel 2017, agli studenti iscritti ai percorsi di studio specifici (articolo 1, comma 626).

considerate le norme di competenza contenute nella parte prima del disegno di legge di bilancio in materia di ricerca, secondo le quali:

si istituisce, coerentemente con il Programma nazionale per la ricerca (PNR), una nuova Fondazione per la creazione di un'infrastruttura scientifica e di ricerca di interesse nazionale, multidisciplinare e integrata nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza

dei dati e delle decisioni, e per la realizzazione del progetto scientifico e di ricerca «*Human Technopole*» (articolo 1, commi 116-123);

si definisce di natura non commerciale della gestione (da parte della società consortile per azioni Sincrotrone di Trieste) dell'infrastruttura di ricerca FERMI (articolo 1, comma 124);

si inseriscono anche gli interventi in materia di ricerca fra le finalità di un nuovo Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 1, comma 140);

si modificano i vigenti incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all'estero, rendendo strutturale la misura che consente di abbattere, per un determinato periodo di tempo, la base imponibile a fini IRPEF e IRAP in favore dei predetti soggetti e si introduce una specifica disciplina volta a facilitare l'ingresso in Italia di potenziali investitori che intendano effettuare una donazione a carattere filantropico di almeno 1 milione di euro a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nel settore, fra gli altri, della ricerca scientifica (articolo 1, commi 148-149);

si incrementa di 25 milioni di euro, dal 2017, il Fondo ordinario per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR (FOE), destinando detto aumento al sostegno delle Attività di ricerca a valenza internazionale (articolo 1, comma 305);

si autorizza la spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 20 milioni di euro per il 2019 per la partecipazione italiana, fra l'altro, a centri di ricerca europei ed internazionali (articolo 1, comma 582);

si autorizza la spesa complessiva di 50 milioni di euro per il triennio 2017-2019 e di 2 milioni di euro dal 2020 per garantire la partecipazione italiana ai programmi di ricerca e sviluppo dell'UE e per il rafforzamento della ricerca nel campo della meteorologia e della climatologia, nonché per la realizzazione delle infrastrutture necessarie a sostenerne il relativo progetto di localizzazione (articolo 1, comma 606);

esaminate, con riferimento alla seconda sezione, le autorizzazioni di spesa relative alle missioni di competenza del Ministero;

formula un rapporto favorevole con le seguenti raccomandazioni:

1. si prevedano adeguate risorse per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati e delle accademie legalmente riconosciute, per l'istituzione di politecnici delle arti, procedendo al riordino della normativa dell'AFAM, nonché per avviare a soluzione il problema del precariato storico dell'AFAM;

2. si introduca la possibilità di supplenze dopo i trenta giorni di assenza del personale delle segreterie scolastiche delle scuole di ogni ordine e grado e le supplenze brevi del personale ATA e docente delle scuole dell'infanzia;

3. si preveda il potenziamento del personale docente delle scuole dell'infanzia;

4. si introducano ulteriori misure di semplificazione per l'università a partire dallo sblocco del *turn over* e l'eliminazione del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL
TURISMO PER L'ANNO FINANZIARIO 2017 E PER
IL TRIENNIO 2017-2019 E RELATIVA NOTA DI VA-
RIAZIONI (DISEGNI DI LEGGE NN. 2611 E 2611-BIS
- TABELLE 13 E 13-BIS)**

La Commissione, esaminati lo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019, nonché le corrispondenti parti della sezione I del medesimo disegno di legge;

per quanto concerne la parte prima del disegno di legge n. 2611, considerato in particolare che:

si introduce una disciplina volta a facilitare l'ingresso in Italia di potenziali investitori che intendano effettuare una donazione a carattere filantropico di almeno 1 milione di euro a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nei settori, fra gli altri, della cultura e del recupero dei beni culturali e paesaggistici (articolo 1, comma 148);

si prevedono interventi sulle Soprintendenze speciali di Roma e Pompei e sugli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale, finalizzati a garantire una razionalizzazione della spesa del Ministero e maggiore efficienza delle modalità di bigliettazione degli istituti e luoghi della cultura indicati, con conseguente adeguamento agli standard internazionali (articolo 1, comma 432);

si stabiliscono varie tipologie di sanzione per la vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetti diversi dai titolari dei sistemi per la loro emissione (articolo 1, commi 545-546);

si autorizza la spesa di 10 milioni annui per il biennio 2017-2018 e di 15 milioni dal 2019 a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche (articolo 1, comma 583);

si dispone che alla società Arte lavoro e servizi Spa (ALES) non si applicano le norme di contenimento delle spese previste per le pubbliche amministrazioni (articolo 1, comma 584);

si istituisce nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all'estero, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2017, 30 milioni di euro per il 2018 ed 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e si autorizza un'ulteriore spesa di 4 milioni di euro dal 2017 per la medesima fi-

nalità, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana (art. 1, commi 587-589);

allo scopo di favorire la promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo attraverso la stampa italiana all'estero, si autorizza per il 2017 la spesa di 300.000 euro in favore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero ed 1 milione di euro ad integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero (articolo 1, comma 592);

si prorogano per il quadriennio 2017-2020 i finanziamenti disposti per il triennio 2014-2016 per la realizzazione delle attività di ricerca e formazione dell'Istituto italiano per gli studi storici e dell'Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli (articolo 1, comma 605);

si assegna la *Card* cultura per i giovani, introdotta dalla legge di stabilità 2016, anche ai soggetti che compiono diciotto anni nel 2017 e si prevede che possa essere utilizzata anche per l'acquisto di musica registrata, nonché di corsi di musica, di teatro e di lingua straniera (articolo 1, comma 626);

si istituisce nello stato di previsione del Dicastero il Fondo nazionale per la rievocazione storica – con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 – al quale possono accedere regioni, comuni, istituzioni culturali e associazioni (articolo 1, comma 627);

per quanto concerne la parte seconda del disegno di legge n. 2611, ritenuti positivi i rifinanziamenti della sezione II;

formula un rapporto favorevole.

**ORDINI DEL GIORNO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2611**

G/2611/SEZIONE I/1/7

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2611 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»,

premesso che:

la legge 23 dicembre 2014, n. 190, limita la possibilità di coprire le supplenze per i collaboratori scolastici e per gli assistenti amministrativi, oltre che vietare totalmente la possibilità di sostituire gli assistenti tecnici;

la legge 13 luglio 2015, n. 107, non comprendeva nel Piano straordinario di assunzioni tutto il personale che assicura ogni giorno il funzionamento della scuola, in particolare il personale amministrativo, tecnico e ausiliario e ancor di più il personale «terziarizzato» che vi lavora ormai da anni per il servizi di pulizia e, in minima parte, nelle segreterie amministrative, con contratto di Co.Co.Co. e nei laboratori;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di un bando di concorso per titoli ed esami per i direttori dei servizi generali e amministrativi e a promuovere un piano di assunzione straordinario pluriennale per il restante personale ATA a copertura dei posti disponibili nell'organico delle scuole di ogni ordine e grado.

G/2611/SEZIONE I/2/7

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2611 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»,

premessi che:

la scuola pubblica dovrebbe realizzare i seguenti obiettivi:

a) riduzione dell'attuale divario anagrafico tra docente e discente, anche al fine di promuovere il pieno sviluppo delle potenzialità innovative della didattica;

b) ridefinizione della formazione delle classi e riduzione dell'attuale rapporto dimensionale tra alunni e docenti, in modo da configurare un numero di alunni per classe non superiore a 20, anche in considerazione della presenza di alunni disabili;

c) garanzia della presenza di tutti i docenti di sostegno necessari al progetto didattico, nonché l'assegnazione di docenti di sostegno per tutto l'orario richiesto dal medesimo progetto, fino a coprire interamente l'orario di permanenza a scuola dell'alunno o alunna disabili, se necessario;

d) ridefinizione dell'offerta didattica e formativa, al fine di consentire il pieno sviluppo della personalità degli individui attraverso la definizione di programmi didattici innovativi e di contrasto a fenomeni di dispersione scolastica, disagio sociale e analfabetismo, garantendo dotazioni aggiuntive di personale docente, educativo e un organico ottimale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario attraverso:

1) l'elaborazione e realizzazione di un programma di interventi e misure volte al contrasto dell'analfabetismo di ritorno, nonché del più generale svuotamento e declino delle competenze;

2) la reintroduzione e il potenziamento dell'insegnamento della storia dell'arte, in particolare nelle scuole dell'istruzione secondaria;

3) l'alfabetizzazione nella lingua italiana e l'inclusione linguistica e culturale degli alunni e delle alunne migranti, determinata in misura di almeno un docente ogni cinque alunni o alunne con necessità di prima alfabetizzazione e di almeno un docente ogni venti alunni o alunne di recente immigrazione, intendendosi per tali coloro che risiedono in Italia da meno di tre anni;

4) il potenziamento delle discipline storico-filosofiche, anche al fine di promuovere lo sviluppo della riflessione etica, del senso critico e dell'educazione civica, nonché di diffondere la consapevolezza nei confronti dei principi e dei valori costituzionali;

5) la promozione di modelli culturali e comportamentali inclusivi, consapevoli e sostenibili attraverso l'introduzione di materie di insegnamento quali l'educazione sentimentale, l'educazione ambientale, l'educazione alimentare, nonché attraverso il potenziamento di alcuni insegnamenti;

risulta, dunque, necessaria, per procedere a un reale ed innovativo processo di riforma della scuola e delle modalità di reclutamento del personale scolastico e per eliminare le cause determinanti la formazione di precariato, l'elaborazione di un Piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, in deroga alle limitazioni di contingenti delle dotazioni organiche;

tale Piano pluriennale di assunzioni, oltre a incidere sui processi di formazione del precariato, dovrebbe essere volto al raggiungimento degli obiettivi sopra menzionati, ed inoltre dovrebbe consentire la sostituzione del cento per cento del *turn over* del personale della scuola in considerazione dell'avvenuta stabilizzazione dell'andamento demografico italiano, che presenta, da almeno un quindicennio, minime variazioni percentuali;

le assunzioni necessarie dovrebbero essere attuate garantendo il personale che ne ha maturato il pieno diritto per appartenenza alle graduatorie ad esaurimento, agli abilitati TFA e PAS, a chi è in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, agli appartenenti alla terza fascia d'istituto che ha prestato servizio nella scuola per più di 36 mesi, ai docenti precari della scuola dell'infanzia, con la regolare e costante copertura di tutti i posti disponibili e vacanti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di avviare finalmente un vero piano pluriennale di assunzioni per le finalità e nei termini di cui in premessa.

G/2611/SEZIONE I/3/7

BOCCHINO, CAMPANELLA, PETRAGLIA

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2611 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»,

premesso che:

il comma 268 prevede che al fine di sostenere l'accesso dei giovani all'università, e in particolare dei giovani provenienti da famiglie meno abbienti il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;

considerato che:

il diritto allo studio è fra i principali diritti sanciti dalla Carta costituzionale ed è propedeutico al criterio stesso di uguaglianza di tutti i cittadini;

l'articolo 34 della Costituzione, in particolare, recita che capaci e meritevoli hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi anche se privi di mezzi, e stabilisce che la Repubblica rende effettivo tale diritto con borse di studio, assegni e altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso;

è storicamente provato che gli investimenti in formazione e conoscenza si rivelino altamente proficui sul medio e lungo termine; così com'è tristemente noto il dato ufficiale secondo il quale alfabetizzazione, scolarità e spesa culturale delle famiglie, in Italia, sono fra le più basse del mondo sviluppato;

impegna il Governo:

a ristabilire e rimettere al centro della propria azione Scuola e formazione quali elementi ineludibili per il progresso del Paese;

a incrementare di almeno il doppio i fondi previsti per il diritto allo studio e a individuare forme costanti di finanziamento, che, escluse dal patto di stabilità interno delle Regioni possano garantire in prospettiva e a lungo termine questo elementare quanto fondamentale diritto di ogni cittadino.

G/2611/SEZIONE I/3/7 testo 2

BOCCHINO, CAMPANELLA, PETRAGLIA

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2611 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»,

premesso che:

il comma 268 prevede che al fine di sostenere l'accesso dei giovani all'università, e in particolare dei giovani provenienti da famiglie meno abbienti il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;

considerato che:

il diritto allo studio è fra i principali diritti sanciti dalla Carta costituzionale ed è propedeutico al criterio stesso di uguaglianza di tutti i cittadini;

l'articolo 34 della Costituzione, in particolare, recita che capaci e meritevoli hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi anche se privi di mezzi, e stabilisce che la Repubblica rende effettivo tale diritto con borse di studio, assegni e altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso;

è storicamente provato che gli investimenti in formazione e conoscenza si rivelino altamente proficui sul medio e lungo termine; così com'è tristemente noto il dato ufficiale secondo il quale alfabetizzazione,

scolarità e spesa culturale delle famiglie, in Italia, sono fra le più basse del mondo sviluppato;

impegna il Governo:

a valutare di ristabilire e rimettere al centro della propria azione Scuola e formazione quali elementi ineludibili per il progresso del Paese;

a valutare di incrementare di almeno il doppio i fondi previsti per il diritto allo studio e a individuare forme costanti di finanziamento, che, escluse dal patto di stabilità interno delle Regioni, possano garantire in prospettiva e a lungo termine questo elementare quanto fondamentale diritto di ogni cittadino.

G/2611/SEZIONE I/4/7

BOCCHINO, CAMPANELLA, PETRAGLIA

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2611 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» ,

premessi che:

il comma 366 prevede che nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sia iscritto un fondo con una autonoma dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2017 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, da destinare all'incremento dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al riparto del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

la legge 13 luglio 2015, n. 107 ha previsto un piano straordinario di immissioni in ruolo estremamente articolato e complesso, che ha comportato una stratificazione di situazioni, talvolta in antitesi tra categorie di docenti;

delle 103.000^a assunzioni promesse dal MIUR ne sono state effettuate 87.600 e le supplenze annuali nell'anno scolastico 2015-2016 sono state poco più di centomila. L'anno precedente sono state 118 mila. C'è stato quindi solo un lieve calo;

nonostante le pubbliche e reiterate rassicurazioni del Ministro dell'istruzione, Università e Ricerca in merito al corretto avvio dell'anno scolastico 2016/2017, si sono verificati tali e tanti malfunzionamenti, intoppi e problemi che ad oggi moltissime cattedre curricolari e su sostegno risultano scoperte con gravissimo nocimento degli studenti e del loro diritto allo studio;

appare indispensabile ed urgentissimo intervenire dato che il fenomeno del precariato risulta particolarmente diffuso in ambito scolastico e risulta avere un'incidenza negativa non solo sulla condizione di incertezza lavorativa ed economica del personale scolastico, ma anche sulla continuità didattica e sulla qualità dell'insegnamento, che risultano fortemente penalizzate;

le politiche governative sembrano reiterare quell'incessante processo di disinvestimento del nostro Paese sul proprio futuro. Infatti in uno scenario globale nel quale tutti i Paesi industrializzati per uscire dalla crisi investono in sapere, formazione e ricerca, l'Italia procede nella più grande e sistematica operazione di distruzione del sistema di istruzione investendo meno dell'1 per cento del suo PIL in RS, contribuendo in questo modo a dequalificare complessivamente didattica e ricerca, oltre che a provocare un'espulsione di massa di tutti quei tanti lavoratori precari che in questi anni hanno permesso, con la loro dedizione, il funzionamento del nostro sistema formativo;

anche con la riforma della «Buona scuola» l'Italia non sembra neanche lontanamente riuscire a colmare l'enorme divario formativo col resto d'Europa sarebbero necessarie risorse certe e adeguate, ed invece si tenta di supplire all'insufficienza degli investimenti pubblici con le «sponsorizzazioni» e con la concessione di crediti d'imposta a cittadini ed imprese per donazioni alle scuole. In questo modo l'intervento dei privati anche con l'utilizzo dell'odiosa prassi della richiesta del versamento del contributo volontario ai genitori, dovrebbe sostituirsi alla scarsità degli investimenti dello Stato, con il rischio di creare e accrescere le forti disegualianze tra scuole di aree economico-sociali diverse;

considerato che:

la «Buona scuola» sembra oggi a più di un anno e mezzo di distanza dalla sua approvazione, un cantiere per molti versi ancora aperto: il piano straordinario di assunzioni in essa contenuto è da leggere come diretta conseguenza della sentenza della Corte di giustizia europea, ma non è sufficiente a coprire le carenze di organico del personale docente, mentre nulla è stato fatto sul versante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliare che pure ricopre un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento dell'istituzione scolastica;

tra i tanti mali che attanagliano la scuola sicuramente quello maggiormente riprovevole è la mancata copertura delle ore di sostegno per gli alunni ed alunne disabili: i docenti di sostegno sono pochi, le nomine sono tardive e non di rado riguardano docenti non specializzate le risorse assegnate insufficienti.

molte famiglie si organizzano in comitati o prospettano azioni di denuncia per interruzione di pubblico servizio. Non manca nemmeno, purtroppo, chi sceglie di lasciare il figlio a casa, in attesa dell'arrivo dell'insegnante di sostegno. Tutto ciò lede, ovviamente, un costruttivo, proficuo e realistico progetto di inclusione scolastica;

il «Fatto quotidiano» riporta un po' di statistiche sul sistema del sostegno scolastico. I numeri dicono che, negli ultimi quindici anni docenti di sostegno sono aumentati: dai 65.615 del 2001 ai 124.572 del 2016. Allo stesso tempo, però, sono aumentati anche gli alunni che necessitano di questa categoria di insegnanti. Infatti nel decennio 2004-2014, gli alunni con disabilità nelle scuole statali sono aumentati del 40,6 per cento, arrivando a circa 219 mila unità e l'incidenza degli alunni con disabilità sul totale degli alunni frequentanti le scuole italiane è progressivamente aumentata dall'1,9 per cento del 2004 al 2,7 per cento del 2014. Particolarmente interessante è il rapporto tra gli alunni con disabilità e i posti per il sostegno che si attesta nel 2014 a 1,85 alunni per posto di sostegno ma di contro è presente una percentuale molto alta di precarizzazione dei docenti ed infatti nell'anno scolastico 2014/2015, i docenti per il sostegno a tempo indeterminato sono 75.023 mentre quelli a tempo determinato sono 44.361; in termini percentuali la quota dei docenti di sostegno a tempo indeterminato sul totale dei docenti è stata del 62,8 per cento del totale;

dai molteplici soggetti interessati si chiede a gran voce che, al fine di superare definitivamente i gap organizzativi e la profonda lesione del diritto allo studio e all'inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità la dotazione organica di diritto degli insegnanti di sostegno sia il 100 per cento dei posti di sostegno attivati nel corrente anno scolastico;

considerato inoltre che:

a seguito del piano assunzionale straordinario contenuto nella legge n. 107 del 2015 45.000 docenti rimasti in graduatoria ad esaurimento hanno subito diversi danni, innanzitutto da una legge che ha derogato sulla quota del 50 per cento dei posti da mettere a disposizione per i nuovi ruoli, poi da un emendamento, che derogando i vincoli sulle assegnazioni provvisorie, ha loro tolto la possibilità di aderire al piano assunzionale ed infine, danno ancora più grave, di non avere neanche potuto ottenere un incarico annuale per via della saturazione dei posti in organico di fatto, a seguito della deroga citata, in particolare i precari del Sud;

il meccanismo ulteriore della mobilità messo in atto dal MIUR ha prodotto come diretta conseguenza lo svuotamento delle scuole del nord rimaste a metà novembre con innumerevoli problemi di organizzazione del servizio scolastico. La sola città di Milano conta circa 2200 cattedre vacanti senza insegnanti e ad un mese da Natale, si cercano ancora docenti senza titolo specifico, soprattutto per il sostegno, ovvero per gli alunni che paradossalmente più di altri avrebbero bisogno di essere seguiti da personale formato *ad hoc*;

il piano assunzionale, inoltre, ha volutamente ignorato i precari delle seconde fasce d'istituto che pur essendo abilitate e utilizzate per lungo tempo all'interno delle scuole per le supplenze non hanno potuto prendere parte al piano assunzionale rimanendo di fatto in un limbo lavorativo. A tal proposito risultano quanto meno inopportune le affermazioni proferite dalla Ministra Giannini la quale ha recentemente affermato in un'intervista che i percorsi abilitandi TFA e PAS «Sono fabbriche di illu-

sioni che hanno prodotto solo frustrazioni per chi li ha frequentati (pagando) e per chi vi ha insegnato.» La Ministra, quindi da una parte critica la modalità con la quale questi insegnanti si sono inseriti nel circuito lavorativo della scuola e dall'altra li utilizza giornalmente per sopperire alle gravi mancanze di organico che maldestramente continuano a negare ma che si appalesano incontrovertibilmente sotto gli occhi di tutti;

il concorso bandito e previsto dal comma 114 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 ha ulteriormente peggiorato la situazione dei precari del sud, in quanto, dei posti banditi sono stati immessi in ruolo percentuali risibili di docenti (in Sicilia l'1,7 per cento), in quanto anche in questo caso i posti sono stati occupati dalla mobilità e di fatto sfumati, sia per i vincitori sia per i precari, che sarebbero stati immessi secondo il meccanismo del doppio canale;

tutto ciò premesso e considerato, impegna il Governo:

ad avviare nella scuola un piano di assunzioni, che trasformi un congruo numero di posti dell'organico di fatto in organico di diritto. Tale congruo numero deve essere calcolato sulla media dei posti dell'organico di fatto degli ultimi 3 anni scolastici. Il suddetto piano riguarda tutti i precari che lavorano da anni nella scuola, gli educatori e il personale ATA, attuato prioritariamente grazie allo scorrimento di tutte le graduatorie ad esaurimento;

a stabilire che la dotazione organica di diritto degli insegnanti di sostegno per il prossimo anno scolastico sia il 100 per cento dei posti di sostegno attivati nel corrente anno scolastico.

G/2611/SEZIONE I/5/7

CONTE, *relatore*

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2611 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»,

considerato che:

il comma 619 dell'articolo 1 del disegno di legge prevede che per il 2017 sia assegnato alle scuole materne paritarie un contributo aggiuntivo di 50 milioni di euro;

tenuto conto che:

per garantire in modo stabile e duraturo il funzionamento dei servizi erogati dalle scuole paritarie dell'infanzia appare imprescindibile il carattere di strutturalità del finanziamento;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, con successivi provvedimenti legislativi, uno stanziamento a favore delle scuole paritarie dell'infanzia di tipo strutturale e pluriennale, con decorrenza a partire dall'anno 2017, mantenendo per ciascun anno almeno il livello di finanziamento originario di 50 milioni di euro.

G/2611/SEZIONE I/6/7

CONTE, *relatore*

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2611 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»,

considerato che:

il comma 619, articolo 1 del disegno di legge prevede che per il 2017 sia assegnato alle scuole materne paritarie un contributo aggiuntivo di 50 milioni di euro;

tenuto conto che:

per garantire in modo stabile e duraturo il funzionamento dei servizi erogati dalle scuole paritarie dell'infanzia appare imprescindibile il carattere almeno triennale del finanziamento;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, con successivi provvedimenti legislativi, uno stanziamento a favore delle scuole paritarie dell'infanzia di tipo triennale, per il periodo 2017-2019, mantenendo almeno per ciascun anno il livello di finanziamento originario di 50 milioni di euro.

G/2611/SEZIONE I/7/7

CONTE, *relatore*

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2611 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»,

considerato che:

l'articolo 91-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, disciplina l'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili degli enti non commerciali;

l'articolo 4, comma 3, lettera *c*) del decreto ministeriale 19 novembre 2012, n. 200, rappresenta la norma attuativa della predetta disciplina di rango primario e, con riferimento alle attività didattiche, prevede che queste ultime siano svolte con modalità non commerciali se:

a) l'attività è paritaria rispetto a quella statale e la scuola adotta un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni;

b) sono comunque osservati gli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, di applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza delle strutture agli *standard* previsti, di pubblicità del bilancio;

c) l'attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso;

tenuto conto che:

per garantire in modo stabile e duraturo il funzionamento dei servizi erogati dalle scuole paritarie dell'infanzia appare imprescindibile il carattere di almeno triennale del finanziamento;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di modificare, con successivo provvedimento normativo, il requisito di cui alla lettera *c*) del predetto articolo 4 comma 3, lettera *c*) del decreto ministeriale 19 novembre 2012, n. 200, al fine di prevedere che l'attività didattica si intenda svolta con modalità non commerciali se il corrispettivo medio percepito è inferiore al costo medio per alunno pubblicato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

G/2611/SEZIONE I/8/7

CONTE, *relatore*

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2611 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»,

premessi che:

l'attuale condizione del sistema scolastico, anche a causa dell'assenza di graduatorie utili a sostituire il fisiologico *turn over* dei Dirigenti Scolastici, vede un rilevante numero di scuole gestite attraverso il costoso e diffuso ricorso alla reggenza che utilizza *part time* i Dirigenti scolastici titolari in altri Istituti scolastici e già fortemente impegnati nella scuola di titolarità;

tali dirigenti, per oggettive ed evidenti ragioni, non possono assicurare una costante presenza dell'azione dirigenziale, indispensabile per l'attuazione della legge 107 che prevede un ruolo chiave del dirigente Scolastico, figura di coordinamento che dà la spinta propulsiva alle diverse componenti scolastiche in un momento di intensa ed impegnativa attività di riorganizzazione del sistema di istruzione nazionale ed europeo;

considerato che:

la legge 13 luglio 2015, n. 107, al comma 87 dell'articolo 1, manifesta in modo evidente la volontà del legislatore di sanare i numerosi contenziosi pendenti relativi ai Concorsi per Dirigenti Scolastici, nonché di evitare ulteriori contenziosi che potrebbero generarsi per palese disparità di trattamento tra casi uguali;

per tale motivo si rende urgente e necessario tutelare il sistema scolastico prevenendo le gravi ripercussioni a causa dell'esaurimento di tutte le graduatorie utili per far fronte ai numerosi posti di dirigenza scolastica oggi dati in reggenza o retti con incarico annuale. È necessario fornire continuità amministrativa politica e didattica, in un momento decisivo per l'attuazione del piano triennale dell'offerta formativa e per il piano di miglioramento di istituto, per non creare danni irrimediabili dovuti alla precarietà e alla instabilità delle dirigenze scolastiche nelle scuole prive di dirigenza;

è necessario garantire la completa applicazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 e prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico degli esiti del contenzioso generato sia dall'applicazione del decreto direttoriale del Ministro dell'istruzione della Università e della Ricerca 13 luglio 2011 e dalla applicazione dell'articolo 1 comma 87 e seguenti della succitata legge;

sembra non più procrastinabile evitare le continue ripercussioni negative sul sistema scolastico derivanti dall'endemica carenza di dirigenti titolari e dal conseguente diffuso, quanto dannoso, ricorso al conferimento di incarichi di reggenza che sicuramente non assicurano un regolare, corretto e continuativo funzionamento degli istituti scolastici;

impegna il Governo:

al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto della reggenza nelle istituzioni scolastiche, a valutare l'opportunità che i soggetti di cui al comma 88 della legge 13 luglio 2015 n. 107, e coloro che abbiano superato almeno una prova d'e-

same e abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio con riferimento al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici, di cui al decreto direttoriale del ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011 siano ammessi ad un nuovo corso intensivo di formazione di cui all'articolo 1 commi 87 e 88 della legge 13 luglio 2015 n. 107, da stabilire entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, al fine del loro successivo reclutamento in qualità di dirigenti scolastici.

G/2611/SEZIONE I/8/7 testo 2

CONTE, *relatore*

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2611 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»,

premesso che:

l'attuale condizione del sistema scolastico, anche a causa dell'assenza di graduatorie utili a sostituire il fisiologico *turn over* dei Dirigenti Scolastici, vede un rilevante numero di scuole gestito attraverso il costoso e diffuso ricorso alla reggenza che utilizza *part time* i Dirigenti scolastici titolari in altri Istituti scolastici e già fortemente impegnati nella scuola di titolarità;

tali dirigenti, per oggettive ed evidenti ragioni, non possono assicurare una costante presenza dell'azione dirigenziale, indispensabile per l'attuazione della legge 107 che prevede un ruolo chiave del dirigente Scolastico, figura di coordinamento che dà la spinta propulsiva alle diverse componenti scolastiche in un momento di intensa ed impegnativa attività di riorganizzazione del sistema di istruzione nazionale ed europeo;

considerato che:

la legge 13 luglio 2015, n. 107, al comma 87 dell'articolo 1, manifesta in modo evidente la volontà del legislatore di sanare i numerosi contenziosi pendenti relativi ai Concorsi per Dirigenti Scolastici, nonché di evitare ulteriori contenziosi che potrebbero generarsi per palese disparità di trattamento tra casi uguali;

per tale motivo si rende urgente e necessario tutelare il sistema scolastico prevenendo le gravi ripercussioni a causa dell'esaurimento di tutte le graduatorie utili per far fronte ai numerosi posti di dirigenza scolastica oggi dati in reggenza o retti con incarico annuale. È necessario fornire continuità amministrativa politica e didattica, in un momento decisivo per l'attuazione del piano triennale dell'offerta formativa e per il piano di miglioramento di istituto, per non creare danni irrimediabili dovuti alla

precarietà e alla instabilità delle dirigenze scolastiche nelle scuole prive di dirigenza;

è necessario garantire la completa applicazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 e prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico degli esiti del contenzioso generato sia dall'applicazione del decreto direttoriale Ministero dell'istruzione della Università e della Ricerca 13 luglio 2011 e dalla applicazione dell'articolo 1 comma 87 e seguenti della succitata legge;

sembra non più procrastinabile evitare le continue ripercussioni negative sul sistema scolastico derivanti dall'endemica carenza di dirigenti titolari e dal conseguente diffuso, quanto dannoso, ricorso al conferimento di incarichi di reggenza che sicuramente non assicurano un regolare, corretto e continuativo funzionamento degli istituti scolastici;

impegna il Governo:

a valutare le modalità per garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e per limitare il ricorso all'istituto della reggenza nelle istituzioni scolastiche, nonché a valutare l'opportunità che i soggetti di cui al comma 88 della legge 13 luglio 2015 n. 107, e coloro che abbiano superato almeno una prova d'esame e abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio con riferimento al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici, di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011 siano ammessi ad un nuovo corso intensivo di formazione di cui all'articolo 1 commi 87 e 88 della legge 13 luglio 2015 n. 107, da stabilire entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, al fine del loro successivo reclutamento in qualità di dirigenti scolastici.

G/2611/SEZIONE I/9/7

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2611 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»,

premesso che,

attualmente una percentuale vicina al 50 per cento del personale docente delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) è precaria;

questi docenti ricoprono posti liberi e vacanti da non meno di un triennio e, comunque, il loro numero non è sufficiente a ricoprire tutte le disponibilità che si sono create e che si creeranno nei prossimi anni a seguito dei pensionamenti;

i docenti precari dell'AFAM sono stati, nella quasi totalità, selezionati nel corso dell'ultimo decennio grazie a continui concorsi per titoli artistici, culturali e professionali e svolgono da anni attività di docenza, ricerca e coordinamento didattico che per qualità e quantità non sono dissimili da quelle svolte dai loro colleghi assunti a tempo indeterminato;

inoltre non è ancora stato esaurito il processo di stabilizzazione *ex* decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 e che dovrebbe coinvolgere un numero assai limitato, di docenti (ad esempio non più di 30 di pertinenza delle Accademie di belle arti) e nel contempo non si è ancora giunti alla trasformazione della graduatoria nazionale *ex* legge 128 del 2013 (di cui al decreto ministeriale 526 del 2014) in graduatoria nazionale ad esaurimento – si tratta dell'unica graduatoria nazionale scaturita da procedure concorsuali – che sarebbe utile per l'attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato,

impegna il Governo:

ad aprire in tempi brevissimi e comunque prima dell'avvio del processo di riordino del comparto dell'Alta formazione artistica e musicale, un tavolo di confronto tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i lavoratori e le organizzazioni sindacali che metta fine alla situazione di incertezza che coinvolge i docenti, gli studenti e l'intero comparto al fine di chiudere definitivamente questa lunga stagione di precariato e garantire gli organici minimi per il funzionamento della didattica degli istituti AFAM, e le cattedre libere e vacanti vengano utilizzate per la stabilizzazione del personale precario del comparto, rientrando nei parametri previsti dalla sentenza della corte di giustizia europea del 26 novembre 2014;

a non utilizzare contratti atipici nei singoli Istituti superiori di studi musicali (ISSM), nelle Accademie di belle arti e nelle istituzioni AFAM.

G/2611/SEZIONE I/9/7 testo 2

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2611 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»,

premessi che,

attualmente una percentuale vicina al 50 per cento del personale docente delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) è precaria;

questi docenti ricoprono posti liberi e vacanti da non meno di un triennio e, comunque, il loro numero non è sufficiente a ricoprire tutte le disponibilità che si sono create e che si creeranno nei prossimi anni a seguito dei pensionamenti;

i docenti precari dell'AFAM sono stati, nella quasi totalità, selezionati nel corso dell'ultimo decennio grazie a continui concorsi per titoli artistici, culturali e professionali e svolgono da anni attività di docenza, ricerca e coordinamento didattico che per qualità e quantità non sono dissimili da quelle svolte dai loro colleghi assunti a tempo indeterminato;

inoltre non è ancora stato esaurito il processo di stabilizzazione *ex* decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 e che dovrebbe coinvolgere un numero assai limitato, di docenti (ad esempio non più di 30 di pertinenza delle Accademie di belle arti) e nel contempo non si è ancora giunti alla trasformazione della graduatoria nazionale *ex* legge 128 del 2013 (di cui al decreto ministeriale 526 del 2014) in graduatoria nazionale ad esaurimento – si tratta dell'unica graduatoria nazionale scaturita da procedure concorsuali – che sarebbe utile per l'attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato,

impegna il Governo:

ad aprire in tempi brevissimi e comunque prima dell'avvio del processo di riordino del comparto dell'Alta formazione artistica e musicale, un tavolo di confronto tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i lavoratori e le organizzazioni sindacali che metta fine alla situazione di incertezza che coinvolge i docenti, gli studenti e l'intero comparto al fine di chiudere definitivamente questa lunga stagione di precariato e garantire gli organici minimi per il funzionamento della didattica degli istituti AFAM, e le cattedre libere e vacanti vengano utilizzate per la stabilizzazione del personale precario del comparto, rientrando nei parametri previsti dalla sentenza della Corte di giustizia europea del 26 novembre 2014.

G/2611/SEZIONE I/10/7

Elena FERRARA, MARTINI, PUGLISI, MARCUCCI, IDEM, DI GIORGI, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2611 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»,

premessi che:

sono attualmente all'esame della Commissione i disegni di legge e il testo unificato del Relatore in materia di statizzazione degli Istituti musicali pareggiati e delle Accademie legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna e Verona, nonché di istituzione di Politecnici delle arti nell'ambito del riordino della normativa in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

si tratta di una questione annosa che, a tutt'oggi, è senza soluzione;

il lavoro svolto in questi mesi dalla Commissione si pone l'importante e ambizioso obiettivo di dare finalmente una risposta adeguata al mondo dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica che rappresenta un settore fondamentale e nevralgico ai fini della identità del nostro Paese;

l'ultimo tentativo di intervento strutturale del settore risale al 1999, anno in cui fu adottata la legge n. 508 di riforma del settore rimasta in gran parte inattuata, senza che gli obiettivi ivi previsti siano stati pienamente raggiunti;

sono trascorsi 16 anni e ancora non sono stati emanati gran parte dei regolamenti necessari a dare attuazione alla riforma;

premessi inoltre che:

il disegno di legge vuole dare una risposta ai moltissimi docenti che fino a oggi hanno lavorato nel settore AFAM come precari: supplenze saltuarie, punteggi, graduatorie hanno dato luogo a mortificanti attese che durano da anni;

per tutte le Istituzioni AFAM è stato molto difficile lavorare in queste condizioni, con pochissime risorse in attesa che, ogni anno, le leggi di stabilità che si sono susseguite prevedessero un'autorizzazione di spesa che desse loro quanto necessario per «sopravvivere»;

il disegno di legge all'esame della Commissione prevede lo stanziamento di 39 milioni di euro per realizzare in modo compiuto la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati e delle Accademie legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna e Verona, nonché l'istituzione di Politecnici delle arti;

si tratta di un disegno di legge articolato che tiene conto delle numerose istanze dei molti soggetti auditi e che, se portato a termine, consentirebbe di riordinare il settore in modo profondo, innovativo e strutturale;

impegna il Governo:

a garantire la realizzazione, e lo stanziamento a tal fine necessario, del riordino della normativa in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) anche in modo da tutelare e valorizzare l'importante ruolo del personale docente e non docente del settore.

G/2611/SEZIONE I/11/7

BOCCHINO, CAMPANELLA, PETRAGLIA

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S.2611 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»,

premessi che:

il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) è regolato sotto il profilo giuridico dal comparto di contrattazione di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e relative applicazioni;

la legge suddetta prevede l'armonizzazione dell'università e dell'AFAM, armonizzazione solo normativamente prevista ma rimasta, ad oggi, totalmente inattuata;

da anni assistiamo ad una ingiusta ed ingiustificata sperequazione economica tra le retribuzioni dei docenti universitari e quelle dei docenti delle accademie e dei conservatori, appartenenti al comparto AFAM, parallelo a quello universitario;

impegna il Governo:

entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge nell'ambito della riorganizzazione dei profili accademici e preaccademici della docenza AFAM, a regolare il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, sotto il profilo giuridico, in analogia ai criteri del sistema pubblico universitario sopprimendo contestualmente il relativo comparto di contrattazione e stabilendo, altresì, le modalità di attuazione degli inquadramenti economici.

G/2611/SEZIONE I/11/7 testo 2

BOCCHINO, CAMPANELLA, PETRAGLIA

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2611 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»,

premessi che:

il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) è regolato sotto il profilo giuridico dal comparto di contrattazione di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e relative applicazioni;

la legge suddetta prevede l'armonizzazione dell'università e dell'AFAM, armonizzazione solo normativamente prevista ma rimasta, ad oggi, totalmente inattuata;

impegna il Governo:

entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nell'ambito della riorganizzazione dei profili accademici e preaccademici della docenza AFAM, a regolare il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, sotto il profilo giuridico, secondo il sistema pubblicistico con l'attuale inquadramento economico.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 6 dicembre 2016

Plenaria

277^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
CERVELLINI

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina della dottoressa Carla Roncallo a Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale (n. 89)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FILIPPI (*PD*) illustra la proposta di nomina in esame, relativa alla Presidenza dell’Autorità portuale del Mar Ligure orientale. Si sofferma sul *curriculum vitae* della candidata, dottoressa Carla Roncallo, segnalando che la stessa ha acquisito una notevole esperienza nel campo dei trasporti e segnatamente del settore marittimo portuale e che sulla sua candidatura è stata acquisita la prevista intesa fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni Liguria e Toscana.

Per tale ragione, propone di rendere un parere favorevole sulla suddetta proposta.

Nessuno chiedendo di intervenire, si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere del relatore. Partecipano alla votazione i senatori ARACRI (*FI-PdL XVII*), BORIOLI (*PD*), CANTINI (*PD*), CARDINALI (*PD*), CERVELLINI (*Misto-SI-SEL*), DI GIACOMO (*AP (NCD-UDC)*), FISSORE (*PD*), in sostituzione del senatore Stefano Esposito, FILIPPI (*PD*), MARGIOTTA (*PD*), ORRù (*PD*), PAGNONCELLI (*AL-A*), RANUCCI (*PD*), Maurizio ROSSI (*Misto-LC*) e PIGNEDOLI (*PD*), in sostituzione del senatore Sonego.

La proposta di parere favorevole risulta infine approvata con 13 voti favorevoli e 1 voto contrario.

La seduta termina alle ore 14,55.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 149

*Presidenza del Vice Presidente
CERVELLINI*

Orario: dalle ore 14,55 alle ore 16,30

*SEGUITO DELL'AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELL'ANAS S.P.A.
SULLE PROSPETTIVE DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI ANAS S.P.A.*

Plenaria

278^a Seduta (2^a pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
MATTEOLI*

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti
Del Basso De Caro.*

La seduta inizia alle ore 18,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CIAMPOLILLO (M5S) segnala il grave stato di disagio del personale del Gruppo Telecom che, a seguito di una complessa vertenza sindacale, potrebbe subire ulteriori tagli alla propria retribuzione, che si andrebbero ad aggiungere a quelli già subiti recentemente. Sottolinea che si tratta di una situazione ormai intollerabile, che interessa mi-

gliaia di lavoratori e per la quale sono già previste numerose azioni di protesta nei prossimi giorni.

Chiede quindi che la Commissione possa convocare quanto prima in audizione i vertici dell'azienda per poter acquisire notizie sulla situazione.

Il presidente MATTEOLI fa presente che la Commissione è oggi convocata in sessione di bilancio e che l'argomento sollevato dal senatore Ciampolillo dovrà essere rinviato ad altra sede.

Nel merito, condivide tuttavia la preoccupazione per la grave situazione dei lavoratori della Telecom e si riserva di valutare la possibilità di dare seguito alla richiesta di audizione suddetta, non appena il calendario dei lavori parlamentari e l'evoluzione della situazione politica lo consentiranno.

IN SEDE CONSULTIVA

(2611 e 2611-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 10 e 10-bis)** Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019 (*limitatamente alle parti di competenza*)

– **(Tabb. 3 e 3-bis)** Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(Rapporti alla 5^a Commissione. Esame. Rapporto favorevole sulle Tabelle 10 e 10-bis, limitatamente alle parti di competenza. Rapporto favorevole sulle Tabelle 3 e 3-bis), limitatamente alle parti di competenza,

Il presidente MATTEOLI ringrazia preliminarmente il sottosegretario Del Basso De Caro per la sua presenza, avvertendo che per la seduta odierna egli rappresenta, oltre al suo Dicastero, anche il Ministero dello sviluppo economico.

Il relatore MARGIOTTA (PD) illustra il provvedimento in esame, ricordando preliminarmente che la recente riforma effettuata con la legge n. 163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009 ha riunito i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità in un unico provvedimento, che costituisce la nuova legge di bilancio. In base all'articolo 21 della legge di contabilità, la legge di bilancio si riferisce ora ad un periodo triennale e si compone di due sezioni. Nella sostanza, la prima sezione (di tipo «normativo») svolge le funzioni dell'ex disegno di legge di stabilità e la seconda sezione (di tipo «contabile») quelle del precedente disegno di legge di bilancio.

Passa quindi ad illustrare la prima sezione, che reca le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative destinate a realizzare gli obiettivi programmatici, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio. Essa quindi riprende so-

stanzialmente i contenuti della previgente legge di stabilità, sia pure con alcune importanti modifiche e adattamenti.

Osserva anzitutto che i 105 articoli originari della prima sezione del provvedimento, come modificati ed integrati nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, sono stati raggruppati in 19 articoli.

Con riferimento alle materie che rientrano nella competenza della 8^a Commissione, ed in particolare al settore delle infrastrutture, procedendo in ordine di testo, si sofferma sulle disposizioni dell'articolo 1, commi 126-139, che riguardano la liquidazione della società EXPO 2015 Spa e l'attuazione del progetto di valorizzazione dell'area espositiva, prevedendo tra l'altro la nomina di un Commissario straordinario.

Con l'articolo 1, comma 140, al fine di assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese e di dare soluzione a questioni oggetto di procedure di infrazione a livello europeo, viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo destinato a finanziare interventi in materia, tra l'altro, di trasporti e viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie, infrastrutture ed edilizia pubblica.

L'articolo 1, comma 141, prevede poi la possibilità di incrementare le risorse destinate al finanziamento del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie.

All'articolo 1, commi 362-363, vengono individuate le risorse per gli interventi di ricostruzione privata e pubblica nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 ed è introdotta la possibilità che le Regioni colpite destinino, nell'ambito dei pertinenti programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2014-2020, ulteriori risorse, incluso il cofinanziamento nazionale, per un importo pari a 300 milioni di euro. Richiama quindi dettagliatamente gli stanziamenti previsti.

L'articolo 1, comma 591, stanziava un contributo al nuovo Contratto di programma parte investimenti 2017 – 2021 di Rete ferroviaria italiana per la realizzazione della linea ferroviaria Ferrandina-Matera – La Martella, mentre il comma 601 incrementa di 7 milioni di euro per il 2017 il Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per le città. Per l'adeguamento della rete viaria interessata dal progetto sportivo delle finali di coppa del mondo di sci del marzo 2020 e dei campionati mondiali di sci alpino del febbraio 2021 il comma 604 autorizza infine una spesa di 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021.

Con riferimento al settore dei trasporti, sempre procedendo in ordine di testo, segnala, sebbene riferite al profilo fiscale, le disposizioni contenute all'articolo 1, commi 33-35, finalizzate ad assoggettare, dal 1° gennaio 2017, all'IVA al 5 per cento i servizi di trasporto urbano di persone effettuati per via marittima, lacuale, fluviale e lagunare precedentemente esenti dall'imposta.

L'articolo 1, commi 38-39, introduce poi la facoltà di pagamento cumulativo della tassa automobilistica di proprietà per le aziende con flotte di auto e camion.

L'articolo 1, commi 144-145 autorizza l'ulteriore spesa di 13 milioni di euro per il 2017, di 30 milioni di euro per il 2018 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 per lo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche.

L'articolo 1, comma 378, al fine di sostenere le prospettive di crescita del settore aereo e di ridurre gli oneri a carico dei passeggeri, sopprime, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco.

L'articolo 1, comma 431, dispone che, a decorrere dal 2017, il beneficio dello sgravio contributivo totale previsto per le imprese armatoriali, per il personale dipendente imbarcato nelle navi iscritte al Registro internazionale, venga ridotto al limite del 48,7 per cento.

L'articolo 1, commi 613-615, prevede la realizzazione di un Piano strategico della mobilità sostenibile, da approvare entro il 30 giugno 2017, destinato al rinnovo del parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative. Dà quindi conto in dettaglio delle risorse appostate per i vari interventi.

Segnala, infine, che nell'ambito delle misure riguardanti la finanza locale, l'articolo 1, comma 436, esclude dal computo della percentuale di riduzione delle spese correnti degli enti locali ivi indicate gli stanziamenti destinati, tra l'altro, al servizio di trasporto pubblico locale.

Con riferimento al settore delle comunicazioni, segnala poi che l'articolo 1, comma 40, dispone per il 2017 l'ulteriore riduzione del canone Rai per uso privato da 100 a 90 euro.

L'articolo 1, dal comma 568 al comma 575, incide poi sull'autorizzazione al cambio di tecnologia per l'uso delle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz.

In particolare, al fine di favorire lo sviluppo dei servizi e delle tecnologie a banda larga e garantire una maggiore efficienza nell'uso dello spettro, si prevede che i diritti d'uso delle frequenze assegnate alla telefonia mobile GSM in banda 900 Mhz e a quella UMTS in banda 1800 Mhz, che sono in scadenza al 30 giugno 2018, possano, su domanda dei titolari, essere oggetto di revisione con riferimento alle condizioni tecniche, nonché di proroga con decorrenza dal 1° luglio 2017, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, individuando le procedure per la richiesta da parte dei titolari e quelle per la messa all'asta dei diritti non utilizzati.

L'articolo 1, ai commi 585-586, autorizza infine la spesa di 31 milioni di euro complessivi per il biennio 2017-2018 per il supporto alle attività del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale. Si prevede la possibilità di finanziare tali attività con ulteriori 9 milioni di euro, a valere sui fondi strutturali 2014-2020.

Passa poi ad illustrare la seconda sezione del nuovo disegno di legge di bilancio che ora assolve, nella sostanza, le funzioni di tipo contabile dell'ex disegno di legge di bilancio, esponendo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa.

Dopo aver fornito ragguagli sulla nuova struttura della sezione, si sofferma quindi sugli stanziamenti contenuti nella tabella 10 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della relativa Nota di variazioni (tabelle 10 e 10-*bis*).

Di seguito, dà succintamente conto degli stanziamenti di competenza del bilancio 2017 del Dipartimento per le comunicazioni istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, contenuti nella tabella 3 e nella relativa Nota di variazioni (tabella 3-*bis*).

Rinvia quindi, per gli ulteriori approfondimenti, all'ampia documentazione predisposta dagli Uffici.

Propone, infine, di rendere un rapporto favorevole sia sulle tabelle 10 e 10-*bis*, che sulle tabelle 3 e 3-*bis*, per le parti di competenza e per quelle correlate al disegno di legge di bilancio.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione il rapporto favorevole proposto dal relatore sulle tabelle 10 e 10-*bis*, con riferimento alle parti di competenza, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

Si pone quindi in votazione la proposta di rapporto favorevole del relatore sulle tabelle 3 e 3-*bis*, con riferimento alle parti di competenza, pubblicato in allegato, proposta che risulta, infine, approvata.

La seduta termina alle ore 18,40.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER
L'ANNO FINANZIARIO 2017 E PER IL TRIENNIO 2017-
2019 E RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI (DISEGNI DI
LEGGE NN. 2611 E 2611-BIS – TABELLE 10 E 10-BIS**

La Commissione, esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, e relativa Nota di variazioni, le allegate tabelle 10 e 10-*bis*, limitatamente alle parti di competenza,

formula un rapporto favorevole.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER L'ANNO FI-
NANZIARIO 2017 E PER IL TRIENNIO 2017-2019 E RE-
LATIVA NOTA DI VARIAZIONI (DISEGNI DI LEGGE
NN. 2611 E 2611-BIS – TABELLE 3 E 3-BIS**

La Commissione, esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, e relativa Nota di variazioni, le allegate tabelle 3 e 3-bis, limitatamente alle parti di competenza,

formula un rapporto favorevole.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 6 dicembre 2016

Plenaria

223^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto interministeriale concernente l'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari (n. 361)

(Parere al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4. Esame e rinvio)

Il presidente relatore FORMIGONI (*AP (NCD-UDC)*) illustra lo schema di decreto in titolo, specificando in via preliminare che esso si compone di 7 articoli.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione prevedendo che quanto disposto si applica a tutti i tipi di latte e ai prodotti lattiero-caseari indicati nell'Allegato 1, preimballati e destinati al consumo umano, ad eccezione dei prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), ai prodotti biologici e al latte fresco, per i quali continuano ad applicarsi le relative specifiche disposizioni.

L'Allegato 1 specifica che per latte si intende sia quello vaccino che quello bufalino, ovi-caprino, d'asina e di altra origine animale e indica partitamente le tipologie di latte.

L'articolo 2 prevede che per indicare l'origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari in etichetta si deve far riferimento alle seguenti diciture: «Paese di mungitura», intendendosi

con ciò il nome del Paese dove è stato munto il latte; «Paese di condizionamento», intendendosi con ciò il nome del Paese nel quale il latte è stato condizionato o trasformato. Qualora il Paese di mungitura e di trasformazione sia lo stesso è possibile utilizzare la dicitura «origine del latte» ivi indicando il nome del Paese.

L'articolo 3 disciplina l'etichettatura nel caso in cui le operazioni di mungitura e di condizionamento siano realizzate nei territorio di più Paesi membri dell'Unione europea o di più Paesi situati al di fuori dell'Unione europea. Nel primo caso si potrà utilizzare: per le operazioni di mungitura, latte di Paesi UE; per le operazioni di trasformazione o condizionamento, latte condizionato o trasformato in Paesi UE. Nel secondo caso, sono previste le seguenti diciture: per le operazioni di mungitura, latte di Paesi non UE; per le operazioni di condizionamento o di trasformazione, latte condizionato o trasformato in Paesi non UE.

L'articolo 4 prevede al comma 1 che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può avviare apposite campagne di promozione dei sistemi di etichettatura previsti dal decreto in esame. Il comma 2 prevede che le diciture sull'origine riportate in etichetta devono figurare in modo visibile, essere facilmente leggibili ed essere indelebili.

L'articolo 5 prevede che per le violazioni degli obblighi previsti dal decreto si applichino le sanzioni previste dall'articolo 4, comma 10, della legge n. 4 del 2011. La legge richiamata reca disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari.

L'articolo 6 prevede la clausola di mutuo riconoscimento stabilendo che le disposizioni ivi previste non si applicano al latte e ai prodotti lattiero-caseari fabbricati legalmente o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo. Le disposizioni relative all'indicazione dell'origine del latte avranno, quindi, efficacia per i soli produttori nazionali.

L'articolo 7 reca disposizioni transitorie e finali prevedendo che: le disposizioni previste nel decreto si applicano in via sperimentale fino al 31 marzo 2019 (comma 1); il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed il Ministero dello sviluppo economico trasmettono un rapporto sull'applicazione delle disposizioni in esame alla Commissione europea entro il 31 dicembre 2018 (comma 2); il decreto perde efficacia nel caso in cui la Commissione europea adotti atti esecutivi sul latte e sui prodotti lattiero-caseari prima del 31 marzo 2019 (comma 3); il latte ed i prodotti lattiero-caseari che non soddisfano i requisiti previsti dal decreto ma che sono stati portati a stagionatura, immessi sul mercato o etichettati prima dell'entrata in vigore dello stesso decreto, possono essere commercializzati fino al momento dell'esaurimento delle scorte e comunque entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Nessuno chiedendo di intervenire ha la parola il vice ministro OLIVERO, il quale auspica un rapido esame dello schema, recante misure fortemente attese dal comparto lattiero-caseario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente FORMIGONI avverte che la Commissione sarà ulteriormente convocata nella giornata di oggi per esaminare, in sede consultiva, il disegno di legge n. 2611, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, non appena assegnato.

Avverte inoltre che la Commissione sarà nuovamente convocata dopo la votazione del rapporto per il seguito dell'esame dell'Atto di Governo n. 361.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente FORMIGONI avverte che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, convocato per la programmazione lavori al termine della seduta odierna, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

Plenaria

224^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 17,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2611 e 2611-bis) *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e relativa Nota di variazioni*, approvato dalla Camera dei deputati

- (Tabb. 12 e 12-bis) Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019
(Rapporto alla 5^a Commissione. Esame. Rapporto favorevole)

Il presidente FORMIGONI avverte che, con la recente revisione operata dalla legge n. 163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità sono ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale ed articolata in due sezioni, secondo quanto dispone il nuovo articolo 21 della legge di contabilità.

La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell'ex disegno di legge di stabilità; la seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle del pregresso disegno di legge di bilancio.

Informa che l'esame del predetto disegno di legge si concluderà con la votazione del rapporto. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha fissato per le ore 20,30 di oggi il termine per la trasmissione del predetto rapporto alla Commissione bilancio. Entro lo stesso termine, deve essere presentato anche l'eventuale rapporto di minoranza.

Avverte che, nel corso dell'esame del documento di bilancio, la Commissione può esaminare ordini del giorno per le parti di competenza, nonché gli emendamenti riferiti solo alla II sezione, concernenti modifiche all'interno dei singoli stati di previsione, poiché gli emendamenti alla prima sezione e quelli intertabellari, possono essere presentati solo alla Commissione bilancio.

Stante il limitato tempo a disposizione, propone alla Commissione di fissare sin d'ora il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti per le ore 18,15.

La Commissione conviene.

La relatrice PIGNEDOLI (PD) riferisce alla Commissione rilevando che la manovra di bilancio per il 2017, come modificata nel corso dell'esame in prima lettura, interessa il comparto agricolo con numerose disposizioni.

Informa che, nella prima sezione, all'articolo 1, comma 44, è prevista l'esenzione ai fini Irpef, per il triennio 2017-2019, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; nel comma 344 è disposto l'esonero contributivo triennale, da riconoscersi nel limite massimo delle norme europee sugli aiuti *de minimis*, per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, che si iscrivono

per la prima volta alla previdenza agricola nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2017. Nel corso dell'esame alla Camera, l'esonero è stato esteso anche ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a 40 anni iscritti nella previdenza agricola nel 2016 e le cui aziende sono ubicate nei territori montani e nelle aree svantaggiate.

Sono state poi innalzate per il 2017 le percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina prevedendo che le stesse non possano superare, rispettivamente, la misura del 7,7 per cento e all'8 per cento (articolo 1, commi 45 e 46); è stata ripristinata l'agevolazione fiscale relativa ai trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici nei territori montani finalizzati all'arrotondamento della proprietà contadina (imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa ed esenzione dalle imposte catastali) (articolo 1, comma 47); è stato, aumentato lo stanziamento del programma 1.3 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per un importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 destinato, in particolare, all'incremento del Fondo per il rilancio del comparto cerealicolo, istituito dall'articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 113 del 2016 (con una copertura a valere sulla Tabella 12).

Per il settore della pesca, è stata prevista l'istituzione del Fondo di solidarietà per il settore della pesca (FOSPE), con dotazione iniziale di 1 milione di euro per il 2017, alimentato, poi, con contribuzione ordinaria a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, al fine di garantire i lavoratori della pesca in caso di arresto temporaneo obbligatorio, sospensione dell'attività per condizioni metereologiche avverse e ogni altra causa non imputabile al datore di lavoro (articolo 1, commi 244, 245, 246, 247 e 248). E' stata, poi, riconosciuta un'indennità specifica per il 2017 a sostegno del reddito ai lavoratori dipendenti dalle imprese di pesca per la sospensione dell'attività connesso al fermo biologico; il limite di spesa complessivo previsto è di 11 milioni di euro e comporterà la corresponsione di un'indennità giornaliera omnicomprensiva di 30 euro (articolo 1, commi 346 e 347).

Fa presente che vi sono poi ulteriori disposizioni che incidono indirettamente sul settore.

L'articolo 1, comma 4, riconosce per ciascuno degli anni 2017 e 2018 il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere, estendendolo alle strutture che svolgono attività agrituristica.

L'articolo 1, commi da 8 a 13, proroga le misure di maggiorazione del 40 per cento degli ammortamenti previste dalla legge di stabilità per il 2016 e istituisce una nuova misura di maggiorazione del 150 per cento degli ammortamenti su beni ad alto contenuto tecnologico.

L'articolo 1, comma 52, proroga di due anni, fino al 31 dicembre 2018, anche per le imprese agricole il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese.

L'articolo 1, comma 66, reca, in ordine alle misure agevolative per l'autoimprenditorialità e per le *start-up* innovative, nuove destinazioni di risorse, sia di fonte nazionale sia discendenti dal PON.

L'articolo 1, comma 140, istituisce un Fondo per il finanziamento di investimenti in materia di infrastrutture e trasporti, difesa del suolo e dissesto idrogeologico, ricerca, prevenzione del rischio sismico, nonché edilizia pubblica.

L'articolo 1, comma 425, definisce le modalità attraverso le quali la Presidenza del Consiglio e i Ministeri concorrono alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2017-2019. Il Dicastero agricolo (articolo 1, comma 431) è chiamato a concorrere per un ammontare di 5,2 milioni di euro per il triennio 2017-2019. I risparmi conseguono per 0,9 milioni di euro dalla riduzione, disposta dal comma 5 del medesimo articolo 61, dello sgravio contributivo che sarà corrisposto, a decorrere dal 2017, nel limite del 48,7 per cento, per le imprese armatoriali e per il personale dipendente imbarcato. Per 4,3 milioni di euro vengono disposti definanziamenti di alcune dotazioni previste a legislazione vigente.

L'articolo 1, comma 554, proroga i termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche, confermando l'aliquota dell'8 per cento in relazione alla relativa imposta sostitutiva.

Passando quindi all'illustrazione della seconda sezione, fa presente che le previsioni di spesa di competenza della Commissione agricoltura si rinvengono esclusivamente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Tabella 12). Non è più da considerare, infatti, il programma 9.3 «Sostegno al settore agricolo» della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», precedentemente allocata nel MEF: questa presentava nel disegno di legge di assestamento per il 2016 una dotazione di circa 152,8 milioni di euro in conto competenza (destinati principalmente ai trasferimenti all'AGEA), ma, nel presente disegno di legge di bilancio del 2017, questa unità di voto è stata soppressa per la riarticolazione dei programmi connessa all'introduzione delle azioni e le relative funzioni sono state reindirizzate nell'ambito del programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)», sempre appartenente alla Missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», ma allocata nello stato di previsione del MIPAAF.

Informa che, secondo la relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio integrato, lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali viene ridimensionato dall'uscita del Corpo forestale dello Stato che è stato assorbito dall'Arma dei Carabinieri, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Tale riorganizzazione delle competenze ha comportato la soppressione di tre unità di voto: 8.1 «Interventi per soccorsi» della missione 8 «Soccorso civile»; 18.7 «Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità» della missione 18 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente»; 7.6 «Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano» della missione 7 «Ordine pubblico e sicurezza».

Le relative risorse finanziarie sono attualmente allocate nello stato di previsione del Ministero della difesa nel nuovo programma 18.17 «Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare». Si ricorda che nel predetto programma (che nello stato di previsione del Ministero della difesa assume la numerazione 2.1), nel disegno di legge di bilancio integrato per il 2017 sono previsti, per il medesimo 2017, circa 492 milioni di euro, che salgono a circa 501 milioni di euro per il 2018 e si attestano a circa 498 milioni di euro per il 2019.

La somma dei precedenti 3 programmi sopra indicati, con centro di responsabilità il Corpo forestale dello Stato, consisteva, nelle previsioni assestate per il 2016, a circa 519,5 milioni di euro.

Rileva, inoltre, modifiche di contenuto delle unità di voto interessate sia dalla ricollocazione dei Fondi da assegnare sia dalla redistribuzione di alcune voci di spesa provenienti dal programma trasversale 32.3 «Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza».

Segnala che il MIPAAF concorre al raggiungimento degli obiettivi di risparmio – per il triennio 2017-2019 – per complessivi 5,2 milioni di euro annui, con defianziamenti di alcune dotazioni previste a legislazione vigente per circa 4,3 milioni di euro annui complessivi nel triennio di riferimento.

Con riferimento ai fondi speciali di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, rileva che la tabella A, relativa alla parte corrente, presenta per questo dicastero uno stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. In proposito, la Camera ha operato una riduzione: per il 2017 di 8.000.000 a copertura finanziaria degli oneri recati dalle norme volte a riconoscere un'indennità giornaliera omnicomprensiva di 30 euro per garantire nell'anno 2017 un sostegno al reddito ai lavoratori dipendenti da imprese di pesca nel periodo di sospensione dell'attività a causa dell'arresto temporaneo obbligatorio; per il 2017 di 1.000.000 a copertura finanziaria degli oneri recati dalle nuove norme volte a innalzare per l'anno 2017 le percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina; per il 2017 di 1.000.000 a copertura finanziaria degli oneri recati dall'istituzione del Fondo di solidarietà per il settore pesca (FOSPE), al fine di garantire la continuità del reddito dei lavoratori del settore pesca, con una dotazione di 1 milioni di euro per l'anno 2017; per ciascuno degli anni 2018 e 2019 di 10.000.000 a copertura di un incremento del programma 1.3 del Ministero delle politiche agricole alimentari: esso è destinato in particolare al Fondo per il rilancio del comparto cerealicolo, istituito dall'articolo 23-bis del decreto-legge n. 113 del 2016; per ciascuno degli anni 2018 e 2019 di 10.000.000 a copertura dell'aumento del programma 1.3 del Ministero delle politiche agricole alimentari: esso è destinato in particolare all'incremento del Fondo per il rilancio del comparto cerealicolo, istituito dall'articolo 23-bis del decreto-legge n. 113 del 2016 (cap. 7825).

Infine, evidenzia che, dal 2017, entrano nella gestione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, alcuni capitoli di spesa in

precedenza collocati nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; tali risorse sono ora attribuite al programma 9.6 «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione».

Si apre il dibattito.

Il senatore RUVOLO (*AL-A*) sottolinea la rilevanza di un duplice ordine di considerazioni. In primo luogo, fa presente che occorre approfondire la tematica dell'utilizzo di manodopera in agricoltura da parte di esercenti non qualificati come imprenditori agricoli professionali e non iscritti alla previdenza agricola.

In secondo luogo, rileva l'opportunità di ripristinare le norme in favore dell'espansione dimensionale per i giovani imprenditori agricoli.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) valuta positivamente le misure recate dalla manovra relative all'agricoltura di montagna.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) segnala che all'articolo 1, comma 554, della prima sezione del provvedimento la proroga dei termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche avviene confermando l'aliquota dell'imposta. Fa notare altresì criticamente l'insufficienza degli stanziamenti destinati al rilancio del comparto cerealicolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la relatrice PIGNEDOLI (*PD*) si riserva di predisporre uno schema di rapporto che tenga conto delle posizioni espresse nel corso del dibattito.

Il PRESIDENTE propone pertanto di sospendere la seduta fino alle ore 18,30 per consentire alla relatrice di predisporre lo schema di rapporto.

Conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 18,10, è ripresa alle ore 18,30.

Il presidente FORMIGONI informa che non sono stati presentati emendamenti e che è stato presentato il solo ordine del giorno G/2611 sez I/1/9 (pubblicato in allegato).

Il senatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) illustra tale ordine del giorno relativo al sostegno al comparto della pesca.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) fa presente che sussistono certamente tematiche meritevoli di approfondimento nell'ambito dell'esame della manovra di finanza pubblica e, tuttavia, di ritenere preferibile non presentare atti di indirizzo, apprezzate le circostanze.

Il senatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) fa presente di aver voluto segnalare una specifica problematica e ritira l'ordine del giorno G/2611 sez I/1/9.

La relatrice PIGNEDOLI (*PD*) illustra quindi uno schema di rapporto favorevole (pubblicato in allegato).

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti di tale schema.

Il PRESIDENTE avverte che si passa alla votazione dello schema di rapporto testé illustrato dalla relatrice.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) preannuncia l'astensione.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente FORMIGONI pone in votazione lo schema di rapporto favorevole della relatrice.

La Commissione approva.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente FORMIGONI, apprezzate le circostanze, propone che la Commissione sia convocata oggi, alle ore 18,40, per il seguito e la conclusione dell'esame dell'atto del Governo n. 361 (etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari).

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 18,35.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI PER L'ANNO FINANZIARIO 2017 E
PER IL TRIENNIO 2017-2019, E RELATIVA NOTA
DI VARIAZIONI (DISEGNI DI LEGGE NN. 2611 E
2611-BIS – TABELLE 12 E 12-BIS)**

La 9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare),

esaminato il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e relativa Nota di variazioni, le allegate tabelle 12 e 12-bis,

preso atto positivamente delle misure relative all'agricoltura di montagna;

segnalata l'opportunità di ripristinare le norme in favore dell'espansione dimensionale per i giovani imprenditori agricoli;

valutate positivamente le misure a favore del rinnovamento tecnologico delle imprese agricole, pur occorrendo sostenere maggiormente gli interventi sugli ammortamenti per i beni strumentali,

formula un rapporto favorevole.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2611

G/2611 sez I/1/9

MARINELLO, GUALDANI, DALLA TOR

La 9^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 2611 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e relativa Nota di variazioni,

premessi che:

il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura per il triennio 2017-2019, di cui all'articolo 2 comma 5-*decies* del decreto legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito in legge 26 febbraio 2011, n. 10, è l'unico strumento programmatico del settore ittico nell'ambito della politica agroalimentare italiana e l'unico strumento ricognitivo dei risultati conseguiti ai vari livelli nel perseguimento degli obiettivi fissati nella pregressa programmazione 2013-2015;

il Programma assume nella fase attuale una dimensione strategica sia per la ridefinizione delle priorità del sistema pesca-acquacoltura nazionale sia per la valutazione degli impatti sociali, economici e ambientali che esso stesso produrrà;

la programmazione deve, inoltre, rispondere agli impegni assunti dal nostro Paese sul piano internazionale ed europeo, nonché agli altri obblighi derivanti dalla partecipazione diretta, o attraverso l'Unione europea, a organismi permanenti operanti in ambito internazionale;

nel quadro della programmazione 2017-2019, tutte le opportunità d'intervento devono tener conto della necessità di garantire la tutela delle risorse ittiche presenti nell'ecosistema marino, da sottoporsi a continuo monitoraggio, al fine di assicurare la preservazione della biodiversità e la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle attività di cattura;

la programmazione deve prevedere anche una attenta valutazione dell'attuale stato dell'arte ed una efficiente azione di monitoraggio delle azioni previste dal documento, al fine di individuare quali obiettivi prioritari dovranno essere perseguiti nel prossimo futuro;

gli obiettivi del Programma nazionale triennale rispondono e sono conformi al contesto normativo innovato, da un lato dal regolamento (UE)

1380/2013 relativo alla riforma della Politica Comune della pesca, dall'altro dal regolamento (UE) n. 508/2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) che impone in particolare l'adozione di disposizioni nazionali a supporto dell'implementazione degli adempimenti ivi previsti al fine di assicurare che le misure di gestione adottate a livello nazionale siano efficaci e conformi ai criteri ed ai sistemi definiti a livello comunitario;

in tale contesto una corretta implementazione del Programma richiede pertanto un'attenta valutazione degli attuali modelli di gestione e di funzionamento di tutti gli *stakeholder*, siano essi pubblici o privati, al fine di procedere ad una loro eventuale rielaborazione;

i competenti uffici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali hanno provveduto ad elaborare lo schema di programma triennale in conformità agli indirizzi di governo nazionale ed internazionale che informano la gestione della pesca nel quadro degli impegni sovranazionali poc'anzi ricordati nel rispetto dei principi di sostenibilità e compatibilità comunitaria;

per l'attuazione del Programma, in particolare, saranno utilizzati gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per gli anni 2017 – 2019 come individuati dalla legge di Bilancio 2017;

gli stanziamenti di cui sopra, ad oggi previsti, non risultano assolutamente adeguati per consentire la piena realizzazione delle azioni a sostegno del settore in questa delicata fase di persistente sfavorevole congiuntura economica;

è necessario pertanto assicurare al sistema pesca-acquacoltura ulteriori risorse atte a garantire che le misure di gestione nazionali favoriscano lo sviluppo del settore attraverso la tutela delle risorse biologiche, della redditività delle attività d'impresa, della salvaguardia dell'occupazione, nonché della coesione territoriale delle realtà costiere,

impegna il Governo

ad individuare ulteriori e apposite risorse finanziarie necessarie a garantire il pieno e corretto svolgimento delle misure che saranno attivate con il programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, consentendo in tal modo la piena realizzazione delle azioni a supporto del comparto, nel rispetto degli impegni assunti dal nostro Governo in ambito internazionale e in una cornice di piena compatibilità comunitaria.

Plenaria**225^a Seduta (3^a pomeridiana)***Presidenza del Presidente***FORMIGONI**

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 18,40.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto interministeriale concernente l'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari (n. 361)**

(Parere al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana odierna.

Il presidente relatore FORMIGONI (*AP (NCD-UDC)*) illustra uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato).

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti di tale schema.

Il PRESIDENTE avverte che si passa alla votazione dello schema di parere da lui illustrato in qualità di relatore.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) preannuncia il voto favorevole, auspicando che le misure recate dal decreto possano avere carattere permanente e trovino piena applicazione in Italia e in Europa.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) condivide la posizione del senatore Candiani.

Verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione lo schema di parere favorevole.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 18,50.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 361**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto interministeriale in titolo,

valutate positivamente le disposizioni dell'articolato,

preso altresì atto delle osservazioni favorevoli espresse dalla 10^a Commissione,

esprime parere favorevole.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 6 dicembre 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 144

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,45

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI CONFINDUSTRIA SULLA NUOVA
PRESIDENZA E IL SUO PROGRAMMA*

Plenaria

291^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

**Schema di decreto interministeriale concernente l'indicazione dell'origine in etichetta
della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari (n. 361)**

(Osservazioni alla 9^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il senatore SCALIA (*PD*), relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, che concerne l'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari, in attuazione del regolamento

(UE) n. 1169/2011, che ha operato un complesso riassetto della normativa in materia di etichettatura.

In premessa, facendo riferimento alla relazione di accompagnamento al provvedimento, ricorda che la Commissione europea non ha ancora previsto l'indicazione obbligatoria del Paese di origine o del luogo di provenienza per il latte e per il latte utilizzato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari. Spiega dunque che, nelle more di emanazione di atti comunitari, il Governo ha ritenuto di introdurre, anche per tener conto delle richieste dei consumatori italiani, una disciplina sperimentale dell'etichettatura del latte e dei prodotti lattiero-caseari, che avrà valenza solo sul territorio nazionale e verrà applicata in via sperimentale fino al 31 marzo 2019.

Passa quindi all'esame del testo, che si compone di 7 articoli e un allegato.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento, prevedendo che quanto disposto si applichi a tutti i tipi di latte e ai prodotti lattiero-caseari indicati nell'Allegato 1, preimballati e destinati al consumo umano, ad eccezione dei prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), ai prodotti biologici e al latte fresco, per i quali continuano ad applicarsi le relative specifiche disposizioni.

Il successivo articolo 2 prevede le specifiche diciture per indicare in etichetta l'origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari, quali «Paese di mungitura», «Paese di condizionamento» e «Origine del latte».

L'articolo 3 disciplina l'etichettatura nel caso in cui le operazioni di mungitura e di condizionamento siano realizzate nei territori di più Paesi membri dell'Unione europea o di più Paesi situati al di fuori dell'Unione europea.

Ricorda poi il contenuto dell'articolo 4, che indica la possibilità, per il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di avviare apposite campagne di promozione dei sistemi di etichettatura previsti dal decreto in esame e stabilisce che le diciture sull'origine riportate in etichetta debbano essere visibili, facilmente leggibili e indelebili.

L'articolo 5 prevede che per le violazioni degli obblighi previsti dal decreto si applichino le sanzioni previste dall'articolo 4, comma 10, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura e di qualità, mentre l'articolo 6 dispone che le disposizioni relative all'indicazione dell'origine del latte avranno efficacia per i soli produttori nazionali (clausola di mutuo riconoscimento).

Infine, l'articolo 7 reca disposizioni transitorie e finali.

Conclude proponendo di esprimersi in senso favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire e previo accertamento del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore è posta ai voti e approvata.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente MUCCHETTI comunica che in occasione delle audizioni informali di Sogin SpA e di Confindustria, svolte nella sede dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari rispettivamente nella giornata del 16 novembre e nel pomeriggio di oggi, è stato acquisito materiale di documentazione, che sarà reso disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone che, al termine della sessione di bilancio, siano iscritti all'ordine del giorno della Commissione, per la formulazione di osservazioni alla 6^a Commissione, gli atti comunitari sottoposti al parere sulla sussidiarietà n. COM (2016) 683 definitivo («Proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società»), n. COM (2016) 685 definitivo («Proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile comune per l'imposta sulle società»), n. COM (2016) 686 definitivo («Proposta di direttiva del Consiglio sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia di doppia imposizione nell'Unione europea») e n. COM (2016) 687 definitivo («Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi»).

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Propone inoltre di chiedere alla Presidenza del Senato l'assegnazione di un apposito affare «sui risultati delle principali società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato, con particolare riferimento agli ambiti di interesse della Commissione, sia sotto il profilo settoriale, sia sotto il profilo della concorrenza».

Conviene la Commissione.

SULLA PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE INTERPARLAMENTARE DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI COMPETENTI PER L'ENERGIA DELL'UNIONE EUROPEA

Il PRESIDENTE informa infine di aver partecipato, in rappresentanza della Commissione, alla riunione interparlamentare dei Presidenti delle Commissioni parlamentari competenti in materia di Unione dell'energia,

che si è svolta il 1° e 2 dicembre a Bratislava, nell'ambito della dimensione parlamentare del semestre di presidenza slovacca dell'Unione europea, depositando una relazione sui temi di competenza della Commissione.

Nel corso della prima sessione dei lavori il Vicepresidente della Commissione europea per l'Unione dell'energia, Maros Sefèoviè, dopo essersi soffermato sullo stato dell'Unione dell'energia, ha illustrato i principali contenuti del nuovo pacchetto di misure denominato «Energia pulita per tutti gli europei» – il cosiddetto *Winter Package* – con le quali la Commissione europea interviene in materia di efficienza energetica, energie rinnovabili, assetto del mercato dell'energia elettrica, sicurezza dell'approvvigionamento elettrico e norme sulla *governance* per l'Unione dell'energia, ecodesign e strategia per la mobilità connessa e automatizzata. Il pacchetto comprende anche azioni volte ad accelerare l'innovazione dell'energia pulita e a favorire le ristrutturazioni edilizie; contiene inoltre misure per incoraggiare gli investimenti pubblici e privati, per promuovere la competitività delle imprese UE e per ridurre l'impatto della transizione all'energia pulita sulla società.

La seconda sessione dei lavori si è incentrata su un approccio integrato alla ricerca e all'innovazione: in questo ambito particolare rilievo hanno avuto i temi della ricerca nel campo delle fonti rinnovabili e dello stoccaggio, la mobilità dei ricercatori, l'installazione di contatori intelligenti. La terza sessione, infine, ha riguardato i futuri sistemi di Smart Energy ponendo al centro il consumatore.

La seduta termina alle ore 16.

Plenaria

292^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 17,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2611 e 2611-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

- **(Tabb. 2 e 2-bis)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019 (*limitatamente alle parti di competenza*)
- **(Tabb. 3 e 3-bis)** Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019
- **(Tabb. 7 e 7-bis)** Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019 (*limitatamente alle parti di competenza*)
- **(Tabb. 13 e 13-bis)** Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(Rapporti alla 5^a Commissione. Esame. Rapporto favorevole sulle Tabelle 2 e 2-bis, limitatamente alle parti di competenza. Rapporto favorevole sulle Tabelle 3 e 3-bis. Rapporto favorevole sulle Tabelle 7 e 7-bis, limitatamente alle parti di competenza. Rapporto favorevole sulle Tabelle 13 e 13-bis, limitatamente alle parti di competenza)

Il presidente MUCCHETTI saluta e ringrazia il sottosegretario Gentile, che oggi rappresenta il Governo in sostituzione del ministro Calenda, impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione a causa di concomitanti e indifferibili impegni istituzionali.

Ricorda che la recente riforma della legge di contabilità ha apportato modificazioni alla disciplina contabile e dunque ai contenuti della manovra di finanza pubblica: in particolare, sono stati accorpati in un unico provvedimento – il disegno di legge di bilancio – i contenuti dei due disegni di legge di bilancio e di stabilità che negli anni precedenti venivano presentati alle Camere. Il provvedimento si articola in due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali per realizzare gli obiettivi di finanza pubblica, mentre nella seconda sono collocate le previsioni di entrata e di spesa. Ricorda inoltre che le precedenti tabelle C, D ed E della legge di stabilità sono ora incluse nella seconda sezione del disegno di legge di bilancio.

Ricorda poi il regime di ammissibilità di ordini del giorno ed emendamenti nelle Commissioni in sede consultiva.

Nel dare la parola alla relatrice, senatrice Fissore, per l'illustrazione del disegno di legge in titolo, per le parti di competenza, propone di fissare sin d'ora il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge di bilancio n. 2611, per le parti di competenza, alle ore 18, considerato che i predetti rapporti, nonché eventuali rapporti di minoranza, dovranno essere trasmessi alla Commissione bilancio entro le ore 20,30.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

La senatrice FISSORE (PD), relatrice, illustra il provvedimento in titolo, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

In premessa ricorda che la recente riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune significative innovazioni alla vigente disciplina contabile, che illustra.

Passa quindi a illustrare, in primo luogo, le misure a sostegno delle piccole e medie imprese.

Per quanto riguarda lo strumento agevolativo della cosiddetta Nuova Sabatini per investimenti in nuovi macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature, il termine per la concessione dei finanziamenti è stato prorogato di due anni (fino al 31 dicembre 2018) ed è stato conseguentemente incrementato, in misura variabile dal 2017 al 2023, lo stanziamento per i contributi statali in conto impianti. La misura è poi stata estesa agli investimenti in tecnologie per favorire la manifattura digitale, prevedendo un contributo statale maggiorato del 30 per cento, a cui è riservato il 20 per cento delle risorse statali stanziare. Al riguardo, nel corso dell'esame parlamentare, tra gli investimenti che danno titolo per beneficiare dei finanziamenti, sono stati inseriti i sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. L'importo massimo dei finanziamenti a valere sul *plafond* presso Cassa depositi e prestiti S.p.A., è incrementato fino a 7 miliardi di euro.

Sono previsti rifinanziamenti per l'autoimprenditorialità (47,5 milioni per ciascun anno del biennio 2017 e 2018) e per le *start-up* innovative. Per i finanziamenti agevolati per gli interventi per le *start-up* innovative la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile è incrementata della somma di 47,5 milioni per ciascun anno del biennio 2017 e 2018. Ulteriori risorse potranno poi essere ricavate, nel 2017, dal PON «Imprese e competitività» 2014-2020.

Sono state introdotte nel corso dell'esame alla Camera dei deputati misure di semplificazione, consentendo la sottoscrizione dell'atto costitutivo delle *start-up* sopra citate, oltre che con firma digitale, anche con firma elettronica avanzata autenticata. Inoltre, il medesimo atto costitutivo è esonerato dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria. Quanto all'operatività della disciplina dei portali *online* per la raccolta di capitali (*equity crowdfunding*), attualmente riservata dalla legge alle *start-up* innovative e alle PMI innovative, è stata estesa alla raccolta di capitale di rischio da parte delle PMI in generale, come definite dalla disciplina europea, nonché degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in PMI.

Sempre nel corso dell'esame alla Camera è stato disposto un finanziamento di 20 milioni per il 2017 e di 10 milioni per il 2018 per i centri di competenza ad alta specializzazione nell'ambito del Piano nazionale Industria 4.0, per realizzare progetti di ricerca applicata a partenariato pub-

blico-privato, demandandosi ad un decreto ministeriale le modalità attuative della misura.

Un rifinanziamento del Fondo per la crescita sostenibile di 5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 5 milioni di euro per l'anno 2018 è stato poi destinato agli interventi per il sostegno alla promozione di società cooperative tra i lavoratori provenienti da aziende in crisi.

Illustra le misure adottate per la crescita, con interventi fiscali agevolativi, segnalando in particolare la proroga al 31 dicembre 2017 dell'ecobonus, valevole sino al 2021 per le parti comuni degli edifici condominiali, nonché della detrazione (50 per cento) per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Con riferimento alle spese per interventi antisismici, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 viene prevista una detrazione del 50 per cento, applicabile sia nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), che nella zona sismica 3 (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari). La misura viene elevata se dalla realizzazione di tali interventi deriva una riduzione del rischio sismico. È infine prorogata al 31 dicembre 2017 la detrazione al 50 per cento per le spese relative all'acquisto di mobili.

Evidenzia altresì il riconoscimento anche per il 2017 e il 2018, e nella misura del 65 per cento, del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere, incluse le attività agrituristiche, e la conferma della maggiorazione del 40 per cento degli ammortamenti e istituzione di una nuova maggiorazione, pari al 150 per cento, per gli ammortamenti su beni alto contenuto tecnologico; durante l'esame presso la Camera dei deputati, l'agevolazione è stata estesa a ulteriori investimenti in beni strumentali.

Si sofferma quindi l'estensione di un anno, fino al 31 dicembre 2020, del periodo in cui possono essere effettuati gli investimenti ammessi al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, con elevazione al 50 per cento della misura dell'agevolazione ed innalzamento da 5 a 20 milioni di euro dell'importo massimo annuale riconosciuto a ciascun beneficiario.

Richiama infine le rimanenti misure, con particolare riferimento a quelle relative agli imprenditori agricoli professionali, all'accisa della birra, alle start-up e alle PMI innovative, all'attrazione di investimenti esteri e al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

In materia di occupazione ricorda le disposizioni relative agli sgravi contributivi per le nuove assunzioni con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, al settore dei *call center*, alla promozione di società cooperative tra i lavoratori provenienti da aziende in crisi, ai coltivatori diretti, agli imprenditori agricoli professionali, alle imprese armatoriali e alle imprese di pesca.

Sotto il profilo degli interventi fiscali, segnala il rinvio al 2018 degli aumenti IVA introdotti dalla legge di stabilità 2015 – cosiddetta clausola di salvaguardia – con la contestuale eliminazione degli aumenti di accise introdotti dalla legge di stabilità 2014 con riferimento al 2017 e 2018, le

disposizioni volte a rafforzare il contrasto all'evasione fiscale, l'introduzione dell'imposta sul reddito d'impresa – IRI e la modifica alla disciplina in materia di aiuto alla crescita economica (ACE).

Con riferimento alla società ILVA SpA, evidenzia l'intervento sulla disciplina relativa alle condizioni e alle modalità di restituzione del finanziamento statale disposto in suo favore fino a complessivi 800 milioni (600 milioni nel 2016 e 200 nel 2017). Tale iniziativa è volta a innalzare l'importo degli interessi sulle somme finanziate a ILVA stessa e a introdurre la previsione che i finanziamenti statali sopra indicati concessi e non erogati cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione delle obbligazioni che l'organo commissariale di ILVA è autorizzato a emettere a valere sulle somme attualmente sottoposte a sequestro penale – nell'ambito dei procedimenti a carico dei principali azionisti ed *ex* dirigenti dell'ILVA – all'atto del trasferimento delle medesime somme in Italia.

Quanto alla destinazione delle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle citate obbligazioni è stata specificata la priorità della restituzione dei finanziamenti statali per la parte eventualmente erogata. Si prevede inoltre la destinazione delle somme, che saranno eventualmente confiscate alle società del gruppo ILVA, nell'ambito di procedimenti penali per reati ambientali avviati prima del commissariamento del gruppo, al finanziamento degli interventi di decontaminazione e bonifica degli stabilimenti di interesse strategico nazionale delle medesime società.

Infine, ricorda le misure relative all'attività del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale e al servizio di distribuzione del gas naturale.

Passa quindi all'esame della Seconda Sezione del disegno di legge, soffermandosi in particolare sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3) e poi sugli altri stati di previsione nei quali sono ricompresi programmi di interesse della Commissione, ossia quelli del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tabella 7) e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Tabella 13).

Lo stato di previsione della spesa del MiSE, espone, a legislazione vigente (BLV), una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2017 di 4.331,2 milioni di euro. Al netto del rimborso delle passività finanziarie, pari nel 2017 a 269,8 milioni di euro, le spese finali del MiSE sono pari nel 2017 a 4.061,4 milioni di euro, in riduzione del 23,1 per cento rispetto alle previsioni assestate 2016. L'incidenza della spesa finale del MiSE rispetto al totale delle spese finali dello Stato si colloca dunque a legislazione vigente intorno allo 0,7 per cento, a un livello inferiore rispetto alle previsioni assestate 2016 (0,9 per cento circa).

Con le modifiche in aumento proposte, le spese finali del MiSE ammontano a 4.196,4 milioni di euro; gli effetti contabili complessivi della manovra apportati dall'articolato della Sezione I consistono in un aumento di spesa pari a 148,0 milioni di euro.

Gli stanziamenti per il MiSE proposti dal disegno di legge di bilancio integrato si mantengono pari al 0,7 per cento della spesa finale del bilancio statale; gli stanziamenti di cassa per il MiSE sono, poi, pari a 5.158,8 milioni per il 2017, che in percentuale alla spesa finale del bilancio statale nel suo complesso si confermano intorno allo 0,8 per cento.

Dalla Tabella 3 si evince che nelle spese finali a legislazione vigente per l'anno 2017 del Ministero, vi è una netta prevalenza delle spese in conto capitale, pari a circa l'87,6 per cento delle spese finali del Ministero. Le spese di conto capitale consistono in prevalenza in spese per investimenti allocate nel programma 11. 5. Le spese correnti costituiscono – a legislazione vigente – il 12,4 per cento degli stanziamenti finali del MiSE; la rilevanza percentuale di queste ultime nel disegno di legge di bilancio integrato per il 2017 si conferma sostanzialmente sullo stesso livello (12,1 per cento delle spese finali del Ministero). Buona parte delle spese correnti del Ministero – 6,6 per cento – viene assorbita dagli interventi.

Lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico si articola in 7 missioni e 17 programmi. Ciascun programma è gestito da un unico centro di responsabilità (CDR) amministrativa. I programmi rappresentano le unità di voto parlamentare, ai quali sono complessivamente riconducibili circa 125 obiettivi da conseguire (rispetto ai 120 dello scorso anno). Di essi, 24 obiettivi sono esplicitamente indicati come strategici (in luogo dei 19 del 2016 e dei 21 del 2015). Il cosiddetto Piano degli obiettivi del Ministero – intesi come risultati che l'amministrazione intende conseguire – indica, per il triennio 2017-2019, le risorse attribuite – in termini sia di stanziamenti in conto competenza, sia di costi totali (*budget*) – ai predetti obiettivi iscritti in ciascuna missione e in ciascun programma, facenti capo ai diversi CDR.

Rileva che una parte degli obiettivi strategici, esposti per il MiSE nel disegno di legge di bilancio in esame, sono nuovi rispetto allo scorso anno, e, conseguentemente sono previsti per essi nuovi indicatori di risultato. Si tratta di 24 obiettivi strategici, dei quali la metà allocati sulla Missione 11, «Competitività e sviluppo delle imprese». Tale Missione, condivisa con il Ministero dell'economia e finanze, è la più consistente, dal punto di vista finanziario, iscritta sul bilancio del MiSE: a legislazione vigente 2017 espone stanziamenti complessivi pari a 3.710,4 milioni di euro (pari a circa l'86 per cento della spesa complessiva del MiSE). In proposito, segnala che la Camera ha incrementato, al suo interno, il programma «Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali» di un milione di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019 a favore dell'ente nazionale per il microcredito (capitolo 2302), riducendo di pari importo il rifinanziamento previsto per il Fondo esigenze indifferibili.

Passa dunque a illustrare la Missione 11, «Competitività e sviluppo delle imprese», e dei Programmi di maggiore interesse per la Commissione.

Nell'ambito di tale Missione, il programma «Promozione e attuazione delle politiche di sviluppo» (11.5) è quello più consistente (76,9 per cento

sul totale MiSE a BLV 2017) e prevede prevalentemente spese per investimenti. Il bilancio a legislazione vigente per l'anno 2017 espone investimenti per 3.007,9 milioni. La gran parte dei contributi agli investimenti alle imprese iscritti nel programma in questione è destinata alle imprese del settore aeronautico. Le risorse relative al Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese esposte sul capitolo 7420 sono pari, a legislazione vigente, a 335 milioni per il 2017, a 395 milioni per il 2018 e di 304 milioni per il 2019. Sulle dotazioni a legislazione vigente incide, in aumento, il disegno di legge in esame, che espone uno stanziamento di 335 milioni per il 2017, di 405 per il 2018 e 319,0 milioni per il 2019.

Nel programma «Incentivazione al sistema produttivo» (11.7), il bilancio a legislazione vigente per l'anno 2017 espone una dotazione pari a 118,0 milioni di euro per il 2017, di 117,7 milioni per il 2018 e 90,2 milioni per il 2019. Si tratta, anche in questo caso, in via prevalente, di spese per investimenti. Le modifiche proposte a legislazione vigente dal disegno di legge integrato in esame sono pari a +148 milioni di euro per il 2017, a +194 milioni per il 2018, a +122 milioni per il 2019 e sono tutte ascrivibili a spese per investimenti.

Nella Missione 16, «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo», si segnala il programma «Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy» (16.5), il quale espone a BLV una dotazione di competenza di 153,7 milioni per il 2017, di 112 milioni per il 2018 e di 113,2 milioni per il 2019. La quasi totalità delle risorse del programma è finalizzata a trasferimenti correnti a pubbliche amministrazioni e a contributi agli investimenti. Relativamente alla prima categoria, nel programma sono iscritte le spese relative all'Agenzia ICE. A tale riguardo, si segnala che le risorse relative ai trasferimenti all'ICE già iscritte sul capitolo 2530 (spese da assegnare all'Agenzia per il funzionamento della stessa) vengono ora trasportate (con conseguente soppressione del capitolo 2530 citato) sul capitolo 2532, il quale nel precedente bilancio conteneva solo spese di natura obbligatoria destinate all'ICE principalmente per il pagamento degli stipendi della medesima Agenzia. Il disegno di legge di bilancio 2017 incide sul programma in questione: la Camera dei deputati ha poi previsto che vi fosse un incremento (2017: +500.000; 2018: +1.500.000; 2019: +1.500.000) al suo Programma 3.2, «Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del *made in Italy*», per il finanziamento da destinare alle camere di commercio italiane all'estero (capitolo 2501).

Infine, nella Missione 10, «Energia e diversificazione delle fonti energetiche» il principale programma di spesa in essa contenuto è il programma «Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile» (10.7), il quale al suo interno vede iscritti stanziamenti per circa il 72,1 per cento della Missione stessa. Invece, la Missione «Regolazione dei mercati» (12) – nell'ambito della quale è iscritto il Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità *Antitrust* da destinare ad iniziative a favore dei consumatori ed il Fondo derivante dalle sanzioni am-

ministrative irrogate dall'AEEGSI da destinare ad iniziative a favore dei consumatori – non subisce variazioni con il disegno di legge in esame.

Tra gli interventi di competenza del MEF, segnala la gestione della Missione 28, «Sviluppo e riequilibrio territoriale», prima iscritta nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e poi, a decorrere dal 2015, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze (Tabella 2). La Missione è costituita da un solo programma, «Sostegno alle politiche per lo sviluppo e la coesione economica» (28.4).

Le risorse del programma sono sostanzialmente tutte iscritte sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (capitolo 8000), che espone a BLV una dotazione di competenza per il 2017 di 2.818,0 milioni di euro, di 3.118,0 milioni di euro per il 2018 e di 3.099,0 milioni di euro per il 2019. Il testo interviene operando una riprogrammazione e un rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa concernente il Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020: in virtù di ciò, vengono anticipati nel triennio 2017-2019 importi invece iscritti a legislazione vigente per gli anni 2020 e successivi (si tratta di 650 milioni di euro anticipati al 2017, di 800 milioni anticipati al 2018 e di 1.000 milioni anticipati al 2019). Contestualmente, si prevede un rifinanziamento per 10.962 milioni per il periodo 2020 e successivi.

Sempre nell'ambito del Programma 11.9, segnala il capitolo 7801 relativo alle somme da accreditare alla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» per essere riversata all'entrata del bilancio dello stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti al credito d'imposta fruito dalle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

Nella Missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» (29), programma «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte» (29.5), il capitolo 3822 è relativo alle somme occorrenti per la compensazione a favore delle regioni degli oneri derivanti dalla fruizione di tariffe agevolate di energia elettrica e gas per le famiglie svantaggiate (ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 185 del 2008). Tale capitolo prevede uno stanziamento di 57,3 milioni per il 2017, di 57,4 milioni per il 2018 e di 57,3 milioni per il 2019.

Tra gli interventi di competenza del MIUR (Tabella 7), sono allocati nella Missione «Ricerca e Innovazione» (17), Programma «Ricerca scientifica e tecnologica di base» (17.22), diversi stanziamenti, con riferimento ai capitoli 1678, 7236 e 7238.

In particolare, una parte dello stanziamento del capitolo 1678 riguarda il contributo dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), mentre il capitolo 7238 attiene alle spese per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica.

Tra gli interventi di competenza del MIBACT (Tabella 13), la missione 31, «Turismo», è rappresentata dall'unico programma «Sviluppo e competitività del turismo» (31.1). Le dotazioni di spesa del programma

non sono variate dalla manovra in esame, dunque sono pari a 46,3 milioni per il 2017, di 43,1 milioni per il 2018 e di 43,7 milioni per il 2019.

In conclusione esprime rammarico per non aver potuto presentare, in considerazione della particolare situazione politica, emendamenti a favore delle imprese piemontesi colpite dalla recente alluvione. Sollecita tuttavia il Governo a considerare la rilevanza della questione e a adottare tutte le misure necessarie per aiutare il tessuto produttivo delle province di Cuneo e Torino, attualmente in grande difficoltà.

Propone infine di esprimere un rapporto favorevole sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e relativa Nota di variazioni, limitatamente alle parti di competenza (Tabelle 2 e 2-bis), sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e relativa Nota di variazioni (Tabelle 3 e 3-bis), sullo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e relativa Nota di variazioni, limitatamente alle parti di competenza (Tabelle 7 e 7-bis) e sullo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e relativa Nota di variazioni, limitatamente alle parti di competenza (Tabelle 13 e 13-bis), nonché sulle corrispondenti parti della sezione I.

Il sottosegretario GENTILE esprime parere favorevole sulle proposte di rapporto presentate dalla relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il presidente MUCCHETTI propone di sospendere brevemente i lavori.

Conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 18,05, riprende alle ore 18,10.

Il PRESIDENTE comunica che è stato presentato l'ordine del giorno G/2611/SEZIONE I/1/10, pubblicato in allegato, sul quale la relatrice FISSORE (PD) esprime parere contrario.

Il sottosegretario GENTILE non accoglie l'ordine del giorno in esame.

Il senatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)) aggiunge la firma e insiste per la sua votazione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'ordine del giorno G/2611/SEZIONE I/1/10, posto ai voti, è respinto.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà quindi alla votazione delle proposte di rapporto favorevole formulate dalla relatrice, senatrice Fissore, a partire da quella riferita allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e relativa nota di variazioni, limitatamente alle parti di competenza.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) critica la decisione adottata dalla maggioranza di imprimere una forte accelerazione all'*iter* della manovra di bilancio e lamenta la conseguente assenza di tempi adeguati per un confronto approfondito su misure destinate a incidere sull'economia del Paese.

Nel complesso, evidenzia il ricorso all'indebitamento per finanziare le opere e gli investimenti, in particolare quelli afferenti alla ricostruzione delle zone terremotate, e la mancanza di una revisione dei meccanismi che regolano le voci di spesa più importanti del bilancio dello Stato, ossia sanità, pensioni e funzionamento delle pubbliche amministrazioni. Quanto al sistema fiscale, ritiene che l'attuale organizzazione del settore risulti incapace di garantire la redistribuzione della ricchezza fra i contribuenti e di prevenire fenomeni di evasione ed elusione, impedendo così allo Stato di reperire le risorse necessarie per adottare, ad esempio, lo strumento del reddito di cittadinanza, che a suo parere rappresenta una soluzione adeguata per fronteggiare il fenomeno della povertà.

Relativamente alla misura delle detrazioni fiscali di riqualificazione degli edifici, pur condividendo la volontà di favorire interventi più strutturali di riqualificazione che riguardano nel complesso gli immobili, riterrebbe opportuno prevedere una sua stabilizzazione almeno fino al 2020, come peraltro previsto dalla mozione 1-00421, approvata all'unanimità al Senato, nonché una specifica disposizione a favore dei cosiddetti incapienti.

Sempre in materia di interventi di efficientamento energetico ribadisce il problema di possibili comportamenti elusivi e ricorda che, ad oggi, il decreto che dovrebbe stabilire le linee guida per certificare la classe sismica di un edificio ancora non esiste e viene previsto solo per la fine di febbraio del 2017.

In conclusione, dopo aver segnalato l'esigenza di mettere in discussione le basi culturali liberiste e di prevedere una nuova politica industriale, assistita da una ricerca libera e di base, dichiara il voto contrario del Gruppo M5S.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) esprime un giudizio negativo sulla manovra di bilancio, non solo per il merito, ma anche per il metodo, considerato che, a suo parere, la maggioranza ha deciso, comprimendo al massimo la discussione, di mortificare il dibattito parlamentare. Dichiara dunque il voto contrario del Gruppo di Forza Italia.

Il senatore CONSIGLIO (*LN-Aut*) nell'associarsi alle parole della senatrice Pelino, dichiara il voto contrario del Gruppo Lega Nord, lamentando l'eccessiva compressione dei tempi a disposizione per l'esame del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire e previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di rapporto favorevole formulata dalla relatrice Fissore

sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e relativa Nota di variazioni (Tabelle 2 e 2-bis), limitatamente alle parti di competenza, pubblicata in allegato, che risulta approvata.

Si passa quindi alla votazione del rapporto sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e relativa Nota di variazioni (Tabelle 3 e 3-bis).

Previa dichiarazione di voto contrario dei senatori GIROTTI (*M5S*), PELINO (*FI-PdL XVII*) e CONSIGLIO (*LN-Aut*) e previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di rapporto favorevole formulata dalla relatrice Fissore, pubblicata in allegato, è posta ai voti e risulta approvata.

Si passa quindi alla votazione del rapporto sullo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e relativa Nota di variazioni (Tabelle 7 e 7-bis), limitatamente alle parti di competenza.

Previa dichiarazione di voto contrario dei senatori GIROTTI (*M5S*), PELINO (*FI-PdL XVII*) e CONSIGLIO (*LN-Aut*) e previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di rapporto favorevole formulata dalla relatrice Fissore, pubblicata in allegato, è posta ai voti e risulta approvata.

Si passa infine alla votazione del rapporto sullo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e relativa Nota di variazioni (Tabelle 13 e 13-bis), limitatamente alle parti di competenza.

Previa dichiarazione di voto contrario dei senatori GIROTTI (*M5S*), PELINO (*FI-PdL XVII*) e CONSIGLIO (*LN-Aut*) e previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di rapporto favorevole formulata dalla relatrice Fissore, pubblicata in allegato, è posta ai voti e risulta approvata.

La seduta termina alle ore 18,25.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER L'ANNO
FINANZIARIO 2017 E PER IL TRIENNIO 2017-2019, E
RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI (DISEGNI DI
LEGGE NN. 2611 E 2611-BIS – TABELLE 2 E 2-BIS)**

La 10^a Commissione permanente, esaminato il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e relativa Nota di variazioni, nonché le allegate tabelle 2 e 2-bis, limitatamente alle parti di competenza, formula un rapporto favorevole.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER L'ANNO FI-
NANZIARIO 2017 E PER IL TRIENNIO 2017-2019, E
RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI (DISEGNI DI
LEGGE NN. 2611 E 2611-BIS – TABELLE 3 E 3-BIS)**

La 10^a Commissione permanente, esaminato il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e relativa Nota di variazioni, nonché le allegate tabelle 3 e 3-bis, formula un rapporto favorevole.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RI-
CERCA PER L'ANNO FINANZIARIO 2017 E PER IL
TRIENNIO 2017-2019, E RELATIVA NOTA DI VARIA-
ZIONI (DISEGNI DI LEGGE NN. 2611 E 2611-BIS –
TABELLE 7 E 7-BIS)**

La 10^a Commissione permanente, esaminato il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e relativa Nota di variazioni, nonché le allegate tabelle 7 e 7-bis, limitatamente alle parti di competenza, formula un rapporto favorevole.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO MI-
NISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO PER L'ANNO FINANZIARIO 2017 E
PER IL TRIENNIO 2017-2019, E RELATIVA NOTA DI
VARIAZIONI (DISEGNI DI LEGGE NN. 2611 E
2611-BIS – TABELLE 13 E 13-BIS)**

La 10^a Commissione permanente, esaminato il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e relativa Nota di variazioni, nonché le allegate tabelle 13 e 13-bis, limitatamente alle parti di competenza, formula un rapporto favorevole.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2611

G/2611/SEZIONE I/1/10

GUALDANI

La 10^a Commissione, in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» e la relativa Nota di variazioni,

considerato che:

il comma 9 dell'articolo 1 introduce il beneficio del cosiddetto «superammortamento» pari al 250 per cento del valore di acquisto per i beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico in chiave Industria 4.0 inclusi nell'allegato A del provvedimento in esame;

in tale allegato è ricompresa la voce «componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni»;

la pratica di tenere la merce refrigerata esposta costituisce una pessima e scorretta abitudine che ritroviamo in ogni supermercato: i consumi elettrici dei banchi frigo si stimano che siano quasi la metà del totale dei consumi elettrici dei punti vendita;

nel gennaio 2012 è stato siglato un accordo tra la grande distribuzione francese e il Governo per chiudere con porte dai doppi vetri i banchi frigo dei punti vendita per il 75 per cento entro il 2020. In tal modo si prevede ridurrà i propri consumi energetici almeno del 20 per cento;

impegna il Governo

a ricomprendere tra i beni materiali che possono beneficiare del superammortamento anche i banchi frigoriferi per la refrigerazione commerciale (vendita alimenti al dettaglio/ingrosso) se dotati di chiusure verticali e/o orizzontali caratterizzate da un valore di trasmittanza termica $U \leq 1,3$ W/m² K, ovvero in possesso di sistemi specifici di controllo dei consumi, tali da assicurare un risparmio energetico superiore al 40 per cento.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 6 dicembre 2016

Plenaria**280^a Seduta***Presidenza del Presidente*
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 17,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2611 e 2611-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 4 e 4-bis)** Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019
(Rapporto alla 5^a Commissione. Esame. Rapporto favorevole con osservazioni)

Il presidente SACCONI, dopo aver ringraziato il sottosegretario Bobba per la presenza nella seduta odierna, precisa che la legge n. 163 del 2016, di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, ha apportato significative innovazioni alla vigente disciplina contabile, che trovano per la prima volta attuazione nel corso della sessione di bilancio e dà conto del regime che regola la proponibilità di emendamenti ed ordini del giorno dinanzi alla Commissione. Avverte altresì che l'esame del disegno di legge del bilancio e delle relative tabelle si conclude con l'espressione di un rapporto alla Commissione bilancio (articolo 126, comma 6, del Regolamento), da esprimersi entro le 20,30 di oggi.

Ritiene che l'indiscutibile esigenza di evitare il ricorso all'esercizio provvisorio avrebbe potuto essere conseguita anche con modalità diverse di esame dei documenti di bilancio da parte del Senato. Al di là di inutili ipocrisie, si affida dunque alla Commissione perché si perseguano le mo-

dalità procedurali più semplici e comunque idonee a garantire il rispetto dei tempi posti dal calendario dei lavori.

Propone infine di rinunciare a fissare il termine per presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il senatore SERAFINI (*FI-PdL XVII*) interviene incidentalmente per esprimere condivisione ed apprezzamento nei confronti delle considerazioni del Presidente.

Il relatore ICHINO (*PD*) illustra, per le parti di competenza, il disegno di legge di bilancio e le relative tabelle 4 e 4-*bis*. Ricorda anzitutto che il provvedimento mira a favorire l'evoluzione della contrattazione collettiva in direzione di un maggiore spazio alla retribuzione, a sostenere l'occupazione giovanile e quella *over 55* e ad incentivare economicamente le nuove assunzioni a tempo indeterminato sotto forma di decontribuzione totale o parziale. Passando all'esame dell'articolato, si sofferma sulle misure per la promozione dell'occupazione, in particolare sugli incentivi all'aumento della produttività, sulla detassazione del *welfare* aziendale e sulla decontribuzione per le nuove assunzioni di giovani a seguito di alternanza scuola-lavoro. Ricorda inoltre le disposizioni mirate a contrastare la delocalizzazione dei *call center* fuori dalla UE e ridurre la contribuzione previdenziale ed assistenziale per i datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà.

Passando alle misure attinenti all'ordinamento della previdenza obbligatoria, il relatore illustra le disposizioni concernenti l'anticipazione del pensionamento, con l'introduzione dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (cosiddetta APE) e di una indennità, a favore di determinate categorie di soggetti in condizioni di disagio sociale, spettante fino alla maturazione dei requisiti pensionistici (cosiddetta APE sociale). Sempre in tema di previdenza, ricorda che è stata prevista una rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) e una ulteriore clausola di salvaguardia per i cosiddetti «esodati».

In materia di politica sociale e per la famiglia, il relatore ricorda i numerosi interventi presenti nella legge di bilancio: in particolare l'Istituzione del Fondo di sostegno alla natalità, il premio di natalità, il buono per l'iscrizione all'asilo nido e il congedo obbligatorio di paternità.

Dopo aver dato conto degli ulteriori interventi previsti in tema di ri-finanziamento del Fondo per la lotta alla povertà, il relatore si sofferma su alcune valutazioni ed osservazioni, che giudicherebbe opportuno inserire nella bozza di rapporto da trasmettere alla Commissione bilancio.

Il presidente SACCONI ringrazia il relatore per la robusta illustrazione, che avrebbe meritato ben altro contesto. Rileva che, come è emerso anche nella relazione, nel disegno di legge di bilancio sono contenute

norme ordinamentali che avrebbero dovuto correttamente essere collocate in altra sede.

La senatrice D'ADDA (*PD*) ricorda che nella legge di stabilità 2016 si prevedeva una relazione del Governo alle Camere entro il 30 settembre di ogni anno, basata sui dati rilevati dall'INPS nell'ambito del monitoraggio sull'attuazione della sperimentazione del Programma cosiddetto «opzione donna»; nel caso in cui dal monitoraggio risulti un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa, riterrebbe opportuno consentire l'utilizzazione delle risorse giacenti per la prosecuzione della sperimentazione stessa fino al 31 dicembre 2018. Sottolinea altresì la necessità di tener conto dei 5.000 esodati che risulterebbero esclusi dalla salvaguardia contenuta da una disposizione del disegni legge di bilancio.

Nessun altro chiedendo la parola, il relatore ICHINO (*PD*) dà conto di una proposta di rapporto, di segno favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*) chiede che si dia atto dell'estremo disagio dei Gruppi di opposizione di fronte alle modalità di esame del disegno di legge di bilancio, ritenuto sostanzialmente imm modificabile, pur se contenente misure varie inserite a pura finalità elettorale.

Il presidente SACCONI segnala che avrebbe ritenuto necessario inserire la possibilità di richiedere il parere all'Autorità nazionale anticorruzione sulla nuova disciplina degli appalti avente per oggetto i servizi di *call center*.

Nell'anticipare che non parteciperà al voto, per le ragioni che ha già espresso in apertura di seduta, presente il prescritto numero di senatori, mette quindi in votazione lo schema di rapporto testé illustrato dal relatore.

La Commissione, a maggioranza, approva.

Il presidente SACCONI dichiara quindi concluso l'esame dei documenti di bilancio.

La seduta termina alle ore 18,40.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER L'ANNO
FINANZIARIO 2017 E PER IL TRIENNIO 2017-2019, E
RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI (DISEGNI DI LEGGE
NN. 2611 E 2611-BIS – TABELLE 4 E 4-BIS)**

L'11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale),

esaminato il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e relativa Nota di variazioni, le allegate tabelle 4 e 4-bis,

formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni.

In riferimento al nuovo istituto dell'anticipazione del pensionamento (articolo 1, commi da 166 a 178), si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità della previsione di un'alternativa secca tra collocazione dell'onere relativo interamente a carico del soggetto interessato, oppure a carico dell'azienda, o in fine a carico dell'Erario. Sarebbe opportuno anche valutare – soprattutto al fine di agevolare processi di ristrutturazione aziendale o la soluzione di situazioni di crisi – sia l'ipotesi di cofinanziamento, cioè di partecipazione al finanziamento a carico di due o di tutti e tre i soggetti, sia quella di un regime agevolato degli incentivi aziendali all'esodo volontario per i soggetti prossimi al raggiungimento dei requisiti pensionistici, al fine di favorire così le soluzioni conciliative nelle situazioni di crisi aziendale.

In merito alla questione occupazionale dei lavoratori socialmente utili calabresi (articolo 1, comma 163), è preferibile che nel testo del provvedimento non sia utilizzato il termine «stabilizzazione», data l'evidente contraddizione con lo strumento cui la disposizione fa riferimento, cioè il contratto a termine. Occorrerebbe altresì valutare se non sia opportuno destinare la somma stanziata per questo capitolo all'incentivazione di investimenti produttivi e in infrastrutture, la cui ricaduta sui livelli occupazionali e sulla produttività del lavoro nella Regione, nel medio e lungo periodo, sarebbe sicuramente superiore rispetto a quella prodotta dalla misura in esame.

Sul contributo posto a carico dell'impresa che attua un licenziamento (articolo 1, comma 164), si osserva che esso deve essere commisurato all'entità dell'ultima retribuzione, quindi anche dell'orario di lavoro praticato, e correlato più strettamente alla durata del rapporto di lavoro. Si osserva altresì che il riproporzionamento del contributo potrebbe essere age-

volmente stabilito in modo tale che non ne derivi alcun onere aggiuntivo per l'Erario.

In materia di cumulo pensionistico contributivo (articolo 1, commi da 195 a 198), si sottolinea la necessità che la disposizione chiarisca meglio il diritto di qualsiasi lavoratore, autonomo o subordinato, di operare la totalizzazione dei propri periodi di contribuzione presso l'istituto prescelto, senza oneri aggiuntivi e senza alcuna limitazione.

In riferimento alla nuova disciplina degli appalti aventi per oggetto i servizi di *call center* (articolo 1, comma 243), si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di limitare l'obbligo di precisazione preventiva del luogo dal quale la comunicazione è operata alle sole attività *outbound*, in considerazione del fatto che le attività *inbound* vedono il *call center* in posizione passiva rispetto alla chiamata.

In merito allo sgravio contributivo per i coltivatori diretti di età inferiore ai 40 anni (articolo 1, comma 344), si sottolinea la necessità di una attenta valutazione circa la compatibilità della disposizione con il divieto di discriminazione in ragione dell'età posto dalla direttiva europea n. 2000/78/CE, cui dà attuazione nel nostro ordinamento il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216.

Sulle misure di anticipazione del pensionamento in favore di soggetti in condizioni particolari (articolo 1, commi da 179 a 186) e per i cosiddetti lavoratori precoci (articolo 1, commi da 199 a 205), si sottolinea la necessità di estendere, da una parte, il beneficio pensionistico in favore dei lavoratori con invalidità pari o superiore al 60 per cento, che sulla base della normativa vigente siano privi di altre tutele previdenziali e, dall'altra, di escludere i cosiddetti lavoratori precoci dall'aumento automatico dell'età pensionabile dipendente dall'aumento dell'aspettativa di vita. Si invita inoltre a valutare l'ipotesi di rivedere le condizioni di accesso all'anticipazione da parte di chi abbia prevalentemente svolto lavori edili caratterizzati da discontinuità strutturale, con effetti pregiudizievoli per la carriera contributiva.

Considerato l'impegno preso con la legge di stabilità per il 2016 di prevedere una relazione alle Camere da parte del Governo, entro il 30 settembre di ogni anno, sulla base dei dati rilevati dall'INPS nell'ambito della propria attività di monitoraggio sull'attuazione della sperimentazione del programma cosiddetto opzione donna, nel caso in cui, dal monitoraggio, dovesse risultare un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa, potrà essere preso in considerazione l'utilizzo delle risorse giacenti per la prosecuzione della sperimentazione fino al 31 dicembre 2018.

Per i soggetti salvaguardati dall'incremento dei requisiti pensionistici (articolo 1, commi da 212 a 221), si suggerisce di prevedere tra i beneficiari della misura, oltre ai lavoratori in congedo che assistono i figli con disabilità grave, tutti coloro che assistono il coniuge, il *partner* di un'unione civile, o un parente di primo grado con disabilità grave a norma dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

In merito poi alle misure volte alla promozione dell'occupazione giovanile (articolo 1, commi da 308 a 313), considerata la richiesta proveniente da diverse zone ad alta vocazione turistica, si invita la Commissione di merito ad aggiungere una misura che consenta che i comuni siti in dette zone, a seguito dell'acquisizione della necessaria provvista messa a disposizione di *sponsor* privati, e dunque senza oneri aggiuntivi per le finanze municipali, assumano con contratto a termine stagionali o infrastagionali giovani da adibire a servizi pubblici non essenziali, come quelli di accoglienza, custodia e vigilanza su beni e strutture aperte al pubblico, e simili. Si suggerisce altresì, di prevedere una ulteriore riduzione dell'incidenza del fattore lavoro sul calcolo dell'IRAP includendovi i lavoratori stagionali, al fine di evitare che questi ultimi determinino una tassazione dell'impresa superiore rispetto a quella derivante dall'utilizzazione di lavoratori assunti a tempo indeterminato.

Infine si sottolinea la necessità di valutare l'opportunità di una misura ulteriore di agevolazione estesa a tutti i lavoratori autonomi, che renda deducibili dal reddito imponibile i contributi pagati per forme di assistenza sanitaria integrativa, entro un limite opportunamente determinato.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 6 dicembre 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 224

Presidenza della Vice Presidente

RIZZOTTI

indi della Presidente

DE BIASI

indi del Vice Presidente

Maurizio ROMANI

Orario: dalle ore 11,10 alle ore 16,30

*AUDIZIONI INFORMALI DI ESPERTI NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'ATTO DEL
GOVERNO N. 358 (AGGIORNAMENTO DEI LEA)*

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 6 dicembre 2016

Sottocommissione per i pareri

74^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,40

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per i provvedimenti deferiti:

alla 12^a Commissione:

(447) Maria RIZZOTTI. – *Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri*

(1611) VACCARI ed altri. – *Disciplina delle attività funerarie*

(2492) MANDELLI ed altri. – *Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri: parere favorevole.*

Plenaria

274^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 15,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario Barbara DEGANI risponde all'interrogazione n. 3-03287, facendo preliminarmente presente che la Cementeria di Monselice S.p.A. è stata sottoposta nel 2013 a valutazione di impatto ambientale (VIA) per il progetto di riutilizzo di rifiuti in sostituzione di materie prime per la formazione del *clinker* e è stata autorizzata con provvedimento, di autorizzazione integrata ambientale (AIA) regionale, valido fino al 2021. Secondo quanto riferito dalla provincia di Padova, il 22 luglio 2016 la stessa Ditta ha presentato una comunicazione di modifica non sostanziale, ai sensi dell'articolo 29-*nonies* del decreto legislativo 152 del 2006, per la parziale sostituzione dei combustibili autorizzati per l'impianto di cottura del *clinker* (*pet coke* e carbone fossile) con combustibile solido secondario non rifiuto (CSS). La comunicazione è stata portata all'esame della Commissione provinciale per la VIA che, nella seduta del 2 agosto 2016, ha espresso il parere di esclusione della predetta modifica dalla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA con prescrizione e raccomandazione. Nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità e ai fini dell'espressione del parere citato, la predetta Commissione ha valutato anche la collocazione della Ditta all'interno del Parco regionale dei Colli Euganei. Il 21 settembre 2016, il progetto di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS è stato sottoposto anche al parere della Commissione tecnica provinciale ambiente, la quale ha espresso parere favorevole sulla non sostanzialità del progetto, con prescrizioni, approvando uno schema di AIA modificata contenente le condizioni di utilizzo del CSS. Le predette Commissioni hanno svolto la valutazione degli eventuali impatti sulle varie matrici ambientali e hanno tenuto conto che il progetto in questione prevede una percentuale massima dell'1 per cento in cloro nei CSS usati, così come previsto dal decreto ministeriale del 14 febbraio 2013 n. 22. L'impatto più significativo derivante dall'utilizzo del CSS riguarda le emissioni in atmosfera. Pertanto, con il proprio parere, la Commissione Tecnica Provinciale Ambiente ha fissato dei limiti alle emissioni in atmosfera, alcuni dei quali conformi a quelli già applicati nella vigente AIA e altri più restrittivi. Con riferimento ai limiti autorizzativi, l'impatto sulle emissioni in atmosfera derivante dall'utilizzo di CSS in sostituzione del *pet-coke* risulta uguale per alcuni parametri e migliorativo per altri. Inoltre, il parere della Commissione tecnica provinciale ambiente prevede per la fase di utilizzo del CSS un periodo di osservazione di almeno un anno con controlli ripetuti da parte della Ditta sul materiale in entrata e sulle emissioni, a cui saranno affiancati analoghi controlli dell'ARPA Veneto, sia nelle condizioni di utilizzo di solo *pet-coke* sia nel periodo di parziale utilizzo del CSS con combustibili tradizionali. Al termine di ciascun quadrimestre è previsto un esame dei dati raccolti per un confronto tra il livello di inquinanti emessi al camino del forno con le due tipologie di combustione: qualora le emissioni in atmosfera prodotte in concomitanza

con l'utilizzo del CSS Combustibile siano superiori agli stessi inquinanti emessi durante il periodo di utilizzo dei combustibili tradizionali, è prevista la revoca della parte dell'AIA riguardante l'utilizzo di questo combustibile. Questo criterio, che impone alla Ditta, non solo il rispetto dei limiti di legge ma anche il mantenimento o miglioramento delle emissioni attualmente di fatto registrate con l'utilizzo di combustibili tradizionali, è conseguenza del principio contenuto nell'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo il quale un rifiuto cessa di essere tale quando soddisfa una serie di condizioni. Tra le altre, quella che prevede che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà ad impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana. La provincia di Padova ha fatto presente di aver tenuto conto di tali aspetti nel procedimento autorizzativo. Occorre, peraltro, segnalare che la stessa Provincia, in applicazione del principio di precauzione in materia ambientale, non ha ancora rilasciato il provvedimento di aggiornamento dell'AIA e ha avviato i necessari approfondimenti per una previsione, il più possibile supportata dal punto di vista tecnico-scientifico, delle emissioni conseguenti all'utilizzo di CSS. Per categorie di progetti analoghi, che comportano cioè la sostituzione totale o parziale di combustibile, in ambito statale è prassi avviare il procedimento previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche per garantire la partecipazione dei cittadini interessati e contestualmente permettere la necessaria diffusione delle informazioni, attraverso gli avvisi al pubblico del procedimento. Alla luce delle informazioni esposte, per quanto di competenza, il Ministero continuerà comunque a tenersi informato e a svolgere un'attività di monitoraggio nei confronti dei soggetti territorialmente competenti.

Il senatore SANTINI (PD) si dichiara soddisfatto della risposta.

Il presidente MARINELLO dichiara conclusa la procedura informativa.

IN SEDE REFERENTE

(2541) Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Patrizia Terzoni ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 novembre.

Il presidente MARINELLO comunica che il senatore Berger ha ritirato l'emendamento 15.0.19. Invita poi la rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli ordini del giorno e gli emendamenti.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere favorevole su tutti gli ordini del giorno e parere contrario su tutte le proposte emendative, ad eccezione degli emendamenti 2.4, 2.8, 2.9, 2.11 e 9.1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2015/720/UE che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (n. 357)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 novembre.

Poiché non vi sono interventi in discussione, il presidente MARI-NELLO (*AP (NCD-UDC)*) dichiara conclusa tale fase procedurale e illustra, in qualità di relatore, la proposta di parere favorevole, pubblicata in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico (n. 362)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 2, della legge 30 ottobre 2014, n. 161. Esame e rinvio)

Il relatore CALEO (*PD*) illustra lo schema di decreto che attua la delega contenuta nell'articolo 19 della legge europea 2013-*bis*, al fine di assicurare la completa armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la normativa comunitaria. Lo schema di decreto introduce, con la tecnica della novella legislativa, modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 194 del 2005, recante attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale, e alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico). È inoltre introdotta una disciplina organica della figura del tecnico competente in acustica, per garantire uniformi condizioni di accesso alla professione, attraverso l'istituzione di un apposito elenco nazionale. L'intervento normativo è diretto, tra l'altro, ad armonizzare la disciplina recata dalla legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 1995 con quella di attuazione della direttiva 2002/49/CE (*Environmental Noise Directive – END*). Di recente, tale direttiva è stata individuata come uno degli strumenti di regolazione da sottoporre al processo di valutazione nell'ambito del *Regulatory Fitness and Performance Initiative* (REFIT), che affronterà le questioni relative all'efficacia e all'efficienza degli interventi normativi operati dall'Unione europea. I primi risultati di-

vulgati da tale studio confermano l'importanza degli obiettivi individuati dalla direttiva, ma evidenziano anche i ritardi riscontrati dagli Stati membri nella sua effettiva e completa implementazione. In particolare, con riferimento ai Piani di azione, lo studio ha evidenziato che gli Stati membri hanno fornito informazioni tra loro molto diversificate e dati disomogenei, rendendo difficile l'esecuzione di un'analisi organica. Peraltro, il recepimento della recente direttiva 2015/996 del 19 maggio 2015, che stabilisce metodi comuni per la determinazione del rumore a norma della direttiva 2002/49/CE, favorirà i processi di determinazione del rumore e la comparabilità dei dati, anche alla luce degli studi dell'Organizzazione mondiale della sanità in merito agli effetti del rumore sulla salute, che hanno accresciuto la consapevolezza dei danni che può causare l'inquinamento acustico. Le norme dell'articolato sono ispirate ai principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, di cui all'articolo 1 della legge quadro 26 ottobre 1995, n. 447, per garantire elevate ed adeguate forme di tutela dall'inquinamento acustico ambientale; a semplificare gli atti e le procedure amministrative, evitando sovrapposizioni e duplicazioni; ad armonizzare le azioni previste dalla direttiva con gli strumenti di pianificazione stabiliti a livello nazionale, ovvero i Piani di risanamento comunali e delle infrastrutture dei trasporti già approvati e realizzati, o in fase di realizzazione, nonché gli interventi in corso e programmati. Con riferimento ai contenuti, il provvedimento si compone di 28 articoli, suddivisi in 8 capi e due allegati. I primi sette capi danno attuazione ciascuno ad uno specifico criterio di delega, l'ottavo reca le disposizioni finali.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 200/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008 (n. 363)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 2, della legge 30 ottobre 2014, n. 161. Esame e rinvio)

Il relatore CALEO (*PD*) illustra lo schema di decreto che attua la delega contenuta nell'articolo 19 della legge europea 2013-*bis*. In particolare, lo schema di decreto attua i criteri specifici di delega di cui alle lettere *i*), *l*) e *m*), del comma 2 del predetto articolo 19, concernenti rispettivamente l'adeguamento della disciplina riguardante la gestione e il periodo di validità dell'autorizzazione degli organismi di certificazione, previsti dalla direttiva 2000/14/CE, alla luce del nuovo *iter* di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato; l'armonizzazione con la direttiva 200/14/CE per quanto concerne le competenze delle persone fisiche e giuridiche che mettono a disposizione sul mercato macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto; l'adeguamento del regime sanzionatorio in caso di man-

cato rispetto del livello di potenza sonora garantito previsto dalla direttiva 200/14/CE e la definizione delle modalità di utilizzo dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262. Lo schema di decreto modifica e integra il decreto legislativo 4 settembre 2003, n. 262, recante attuazione della direttiva 200/14/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, per quanto riguarda, in particolare, l'immissione in commercio e la libera circolazione di macchine e attrezzature, le procedure per l'accreditamento degli organismi incaricati delle valutazioni di conformità, il regime sanzionatorio, nonché i requisiti minimi per la designazione dei suddetti organismi.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 357

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo,

premessi che:

lo schema di decreto è stato predisposto sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015), relativi al recepimento della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, che ha modificato la direttiva 94/62/CE al fine della riduzione dell'utilizzo delle borse di plastica in materiale leggero;

la citata direttiva 94/62/CE in tema di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, non stabilisce specifiche misure sull'utilizzo delle borse di plastica (considerate «imballaggi» dalla direttiva stessa) fonti di gravi problemi ambientali;

il criterio di delega di cui al comma 2, lettera a), del citato articolo 4 ha vincolato il Governo a garantire il medesimo livello di tutela ambientale assicurato dalla legislazione già adottata in materia, prevedendo il divieto di commercializzazione, le tipologie delle borse di plastica commercializzabili e gli spessori già stabiliti;

lo schema di decreto legislativo conferma l'impianto della normativa attuale – in particolare i divieti, le tipologie di *shopper* commercializzabili e gli spessori di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito dalla legge del 2012 n. ... – unitamente al vigente impianto sanzionatorio;

il criterio di delega di cui al comma 2, lettera b), del predetto articolo 4 della legge n. 170 del 2016 richiede al Governo di introdurre il divieto di fornitura a titolo gratuito delle borse di plastica ammesse al commercio; tale criterio risulta pienamente rispettato dal comma 2 del nuovo articolo 226-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 inserito dal predetto schema di decreto, laddove è previsto che il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o prodotti trasportati per il loro tramite, in linea con quanto indicato dall'articolo 1, punto 2), lettera b), della direttiva n. 720 del 2015 (cosiddetto *pricing*);

l'articolo 226-*ter* – inserito dallo schema di decreto – stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2018 potranno essere commercializzate esclusivamente le borse ultraleggere che siano certificate compostabili a norma UNI EN 13432:2002 e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile (*biobased*). Anche tali borse (imballaggi primari), così come gli shop-

per (imballaggi terziari), non potranno essere cedute gratuitamente (articolo 226-ter, comma 5);

quanto agli ulteriori criteri di delega di cui al comma 2, lettera d) del citato articolo 4, e lettere e) ed f), anch'essi risultano osservati, rispettivamente all'articolo 3 del predetto schema (abrogazioni dei commi 1129, 1130 e 1131 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 e dell'articolo 2 del decreto-legge n. 2 del 2012) e all'articolo 1, lettere c) ed f) (campagne e programmi di cui sopra affidati al CONAI) del presente schema di decreto;

nonostante l'irrituale riferimento all'articolo 36 del TFUE contenuto nelle premesse allo schema di decreto, le disposizioni contenute nel provvedimento risultano collocarsi nell'ambito di un settore integralmente armonizzato dalla disciplina comunitaria, sia relativamente alle borse leggere, che con riguardo alle borse con spessore superiore a 50 micron (stante l'articolo 1, punto 2), comma 1-ter della direttiva 2015/720),

esprime parere favorevole.

Plenaria**275^a Seduta (2^a pomeridiana)***Presidenza del Presidente***MARINELLO**

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani e il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta inizia alle ore 17,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2611 e 2611-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

- **(Tabb. 2 e 2-bis)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019 (*limitatamente alle parti di competenza*)
- **(Tabb. 9 e 9-bis)** Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019
- **(Tabb. 10 e 10-bis)** Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019 (*limitatamente alle parti di competenza*)
- **(Tabb. 13 e 13-bis)** Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(Rapporti alla 5^a Commissione. Esame. Rapporto favorevole sulle Tabelle 2 e 2-bis, limitatamente alle parti di competenza. Rapporto favorevole sulle Tabelle 9 e 9-bis. Rapporto favorevole sulle Tabelle 10 e 10-bis, limitatamente alle parti di competenza. Rapporto favorevole sulle Tabelle 13 e 13-bis, limitatamente alle parti di competenza)

Il relatore SOLLO (PD), relatore, illustra le parti di competenza del disegno di legge di bilancio facendo presente che, con riferimento alla prima sezione, l'articolo 1, commi 2 e 3, dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017, della misura della detrazione al 65 per cento per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cosiddetto *ecobonus*). Per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio, la misura della detrazione al 65 per cento è prorogata di cinque anni, fino al 31 dicembre

2021. La misura della detrazione è ulteriormente aumentata nel caso di interventi che interessino l'involucro dell'edificio (70 per cento) e di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano determinati standard (75 per cento). Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. Per tali interventi i condomini possono cedere la detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari. Tali detrazioni sono usufruibili anche dagli IACP, comunque denominati, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Si dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017, della misura della detrazione al 50 per cento per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Con riferimento agli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021 viene prevista una detrazione del 50 per cento, ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Tale beneficio si applica non solo agli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), ma anche agli edifici situati nella zona sismica 3 (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari). Qualora dalla realizzazione degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione di imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80 per cento. Qualora gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni di imposta spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento (passaggio di una classe di rischio inferiore) e dell'85 per cento (passaggio di due classi). Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Il comma 143 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, di un Fondo per la realizzazione degli investimenti per la conservazione della fauna e della flora e per la salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino. La dotazione finanziaria attribuita è pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021. I commi 362 e 363 definiscono lo stanziamento delle risorse per gli interventi di ricostruzione privata e pubblica nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016. Il comma 362 stanziava le risorse per gli interventi di riparazione, ricostruzione e assistenza alla popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. A tal fine autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2047, per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, previsti per la ricostruzione privata (lettera a), e di 200 milioni di euro per l'anno 2017, 300 milioni di euro per l'anno 2018, 350

milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione dei contributi per la ricostruzione pubblica (lettera b). Il comma 363 prevede, per le Regioni colpite dal sisma, la facoltà di destinare, nell'ambito dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020 e per il conseguimento delle finalità dagli stessi previste, ulteriori risorse, incluso il cofinanziamento nazionale, per un importo pari a 300 milioni di euro, anche a valere su quelle aggiuntive destinate dall'Unione europea all'Italia ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del Regolamento UE 1303/2013 sui fondi strutturali europei. Si prevede che ciò avvenga in coerenza con la programmazione del Commissario per la ricostruzione. Per ciò che infine attiene alla seconda sezione del disegno di bilancio, va segnalato che nell'ambito di essa gli stanziamenti di pertinenza sono contenuti nella tabella 9 e nelle parti di competenza delle tabelle 2, 10 e 13, le quali - conformemente alla nuova configurazione della legge di bilancio - rispecchiano le modificazioni derivanti dalle disposizioni contenute nella parte prima del disegno di legge, sulle quali ci si è in precedenza soffermati. L'unificazione in un unico documento dei contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità comporta, infatti, che le previsioni di entrata e di spesa della seconda sezione ricomprendano in sé, fin dalla presentazione del disegno di legge di bilancio, anche le variazioni riconducibili agli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione.

Il presidente MARINELLO dichiara aperta la discussione.

Il senatore CUOMO (PD) chiede chiarimenti sui commi 362 e 363.

Il relatore SOLLO (PD) fornisce i chiarimenti richiesti.

Poiché non vi sono ulteriori interventi, il presidente MARINELLO dichiara conclusa la discussione e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle tabelle di previsione di competenza della Commissione alle ore 17,45.

La seduta, sospesa alle ore 17,40, riprende alle ore 17,45.

Il relatore SOLLO (PD) e il sottosegretario Barbara DEGANI rinunciano ad intervenire in sede di replica.

Il senatore ZIZZA (CoR) preannuncia il voto contrario, a nome del suo Gruppo, nel merito delle disposizioni del disegno di legge e nel metodo impiegato dalla Maggioranza che ha imposto tempi assolutamente incongrui per l'esame dei documenti di bilancio.

La senatrice BIGNAMI (Misto-MovX) si associa alla contrarietà espressa dal senatore Zizza sottolineando che nella manovra sono assenti

gli stanziamenti necessari ad assicurare i servizi di trasporto erogati in favore delle persone diversamente abili.

La senatrice DE PIN (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) dichiara il voto contrario, a nome del suo Gruppo, ravvisando l'insufficienza delle risorse stanziata per la messa in sicurezza del territorio nazionale e di quello veneto in particolare.

Il senatore VACCARI (*PD*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, nonostante la limitazione dei tempi per l'esame. Il disegno di legge è stato migliorato grazie al lavoro svolto dal Gruppo del Partito Democratico presso la Camera dei deputati e contiene importanti iniziative di sostegno a favore di importanti categorie produttive.

Il presidente MARINELLO preannuncia il voto favorevole a nome del suo Gruppo, pur esprimendo disappunto sulle impossibilità di apporare correttivi che avrebbero potuto sanare evidenti lacune del testo, rispetto alle quali appare sin d'ora evidente la necessità di interventi urgenti. Tra i diversi aspetti suscettibili di miglioramento, si sofferma sul ri-congiungimento non oneroso della contribuzione previdenziale dei liberi professionisti.

Il relatore SOLLO (*PD*) propone quindi uno schema di rapporto favorevole sulle tabelle 2 e 2-bis, per le parti di competenza della Commissione, e sulle parti connesse del disegno di legge di bilancio, pubblicato in allegato, che, verificata la presenza del numero legale per deliberare, posto ai voti risulta approvato.

Propone poi uno schema di rapporto favorevole sulle tabelle 9 e 9-bis e sulle parti connesse del disegno di legge di bilancio, pubblicato in allegato, che posto ai voti risulta approvato.

Propone altresì uno schema di rapporto favorevole sulle tabelle 10 e 10-bis, per la parti di competenza della Commissione, e sulle parti connesse del disegno di legge di bilancio, pubblicato in allegato, che posto ai voti risulta approvato.

Propone infine uno schema di rapporto favorevole sulle tabelle 13 e 13-bis, per la parti di competenza della Commissione, e sulle parti connesse del disegno di legge di bilancio, pubblicato in allegato, che posto ai voti risulta approvato.

Il presidente MARINELLO dichiara quindi concluso l'esame del disegno di legge di bilancio.

La seduta termina alle ore 18.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER L'ANNO
FINANZIARIO 2017 E PER IL TRIENNIO 2017-2019 E
RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI (DISEGNI DI
LEGGE NN. 2611 E 2611-BIS – TABELLE 2 E 2-BIS)**

La 13^a Commissione permanente, esaminate le parti di competenza dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017,

esprime rapporto favorevole.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DELL'AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITO-
RIO E DEL MARE PER L'ANNO FINANZIARIO 2017
E PER IL TRIENNIO 2017-2019 E RELATIVA NOTA
DI VARIAZIONI (DISEGNI DI LEGGE NN. 2611 E
2611-BIS – TABELLE 9 E 9-BIS)**

La Commissione permanente, esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2017,

esprime parere favorevole.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER
L'ANNO FINANZIARIO 2017 E PER IL TRIENNIO
2017-2019 E RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI (DISE-
GNI DI LEGGE NN. 2611 E 2611-BIS – TABELLE 10 E
10-BIS)**

La 13^a Commissione permanente, esaminate le parti di competenza dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2017,

esprime rapporto favorevole.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL
TURISMO PER L'ANNO FINANZIARIO 2017 E PER
IL TRIENNIO 2017-2019 E RELATIVA NOTA DI VA-
RIAZIONI (DISEGNI DI LEGGE NN. 2611 E 2611-BIS
– TABELLE 13 E 13-BIS)**

La 13^a Commissione permanente, esaminate le parti di competenza dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2017,

esprime rapporto favorevole.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 6 dicembre 2016

Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)

64^a Seduta

Presidenza della Presidente
GINETTI

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 13,40

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 8^a Commissione:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (COM(2016) 590 definitivo) (n. COM (2016) 590 definitivo) : osservazioni favorevoli con rilievi.

Plenaria

230^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
ROMANO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gozi.

La seduta inizia alle ore 19.

IN SEDE CONSULTIVA

(2611 e 2611-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 2 e 2-bis)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(Rapporto alla 5^a Commissione. Esame. Rapporto non ostativo con osservazioni)

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) introduce il provvedimento in titolo, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, e relativa nota di variazioni, nonché le allegate tabelle 2 e 2-bis, limitatamente a quanto di competenza della 14^a Commissione.

Ricorda, quindi, che il Governo italiano ha trasmesso alla Commissione europea e all'Eurogruppo, il 18 ottobre 2016, il Documento programmatico di bilancio (DPB) per il 2017, nell'ambito del Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, e che la Commissione europea ha inviato al Governo italiano una lettera di richiesta di ulteriori precisazioni, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 473/2013, alla quale il Governo ha replicato in data 27 ottobre 2016.

Peraltro, sul predetto progetto di bilancio, la Commissione europea ha emesso, il 16 novembre 2016, un parere in cui afferma che: i dati macroeconomici sono sostanzialmente in linea con quelli della Commissione europea: il PIL è previsto in crescita nel 2016 dello 0,8 per cento (0,7 secondo la Commissione), sostenuta soprattutto dalla domanda interna, e nel 2017 dell'1 per cento (0,9 secondo la Commissione); il disavanzo dovrebbe ridursi dal 2,6 per cento del 2015, al 2,4 nel 2016, al 2,3 nel 2017; il rapporto debito/PIL è previsto in flessione dal 132,8 per cento del 2016 (133 per cento secondo la Commissione), al 132,6 per cento del 2017 (133,1 per cento secondo la Commissione); per il 2016 è stata accordata una flessibilità dello 0,75 per cento in relazione al percorso di aggiustamento del disavanzo verso l'OMT a condizione che per il 2017 fosse previsto un aggiustamento dello 0,6 per cento del PIL; per il 2017, il Governo chiede ulteriore flessibilità nel percorso di aggiustamento verso l'OMT, in ragione dell'afflusso eccezionale di migranti e del piano di investimenti per la messa in sicurezza contro il rischi sismico, prevedendo un complessivo peggioramento del disavanzo nominale di circa lo 0,7 per cento del PIL, corrispondente a circa lo 0,5 per cento strutturale (pari al peggioramento ottenuto nel 2016) che, rispetto al miglioramento strutturale concordato dello 0,6 per cento, indica il rischio di una significativa deviazione dal percorso di aggiustamento dell'OMT; la regola del debito, che è stata considerata rispettata per il 2015 non sarebbe rispettata né nel 2016 né nel 2017; il rischio di non conformità al Patto di stabilità e crescita permane anche qualora venissero concessi gli ulteriori margini di

flessibilità richiesti, la cui valutazione è comunque rinviata alla primavera del 2017; il Documento programmatico di bilancio dell'Italia, infine è «a rischio di non conformità» con quanto prescritto dal Patto di stabilità e crescita nell'ambito del braccio preventivo e della regola del debito, e invita quindi l'Italia ad adottare le misure necessarie, nell'ambito delle procedure del bilancio nazionale, per assicurare nel 2017 la conformità con il Patto di stabilità e crescita.

Conseguentemente, il relatore dà lettura di una conferente bozza di rapporto non ostativo, con osservazioni, per la Commissione di merito, in cui, in primo luogo, prende atto con soddisfazione della proposta di mutare l'orientamento di politica economica per la zona euro, espresso dall'Unione europea con la citata comunicazione della Commissione europea «Verso un orientamento positivo della politica di bilancio della zona euro» del 16 novembre 2016 (COM(2016) 727), che dà ragione alla linea da tempo promossa dall'Italia della necessità di abbandonare politiche fiscali restrittive o di mera neutralità e adottare un *fiscal stance* espansivo a livello europeo, a sostegno alla crescita economica.

Inoltre, si esprime l'auspicio che i Paesi in *surplus*, come Germania, Lussemburgo e Paesi bassi, adottino effettivamente politiche fiscali espansive, tenuto conto della «asimmetria» dei processi di aggiustamento insita nel Patto di stabilità e crescita, in cui le regole per obbligare a ridurre i disavanzi eccessivi sono assai più vincolanti di quelle dirette a prescrivere riduzioni delle eccedenze di bilancio, e invita il Governo ad adoperarsi in tal senso presso le Istituzioni europee.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare il relatore per l'esauriente esposizione, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) fa notare che, paradossalmente, è possibile condividere le argomentazioni del relatore anche da parte di un esponente dell'opposizione, in quanto esse certificano, testualmente, che la presente legge di bilancio non è per nulla in linea con i dettami europei e che, di conseguenza, nella prossima primavera, la manovra economica dell'Italia sarà oggetto di inevitabili censure da parte delle Istituzioni di Bruxelles.

Dal versante metodologico, poi, non può non essere stigmatizzata una procedura che, negli annali parlamentari, risulta del tutto anomala, registrando una inusitata accelerazione dell'*iter* di approvazione del disegno di legge di bilancio, nonchè l'apposizione di una questione di fiducia da parte di un Governo che si è già dichiarato *de facto* sfiduciato.

Peraltro, l'esito referendario del 4 dicembre scorso ha attestato, in maniera evidente, che l'attuale Esecutivo è alquanto lontano dai problemi dei cittadini, soprattutto di quelli che vivono nel Mezzogiorno d'Italia, i quali, coerentemente, lo hanno sfiduciato con una valanga di «No» .

Tale palese divaricazione tra le esigenze della popolazione ed il Governo, è riscontrabile, quindi, anche nel provvedimento di bilancio all'esame del Senato – che non contiene alcuna misura di natura strutturale

nelle aree meno favorite del Paese – sancendo, ancora una volta ed in ultima analisi, il suo complessivo fallimento.

In sede di replica, il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) ribadisce che le misure intraprese dall'Italia, attraverso l'attuale manovra, vanno considerate in un contesto di confronto aperto e di dialogo permanente con le Istituzioni europee, secondo le ordinarie regole previste, peraltro, dal Semestre europeo.

Il sottosegretario GOZI rileva come le Istituzioni europee abbiano espresso una valutazione sul bilancio dell'Italia che pone in evidenza alcuni rischi. Allo stesso tempo, peraltro, il Governo ha adottato le misure necessarie per fronteggiare adeguatamente questi rischi. Sul fronte del debito pubblico, oggetto di particolare attenzione, la Commissione europea esprimerà inoltre una ulteriore valutazione.

Le procedure europee in materia di *governance* economica stanno quindi fornendo una cornice di riferimento per i bilanci degli Stati membri, al fine di garantirne la sostenibilità nel lungo periodo.

Recentemente, peraltro, dato che l'area euro nel suo complesso non presenta problemi di sostenibilità delle finanze pubbliche, le Istituzioni europee, come ha rilevato il relatore, hanno finalmente posto l'obiettivo di fondo dell'espansione della domanda aggregata. Con ciò dando ragione agli Stati membri, come l'Italia, che da tempo avevano chiesto di controbilanciare le politiche restrittive richieste agli Stati membri con maggiori disavanzi con politiche espansive richieste agli Stati membri in *surplus*.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) ritiene che, in considerazione dei tempi limitati e delle modalità procedurali prescelte, non sia possibile un esame compiuto del provvedimento in esame. Preannuncia il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) osserva come il riorientamento della politica economica europea verso l'espansione della domanda aggregata dell'area euro, sia un successo del Governo italiano. Preannuncia quindi il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore LIUZZI (*CoR*), pur apprezzando gli spunti positivi derivanti dall'adozione di un *fiscal stance* espansivo a livello europeo, ritiene che vada rimarcato il ritardo nel chiedere ai paesi in *surplus* una maggiore attenzione alla domanda interna europea. Peraltro, il provvedimento in esame non riesce a dare soddisfazione alle tante problematiche che ci sono in Italia. Preannuncia quindi il voto contrario del suo Gruppo.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di rapporto non ostativo con osservazioni presentato dal relatore, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 19,30.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER L'ANNO
FINANZIARIO 2017 E PER IL TRIENNIO 2017-2019 E
RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI (DISEGNI DI
LEGGE NN. 2611 E 2611-BIS – TABELLE 2 E 2-BIS)**

La Commissione, esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, e relativa nota di variazioni, nonché le allegate tabelle 2 e 2-bis, limitatamente a quanto di competenza,

ricordato che il Governo italiano ha trasmesso alla Commissione europea e all'Eurogruppo, il 18 ottobre 2016, il Documento programmatico di bilancio (DPB) per il 2017, nell'ambito del Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, e che la Commissione europea ha inviato al Governo italiano una lettera di richiesta di ulteriori precisazioni, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 473/2013, alla quale il Governo ha replicato in data 27 ottobre 2016;

considerato che sul predetto progetto di bilancio, la Commissione europea ha emesso, il 16 novembre 2016, un parere in cui afferma che:

– i dati macroeconomici sono sostanzialmente in linea con quelli della Commissione europea: il PIL è previsto in crescita nel 2016 dello 0,8 per cento (0,7 secondo la Commissione), sostenuta soprattutto dalla domanda interna, e nel 2017 dell'1 per cento (0,9 secondo la Commissione); il disavanzo dovrebbe ridursi dal 2,6 per cento del 2015, al 2,4 nel 2016, al 2,3 nel 2017; il rapporto debito/PIL è previsto in flessione dal 132,8 per cento del 2016 (133 per cento secondo la Commissione), al 132,6 per cento del 2017 (133,1 per cento secondo la Commissione);

– per il 2016 è stata accordata una flessibilità dello 0,75 per cento in relazione al percorso di aggiustamento del disavanzo verso l'OMT a condizione che per il 2017 fosse previsto un aggiustamento dello 0,6 per cento del PIL;

– per il 2017, il Governo chiede ulteriore flessibilità nel percorso di aggiustamento verso l'OMT, in ragione dell'afflusso eccezionale di migranti e del piano di investimenti per la messa in sicurezza contro il rischio sismico, prevedendo un complessivo peggioramento del disavanzo nominale di circa lo 0,7 per cento del PIL, corrispondente a circa lo 0,5 per cento strutturale (pari al peggioramento ottenuto nel 2016) che, rispetto

al miglioramento strutturale concordato dello 0,6 per cento, indica il rischio di una significativa deviazione dal percorso di aggiustamento dell'OMT;

– la regola del debito, che è stata considerata rispettata per il 2015, secondo la Commissione europea non sarebbe rispettata né nel 2016 né nel 2017;

– la Commissione europea ritiene che il rischio di non conformità al Patto di stabilità e crescita permane anche qualora venissero concessi gli ulteriori margini di flessibilità richiesti, la cui valutazione è comunque rinviata alla primavera del 2017;

– in conclusione, il Documento programmatico di bilancio dell'Italia, secondo la Commissione europea, è «a rischio di non conformità» con quanto prescritto dal Patto di stabilità e crescita nell'ambito del braccio preventivo e della regola del debito, e invita quindi l'Italia ad adottare le misure necessarie, nell'ambito delle procedure del bilancio nazionale, per assicurare nel 2017 la conformità con il Patto di stabilità e crescita;

considerato, inoltre, che la Commissione europea ha adottato, nella medesima data del 16 novembre 2016, la comunicazione «Verso un orientamento positivo della politica di bilancio della zona euro» (COM(2016) 727), in cui sostiene la necessità di un *fiscal stance* espansivo della zona euro. Ciò implica che gli Stati membri che sono ancora lontani dal raggiungimento dell'obiettivo di bilancio a medio termine (OMT) devono continuare lungo la strada concordata, nel rispetto del Patto di stabilità e della flessibilità consentita (COM(2015) 12), mentre gli Stati membri che dispongono di un margine positivo di bilancio sono incoraggiati ad adottare una politica di bilancio più espansiva, al fine di orientare l'aggregato delle politiche di bilancio della zona euro verso un *fiscal stance* che sia di stimolo alla crescita economica della zona euro e di ridurre così il rischio di cadere nella trappola della crescita lenta associata ad una bassa inflazione. In particolare, la Commissione europea ritiene auspicabile, per il 2017, un'espansione del bilancio a livello della zona euro nel suo complesso fino allo 0,5 per cento del PIL. Inoltre, la Commissione europea afferma che, pur rimanendo una priorità, in particolare per determinati Stati membri, la sostenibilità del bilancio non dovrebbe rappresentare una significativa fonte di rischio nel breve periodo a livello della zona euro, dato che le sfide si sono notevolmente ridimensionate dopo l'apice della crisi;

considerato che nella sessione dell'Eurogruppo del 5 dicembre 2016, concernente i documenti programmatici di bilancio, i Ministri delle finanze della zona euro hanno:

– avallato la necessità espressa dalla Commissione europea di un *fiscal stance* aggregato espansivo dei bilanci dei Paesi della zona euro, pur non facendo proprio il predetto obiettivo quantitativo dello 0,5 per cento;

– preso atto che Germania, Lussemburgo e Paesi bassi «potrebbero» utilizzare i loro surplus di bilancio rispetto ai rispettivi OMT per ulteriormente rafforzare la loro domanda interna e crescita potenziale;

– per quanto riguarda il progetto di bilancio dell'Italia per il 2017, hanno confermato il rischio di non conformità con il Patto di stabilità e crescita, e hanno ritenuto necessaria l'adozione – dopo la formazione del nuovo Governo – di «significative misure addizionali» al fine di assicurare la conformità al Patto;

– in relazione al debito pubblico dell'Italia, hanno confermato, *prima facie*, la non conformità alla regola del debito e che la Commissione adotterà una relazione nell'ambito della procedura di deficit eccessivo, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 3, del TFUE;

considerati i contenuti del disegno di legge di bilancio 2017 e valutata, in particolare, la conformità delle singole misure previste nella sezione I del disegno di legge in titolo;

valutata, inoltre, l'entità degli stanziamenti previsti nella tabella n. 2, relativamente: – al Programma n. 1.3 (unità di voto 17.2), in cui è riportata la dotazione finanziaria spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui attinge anche il Dipartimento per le politiche europee; – al Programma n. 4.10 (unità di voto 3.1) sulla «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE», rientrante nella Missione n. 3, relativa a «L'Italia in Europa e nel mondo», in cui è prevista la dotazione per il Fondo di rotazione per il cofinanziamento dei fondi strutturali europei e il Fondo di recepimento della normativa europea; al Programma 28.4 (unità di voto 20.1), in cui rientra l'Agenzia per la coesione territoriale,

formula, per quanto di competenza, un rapporto non ostativo, con le seguenti osservazioni:

si prende atto con soddisfazione della proposta di mutare l'orientamento di politica economica per la zona euro, espresso dall'Unione europea con la citata comunicazione della Commissione europea «Verso un orientamento positivo della politica di bilancio della zona euro» del 16 novembre 2016 (COM(2016) 727), che dà ragione alla linea da tempo promossa dall'Italia della necessità di abbandonare politiche fiscali restrittive o di mera neutralità e adottare un *fiscal stance* espansivo a livello europeo, a sostegno alla crescita economica;

esprime al riguardo l'auspicio che i Paesi in *surplus*, come Germania, Lussemburgo e Paesi bassi, adottino effettivamente politiche fiscali espansive, tenuto conto della «asimmetria» dei processi di aggiustamento insita nel Patto di stabilità e crescita, in cui le regole per obbligare a ridurre i disavanzi eccessivi sono assai più vincolanti di quelle dirette a prescrivere riduzioni delle eccedenze di bilancio, e invita il Governo ad adoperarsi in tal senso presso le Istituzioni europee.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Martedì 6 dicembre 2016

Plenaria
(1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Gianpiero D'ALIA

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE CONSULTIVA

DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016

C. 4158 Governo, approvato dal Senato
(Parere alla VIII Commissione della Camera)
(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

La senatrice Valeria CARDINALI (*PD*), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla VIII Commissione della Camera sul testo del disegno di legge del Governo C. 4158 recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», approvato dal Senato.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data 26 ottobre 2016, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato.

Il decreto-legge contiene disposizioni urgenti in favore dei territori colpiti dagli eventi sismici, che hanno colpito le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016. Il decreto legge n. 189 del 2016 è stato adottato al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dal sisma del 24 agosto 2016; a motivo del reiterarsi degli eventi sismici nel mese di ottobre 2016, è stato adottato il decreto legge n. 205 del 2016,

il cui contenuto, a seguito delle modifiche inserite al Senato, è confluito nel provvedimento in esame.

Per tale ragione, il titolo del decreto legge fa ora riferimento a interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016. L'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione abroga il successivo decreto-legge n. 205, facendone salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla sua base.

Il titolo I (Principi direttivi e risorse per la ricostruzione) comprende i primi quattro articoli. L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del decreto, che include non solo i comuni elencati negli allegati 1 e 2, ma anche altri comuni in cui si siano verificati danni causati dagli eventi sismici diversi da quelli indicati negli allegati, qualora venga dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia. L'allegato 1 riguarda i comuni interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, mentre l'allegato 2 reca l'elenco dei comuni colpiti dagli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016. Con l'articolo 1 viene, altresì, fissato al 31 dicembre 2018 il termine della gestione straordinaria disciplinata dal decreto-legge e sono individuati gli organi che operano nell'ambito della medesima gestione: Commissario straordinario, vice-commissari, cabina di coordinamento della ricostruzione, nonché comitati istituzionali in ognuna delle regioni colpite. L'articolo 2 disciplina le funzioni del Commissario straordinario, che opera con propri provvedimenti, anche a mezzo di ordinanze, e dei Vice Commissari. L'articolo 3 prevede l'istituzione, in ognuna delle Regioni colpite dagli eventi sismici, di «uffici speciali per la ricostruzione», consentendo, tra l'altro, assunzioni in deroga ai vincoli vigenti nel limite di 0,75 milioni di euro per il 2016 e di 3 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018. L'articolo 4 prevede l'istituzione di un Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016, per l'attuazione degli interventi di immediata necessità previsti dal decreto-legge in esame. Ulteriori disposizioni disciplinano l'utilizzo delle erogazioni liberali a favore del sisma e la loro detraibilità o deducibilità ai fini fiscali.

Il capo *I-bis* (Strutture provvisorie di prima emergenza), introdotto al Senato, consta del solo articolo *4-bis*, corrispondente sostanzialmente all'articolo 2 del decreto-legge n. 205/2016, che disciplina la procedura per l'individuazione delle aree da destinare all'insediamento di container, nonché per la stipula dei contratti per la fornitura, il noleggio e la disponibilità dei container medesimi. Specifiche disposizioni riguardano l'acquisizione dei moduli per le esigenze abitative rurali ed il fabbisogno di tecnostutture per stalle e fienili.

Il titolo II reca misure per la ricostruzione pubblica e privata e il rilancio del sistema economico e produttivo.

L'articolo 5 elenca i criteri che devono essere applicati al processo di ricostruzione; sono individuate le tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, che possono beneficiare di contributi fino alla copertura integrale delle spese occorrenti. L'articolo disciplina poi la con-

cessione e la fruizione dei finanziamenti agevolati, che rappresentano la modalità con cui sono erogati i contributi destinati ad interventi destinati alla riparazione o ricostruzione di edifici, al rimborso di danni a beni o prodotti delle attività economiche e alla delocalizzazione di imprese. L'articolo 6 disciplina le tipologie di danni agli edifici e, per ognuna di queste, gli interventi di ricostruzione e recupero ammessi a contributo. La misura del contributo è generalmente riconosciuta nella percentuale del 100%, tranne in alcuni casi relativi alle unità immobiliari ubicate nei comuni non inclusi negli allegati 1 e 2 (diverse dall'abitazione principale e da quelle concesse, in locazione, comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa) per i quali la percentuale riconoscibile non supera il 50%. La percentuale rimane invece pari al 100% qualora gli immobili siano ricompresi all'interno di centri storici e borghi caratteristici. L'articolo 7 individua le finalità dei contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, mentre l'articolo 8 prevede una procedura specifica, anche in deroga alla normativa vigente, per l'avvio di interventi di immediata riparazione, a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi. L'articolo 9 disciplina la concessione di contributi ai privati residenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici per i beni mobili danneggiati. L'articolo 10 esclude le unità immobiliari collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, non utilizzabili a fini residenziali o produttivi nei Comuni interessati dagli eventi sismici, dalla possibilità di accedere ai contributi per la ricostruzione. L'articolo 11 disciplina l'attuazione degli interventi di ricostruzione o ripristino dei centri storici e dei centri e nuclei urbani e rurali, attraverso la predisposizione di una pianificazione urbanistica delle zone perimetrate e l'adozione di strumenti urbanistici attuativi, che innovano gli strumenti urbanistici vigenti e, se includono beni paesaggistici, sono considerati piani paesaggistici. L'articolo 12 disciplina la procedura per la concessione e per l'erogazione dei contributi, mentre l'articolo 13 demanda a successivi provvedimenti commissariali la definizione delle istanze per il riconoscimento dei contributi per interventi riguardanti immobili, già danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il 6 aprile 2009. Si prevede invece l'applicazione delle modalità e condizioni previste dal provvedimento in esame nel caso di interventi su immobili, danneggiati o inagibili a seguito degli eventi sismici del 1997 e del 1998, che abbiano subito ulteriori danni a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016. L'articolo 14 disciplina la procedura per la programmazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, nonché sui beni del patrimonio culturale. L'articolo 14-bis, introdotto dal Senato, stabilisce che le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria effettuino sui presidi ospedalieri, nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, verifiche di tenuta sismica e stime del fabbisogno finanziario necessario al miglioramento sismico delle strutture, demandando ad una ordinanza di protezione civile l'adozione dei necessari interventi. L'articolo 15 individua i soggetti attuatori per gli interventi di riparazione, ripristino

con miglioramento sismico, nonché ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali. L'articolo 15-*bis*, introdotto dal Senato e corrispondente sostanzialmente all'articolo 6 del decreto-legge n. 205/2016, disciplina le procedure per l'affidamento e l'attuazione di interventi urgenti sul patrimonio culturale. L'articolo 15-*ter*, introdotto nel corso dell'esame al Senato e corrispondente all'articolo 7 del decreto-legge n. 205/2016, attribuisce ad Anas S.p.A., in qualità di soggetto attuatore della protezione civile, il compito di provvedere agli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale, danneggiate dagli eventi sismici. L'articolo 16 prevede l'istituzione della Conferenza permanente, con funzioni di direzione, coordinamento e decisione in ordine agli interventi di ricostruzione, e di una Commissione paritetica per ciascuna Regione interessata dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e da quelli successivi, con funzioni consultive in relazione alla progettazione dei predetti interventi. L'articolo 17 disciplina l'estensione della fruizione del cosiddetto Art-Bonus, mentre l'articolo 17-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, inserisce una nuova fattispecie di erogazione liberale deducibile dall'IRES: le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato e dei Comuni, per contributi volontari versati in seguito ad eventi sismici o calamitosi che hanno colpito l'ente in favore del quale si effettua il versamento. L'articolo 18 prevede che i soggetti attuatori, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono di una centrale unica di committenza, che è individuata nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.

L'articolo 18-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative nell'anno scolastico 2016/2017, prevede deroghe alla normativa vigente in materia di parametri minimi e massimi per la formazione delle classi, istituzione di ulteriori posti nell'organico del personale docente e ATA, spostamento di docenti tra le sedi scolastiche, conferimento di supplenze.

Per quanto concerne le misure destinate al sistema produttivo, l'articolo 19 interviene a favore delle micro, piccole e medie imprese, comprese quelle del settore agroalimentare, ubicate nei territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici, che hanno subito danni in conseguenza di tali eventi, stabilendo per esse – per tre anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame – priorità e gratuità nell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. L'articolo 20 prevede agevolazioni a favore delle imprese danneggiate ubicate nei territori interessati dagli eventi sismici, incluse le imprese agricole. A tal fine, una quota di risorse, pari a complessivi 35 milioni di euro, è trasferita dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate alle contabilità speciali dei Presidenti delle regioni interessate, in qualità di vice commissari. L'articolo 21 reca una serie di disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche, tra l'altro, al fine di autorizzare la spesa di 10 milioni di euro per il 2016 per il finanziamento di

misure di sostegno rivolte ai produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari interessati alla stipula di accordi misti volontari, nonché a prevedere contributi per il sostegno dei settori del latte, della carne bovina e dei settori ovicaprino e suinicolo. L'articolo 22 attribuisce al Commissario straordinario il compito di predisporre un programma per la promozione e il rilancio del turismo nei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1. L'articolo 23 contiene una serie di misure per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici. L'articolo 24 dispone interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici, sotto forma di finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti per il ripristino ed il riavvio di attività economiche e per sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti. L'articolo 25 dispone l'applicazione del regime di aiuto per le aree industriali in crisi ai territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici, al fine di sostenere nuovi investimenti produttivi e percorsi di sviluppo economico sostenibile.

Ulteriori disposizioni riguardano la tutela dell'ambiente. L'articolo 26 esclude, per l'esercizio finanziario 2016, l'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e l'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini da alcuni vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente. L'articolo 27 disciplina l'approvazione di un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario, nonché agli acquedotti. L'articolo 28 reca disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici, affidando al Commissario straordinario il compito di predisporre e approvare il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione oggetto del decreto in esame. Si dispone in merito alla classificazione dei materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte dai Comuni interessati dagli eventi sismici o da altri soggetti competenti o svolti su incarico dei medesimi. L'articolo 28-bis, introdotto dal Senato, reca misure per incentivare il recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione svolte a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. L'articolo 29 stabilisce, fino al 31 dicembre 2018, la non applicazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione delle terre e rocce da scavo, in relazione alla finalità indicata di garantire l'attività di ricostruzione privata e pubblica.

Nell'ambito delle misure in materia di legalità e trasparenza, l'articolo 30 istituisce una struttura di missione nell'ambito del Ministero dell'interno, preposta al coordinamento delle attività volte alla prevenzione ed al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nei lavori di ricostruzione. Si istituisce, inoltre, un Gruppo interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione nell'Italia centrale. È altresì disciplinata

l'Anagrafe antimafia degli esecutori. L'articolo 31 contiene una serie di disposizioni in merito alla ricostruzione privata, che prevedono l'introduzione dell'obbligo di inserire una clausola di tracciabilità finanziaria dei pagamenti, pena la perdita del relativo contributo statale per la ricostruzione dell'immobile. L'articolo 32 attribuisce al Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) una serie di compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica. L'articolo 33 prevede che i provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa adottati dal Commissario straordinario siano sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti. L'articolo 34 prevede che gli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori di ricostruzione possano essere conferiti dai privati esclusivamente a professionisti iscritti in un apposito elenco speciale, in cui possono essere iscritti solo i professionisti in regola con il DURC e in possesso di ulteriori requisiti che saranno individuati dallo stesso Commissario straordinario. L'articolo disciplina, inoltre, le incompatibilità del direttore dei lavori, escludendo che questi possa essere legato all'impresa affidataria dei lavori da rapporti professionali o di collaborazione, anche pregressi (ultimi 3 anni), oltre che da rapporti di parentela con i titolari dell'impresa stessa. I commi da 1 a 3 dell'articolo 35 definiscono gli obblighi, inerenti alla tutela dei lavoratori ed alla contribuzione previdenziale, al cui rispetto è subordinato il riconoscimento, in tutto o in parte, del contributo di cui al precedente articolo 6 o del corrispettivo per l'esecuzione di lavori sugli immobili, pubblici o privati, danneggiati dagli eventi sismici di cui al precedente articolo 1 ovvero di lavori di ricostruzione di immobili (pubblici o privati) distrutti dai medesimi eventi. I successivi commi da 4 a 8 recano, con riferimento alle suddette attività delle imprese, ulteriori norme in materia di tutela dei lavoratori e di accesso al lavoro. L'articolo 36 reca disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti, prevedendo la pubblicazione di una serie di atti del Commissario straordinario sul relativo sito istituzionale. L'articolo 36-bis, inserito dal Senato, prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tramite l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), provveda alle attività informative riguardanti le misure di sostegno di cui al presente decreto. L'articolo 36-ter, inserito dal Senato, vieta fino al 31 dicembre 2017, nei Comuni colpiti dagli eventi sismici, l'installazione di slot machine, videolottery e di altri apparecchi e congegni per il gioco lecito con e senza vincite in denaro.

Il titolo III (Rapporti tra gli interventi per la ricostruzione e gli interventi di protezione civile) riguarda le attività e la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile in caso di emergenza, nonché il passaggio dalla gestione dell'emergenza alla ricostruzione nei territori colpiti. L'articolo 37 autorizza un differimento dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni coinvolte nella gestione di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. L'articolo 38 detta disposizioni in materia di rimborsi ai datori di lavoro per l'impiego di volontariato della protezione civile. L'articolo 39 reca uno stanziamento massimo

pari a 6 milioni di euro, per il 2016, finalizzato a garantire la continuità nella gestione del rischio meteo-idrologico ed idraulico nelle aree di accoglienza e negli insediamenti provvisori. Con le medesime finalità, ulteriori disposizioni sono dettate per il completamento del piano radar nazionale. L'articolo 40 dispone il riutilizzo delle risorse residue ricevute dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea per le esigenze connesse con gli eventi sismici di cui all'articolo 1, al fine di consentire la realizzazione di attività di previsione e prevenzione non strutturale dei rischi e di pianificazione e preparazione alla gestione dell'emergenza. L'articolo 41 consente la cessione a titolo definitivo agli enti territoriali di beni mobili di proprietà delle Amministrazioni statali che siano stati già assegnati a Regioni o ad enti locali e siano stati impiegati per la realizzazione di interventi connessi con gli eventi sismici di cui all'articolo 1 del decreto in esame. L'articolo 42 stabilisce disposizioni per il coordinamento con le attività e gli interventi attivati nella fase di prima emergenza, attribuendo, al comma 1, al Capo del Dipartimento della protezione civile, in raccordo con il Commissario straordinario, la determinazione di modalità e tempi per favorire e regolare il subentro, senza soluzione di continuità, delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attività già avviate in prima emergenza. L'articolo dispone, tra l'altro, che il Dipartimento della protezione civile assicuri, ove necessario, il completamento dei procedimenti amministrativo-contabili relativi alle attività ed agli interventi attivati, con ulteriori risorse rese disponibili con successive deliberazioni del Consiglio dei ministri, a valere sulla dotazione del fondo per le emergenze nazionali (FEN). L'articolo 43, oltre a fare salve le disposizioni di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 e i provvedimenti adottati per assicurare assistenza alle popolazioni residenti, demanda a provvedimenti commissariali la definizione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi e consente che la durata dei contratti di locazione possa essere concordata tra le parti anche per periodi inferiori a quelli stabiliti dalla normativa vigente.

Il titolo IV (Misure per gli enti locali, sospensioni di termini e misure fiscali), reca disposizioni che prevedono, all'articolo 44: la sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti; l'esclusione dal pareggio di bilancio, per l'anno 2016; la sospensione per 6 mesi di tutti i termini relativi ad adempimenti finanziari previsti dal TUEL, a carico dei Comuni colpiti dal sisma; la sospensione per il periodo 2017-2021 del versamento delle quote capitali dei piani di ammortamento per il rimborso delle anticipazioni della liquidità delle regioni. Misure di sostegno al reddito dei lavoratori sono previste nell'articolo 45.

Per quanto riguarda le misure in materia fiscale, l'articolo 46 reca la disciplina per le imprese insediate nel territorio colpito dal sisma in caso di perdite relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2016, mentre l'articolo 47 dispone l'esclusione dalla base imponibile, ai fini IRPEF, IRES e IRAP, dei contributi, indennizzi e risarcimenti connessi agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati nell'articolo 1, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di frui-

zione e contabilizzazione, a favore dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) che hanno sede o unità locali nei territori interessati dal sisma.

L'articolo 48 prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2016 dei termini per una serie di adempimenti a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 (aggiunto nel corso dell'esame al Senato, comma 10-*bis*). Nel corso dell'esame al Senato è stato previsto, inoltre, che i sostituti d'imposta, ovunque fiscalmente domiciliati nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, a richiesta degli interessati, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017. Ulteriori disposizioni riguardano i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, che sono esclusi dalla base imponibile dei redditi di lavoro dipendente, fino al 31 dicembre 2016, il differimento di adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali in materia di benessere animale, identificazione e registrazione degli animali, nonché la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017. È prevista l'applicazione (in via transitoria) di una disciplina di maggior favore alle richieste di anticipazione della posizione individuale maturata presso forme pensionistiche complementari avanzate (cd. anticipo sulla pensione), per determinate finalità (come ad esempio l'acquisto della prima casa), da parte di soggetti residenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2. I redditi dei fabbricati distrutti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero sono esclusi dalla base imponibile a fini IRPEF e IRES, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2017. Gli stessi immobili sono inoltre esenti dall'IMU e dalla TASI a partire dalla rata che scade il 16 dicembre 2016 e fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità, comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

L'articolo 49 reca disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione di termini sostanziali e processuali con riguardo ai Comuni colpiti dagli eventi sismici.

Quanto alle misure in materia di personale, l'articolo 50 riconosce piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile al Commissario straordinario e disciplina l'utilizzo e il compenso di personale da esso impiegato. L'articolo 50-*bis*, in cui confluisce l'articolo 4 del decreto-legge n. 205 del 2016, prevede l'assunzione di personale a tempo determinato in deroga a limitazioni normative vigenti, da parte dei Comuni interessati dagli eventi sismici (susseguitisi dal 24 ottobre 2016) e del Dipartimento della protezione civile. Si prevede, inoltre, l'eventuale proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere. L'articolo 51 dispone l'incremento del Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per 2,6 milioni di euro per

l'anno 2016, nonché destina 50 milioni complessivi nel biennio 2016-2017 per ripristinare il parco mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per garantire il trasporto delle macerie del terremoto che ha colpito il Centro Italia. L'articolo 51-*bis* (che riproduce il contenuto dell'art. 10 del D.L. 205/2016, confluito nel provvedimento in esame) consente agli elettori che, a causa dei recenti eventi sismici, siano alloggiati in comuni diversi da quelli di residenza, di votare per il *referendum* costituzionale, del 4 dicembre 2016, nel comune dove si trovano, previa domanda al sindaco del comune di dimora. È altresì consentito agli elettori dei comuni che non sono nelle condizioni di assicurare il regolare svolgimento della consultazione referendaria di essere ammessi al voto in uno o più comuni vicini, previa attestazione del sindaco di residenza, sentita la Commissione elettorale circondariale. L'articolo 52, infine, reca l'indicazione degli oneri del provvedimento e la relativa copertura finanziaria.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016

C. 4151 Governo, approvato dal Senato
(Parere alla III Commissione della Camera)
(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Pamela Giacomina Giovanna ORRÙ (*PD*), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri della Camera sul testo del disegno di legge del Governo C. 4151 recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016», approvato dal Senato.

Ricorda che la Commissione ha già espresso, il 20 ottobre scorso, un parere favorevole nel corso dell'esame del provvedimento al Senato.

Richiamando la relazione già svolta in quella sede, propone di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche in materia di decadenza dai benefici in caso di dichiarazioni non veritiere

Nuovo testo C. 3824 Misiani ed altri

(Parere alla I Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l'esame.

Gianpiero D'ALIA, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla sul testo della proposta di legge C. 3824 Misiani ed altri recante «Modifica all'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di decadenza dai benefici in caso di dichiarazioni non veritiere», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

La proposta di legge si compone di un articolo unico, che modifica l'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2000, n. 445, con cui è stato adottato il testo unico in materia di documentazione amministrativa.

L'articolo 75 sancisce la decadenza del dichiarante dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni sostitutive risultate, a seguito di controlli, non veritiere.

Il comma 1 reca una novella a tale articolo, prevedendo che la decadenza dai benefici si determina solo nel caso in cui gli stati, i fatti o le qualità personali oggetto della dichiarazione non veritiera siano necessari per ottenere i benefici stessi.

Nella relazione della proposta di legge, la necessità della modifica normativa è giustificata a partire dalla constatazione di un'applicazione estensiva, in alcuni casi e da parte di alcune amministrazioni, in base alla quale la disposizione viene applicata facendo venire meno benefici rispetto ai quali le dichiarazioni sottoscritte, risultate mendaci in sede di controllo, sono del tutto irrilevanti rispetto al beneficio riconosciuto.

Il comma 2 prevede che le amministrazioni, su motivata istanza dell'interessato, da presentare entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, riesaminano i provvedimenti, emanati nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge, con i quali è stata dichiarata la decadenza ai sensi del più volte citato articolo 75 e adottano, in coerenza con quanto previsto dalla proposta di legge in esame, i conseguenti provvedimenti anche in autotutela.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 13,35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 13,35 alle ore 13,40.

Plenaria

(2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Gianpiero D'ALIA

La seduta inizia alle ore 18,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019

S. 2611 Governo, approvato dalla Camera
(Parere alla 5^a Commissione del Senato)
(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il presidente Gianpiero D'ALIA, in sostituzione della relatrice, senatrice Orrù, impossibilitata a partecipare ai lavori, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla 5^a Commissione Bilancio sul disegno di legge S. 2611, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», approvato dalla Camera.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data 10 novembre 2016, nel corso dell'esame presso la Camera.

Richiamando per il resto la relazione già svolta in quella sede, si sofferma sulle principali modificazioni apportate dalla Camera.

Con l'inserimento del comma 141, sono state destinate ulteriori risorse – a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 – al fine di garantire il completo finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). Si tratta di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate.

Con l'inserimento del comma 251, è stata disposta la riattribuzione delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro ai disabili, già trasferite a Regioni e Province autonome e non impegnate a favore dei beneficiari, ai Fondi regionali per l'occupazione dei disabili (istituiti per il finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi), ed è stato stabilito che tali risorse siano prioritariamente utilizzate allo scopo di finanziare gli incentivi alle assunzioni di persone con disabilità successive al 1° gennaio 2015 non coperte dal Fondo per il diritto al lavoro ai disabili.

È stato inserito un apposito comma (comma 391) diretto ad estendere alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono al finanziamento del Servizio sanitario esclusivamente con risorse dei propri bilanci, le disposizioni relative all'obbligo di adozione e di attuazione di un piano di rientro per enti, aziende e strutture del Servizio sanitario nazionale, compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi Statuti e delle relative norme di attuazione.

È stato modificato il comma 423 al fine di aggiungere le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, le politiche e i processi di gestione delle risorse umane ai temi sui quali spetta alla Conferenza Stato-regioni definire *standard* comuni e linee di indirizzo per l'efficiamento.

Con l'inserimento del comma 424, è stata spostata all'esercizio finanziario 2018 la decorrenza dell'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, che il nuovo Codice dei contratti pubblici ha imposto alle amministrazioni aggiudicatrici, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali stabilita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000) e dal decreto legislativo sull'armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali (decreto legislativo n. 118 del 2011).

È stato inserito un apposito comma (comma 445) al fine di prevedere che alle assunzioni a tempo determinato effettuate per consentire il completamento del restauro urbanistico ambientale dei rioni Sassi e dell'altopiano murgico di Matera non si applichino le disposizioni vigenti in materia di limitazione delle spese di personale a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni.

È stato modificato il comma 446 al fine di escludere, dalla nuova disciplina del Fondo di solidarietà comunale stabilita dai successivi commi per gli anni dal 2017 in poi, le risorse destinate alle unioni e fusioni di

comuni, che pertanto continueranno ad essere erogate secondo gli importi e le regole ora vigenti. Si tratta in particolare del contributo di 30 milioni annui spettante alle unioni di comuni ai sensi del comma 10 dell'articolo 53 della legge n. 388 del 2000, nonché del contributo di 30 milioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge n.95 del 2012, spettante ai comuni istituiti a seguito di fusione.

Con l'inserimento del comma 447, è stata modificata la disciplina del contributo straordinario previsto per i comuni che danno luogo alla fusione per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, commisurando tale contributo, a decorrere dal 2017, al 50 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per il 2010 (in luogo del precedente 40 per cento), fermo restando il limite massimo di 2 milioni del contributo per ciascun beneficiario.

È stato inserito un apposito comma (comma 455) al fine di differire al 31 dicembre 2016 il termine per la deliberazione della Nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione degli enti locali (DOCUP) per l'esercizio finanziario 2017, che è ordinariamente previsto, dall'articolo 170 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, entro il 15 novembre di ciascun anno.

Con l'inserimento del comma 456, è stato previsto che possano essere costituiti consorzi tra gli enti locali per la gestione associata dei servizi sociali, assicurando risparmi di spesa. Tale possibilità è concessa in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge n. 191 del 2009 (finanziaria 2010), che dispongono la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali.

Sono stati modificati i commi 492 e 499 al fine di introdurre la messa in sicurezza e la bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, di rilevante impatto sanitario, tra gli interventi da considerare come prioritari ai fini dell'assegnazione degli spazi finanziari agli enti locali ovvero alle Regioni e Province autonome nell'ambito del meccanismo dei cosiddetti patti di solidarietà nazionali, volti a consentire agli enti territoriali la realizzazione di investimenti attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso al debito.

Sono stati inseriti i commi da 502 a 505, i quali apportano modifiche, in accordo con le procedure statutarie, all'ordinamento finanziario delle Province autonome di Trento e di Bolzano, concernenti l'assegnazione di spazi finanziari per investimenti e una diversa modalità di attuare il concorso alla finanza pubblica a carico delle due Province. In particolare, il comma 502 assegna spazi finanziari alle due Province autonome, al fine di consentire gli investimenti attraverso l'utilizzo degli avanzi di amministrazione degli esercizi precedenti, per un importo, per ciascuna Provincia, di 70 milioni di euro per il 2017 e 50 milioni di euro per ciascun anno dal 2018 al 2030.

È stato modificato il comma 524, il quale stabilisce che le Regioni, che hanno ottenuto anticipazioni per il pagamento dei debiti pregressi maturati entro il 31 dicembre 2013 per importi superiori rispetto ai pagamenti effettivamente effettuati, possono utilizzare le risorse eccedenti per il pa-

gamento dei debiti in essere alla data del 31 dicembre 2014. La modifica introdotta nel corso dell'esame alla Camera è volta ad inserire tra i soggetti destinatari di tale norma anche la gestione commissariale della Regione Piemonte, istituita dai commi 452-458 della legge di stabilità 2015, per il pagamento dei debiti pregressi della Regione, con contestuale apertura di una contabilità speciale.

Come conseguenza della modifica statutaria che fa venir meno il riferimento al livello amministrativo delle province, il comma 534 attribuisce alla Regione Friuli-Venezia Giulia, a decorrere dal 2017, l'imposta di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al PRA, già spettante alle province.

Con l'inserimento del comma 601, è stata incrementata di 7 milioni di euro, per l'anno 2017, la dotazione finanziaria del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per le città (previsto dall'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012). Il Piano nazionale per le città, dedicato alla riqualificazione delle aree urbane degradate, è predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e consiste nell'insieme dei «contratti di valorizzazione urbana» sottoscritti dai rappresentanti delle Amministrazioni centrali e locali – riunite in una Cabina di regia – e dai singoli comuni interessati. I contratti disciplinano gli impegni dei vari soggetti pubblici e privati relativi alla riqualificazione, prevedendo anche la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Il deputato Florian KRONBICHLER (*SI-SEL*) dichiara il voto contrario del proprio gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 18.10.

ALLEGATO 1

**DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dal sisma del 24 agosto 2016
(C. 4158 Governo, approvato dal Senato)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 4158, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, approvato dal Senato;

richiamato il proprio parere espresso in data 26 ottobre 2016, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato;

rilevato che le disposizioni di cui al decreto-legge sono riconducibili nel loro complesso alla materia «protezione civile», ascritta, dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni;

preso atto che:

le predette disposizioni disciplinano gli interventi urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, coordinati e diretti dal Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 6 settembre 2016, il quale – come risulta dall'analisi tecnico-normativa – intende rappresentare una «figura di raccordo fra i vari livelli di governo del territorio» coinvolti nelle attività di ricostruzione, delineata «in funzione programmatica e di supporto alle autonomie territoriali»; i Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di Vice Commissari, in stretto raccordo con il Commissario straordinario, che può delegare loro le funzioni a lui attribuite dal decreto-legge;

gli interventi disposti, anche di carattere finanziario, sono volti alla ricostruzione dei beni danneggiati, al rilancio economico e produttivo dei territori colpiti dal sisma, alla tutela dell'ambiente, materia che – come la Corte costituzionale ha avuto modo di precisare in più occasioni – «si configura come un valore costituzionalmente protetto ed investe altre materie che ben possono essere di competenza concorrente regionale, quale la 'protezione civile'» (sentenza n. 214 del 2005);

il decreto-legge provvede ad istituire alcuni organismi volti ad assicurare la collaborazione istituzionale e il coordinamento delle iniziative tra i diversi livelli di governo coinvolti nelle attività di ricostruzione: la

Cabina di coordinamento della ricostruzione, «con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonché di verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione» (art. 1, comma 5); il comitato istituzionale costituito in ciascuna Regione interessata dall'evento sismico per la discussione e condivisione delle scelte strategiche (art. 1, comma 6); gli Uffici speciali per la ricostruzione, anch'essi istituiti in ciascuna Regione interessata dall'evento sismico (art. 3); la Conferenza permanente, quale organo unico con funzioni di direzione, coordinamento e decisione in ordine agli interventi di ricostruzione, e le Commissioni paritetiche, con lo scopo di garantire unitarietà e omogeneità nella pianificazione e nella gestione degli interventi (art. 16);

le ordinanze del Commissario straordinario sono emanate previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della Cabina di coordinamento (art. 2, comma 2),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016 (C. 4151 Governo, approvato dal Senato)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 4151, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016», approvato dal Senato;

richiamato il proprio parere espresso in data 20 ottobre 2016, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato;

rilevato che il provvedimento è riconducibile alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

**Modifiche in materia di decadenza dai benefici in caso di
dichiarazioni non veritiere
(Nuovo testo C. 3824 Misiani ed altri)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata la proposta di legge C.3824, recante «Modifica all'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di decadenza dai benefici in caso di dichiarazioni non veritiere», come modificata nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che il comma 1 reca una modifica all'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, incidendo con un atto di rango primario su una disposizione di carattere regolamentare;

considerato che la modifica recata al citato articolo 75 appare suscettibile di generare incertezze interpretative laddove richiede che gli stati, i fatti o le qualità personali oggetto delle dichiarazioni siano «necessari» per ottenere i benefici stessi, non risultando chiari gli effetti della norma nel caso in cui i predetti stati, fatti o qualità siano oggetto di una valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione;

rilevato che occorre valutare l'impatto sulle pubbliche amministrazioni, in particolare sulle amministrazioni degli enti territoriali, della previsione dell'articolo 1, comma 2, laddove prevede il riesame su istanza dell'interessato dei provvedimenti emanati negli ultimi cinque anni, risultando tale disposizione suscettibile di incidere su procedimenti oramai conclusi nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, si valuti l'opportunità di precisare il riferimento alla «necessità» degli stati, fatti o qualità personali oggetto delle dichiarazioni ai fini dell'ottenimento dei benefici stessi;

b) si valuti l'impatto sulle pubbliche amministrazioni, in particolare sulle amministrazioni degli enti territoriali, della previsione dell'articolo 1, comma 2, che incide su procedimenti oramai conclusi nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

ALLEGATO 4

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017
e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019
(S. 2611 Governo, approvato dalla Camera)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge del Governo S. 2611, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», come modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro**

Martedì 6 dicembre 2016

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14 alle ore 14,15.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 14,15

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che:

- il 24 novembre 2016 il direttore dell'AISE, Manenti, ha trasmesso una nota, segreta, relativa all'attività del colonnello Stefano Giovannone;
- nella stessa data il dottor Donadio ha depositato una proposta operativa, riservata, relativa alle taglie poste su Morucci e Faranda;
- nella stessa data il dottor Donadio ha depositato una proposta operativa, riservata, relativa al tema dell'abbandono delle auto dei brigatisti dopo la strage di via Fani;
- il 28 novembre 2016 il capo di gabinetto del Ministero della giustizia, Melillo, ha trasmesso una nota, riservata, relativi a esiti di ricerche in atti su Giustino De Vuono;
- il 29 novembre 2016 il generale Scriccia ha depositato una nota, riservata, relativa ai sequestri di persona tentati in danno di Mohamed Treki e Rodrigo Betti;

- il 30 novembre 2016 la dottoressa Tintisona ha depositato tre note, segrete, relative a operazioni compiute presso l’AISE, in relazione a documentazione riguardante i movimenti palestinesi; a comunicazioni inviate nel giugno 1978 dal colonnello Stefano Giovannone; a documenti relativi a Tullio Moscardi;
- nella stessa data il dottor Donadio ha depositato una proposta operativa, riservata, relativa alla ipotizzata presenza di un elicottero in volo sopra via Fani, nel giorno della strage;
- il 1 dicembre 2016 il RIS di Roma ha trasmesso l’esito, riservato, dell’indagine fotografica relativa alla ipotizzata presenza di Giustino De Vuono in via Fani;
- nella stessa data il colonnello Pinnelli ha depositato una raccolta di documentazione, riservata, dell’Arma dei carabinieri, relativa al tema della «copertura medica» di cui avrebbero potuto usufruire le Brigate rosse, a integrazione di quella trasmessa l’11 luglio 2016;
- nella stessa data il dottor Donadio ha depositato una proposta operativa, riservata, relativa a accertamenti su Giovanni Sanfilippo;
- il 5 dicembre 2016 è stata acquisita una proposta operativa, riservata, del deputato Gero Grassi relativa a tematiche di interesse dell’inchiesta;

Comunica inoltre che il Nucleo speciale della Guardia di finanza presso le Commissioni parlamentari d’inchiesta ha messo a disposizione della Commissione il maresciallo Marco Scarpellino.

Illustra infine il programma dei lavori della Commissione per la prossima settimana, nel corso della quale si prevede di esaminare e porre in votazione un documento sull’attività svolta nel secondo anno dalla sua costituzione.

Propone poi che i lavori proseguano in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 14,25.

